Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (UE)."

Relazione illustrativa

Premessa

La Direttiva (UE) 2023/2413, è stata adottata il 18 ottobre 2023 con l'obiettivo di accelerare la transizione energetica dell'Unione Europea verso un sistema più sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili. Questa direttiva modifica la precedente Direttiva (UE) 2018/2001 e si inserisce in un contesto più ampio di politiche climatiche europee.
La direttiva rientra nel pacchetto "Fit for 55%" (Pronti per il 55%), che mira a ridurre le emissioni nette di gas serra dell'UE di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Per raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 (come stabilito dal Green Deal europeo), è fondamentale aumentare drasticamente la quota di energia da fonti rinnovabili, dato che il settore energetico contribuisce per oltre il 75% alle emissioni totali di gas serra.
Inoltre, il piano REPowerEU, lanciato a seguito della crisi energetica e delle tensioni geopolitiche, ha evidenziato l'urgente necessità per l'UE di ridurre la sua dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili, soprattutto dalla Russia. L'espansione delle rinnovabili è vista come una via strategica per rafforzare la sicurezza energetica dell'Unione.

La Direttiva RED III contiene una serie di misure volte a:

- Fissare un obiettivo vincolante per l'Unione di raggiungere almeno il 42,5% di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia entro il 2030, con l'ambizione di arrivare al 45%. Questo rappresenta un aumento significativo rispetto ai precedenti obiettivi.
- Semplificare e accelerare le procedure burocratiche per l'autorizzazione di nuovi impianti a energia rinnovabile hanno rappresentato un ostacolo significativo alla loro diffusione. Dichiarare lo sviluppo delle energie rinnovabili, degli impianti di stoccaggio e delle infrastrutture di rete come di "prevalente interesse pubblico", contribuendo a limitare dispute locali e ritardi.
- Promuovere l'uso della biomassa assicurando al contempo che la sua raccolta e utilizzo siano sostenibili, evitando impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità.
- Sfruttare il potenziale di integrazione delle energie rinnovabili nei consumi finali in settori chiave come quello degli edifici anche attraverso l'individuazione di obiettivi per l'aumento della quota di rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento degli edifici

La Direttiva rappresenta un pilastro fondamentale della strategia europea per affrontare il cambiamento climatico e garantire una maggiore autonomia energetica, accelerando l'implementazione delle fonti rinnovabili attraverso obiettivi ambiziosi e procedure più snelle.
Ciò premesso con il Decreto in esame sono recepite le disposizioni della presente Direttiva attraverso: l'aggiornamento del Decreto legislativo del 8 novembre 2021 n. 199, nonché con modifiche puntuali ai Decreti legislativi 79/1999, 102/2014, 28/2011, 93/2011, 66/2005.
Il recepimento della direttiva risulta essenziale per fornire l'impulso normativo necessario a livello nazionale, consentendo l'individuazione e l'attuazione di misure concrete volte a implementare e conseguire gli ambiziosi obiettivi delineati nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima trasmesso alla Commissione nel giugno 2024.

CAPO I

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Art. 1

Modifiche al titolo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 1, **comma 1**, sostituisce il precedente titolo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 con il seguente "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.".

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

All'articolo 2, **comma 1**, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 contenente le definizioni utilizzate ai fini del medesimo decreto sono state apportate modificazioni, sia in termini di soppressione che sostituzione di specifiche parole all'interno delle declaratorie ivi contenute. In particolare, le lettere a), d) e r) aggiornano le definizioni già contenute nel D.lgs. n. 199/2021, in coerenza le definizioni della Direttiva (UE) 2023/2413. La lettera dd) ricomprende nella definizione di biogas anche biometano e bioidrogeno, quali tipologie specifiche di combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse, che rappresentano una peculiarità del mercato italiano e che essendo richiamati nell'articolato del decreto richiedevano una loro collocazione all'interno delle tipologie di combustibili definite nella Direttiva. La lettera ll), modifica la definizione già contenuta nel D.lgs. n. 199/2021, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2023/2413. Al fine di garantire una coerenza del decreto in esame con le disposizioni normative vigenti si è ritenuto equiparare la dicitura "combustibili rinnovabili di origine non biologica" a quella di "carburanti rinnovabili di origine non biologica". Per quanto riguarda la lettera pp), è stata estesa la definizione di fornitore di combustibile anche ad alcuni fornitori di energia elettrica per uso trasporti diversi dal ferroviario in coerenza a quanto previsto dagli obblighi derivanti dall'art. 39, D. lgs 199/2021 che recepisce le disposizioni dell'art. 25 della Direttiva (UE) 2023/2413, per i quali è stato individuato il soggetto obbligato come l'operatore del punto di ricarica ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del consiglio del 13 settembre 2023.

Si evidenzia, infine, l'inserimento delle seguenti nuove lettere al comma 1 dell'articolo 2: iii) "legname tondo industriale"; lll) "apparecchiatura per l'energia solare"; mmm) "zona di offerta"; nnn) "tecnologia innovativa per l'energia rinnovabile"; ooo) sistema di misurazione intelligente"; ppp) "punto di ricarica"; qqq) "mercati dell'energia elettrica"; rrr) "batteria per uso domestico"; sss) "batteria per veicoli elettrici"; ttt) "batteria industriale"; uuu) "stato di salute"; vvv) "stato di carica"; zzz) "setpoint di potenza"; aaaa) "ricarica intelligente"; bbbb) "ricarica bidirezionale"; cccc) "punto di ricarica di potenza standard"; dddd) "industria"; eeee) "scopo non energetico"; ffff) "combustibili rinnovabili"; gggg) "efficienza energetica al primo posto"; hhhh) "piantagione forestale"; iiii) "energia osmotica"; llll) "efficienza del sistema"; mmmm) "stoccaggio dell'energia co-ubicato"; nnnn) "veicolo elettrico solare".

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 3 è stato emendato al fine di trasporre a livello nazionale gli obiettivi in materia rinnovabili definiti nella Direttiva RED III. La Direttiva agli articoli 3 paragrafo 1, 15bis paragrafo 1, 22 paragrafo 1, 23 paragrafo 1, individua degli obiettivi relativi all'impiego di fonti rinnovabili in diversi settori di utilizzo.

Tali obiettivi sono stati recepiti aggiornando gli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili già delineati all'art 3 commi 1 e 2, poiché già presenti dal recepimento della Direttiva RED II, e integrandone di nuovi ai commi 2 bis, 2ter, 2 quater. Le disposizioni di carattere generale relative ai commi 3 e 4 sono state mantenute.

A seguire si riporta per ciascun comma una descrizione più dettagliata degli obiettivi in materia di rinnovabili delineati nei diversi ambiti.

Il comma 1 lettera a) modifica il comma 1 del D.lgs. 199/2021 per aggiornare l'obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali di energia al 2030 in accordo a quanto previsto nel PNIEC trasmesso alla Commissione Europea a luglio 2024. Si tratta dell'obiettivo più generale e comprensivo, calcolato in termini percentuali di energia da fonti rinnovabili sul totale dell'energia consumata nel paese nei diversi settori di utilizzo: elettricità, riscaldamento/raffrescamento, trasporti. Le modalità di calcolo dell'obiettivo sono delineate all'allegato I sezione A.

Il comma 1 lettera b) modifica il comma 2 del D.lgs. 199/2021 per aggiornare l'obiettivo di incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento in conformità a quanto previsto dalla Direttiva (cfr. art. 23, par. 1). Questo obiettivo si concentra su un settore cruciale per la decarbonizzazione quello del riscaldamento e raffrescamento degli edifici e dell'industria, dove è richiesto un tasso di incremento annuo medio minimo della quota rinnovabile sia nel periodo 2021-2025, che nel periodo 2026-2030, con un tasso di crescita più significativo nel secondo. Le modalità di calcolo dell'obiettivo sono delineate all'allegato I sezione B.

Il comma 1 lettera c) introduce all'art.3 del D lgs. 199/2021 i seguenti commi:

- Il comma 2-bis. definisce l'obiettivo indicativo di Energia Rinnovabile nel Consumo Finale di Energia negli Edifici (2030). Questo obiettivo si focalizza specificamente sul settore edilizio, promuovendo l'integrazione delle energie rinnovabili per il consumo energetico totale degli edifici (riscaldamento, raffrescamento, elettricità) in accordo a quanto previsto nel PNIEC trasmesso alla Commissione Europea a luglio 2024. Include l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e termici, l'uso di pompe di calore e altre soluzioni per rendere gli edifici più efficienti e meno dipendenti dai combustibili fossili. È un obiettivo delineato come "indicativo" dalla Direttiva, il che significa che è un target ambizioso ma non vincolante. Le modalità di calcolo dell'obiettivo sono delineate all'allegato I sezione D.
- Il comma 2-ter. definisce l'obiettivo indicativo relativo all'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria in conformità a quanto previsto dalla Direttiva (cfr. art. 22bis par.1). Le modalità di calcolo dell'obiettivo sono delineate all'allegato I sezione E.
- Il comma 2-quater definisce l'obiettivo indicativo di capacità elettrica installata da tecnologie rinnovabili innovative al 2030 in conformità a quanto previsto dalla Direttiva (cfr. art. 3 par.1). Tale obiettivo è volto a sostenere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rinnovabili emergenti o meno mature, delineate nel dettaglio nell'allegato I sezione C ed

include tecnologie quali l'eolico offshore galleggiante, l'energia geotermica avanzata, il solare a concentrazione, o altre soluzioni innovative per la produzione di energia elettrica. È un obiettivo delineato come "indicativo" dalla Direttiva, il che significa che è un target ambizioso ma non vincolante in senso stretto, volto a incentivare la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione di queste tecnologie che saranno cruciali nel lungo periodo.

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

All'articolo 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è inserito dopo il comma 2 un nuovo comma, il 2-bis, che prevede che il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica può affidare al GSE la gestione di strumenti, meccanismi e incentivi previsti dal presente decreto, nonché l'attuazione delle misure del PNRR, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica al 2030. Per la copertura dei costi si applica quanto già previsto dall'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 che stabilisce che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività.

Art. 5

Inserimento dell'articolo 4-bis (Principi relativi ai regimi di sostegno all'energia da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo recepisce quanto previsto dai paragrafi 2, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinques dell'articolo 3 della direttiva introducendo all'interno del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, un nuovo articolo 4-bis recante principi in materia di biomassa. La disposizione si inserisce nel quadro degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di corretta gestione delle risorse naturali, ponendo particolare attenzione all'utilizzo della biomassa legnosa e al rispetto del principio dell'uso a cascata.

Si stabilisce innanzitutto che la produzione di energia da biomassa debba avvenire nel rispetto del principio della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di evitare distorsioni sul mercato delle materie prime e di ridurre gli impatti negativi sulla biodiversità, sull'ambiente e sul clima. In questo senso, le misure di sostegno alla produzione di energia da biomassa legnosa sono consentite soltanto quando non risultino possibili utilizzi alternativi più sostenibili, quali la produzione di prodotti a base di legno, il prolungamento del ciclo di vita degli stessi, il riutilizzo e il riciclaggio. Per esigenze di legittimo affidamento dei beneficiari, sono fatte salve, in conformità al proposto articolo 42, comma 18-ter, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (come inserito ad opera dell'articolo 19, comma 1, lettera p), del decreto legislativo in commento), le misure di sostegno salvaguardate dal legislatore europeo secondo quanto previsto all'articolo 29, paragrafo 15, della direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione della previsione secondo cui misure di sostegno sono ammesse nel rispetto

del principio dell'uso della biomassa legnosa a cascata. Nel definire i predetti criteri, modalità e condizioni, occorre tener conto della necessità di operare un bilanciamento tra le esigenze del sistema energetico e quelle di economia circolare.

Sono previste deroghe motivate a tali principi. In particolare, il MASE, sentito il MASAF, può autorizzarle in presenza di esigenze di sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Ulteriori deroghe sono ammesse nei casi in cui l'industria locale non sia in grado di impiegare la biomassa legnosa per gli utilizzi prioritari previsti, purché essa provenga da attività di gestione forestale volte a garantire operazioni di diradamento precommerciale o connesse alla prevenzione degli incendi boschivi, da esbosco di recupero a seguito di eventi naturali documentati oppure da raccolta di legnami non idonei al trattamento.

Al fine di garantire la trasparenza è previsto l'obbligo per il MASE di notificare annualmente alla Commissione europea una sintesi delle deroghe disposte, specificandone le motivazioni e l'ambito geografico di applicazione.

Viene inoltre recepita la disposizione eurounitaria secondo cui non è possibile concedere nuove misure di sostegno finanziario diretto per l'utilizzo a fini energetici di legname pregiato, come tronchi da sega, legname da impiallacciatura, legname tondo di qualità industriale, ceppi e radici, salvo eccezioni individuate con apposito decreto ministeriale. È altresì esclusa la possibilità di concedere sostegni finanziari alla produzione di energia rinnovabile mediante incenerimento di rifiuti, se non nel rispetto degli obblighi di raccolta differenziata.

Un'ulteriore limitazione riguarda la produzione di energia elettrica da biomassa forestale: non possono infatti essere concesse nuove misure di sostegno né può essere fatto ricorso a misure di sostegno da rinnovare per impianti destinati esclusivamente a produzione di sola elettricità ovvero non cogenerativi quindi con contestuale produzione di calore utile. Fanno eccezione due ipotesi, vale a dire il caso di produzione elettrica in regioni individuate nei piani per una transizione giusta adottati ai sensi del regolamento (UE) 2021/1056, nonché il caso di impianti che applicano sistemi di cattura e stoccaggio della CO_2 derivante dalla biomassa.

Esula dall'ambito di applicazione dell'articolo in commento ogni misura di sostegno che soddisfi i requisiti previsti dall'articolo 41, comma 18-ter, del decreto legislativo n. 199 del 2021 (come inserito ad opera dell'articolo 19, comma 1, lettera p), del decreto legislativo in commento), in recepimento dell'articolo 29, paragrafo 15, della direttiva 2018/2001/UE, come modificata dalla direttiva 2023/2413/UE. In sostanza, sono salvaguardati dai principi e dalle limitazioni di cui all'articolo in commento i regimi di sostegno a lungo termine già in essere in epoca antecedente l'entrata in vigore della direttiva "RED III".

Art. 6

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 6, dello schema legislativo in esame apporta modificazioni all'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

In particolare, il numero 1) della lettera a) del comma 1 apporta le pertinenti modificazioni alla lettera a) del comma 1 del citato articolo 5, al fine di adeguare le caratteristiche generali dei meccanismi di sostegno dedicati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alle previsioni del regolamento (UE) 2019/943 così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1747 e in particolare alle previsioni del nuovo articolo 19-quinquies. Tale modifica si rende necessaria in quanto la Commissione europea valuta i regimi di sostegno, a norma del TFUE, sulla base delle previsioni del

predetto articolo 19-quinquies, da qui la necessità di armonizzare la normativa primaria al contesto eurounitario.

Il numero 2) della lettera a) del comma 1, modifica la lettera d) del comma 1 del medesimo articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021 al fine di favorire, nell'ambito della definizione dei citati meccanismi di supporto, un processo di ottimizzazione finalizzato a massimizzare il valore per il Sistema del mix produttivo di risorse presenti nel mercato che tenga conto di elementi caratterizzanti il Sistema e della sua evoluzione attesa anche in termini di sviluppo delle necessarie infrastrutture di trasmissione, distribuzione e stoccaggio e risolvere le principali criticità riscontrate dall'applicazione dei contratti alle differenze convenzionali nella fase di investimento, in linea con le previsioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4-bis della direttiva (UE) 2023/2413.

Il numero 1, della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 dello schema in esame apporta modificazioni alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021, al fine di chiarire che quanto ivi previsto si applica anche nel caso di impianti realizzati in zone di accelerazione, in quanto queste ultime, così come individuate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 190 del 2024 ai sensi della direttiva (UE) 2023/2413, rappresentano un sotto-insieme delle aree idonee.

Il numero 2, della lettera b) del comma 1 integra il comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021 di una nuova lettera (e-ter), allo scopo di armonizzare il dettato normativo con le previsioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2023/2413 prevedendo che nell'ambito dei meccanismi di sostegno siano stabilite le specifiche tecniche che devono essere rispettate per l'accesso ai meccanismi stessi e per l'ammissibilità nell'ambito degli appalti pubblici. Infine, il numero 3) della lettera b) del comma 1 apporta modifiche alla lettera f) dell'articolo 5 comma 5, al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 199 del 2021 così come introdotto dal presente decreto.

Art. 7

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

All'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 è introdotta al comma 1, la lettera *b-bis)* che prevede, quale recepimento dell'articolo 15 par. 2 della Direttiva (UE) 2023/2413, che siano stabilite le specifiche tecniche che devono essere rispettate per l'accesso ai regimi di sostegno e per l'ammissibilità nell'ambito degli appalti pubblici.

Art. 8

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo introduce un impegno del Governo a definire entro il 2025 un quadro di cooperazione con altri Stati membri per lo sviluppo di progetti comuni in materia di energie rinnovabili. La norma stabilisce che vengano concordati almeno due progetti comuni entro il 2030 e un terzo entro il 2033,

considerando costi e benefici. I progetti *offshore* sono da individuare in coerenza con Piani strategici di alto livello di sviluppo della rete offshore integrata per ciascun bacino marittimo e con i piani europei elaborati da ENTSO-E, ma con possibilità di integrare esigenze locali e coinvolgere enti territoriali e soggetti privati. Gli stessi progetti sono inclusi nei piani di gestione dello spazio marittimo, tenendo conto delle attività già in corso nelle zone interessate. La partecipazione dell'Italia al meccanismo unionale di finanziamento delle rinnovabili è considerata equivalente alla realizzazione di tali progetti, semplificando gli adempimenti e rafforzando l'integrazione con gli strumenti europei. È infine disciplinata la notifica degli accordi di cooperazione stipulati, inclusa la data di operatività dei relativi progetti comuni alla Commissione europea.

Art. 90

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo si rende necessario per rendere concretamente attuabile quanto previsto dall'articolo 11 della citata Direttiva, nell'ambito dei progetti comuni con Paesi terzi. La modifica si inserisce quindi in un quadro coerente di recepimento, contribuendo in modo diretto e sostanziale alla sua implementazione.

Pertanto, si coglie l'occasione per introdurre un adeguamento mirato, con l'obiettivo di dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva, favorendo l'avvio dello scambio di energia elettrica con Paesi terzi limitrofi, a beneficio del raggiungimento degli obiettivi sulle fonti rinnovabili al 2030. Questo intervento intende promuovere l'interconnessione e la produzione di energia da fonti rinnovabili, senza necessariamente generare costi sulla bolletta elettrica a carico dei consumatori.

In particolare, le modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 17 mirano a chiarire e delimitare il quadro giuridico per l'importazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da Paesi terzi, cioè non appartenenti all'Unione europea.

In primo luogo, si specifica che tale importazione è "contabilizzata" ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di rinnovabili. Ciò significa che essa può contribuire al computo degli obiettivi italiani previsti dall'art. 3 del decreto, nel rispetto delle condizioni stabilite.

Sempre al comma 1 si introduce un principio di cautela: le importazioni non beneficiano automaticamente di incentivi economici. Tali benefici sono ammissibili solo se previsti da specifici accordi intergovernativi.

Infine, l'aggiunta della locuzione "laddove previsto" all'inizio della lettera a) rafforza il carattere facoltativo e condizionato del sostegno economico, chiarendo che gli incentivi sono possibili solo se esplicitamente contemplati negli accordi con il Paese terzo interessato.

La norma, così modificata, garantisce un approccio selettivo e bilanciato all'importazione di energia rinnovabile da Paesi extra-UE, salvaguardando gli interessi del sistema nazionale e assicurando coerenza con la politica energetica e ambientale europea.

Art. 10

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo modifica il comma 1 dell'articolo 26 ampliando l'ambito di applicazione della norma: accanto agli interventi sugli edifici esistenti, sono ora inclusi anche gli interventi di ristrutturazione

di un impianto termico, purché tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili (comma 1, lettera a).

A questa modifica si aggiunge l'introduzione del nuovo comma 2-bis, che stabilisce che, salvo casi di impossibilità tecnica, economica o funzionale, l'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili può essere conseguito da terzi anche mediante l'installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III. Gli enti locali sono chiamati a disciplinare le modalità attuative di questa disposizione tramite appositi regolamenti (comma 1, lettera b).

Art. 11

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

La definizione del calore e freddo di scarto, contenuta nella direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (cd. RED II), non è stata modificata dalla direttiva 2023/2413 (cd. RED III), tuttavia, assume una rilevanza particolare in questo ambito la recente pubblicazione delle *Linee Guida della Commissione Europea sugli aspetti del calore e freddo negli articoli 15a. 22a. 23 e 24 della Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413,* del 15 aprile 2025.

Alla luce degli orientamenti della Commissione, infatti, il comma 2-bis che è aggiunto all'articolo 27 del d.lgs. 199/2021, specifica con maggiore dettaglio le caratteristiche del calore e del freddo che, a livello nazionale, possono essere annoverati nella definizione di cui al precedente periodo, includendo in essa la quota dei rifiuti non già conteggiata come rinnovabile.

Tale specifica trova effetto nell'implementazione della disciplina di cui all'articolo 27 del d.lgs. 199/2021, rendendo possibile, per i soggetti obbligati, il conteggio di calore di scarto ai fini del soddisfacimento dell'obbligo, e in generale risulta in linea con quanto previsto dall'articolo 15-bis, paragrafo 2 della direttiva 2018/2001, come modificata dalla direttiva 2023/2413 (cd. RED III), favorendo il conseguimento degli obiettivi nazionali di incremento delle fonti rinnovabili termiche.

Art. 12

Inserimento dell'articolo 29-*bis* (Accesso alle informazioni e ai dati delle batterie ad uso industriale, domestico e dei veicoli) al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 29-*bis* è volto al recepimento dell'articolo 20-bis, paragrafo 3, della Direttiva UE 2413/23. In particolare, si prevede che entro dodici mesi:

a) le batterie immesse in consumo consentono ai proprietari e agli utenti e ai soggetti terzi che agiscono per loro conto, di accedere a titolo gratuito, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, alle informazioni del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il set point di potenza;

b) i veicoli elettrici immatricolati consentono ai proprietari e agli utenti di detti veicoli e ai soggetti terzi che agiscono per loro conto, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e a titolo

gratuito, di accedere ai dati di bordo dei veicoli quali lo stato di salute, lo stato di carica, il setpoint di potenza e la capacità della batteria. Deve essere consentito altresì l'accesso, ove opportuno, alla posizione dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

La disposizione muove dall'esigenza di fare in modo che i servizi di flessibilità e di bilanciamento derivanti dall'aggregazione dei mezzi di stoccaggio distribuito siano sviluppati in modo competitivo, così da sfruttare il loro potenziale ai fini dei servizi per il mercato. Quindi i proprietari o gli utenti delle batterie (a uso domestico e industriale) e dei veicoli elettrici e i soggetti che agiscono per loro conto, quali gestori dei sistemi energetici degli edifici, fornitori di servizi di mobilità e altri partecipanti al mercato dell'energia elettrica, devono poter accedere alle informazioni di base delle batterie e dei veicoli. Per consentire ai produttori di tali beni, non già in grado di conformarsi alle nuove disposizioni all'entrata in vigore del provvedimento, di adeguarsi alle nuove prescrizioni è stato previsto un termine di 12 mesi.

Art. 13

Modifiche alla rubrica del TITOLO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

È stata modificata la rubrica del Titolo V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

Art. 14

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 40 introduce alcune modifiche in particolare:

- Alla **lettera a)** vengono esplicitati i tetti massimi all'utilizzo, sia specifici per i biocarburanti ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39 che cumulativi per i biocarburanti e bioliquidi ai fini dell'raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, quando derivanti da colture "*food e feed*". Questa previsione è stata prevista già nella direttiva RED II e vuole scoraggiare l'uso energetico di colture adatte all'alimentazione. Qui sono stati inserite le percentuali esatte, che in sede di recepimento della RED II furono messe in termini generici non disponendo dei dati del GSE relativi agli anni in questione. Rispetto ai quali va calcolata la percentuale massima utilizzabile.
- Analogamente, alla **lettera b)** vengono esplicitati i tetti massimi all'utilizzo, sia specifici per i biocarburanti ai fini dell'obbligo di cui all'articolo 39 che cumulativi per i biocarburanti e bioliquidi ai fini dell'raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, quando derivanti da colture che presentano alti rischi di emissioni indirette derivanti dal cambio di uso del suolo (ILUC).
- La **lettera c)** è stata introdotta con il recepimento della direttiva RED II e riguardava il divieto all'utilizzo di biocarburanti prodotti da olio di palma e PFAD, a meno che non siano certificati come a basso rischio ILUC; questa disposizione è una peculiarità nazionale, che non trova corrispondenza nella direttiva, sebbene alcuni Stati membri abbiano stabilito di proibire l'utilizzo della palma prima del 2030, per scoraggiare la deforestazione indiretta. Nella versione proposta è stato eliminato il divieto all'utilizzo di PFAD, in quanto per questo residuo è impossibile dimostrare che provenga da colture che presentano un basso rischio ILUC.

Art. 15

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Al fine di armonizzare le disposizioni del d.lgs. 199/2021, il contenuto dell'articolo 41 è stato riprodotto negli articoli relativi alla disciplina dei biocarburanti. Più precisamente i primi due commi del predetto articolo sono stati inseriti nell'articolo 47-*bis* del D.lgs 199/2021 specifico sulla banca dati unionale. In ragione di ciò, l'articolo 41 è stato abrogato.

Art. 16

Modifiche alla rubrica del CAPO II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

È stata modificata la rubrica del CAPO II, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

Art. 17

Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 42 disciplina i criteri di sostenibilità, di risparmio emissivo e di efficienza che i biocombustibili devono rispettare per godere di regimi di sostegno nonché per essere conteggiati ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39 e dell'obiettivo di cui all'articolo 3.

Il **comma 1** esplicita i concetti sopra enunciati, sono stati corretti alcuni riferimenti sbagliati ai vari commi successivi.

Al **comma 2** è stata modificata la soglia, in termini di potenza dell'impianto di produzione di energia elettrica, sotto la quale gli operatori possono essere esonerati dalla certificazione. Inoltre, è stata introdotta anche una soglia in termini di capacità massima, nel caso di impianti di digestione anaerobica, per poter parimenti essere esonerati. Queste disposizioni sono state fedelmente riprese dalla direttiva.

Al **comma 3** è stata introdotta la previsione che gli impianti di digestione anaerobica, tra cui anche quelli esonerati di cui al comma 2, garantiscono la copertura delle vasche di digestato con sistemi di captazione e recupero di gas. Questa disposizione è stata prevista per evitare rilasci di metano durante la fase di stoccaggio del digestato nelle vasche apposite, assicurando in questo modo un importante risparmio in termini di emissioni di gas serra della filiera biogas/biometano.

I **commi 4 e 5** sono rimasti invariati.

Il **comma 6** è stato modificato per esplicitare meglio il ruolo di ISPRA. L'ISPRA ha il compito di controllare a campione i piani di monitoraggio concernenti la qualità del carbonio del suolo redatti dagli operatori che utilizzano, per la produzione di biocombustibili, residui agricoli. La disposizione era già presente nel decreto legislativo n. 199/2021 ma si è intervenuti sul testo per renderla più chiara.

I **commi 7, 8 e 9** disciplinano i criteri di sostenibilità per le biomasse agricole, dove viene previsto che i biocombustibili provenienti dall'agricoltura non debbano essere prodotti a partire da materie prime ottenute su particolari tipi di terreni (classificati come tali nel gennaio 2008, ovvero successivamente, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato dette situazioni),

esplicitati nei singoli commi. Tutte le modifiche apportate riprendono fedelmente quanto previsto dalla direttiva.

In particolare, **il comma 7** elenca i terreni ad alta biodiversità, dove:

- alla lettera a) tra le foreste primarie, sono state aggiunte anche le foreste antiche (o, nel caso dell'Italia, i boschi vetusti);
- alla lettera d) è stata eliminato il rimando a successivi criteri da definire da parte della CE per i terreni erbosi, in quanto sono stati emanati;
- alla lettera e) è stata aggiunta la brughiera

Inoltre, alla fine del comma sono state introdotte le condizioni in cui queste previsioni (riconducibili ai casi in cui non siano rispettati criteri ad esse dedicati) si applicano anche alle biomasse legnose.

Il **comma 8**, invece, elenca i terreni che presentano alte scorte di carbonio, dove, alla fine, parimenti al comma 7, vengono introdotte le condizioni in cui queste previsioni (riconducibili ai casi in cui non siano rispettati criteri ad esse dedicati) si applicano anche alle biomasse legnose.

Il **comma 9**, che disciplina le torbiere, parimenti agli altri due introduce le condizioni in cui queste previsioni (riconducibili ai casi in cui non siano rispettati criteri ad esse dedicati) si applicano anche alle biomasse legnose.

I **commi 10 e 11** disciplinano i criteri di sostenibilità a cui devono sottostare i biocombustibili provenienti da biomasse forestali, e le modifiche introdotte riprendono fedelmente quanto riportato in direttiva.

In particolare, al **comma 10** è stato sostituito, nel paragrafo iniziale, il rimando ad un successivo atto della CE con il Regolamento UE 2022/2448, nel frattempo emanato. Inoltre, alla **lettera a)**, che disciplina i criteri di raccolta nei paesi che abbiano attuato leggi nazionali o locali sul tema:

- il numero 4) è stato modificato, riprendendo fedelmente quanto riportato dalla direttiva, per disciplinare nel dettaglio le modalità con cui debba avvenire la raccolta della biomassa, introducendo anche esplicito riferimento al possibile degrado delle foreste antiche, nonché al rispetto di altri parametri quali, ad esempio, le soglie massime per i grandi tagli a raso, ecc.
- è' stato introdotto il numero 6), che indica chiaramente che le foreste in cui è raccolta la biomassa forestale non debbano provenire da terreni che presentano gli status elencati nei commi precedenti relativi alle biomasse agricole
- è stato introdotto il numero 7), con cui si prevede che gli impianti che producono biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa forestale rilascino una dichiarazione di affidabilità, corroborata da processi interni a livello dell'impresa, comprovante che la previsione richiesta al numero 6) sia stata rispettata

Alla **lettera b)** sono stati dettagliati i criteri di raccolta da attuare nei paesi che non abbiano leggi nazionali o locali sul tema, dove devono essere quindi implementati sistemi di gestione a livello di zona di approvvigionamento forestale che garantiscano il rispetto di una serie di condizioni, quali:

- al numero 1), la legalità delle operazioni di raccolta;
- al numero 2), la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta,
- al numero 3), la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente (a meno che non sia dimostrato che la raccolta di tali materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura),

- al numero 4), che la raccolta sia effettuata tenendo conto di quanto previsto al numero 4) della lettera a), e
- al numero 5) che mantenga o migliori la capacità produttiva a lungo termine delle foreste.

Il **comma 11** è rimasto invariato.

Il **comma 12** disciplina il criterio di risparmio emissivo in termini di emissioni gas serra, già presente nelle precedenti direttive RED. In particolare, questo criterio prevede il superamento di una soglia minima di risparmio intesa come emissioni calcolate durante tutto il ciclo di vita, rispetto al carburante fossile di riferimento, che è diversa a seconda di una serie di condizioni (biocombustibile di riferimento, data di entrata in funzione dell'impianto). La direttiva RED III interviene nuovamente su queste soglie di risparmio, aumentando le varie casistiche (viene introdotto, ad esempio, come parametro discriminante la potenza dell'impianto)

Rispetto a quanto previsto a livello comunitario, è stato inoltre previsto un valore di risparmio specifico per il biometano immesso nella rete del gas (pari al valore più conservativo, quindi alla situazione più virtuosa); infatti, quando il biometano viene immesso in rete, non è possibile sapere la data di entrata in funzione dell'impianto di utilizzo, né la soglia di potenza, in base alla quale la direttiva introduce varie soglie minime di risparmio. Questa problematica è comune, è stata già segnalata alla CE che ha preso consapevolezza di questa imprecisione e con la quale c'è un dialogo in atto per la risoluzione del problema. Questo problema non riguarda il caso del trasporto perché in quel caso la data di entrata in funzione riguarda l'impianto di produzione del biocarburante e non quello dell'utilizzo)

I **commi 13, 14 e 15** sono rimasti invariati.

Il **comma 16** è stato ampliato per prevedere l'istituzione di sistemi di certificazione semplificati per gli impianti a biomasse solide di potenza compresa tra 7,5 kW e 20 kW (possibilità prevista dalla Comunità europea), al fine di minimizzare i costi. In attesa di questi, per tali impianti è stato previsto l'esonero dalla certificazione (fino al 30/06/27). Inoltre, è rimasta la previsione del decreto che istituisce il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili.

Il comma 17 è abrogato, in quanto rimanda al mantenimento di alcuni articoli del decreto 66/2005 che vengono abrogati in questo stesso testo, al capo VI art.42

I **commi 18 e 18 bis** sono rimasti invariati.

Il **comma 18-ter** è nuovo e stabilisce, riprendendo fedelmente quanto disciplinato nella direttiva, che biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa possono essere conteggiati, ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39 e dell'obiettivo di cui all'articolo 3, in particolari condizioni in termini di regimi di sostegno già erogati e criteri da rispettare.

Art. 18

Inserimento dell'articolo 42 – bis (Criteri di riduzione delle emissioni) al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Dopo l'articolo 42, è inserito l'articolo 42-bis, concernente i criteri di riduzione delle emissioni che devono rispettare RFNBO (combustibili rinnovabili di origine non biologica) e RFC (carburanti da carbonio riciclato), che devono essere rispettati per poter essere conteggiati negli obblighi/obiettivi . Queste tipologie di carburanti innovativi sono disciplinate a parte, non essendo di origine biologica.

In particolare, il **comma 1** è dedicato ai RFNBO e stabilisce la soglia di risparmio minimo in termini di emissioni gas serra, rispetto al combustibile fossile di riferimento, che è pari al 70%.

Parimenti, il **comma 2** stabilisce la medesima soglia di risparmio (70%) anche per i carburanti da carbonio riciclato.

Il **comma 3**, infine, specifica, riprendendo fedelmente la direttiva, che questa regola vale a prescindere dal fatto che questi siano stati prodotti o importati nell'Unione.

Art. 19

Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 43 disciplina come verificare il rispetto dei criteri disciplinati nei commi precedenti.

Esso ha subito principalmente lievi modifiche, ai **commi dall'1 al 6,** legate all'aggiornamento di riferimenti normativi o all'ampliamento di portata anche alle nuove tipologie di carburanti.

Il **comma 8** presenta una disposizione che era stata già introdotta con la direttiva RED II relativa alla raccolta statistica e la messa a disposizione dei consumatori delle informazioni sull'origine e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. Nella versione aggiornata è stato specificato che queste informazioni devono essere pubblicate e messe a disposizione dei consumatori in forma facilmente accessibile e di agevole consultazione sui vari siti web dei soggetti interessati, che a livello nazionale sono stati identificati come quelli sia dei fornitori sia del GSE.

Il **comma 10-bis** è stato introdotto come misura di raccordo con la normativa che disciplina il sistema di scambio di quote ETS (Emission Trading System): esso stabilisce che ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa, certificati secondo il sistema nazionale di sostenibilità nell'ambito del meccanismo ETS europeo, possano essere attribuiti fattori di emissione pari a zero, come chiarito da documentazione prodotta dalla Commissione. Infine, il comma riconosce la validità di altri sistemi nazionali di certificazione di sostenibilità di altri Stati membri, a condizione che vi sia un accordo di mutuo riconoscimento tra i rispettivi sistemi nazionali.

Art. 20

Inserimento dell'articolo 45 – bis (Funzionalità di ricarica intelligente) al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo 45-bis, in recepimento dell'articolo 20-bis, paragrafo 4, della Direttiva UE 2413/2013, prevede che, al fine di garantire funzionalità di ricarica intelligente e di comunicazione diretta con i sistemi di misurazione intelligenti, a partire dal 30 giugno 2026, i punti di ricarica di potenza standard, non accessibili al pubblico installati sul territorio nazionale dovranno essere certificati conformemente all'allegato X della norma tecnica CEI 021. A tal riguardo, il funzionamento di un'infrastruttura di ricarica normale non accessibile al pubblico è particolarmente importante per promuovere l'integrazione dei veicoli elettrici nel sistema elettrico, in quanto è ubicata dove i veicoli elettrici sono parcheggiati ripetutamente e per lunghi periodi di tempo, ad esempio in edifici con accesso limitato, parcheggi per i dipendenti o parcheggi affittati.

Art. 21

Modifiche alla rubrica del TITOLO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

È stata modificata la precedente rubrica del TITOLO VI con la seguente "*Informazione, formazione, garanzie di origine e tracciabilità*".

Art. 22

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

La modifica apportata al **comma 2** contribuisce a rendere il sistema delle garanzie di origine (GO) più moderno, preciso e coerente con le esigenze di mercato e con gli sviluppi normativi europei in materia di tracciabilità energetica. Si intende migliorare la chiarezza, la completezza e la trasparenza delle GO rafforzandone il ruolo come strumento di certificazione dell'energia da fonti rinnovabili. L'estensione dell'ambito delle GO anche a gas, idrogeno e fonti utilizzate per il riscaldamento o raffrescamento si rende necessaria in virtù della crescente rilevanza che tali vettori stanno assumendo nel panorama energetico nazionale ed europeo. Parallelamente, l'inclusione dei combustibili rinnovabili gassosi non biologici (es. idrogeno verde) consente di tenere conto delle nuove filiere in via di sviluppo. Un ulteriore elemento qualificante è la possibilità di indicare le tempistiche di produzione su base oraria o sub-oraria, particolarmente utile per garantire coerenza tra produzione e consumo in contesti dinamici come le comunità energetiche o le offerte a tempo. Infine, si prevede che la quantità standard di una GO pari a 1 MWh può essere suddivisa in una frazione, purché sia un multiplo di 1 Wh recependo quanto previsto dalla direttiva in materia di frazionamento ma lasciando una soglia minima volta a mantenere una sufficiente agilità del meccanismo.

La modifica al **comma 3** favorisce la partecipazione dei piccoli produttori e delle comunità energetiche al sistema delle GO, rendendolo più accessibile, meno oneroso e più vicino alle reali esigenze dei territori. Il modello energetico sta evolvendo verso una configurazione sempre più distribuita, con l'ingresso attivo di cittadini, piccole imprese, enti locali e associazioni nella produzione e nella gestione dell'energia. In questo contesto, risulta fondamentale predisporre strumenti normativi e amministrativi in grado di agevolare la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili su scala locale. La semplificazione delle informazioni richieste per impianti di piccola taglia (sotto i 50 kW), la possibilità di qualificazione semplificata e l'introduzione di corrispettivi ridotti sono misure concrete per sostenere questa transizione. Inoltre, l'obbligo di specificare se l'energia prodotta è autoconsumata o immessa in rete risponde alla necessità di valorizzare l'autoconsumo e le forme collettive di gestione energetica, come le comunità rinnovabili, sempre più centrali nelle politiche ambientali. In sintesi, questa modifica va nella direzione di rendere il sistema delle GO più inclusivo, efficiente e aderente al nuovo paradigma energetico, in cui non solo i grandi operatori, ma anche i soggetti minori possono contribuire attivamente agli obiettivi di decarbonizzazione.

Le modifiche introdotte al **comma 6** sono volte a garantire che le GO accompagnino le partite di biometano lungo la catena di consegna. In particolare, qualora il biometano sia ritirato e incentivato dal GSE, le garanzie vengono trasferite gratuitamente al GSE, che le vende insieme al biometano tramite procedure concorrenziali. Se invece il biometano non viene ritirato dal GSE, le garanzie restano al produttore, che le commercializza direttamente con il gas.

La nuova disposizione introdotta con il **comma 6-*bis*** mira a colmare un vuoto normativo che, fino ad ora, non imponeva in modo chiaro ai fornitori di gas l'obbligo di garantire la tracciabilità dell'energia

rinnovabile offerta nelle proprie proposte commerciali. Con questa modifica, si punta a rafforzare il sistema di GO nel settore del gas, assicurando che ogni dichiarazione ambientale fatta ai consumatori sia supportata da una documentazione reale e verificabile. È un passo importante verso un sistema energetico più trasparente e responsabile, che evita il rischio di comunicazioni ingannevoli o di greenwashing. Il richiamo all'articolo 47-*bis*, comma 6, serve ad esplicitare che le GO relative al gas rinnovabile devono essere gestite esclusivamente attraverso la banca dati dell'Unione, secondo un sistema integrato di equilibrio di massa, al fine di rafforzare il principio di tracciabilità e integrità delle stesse.

L'introduzione del requisito tecnico sulla rete (immissione e prelievo del gas rinnovabile) serve a garantire che la certificazione sia possibile laddove la rete sia tecnicamente idonea a consentire l'immissione o il prelievo del gas rinnovabile, condizione necessaria per l'annullamento delle relative GO. In sintesi, questa norma risponde all'esigenza di creare un quadro di regole certe e coerenti per la tracciabilità del gas rinnovabile, contribuendo alla transizione energetica e offrendo maggiori garanzie ai consumatori.

Art. 23

Inserimento dell'articolo 47–*bis* (Banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31bis della direttiva (UE) 2023/2413) al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

L'articolo riprende quanto precisato nella direttiva in merito all'istituzione di una banca dati europea che garantisca la tracciabilità sia dei biocombustibili liquidi e gassosi che dei RFNBO. L'istituzione è stata prevista già con la direttiva RED II (recepita all'articolo 41, oggetto di abrogazione) tuttavia la CE si è resa conto della necessità introdurre disposizioni maggiormente specifiche; ciò ha comportato la necessità di dedicare un articolo specifico al funzionamento della medesima banca dati.

In particolare:

Il **comma 1** prevede che l'inquadramento di tutti i soggetti interessati con le relative modalità di partecipazione obbligatoria alla banca dati avvenga tramite successiva emanazione di specifici decreti nel rispetto delle esigenze di segretezza delle informazioni commercialmente sensibili. Saranno infatti necessari elementi di dettaglio, che dovranno anche recepire quanto stabilito in uno specifico regolamento di esecuzione delle Commissione Europea, attualmente in fase di perfezionamento.

Il **comma 2** riprende il contenuto della direttiva per stabilire gli elementi minimi che dovranno essere caricati sulla banca dati per garantire la tracciabilità.

Il **comma 3** identifica le istituzioni che avranno accesso alla banca dati, specificandone la finalità. In particolare, il ruolo del GSE e del Ministero vengono poi ulteriormente dettagliati nei commi successivi, mentre l'accesso all'agenzia delle dogane è stata prevista per poter effettuare controlli sui dati inerenti i fornitori di carburanti, incrociando i dati in proprio possesso, anche per finalità diverse da quelle della tracciabilità.

Il **comma 4** stabilisce che per i fornitori di carburanti per aviazione debba essere rispettato quanto previsto dal Regolamento 2023/2405, che disciplina specificatamente il comparto dell'aviazione, comprese le modalità di partecipazione alla banca dati.

Il **comma 5** stabilisce, riprendendo fedelmente la direttiva, che sistemi volontari o nazionali possono utilizzare sistemi di dati di terzi come intermediari per la raccolta dei dati. Questa disposizione è stata

introdotta in quanto la mole di dati da inserire è ingente e quindi si è data la possibilità di potersi avvalere anche di intermediari di supporto.

Il **comma 6** disciplina la tracciabilità dei biocarburanti gassosi, riconoscendo che, nel caso della tracciabilità dei combustibili gassosi, per garantire la tracciabilità ci si possa avvalere anche di un sistema di garanzie di origine, secondo le modalità che verranno disciplinate nei decreti di cui al comma 1.

Il **comma 7 e 8** individuano le autorità nazionali competenti (MASE e GSE) e i relativi compiti. In particolare, il Ministero dovrà assicurare l'implementazione da parte di tutti i soggetti interessati nonché avere la supervisione del funzionamento, mentre il GSE dovrà assicurare il caricamento dei dati dei vari operatori economici e in generale tutte le attività di interfaccia con l'Unione europea inerenti alla gestione, implementazione e monitoraggio della banca dati (nonché di verifica, come dettagliato al comma 10)

Il **comma 9** disciplina le modalità di trasmissione dei dati da parte dei fornitori di carburanti che avviano la propria attività successivamente all'avvio del portale. Questo passaggio direttamente al Ministero si rende necessario per assicurare ai fornitori che iniziano la propria attività nel corso dell'anno di poter immediatamente operare

Il **comma 10** disciplina le modalità di verifica dell'accuratezza e completezza dei dati caricati, che sarà a carico del GSE, il quale si potrà avvalere anche degli organismi di certificazione

Il **comma 11** si riferisce alle modalità con cui il GSE viene remunerato per questa nuova attività e, in particolare, si precisa che alla stessa si provvede mediante un corrispettivo posto in capo agli operatori economici obbligati, determinato con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 24

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Le modifiche introdotte all'articolo 48 del Decreto Legislativo 199/2021 mirano a potenziare e aggiornare il sistema di monitoraggio nazionale del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), affidato al GSE.

Tra le novità vi è l'introduzione al comma 1 della disposizione volta specificatamente a monitorare la produzione e l'uso dell'idrogeno e dei combustibili rinnovabili non biologici in Italia, compresi i dati di import-export, riconoscendo il loro ruolo chiave nella decarbonizzazione.

Inoltre, il GSE viene autorizzato a creare archivi informatici per raccogliere informazioni dettagliate sull'utilizzo e funzionamento degli apparecchi quali pompe di calore e impianti a fonti rinnovabili al fine di migliorare l'accuratezza statistica del monitoraggio dell'autoconsumo e altre rilevazioni nell'ambito delle rinnovabili e dell'efficienza energetica.

È rafforzato il monitoraggio del quadro nazionale delle misure per l'energia elettrica rinnovabile. Questa attività è svolta per il tramite Piattaforma di monitoraggio del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e la stessa prevede la ricognizione dei regimi di sostegno e misure in vigore oltre che delle barriere alla diffusione delle energie rinnovabili.

CAPO I

Modifiche agli allegati del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

Art. 25

Modifiche all'ALLEGATO I

Sezione A. Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili

Le modifiche sono volte principalmente a recepire alcune novità introdotte in ambito RFNBO in relazione al calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili nel particolare:
il punto 1-bis stabilisce che l'energia prodotta da combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) viene conteggiata nel settore specifico in cui viene consumata, sia esso elettrico, termico o dei trasporti. Questo assicura una corretta attribuzione e tracciabilità dell'energia rinnovabile nei diversi settori di utilizzo.

Il punto 1-ter fornisce i criteri per la contabilizzazione RFNBO nell'ambito della cooperazione internazionale. In particolare, questi combustibili sono conteggiati nel Paese dove vengono consumati. Tuttavia, gli Stati membri possono stipulare accordi per conteggiarli nel Paese di produzione. Per evitare il doppio conteggio, l'accordo deve essere notificato alla Commissione Europea e specificare la quantità, la ripartizione tra i Paesi e la durata.

Le altre modifiche apportate sono di carattere secondario e riguardano essenzialmente l'aggiornamento della rubrica e alcune modifiche puntuali in coerenza alla direttiva RED III.

Sezione B. Calcolo della Quota di Energia da Fonti Rinnovabili nel Riscaldamento e Raffrescamento

Le modifiche sono volte principalmente a recepire alcune novità introdotte relativamente alla possibilità di conteggiare il calore di scarto ed elettricità in relazione al calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili nel riscaldamento e raffrescamento.
Calore e freddo di scarto: Possono essere conteggiati per un aumento medio annuo fino a un limite di 0,4 punti percentuali. Il ricorso al conteggio del calore e freddo di scarto comporta un incremento del target complessivo di cui all'art. 3 comma 2 (espresso in termini di incremento medio annuo pari a 0,8% nel periodo 2021-2025 e 1,1% nel periodo 2026-2030) pari alla metà del valore del calore di scarto impiegato. Di conseguenza l'aumento complessivo può crescere fino a 1,0 punto percentuale per il periodo 2021-2025 e fino a 1,3 punti percentuali per il periodo 2026-2030, a seconda della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto conteggiati.
Energia elettrica rinnovabile: L'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il riscaldamento e raffrescamento può essere conteggiata per un aumento medio annuo fino a 0,4 punti percentuali, a patto che l'efficienza dell'unità di generazione sia superiore al 100%. L'aumento complessivo segue gli stessi limiti del punto precedente (fino a 1,0 punto percentuale per il 2021-2025 e 1,3 punti percentuali per il 2026-2030). Il calcolo si basa sulla quota media di energia elettrica rinnovabile fornita a livello nazionale nei due anni precedenti.

Sezione C. Calcolo della capacità installata da fonti rinnovabili innovative

In questa sezione sono definite le tecnologie che contribuiscono agli obiettivi di nuova capacità da installare da fonti rinnovabili innovative (5% al 2030) di cui all'art.3 comma 2quater.
Tali tecnologie includono: l'eolico off shore a fondazioni galleggianti, fotovoltaico galleggiante, fotovoltaico ad alta efficienza, idrogeno verde, le celle a combustibile, il solare termodinamico, le energie marine e la geotermia avanzata.

Sezione D. Calcolo dell'obiettivo di energia rinnovabile nel consumo finale di energia negli edifici

Questa sezione definisce come viene calcolata la quota indicativa di energia rinnovabile negli edifici per il relativo obiettivo indicativo di cui all'art.3 comma 2bis pari al 40,1%, includendo diversi contributi:

a) Energia prodotta in loco: quella generata direttamente negli edifici o nelle loro vicinanze.
b) Energia da rete: l'energia rinnovabile prelevata dalla rete elettrica, gas o teleriscaldamento
c) Calore e freddo di scarto: possono essere conteggiati fino a un massimo del 20% della quota. Se vengono inclusi, la quota nazionale indicativa viene aumentata di una misura pari alla metà della percentuale di calore e freddo di scarto conteggiata.

Sezione E. Calcolo dell'aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria

Nel settore industriale, ai fini del calcolo degli aumenti medi annui della quota di energia da fonti rinnovabili, come previsto dall'articolo 3 comma 2ter è stata introdotta la possibilità di includere anche il contributo derivante dal recupero di calore e freddo di scarto. Tale contributo può essere considerato fino a un massimo di 0,4 punti percentuali, ma solo a condizione che il recupero avvenga attraverso sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. Sono espressamente escluse dal computo le reti destinate all'approvvigionamento di un singolo edificio, quelle in cui l'energia termica è interamente consumata in loco e quelle in cui l'energia termica non è oggetto di vendita. Qualora si scelga di includere questo contributo, l'aumento medio annuo della quota rinnovabile viene incrementato di un valore pari alla metà dei punti percentuali attribuibili al calore e al freddo di scarto conteggiati.

Questa disposizione mira a valorizzare il recupero energetico da processi industriali, incentivando l'uso di infrastrutture energetiche efficienti e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Art. 26

Modifiche all'ALLEGATO III

L'articolo introduce una serie di modifiche sostanziali all'Allegato III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ridefinendone la struttura e il contenuto in modo da rafforzare gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici. Il campo di applicazione viene ampliato e precisato: le disposizioni si applicano non solo agli edifici di nuova costruzione, ma anche agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, sia di primo che di secondo livello, nonché agli edifici oggetto di interventi sull'impianto termico.

La sezione dedicata agli obblighi di utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili stabilisce percentuali minime di copertura dei consumi energetici, differenziate in base alla tipologia di intervento. Per gli edifici nuovi, la soglia è fissata al 60%, mentre per le ristrutturazioni importanti di primo livello è del 40%, e per quelle di secondo livello e per gli interventi sull'impianto termico è del 20%. Tali percentuali si riferiscono sia alla produzione di acqua calda sanitaria, sia alla climatizzazione invernale ed estiva. Per gli edifici pubblici, gli obblighi sono ulteriormente rafforzati, con una maggiorazione di cinque punti percentuali rispetto agli obblighi generali di integrazione delle fonti rinnovabili.

A partire dal 1° gennaio 2026, le soglie di copertura saranno oggetto di revisione almeno quinquennale, in funzione dell'evoluzione tecnologica, introducendo così un meccanismo dinamico di aggiornamento normativo.

Le modifiche si inseriscono nel quadro degli aggiornamenti normativi volti a rafforzare l'efficacia delle politiche di promozione delle fonti rinnovabili nel settore edilizio previste nell'articolo 15, paragrafo 1, della Direttiva RED III, in coerenza anche agli obiettivi definiti nel PNIEC.

Art. 27

Modifiche all'ALLEGATO IV

L'articolo modifica l'Allegato IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di aggiornare i requisiti minimi tecnici per gli impianti termici alimentati da fonti rinnovabili, distinguendo tra quelli che non accedono ad incentivi e quelli che beneficiano di regimi incentivanti, con l'obiettivo di garantire una maggiore efficienza energetica e una più coerente applicazione delle normative europee in materia di ecodesign.

La modifica più significativa riguarda il paragrafo 2, che viene integralmente sostituito e ridenominato "Sezione B. Requisiti minimi per gli impianti che accedono ad incentivi". In questa sezione, si introducono obblighi specifici per l'installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica, o di sistemi equivalenti di regolazione modulante, su tutti i corpi scaldanti, con alcune eccezioni tecniche. Tali eccezioni riguardano i locali in cui l'installazione risulti tecnicamente non fattibile, quelli dotati di centraline di termoregolazione con dispositivi modulanti, e gli impianti progettati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45°C.

La sezione prosegue con una disciplina dettagliata relativa alle pompe di calore, distinguendo tra applicazioni residenziali e industriali, e tra pompe di calore elettriche e altre tipologie. Per le pompe di calore elettriche, l'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica stagionale e SCOP, in conformità ai regolamenti europei sull'*ecodesign*. Le prestazioni devono essere dichiarate e garantite dal costruttore, sulla base di prove effettuate secondo la norma UNI EN 14825.

Per i generatori alimentati a biomassa l'accesso agli incentivi è subordinato al rispetto di una serie di condizioni tecniche, ambientali e operative, tra cui la certificazione ambientale (classe 5 stelle o superiore), la sostituzione di impianti obsoleti e inquinanti, e il rispetto di limiti stringenti sulle emissioni di particolato primario. Sono previste deroghe limitate e ben circoscritte, ad esempio per le aziende agricole operanti in aree non metanizzate, purché si garantisca una riduzione significativa delle emissioni. Inoltre, vengono stabiliti requisiti specifici per ciascuna categoria di impianto (caldaie, stufe, termocamini), con riferimento alle norme UNI EN applicabili, ai rendimenti minimi, ai sistemi di accumulo termico, e alla qualità certificata dei combustibili utilizzati (pellet, legna, cippato, bricchette).

Per quanto riguarda il solare termico e il *solar cooling*, l'accesso agli incentivi è subordinato al possesso della certificazione *Solar Keymark* o, in alternativa, di certificazioni equivalenti per sistemi prefabbricati. Vengono inoltre stabiliti valori minimi di producibilità specifica, differenziati per tipologia di collettore e località di riferimento, nonché requisiti di garanzia, conformità all'installazione e compatibilità tecnica. Per gli impianti di *solar cooling*, sono introdotti parametri specifici relativi al rapporto tra superficie solare e potenza frigorifera, e per le macchine DEC, alla superficie minima solare in funzione del volume d'aria trattata.

Gli scaldacqua a pompa di calore devono appartenere almeno alla classe A di efficienza energetica, mentre i sistemi ibridi *factory made* devono rispettare precisi rapporti di potenza tra pompa di calore e caldaia, con quest'ultima obbligatoriamente a condensazione. I sistemi bivalenti, infine, devono garantire la compatibilità tra i componenti, la presenza di sistemi di regolazione avanzati e, in caso di fabbricanti diversi, l'asseverazione tecnica da parte di un professionista abilitato.

L'articolo introduce una disciplina tecnica specifica per una particolare configurazione impiantistica: le pompe di calore "*add-on*", ovvero sistemi integrativi installati in abbinamento a caldaie esistenti. L'obiettivo della norma è quello di incentivare soluzioni ibride che migliorino l'efficienza energetica degli impianti termici esistenti, senza richiedere la sostituzione completa del generatore principale, purché siano rispettati requisiti stringenti di compatibilità, prestazione e sicurezza.

L'ultima parte dell'articolo completa il quadro dei requisiti minimi per l'accesso agli incentivi per impianti termici alimentati da fonti rinnovabili, includendo due ulteriori tipologie di intervento: l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti e la sostituzione con impianti basati su microcogenerazione alimentata da fonti rinnovabili.

Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento sono ammessi agli incentivi solo se le reti di teleriscaldamento risultano censite nell'"Anagrafica territoriale teleriscaldamento e teleraffrescamento" istituita da ARERA con deliberazione 574/2018/R/tlr. Questo vincolo garantisce che gli incentivi siano destinati esclusivamente a sistemi che rispettano criteri di efficienza energetica e tracciabilità amministrativa, evitando il sostegno a soluzioni non conformi o non monitorate. Per quanto riguarda gli impianti basati su microcogeneratori alimentati da fonti rinnovabili, la norma stabilisce requisiti tecnici stringenti.

Art. 28

Modifiche all'ALLEGATO V

All'Allegato V sono recepite testualmente le novità introdotte all'Allegato III della RED III relativamente alla modifica del contenuto rinnovabile delle ETBE.

Art. 29

Modifiche all'ALLEGATO VI

All'Allegato VI sono recepite testualmente le novità introdotte all'Allegato V della RED III relativamente alla metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra finalizzata al calcolo del risparmio emissivo relativo a biocarburanti e bioliquidi.

Art. 30

Modifiche all'ALLEGATO VII

All'Allegato VII sono recepite testualmente le novità introdotte all'Allegato VI della RED III relativamente alla metodologia di calcolo delle emissioni di gas serra finalizzata al calcolo del risparmio emissivo relativo a combustibili da biomassa.

Art. 31

Modifiche all'ALLEGATO VIII

All'Allegato VIII sono state apportate lievi modifiche recependo le novità introdotte dall'Allegato IX della RED III.

CAPO II

Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 "*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*".

Art. 32

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

La proposta è volta al recepimento dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 20-*bis* della Direttiva UE 2413/23. In particolare, il comma 1, che integra le vigenti disposizioni dell'articolo 3 del D.lgs. n. 79 del 1999 sul gestore della rete di trasmissione, prevede che:

a) L'ARERA entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione disciplini i criteri e modalità affinché il gestore della rete renda disponibili i dati in merito alla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in rete per ciascuna zona di mercato;
b) Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro 120 giorni dall'adozione della regolazione di cui alla lettera a), disciplini i criteri e le modalità con cui il gestore della rete renda disponibili le informazioni sul contenuto emissivo dell'energia elettrica fornita in ciascuna zona di mercato;
c) I dati di cui alle lettere a) e b) siano resi disponibili con una risoluzione temporale corrispondente alla regolazione del mercato e comunque con frequenza non superiore all'ora e in un formato che consenta l'interoperabilità affinché possano essere utilizzati dai soggetti aventi diritto attraverso dispositivi elettronici di comunicazione.

CAPO III

Modifiche al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 "*Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE*".

Art. 33

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 1°giugno 2011, n. 93

Si integra l'articolo 38 del D.lgs. n. 93 del 2011 in materia di compiti dei distributori, dispone affinché l'ARERA, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, definisca i criteri e le modalità

con cui i gestori della rete di distribuzione rendano disponibili i dati, in modo anonimo e formato aggregato, i dati riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli auto consumatori e dalle comunità di energia rinnovabile, assicurando l'interoperabilità degli stessi e in modo da poter essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione.

CAPO IV

Modifiche al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*"

Art. 34

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

All'articolo 15, sono stati inseriti i commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinques*, con i quali si disciplina in modo più organico e puntuale il sistema di certificazione e qualificazione professionale per installatori e progettisti nel settore delle energie rinnovabili.

Il comma 1-*ter* stabilisce che, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, saranno definiti sistemi di certificazione per installatori e progettisti di impianti di riscaldamento e raffrescamento in edilizia, industria e agricoltura, per installatori di impianti fotovoltaici (incluso lo stoccaggio energetico), e per installatori di punti di ricarica che permettano la gestione intelligente della domanda energetica. I criteri di riferimento saranno quelli indicati nell'Allegato 4.

Il comma 1-*quater* affida alla FIRE (Federazione Italiana per l'uso razionale dell'energia) il compito di pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti certificati secondo i sistemi definiti dal comma 1-*ter*. FIRE dovrà anche redigere una relazione annuale sull'adeguatezza del numero di installatori qualificati rispetto agli obiettivi di crescita delle rinnovabili. I costi di gestione saranno a carico dei soggetti certificati.

Il comma 1-*quinques* prevede che il programma nazionale di informazione e formazione (di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 102 del 2014) includa percorsi formativi specifici per il conseguimento delle certificazioni e qualifiche professionali, con particolare attenzione a PMI e liberi professionisti. Le tecnologie coperte includono impianti di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, sistemi fotovoltaici con stoccaggio, punti di ricarica intelligenti e soluzioni innovative nel settore.

Art. 35

Modifiche all'ALLEGATO 4

L'articolo interviene in maniera sostanziale sull'Allegato 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ridefinendone la struttura e ampliandone il contenuto.

La modifica principale consiste nell'estensione dell'ambito soggettivo e oggettivo della norma: non si parla più soltanto di "certificazione degli installatori", ma di "formazione e certificazione di installatori e progettisti di impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili". Questo cambiamento riflette l'evoluzione del settore e l'esigenza di garantire competenze qualificate non solo nella fase esecutiva, ma anche in quella progettuale.

Il preambolo viene aggiornato per includere esplicitamente i sistemi di certificazione, le qualificazioni equivalenti e i programmi di formazione, riconoscendo la pluralità di percorsi formativi e di attestazione delle competenze.

Vengono poi introdotti nuovi paragrafi che dettagliano le caratteristiche dei certificati, le modalità di acquisizione delle competenze e i requisiti dei programmi di formazione. In particolare, si prevede che i certificati siano facilmente comprensibili e identificabili, che la formazione garantisca sia conoscenze teoriche che pratiche, e che gli installatori di impianti a biomassa, pompe di calore, sistemi geotermici, solari fotovoltaici e termici, nonché dei punti di ricarica, siano certificati da fornitori accreditati o da sistemi equivalenti.

Il programma di formazione deve rispettare criteri di accreditamento, inclusività, continuità e copertura territoriale, e deve disporre di attrezzature tecniche adeguate. È inoltre richiesto che vengano offerti percorsi modulari di aggiornamento, compatibili con la formazione professionale per giovani e adulti, e che siano riconosciute le competenze pregresse. Si promuove l'acquisizione di qualifiche trasversali, evitando la specializzazione su singoli marchi, e si prevede che anche produttori, istituti e associazioni possano svolgere il ruolo di fornitori di formazione. La qualificazione ha durata limitata e il rinnovo è subordinato alla frequenza di corsi di aggiornamento.

CAPO V

Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*"

Art. 36

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Con l'introduzione del nuovo comma 2-*bis* all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, viene ampliato il contenuto del rapporto previsto al comma 1, includendo una serie di valutazioni strategiche volte a rafforzare la pianificazione energetica nazionale. In particolare, il rapporto dovrà contenere una valutazione del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili e dell'utilizzo del calore e del freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento. Inoltre, sarà richiesta un'analisi delle aree idonee per un impiego a basso rischio ambientale e del potenziale relativo ai progetti residenziali di piccola taglia.

La valutazione dovrà considerare le tecnologie disponibili e economicamente praticabili, sia per usi industriali che domestici, con l'obiettivo di definire traguardi e misure concrete per incrementare l'uso di energia rinnovabile e, ove possibile, promuovere il recupero di calore e freddo di scarto tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Il tutto dovrà essere orientato alla definizione di una strategia nazionale a lungo termine per la riduzione delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento atmosferico legato al riscaldamento e al raffrescamento.

Infine, la valutazione dovrà essere elaborata nel rispetto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, e le risultanze del rapporto saranno integrate nel PNIEC, contribuendo alla coerenza e all'efficacia delle politiche energetiche nazionali (comma 1, lettera a)).

CAPO VI

Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 "*Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel*"

Art. 37
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La modifica proposta riprende fedelmente quanto previsto dalla direttiva, dove è stato ridefinito l'ambito di applicazione della direttiva 98/70/CE. Di conseguenza, è necessario modificare il decreto legislativo n. 66 del 2005 specificando all'articolo 1, comma 1 che oggetto dello stesso sono "le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna".

Art. 38
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

L'abrogazione riprende fedelmente quanto previsto dalla direttiva. Sono state apportate due modifiche alle definizioni previste nel decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66**,** di fornitore e a quella di biocarburanti, per assicurare la coerenza con la direttiva RED III.

Art. 39

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Si prevede l'eliminazione dell'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 che non risulta più necessario alla luce dell'evoluzione tecnologica del parco dei veicoli immessi in commercio e che rischia di essere un ostacolo operativo allo sviluppo dell'uso della bio-benzina, anche alla luce degli sviluppi della disciplina eurounitaria in materia di energia da fonti rinnovabili, quale quella contenuta nella direttiva (UE) 2023/2413.

L'esigenza di distinguere nel D.Lgs. n. 66 del 2005 la benzina E10 (etanolo da 5 a 10%v.) dalla benzina E5 (etanolo da zero a 5%) era necessaria nel 2015 per salvaguardare i veicoli incompatibili con la E10, attraverso la E5 che fungeva da protection grade. Una parte dei veicoli circolanti all'epoca, infatti, non era in grado di funzionare con il combustibile E10 e non prevedere la vendita anche di un combustibile con un tenore di etanolo inferiore, avrebbe creato notevoli problemi agli utenti della strada. Un DM collegato al D.Lgs. 66 ha estendo il protection grade fino al 2020 dopodiché, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica dei veicoli, ad oggi tutti compatibili con la benzina E10 non è più stato necessario procedere con la previsione di immissione sul mercato del combustibile a due tenori di etanolo. Ad oggi, pertanto, indipendentemente che una benzina abbia un tenore di etanolo pari al 5% o fino al 10% è possibile procedere all'etichettatura di tale benzina nella categoria E10.

Si precisa che solo in Italia si era scelto nel 2015 di procedere con la previsione di immissione sul mercato di due differenti benzine. Nel resto d'Europa, infatti, nessuna benzina etichettata con E10 doveva avere un contenuto minimo di etanolo del 5% v. come in Italia.

Sotto il profilo ambientale le benzine E5 ed E10 sono totalmente identiche tranne che per il contenuto di etanolo che nel caso della E10 può essere superiore al 5% il che non può che migliorare la qualità ambientale del prodotto. Infatti, mentre tutte le altre caratteristiche ambientali sono le stesse (aromatici, benzene, zolfo, tensione di vapore, ecc.) l'eventuale presenza di etanolo in concentrazione superiore contribuisce ad abbattere maggiormente i gas climalteranti senza alcun effetto collaterale. Per questo motivo la stessa Commissione UE ha raccomandato con la RED III una maggiore diffusione della benzina E10.

La normativa sui biocarburanti in Italia impone obblighi crescenti di prodotti rinnovabili nelle benzine attraverso i decreti attuativi della RED II. Nel 2025 l'obbligo è pari al 3% in energia che nel 2026 salirà al 3,4% sempre in termini di energia. Per adempiere a tali obblighi gli operatori hanno a disposizione oltre all'etanolo anche altri componenti rinnovabili (bioETBE, bioMTBE, bionafta, ecc.) per cui il contenuto di etanolo può essere variabile, a volte superiore al 5% a volte inferiore.

Per quanto la disposizione relativa alla immissione in commercio di benzina con due differenti tenori di etanolo non sia più stata prorogata, il periodo soppresso mantiene in vigore l'obbligo per gli operatori di distinguere sia nei terminali di stoccaggio che nei punti vendita se distribuiscono benzina E5 o E10. Questo determinerebbe per gli operatori stessi costi sproporzionati senza alcun beneficio sia in termini ambientali che operativi.

Rimuovendo tale disposizione sarà possibile etichettare con l'etichetta E10 sia una benzina che ha un contenuto di etanolo inferiore al 5% e sia una benzina con contenuto di etanolo superiore al 5%, come del resto avviene in tutta Europa. D'altro canto, l'operatore che voglia mantenere solo la benzina E5 è liberissimo di farlo e l'eliminazione della disposizione non introduce alcun impedimento.

In definitiva dal punto di vista della protezione ambientale non un arretramento ma sicuramente un miglioramento essendo tutti i componenti necessari per la E10 sia rinnovabili che privi di qualunque elemento dannoso per la qualità dell'aria ambiente (aromatici, benzene, zolfo).

Art. 40

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

All'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66 sono state apportate modifiche ai commi 2 e 3 al fine di adeguare il quadro normativo in materia di combustibili stradali alle previsioni della direttiva RED III di introdurre nel mercato nazionale combustibile diesel con un tenore di biodiesel pari massimo al 10%, salvaguardando, anche alla luce del considerato 99, i veicoli per i quali non risulta ad oggi compatibilità con tale combustibile, e per il quale è necessario utilizzare un diesel con un tenore massimo di biodiesel pari al 7%.

Il considerato 99 della Direttiva RED riporta che "per quanto riguarda i componenti a base biologica nel combustibile diesel, il riferimento nella direttiva 98/70/CE al combustibile diesel B7, ossia il combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) fino al 7 %, limita le opzioni disponibili per conseguire gli obiettivi più elevati di incorporazione dei biocarburanti di cui

alla direttiva (UE) 2018/2001. Ciò è dovuto al fatto che quasi tutta la fornitura di combustibile diesel nell'Unione è già di tipo B7. Per questo motivo la percentuale massima di componenti a base biologica dovrebbe essere aumentata dal 7 % al 10 %. Per sostenere la diffusione sul mercato del B10, ossia il combustibile diesel con un tenore di FAME fino al 10 %, è necessario che a livello di Unione vi sia un carburante B7 di protezione per il diesel con un tenore di FAME fino al 7 % a causa dell'elevata percentuale di veicoli non compatibili con il B10 che presumibilmente costituirà il parco veicoli entro il 2030. Ciò dovrebbe riflettersi nell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 98/70/CE".

Il legislatore nel promuovere l'introduzione di combustibile diesel con un più alto grado di biodiesel spinge per l'immissione sul mercato di un *protection grade* per i veicoli incompatibili con il B10.

La previsione replica quanto già previsto per il combustibile benzina nel 2015, declinato in Italia con l'introduzione dell'obbligo di distribuzione dell'E5 e dell'E10. Tale previsione deve essere pertanto essere riproposta anche per il combustibile diesel, attraverso un meccanismo già ampiamento conosciuto dagli operatori.

Nel dettaglio, si prevede che le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione debbano assicura la commercializzazione di combustibile diesel avente un tenore di biodiesel non superiore al 7 per cento presso almeno il 30 per cento degli impianti di distribuzione.

Per i depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza il combustibile di biodiesel superiore al 7 per cento è prevista la messa a disposizione degli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli incompatibili con l'utilizzo di tale combustibile.

Sono inoltre disciplinate le attività di informazione al Ministero e pubblicazione di dati e informazioni agli utenti

Art. 41
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Al fine di coordinare le disposizioni del D.lgs. n. 66 del 2005 sono abrogati i commi 2 *bis* e 2 *ter* dell'art. 7 del D.lgs. n. 66 del 2005, funzionali all'articolo 7 bis del predetto decreto a sua volta abrogato dall'art.44 del decreto in esame.

In particolare, il comma 2 *bis* prevede la trasmissione di una relazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica alla Commissione Europea sul rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7 *bis* da parte dei fornitori di carburanti. Essendo questo obbligo venuto meno, decade anche l'obbligo di trasmissione della relazione alla CE

Il comma 2 *ter* va a dettagliare il contenuto della relazione di cui al comma 2 *bis*, pertanto anche esso cessa di esistere.

Art. 42
Modifiche all'articolo 7-*bis*, 7-*ter*, 7-*quater*, 7-*quinquies* del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

L'abrogazione riprende fedelmente quanto previsto dalla direttiva. La Commissione Europea ha ritenuto importante fondere il precedente obiettivo previsti in questi articoli e in quelli della direttiva RED II per i trasporti nei nuovi definiti nella direttiva RED III.

Si ritiene importante che queste disposizioni si applichino già dal 2025, in quanto il mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto impone ingenti sanzioni e la direttiva doveva essere recepita dagli Stati membri entro maggio 2025.

Art. 43
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

All'articolo 9 in materia di sanzioni sono state apportate modifiche al comma 3, introducendo le nuove fattispecie previste dalla direttiva RED III in materia di obblighi per i gestori delle imprese di produzione o importazione di combustibili e per i gestori degli impianti di distribuzione e per i gestori dei depositi commerciali di mettere a disposizione degli organi di controllo informazioni circa gli impianti di distribuzione di combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) non superiore al 7 per cento e del pubblico informazioni circa i veicoli incompatibili con l'utilizzo di combustibile diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) superiore al 7 per cento.

Art. 44
Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

All'Allegato I sono state apportate modifiche recependo le novità introdotte dall'Allegato II della direttiva RED III in materia di metodi di prova e specifiche della benzina.

Art. 45
Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

All'Allegato II sono state apportate modifiche recependo le novità introdotte dall'Allegato II della direttiva RED III in materia di metodi di prova e specifiche del combustibile diesel.

Art. 46
Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

All'allegato V sono state apportate alcune modifiche volte ad aggiornare il quadro dei metodi di prova e dei dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel ai recenti aggiornamenti intervenuti a livello dell'Unione europea.

Art. 47
Modifiche agli allegati V-*bis*, V-*bis*.1, V-*bis*.2 e V-*bis*.3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Gli allegati riportati in rubrica definiscono le modalità di conteggio delle emissioni di gas serra al fine del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7 bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonché alle modalità di trasmissione dei dati da essi forniti alla Commissione, di cui all'articolo 7, commi 2 *bis* e 2 *ter*. Al fine di armonizzare le disposizioni del d.lgs. n. 66 del 2005, tenuto conto dell'abrogazione dei predetti articoli, sono abrogati anche gli allegati che ne disciplinavano le relative modalità attuative.

Correlation table for transposition of Directive (EU) 2023/2413 amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and Directive 98/70/EC as regards the promotion of the use of energy from renewable sources

Directive: Directive (EU) 2023/2413 amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and Directive 98/70/EC as regards the promotion of the use of energy from renewable sources (revised REDII)

Transposition deadline(s):

- 1 July 2024: Article 1, point (6), with regard to Article 15e of Directive (EU) 2018/2001, and Article 1, point (7), with regard to Articles 16, 16b,16c, 16d, 16e and 16f of that Directive

- 21 May 2025: rest of the provisions

This correlation table focuses on the provisions of the amending Directive with transposition deadline of 1 July 2024. A separate correlation table will be circulated to Member States for the rest of the provisions.

Contact details (Commission + Member States):

Commission**:** ENER-C1-SECRETARIAT-1@ec.europa.eu

Member State:

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existant):

Instructions to fill in the correlation table: This document offers guidance on which provisions of the Directive the Commission considers have to be transposed (the EU Court of Justice having the final word). It is circulated to Member States to facilitate their task of notifying how Directive (EU) 2023/2413 has been transposed, taking into account the ruling COM v Belgium,[1] which concluded that Member States must indicate in a

[1] https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190088en.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

sufficiently clear and precise manner which provisions of national law transpose which provisions of the Directive. To this end, Member States need to indicate as precisely as possible which national measure/provision transposes the specific provisions (including subparagraphs) of the Directive. They can split one row in several if they have transposed different sentences of the same paragraph or Article of the Directive in different Articles or instruments.

The use of this table is **voluntary**. Member States may opt for other methods to indicate where they have transposed each provision of the Directive, provided that they comply with the requirements imposed by case-law referred to above. If Member States notify new transposition measures, the correlation table, or other method used by the Member State, must be updated.

In the column "national transposition measures", Member States may include pre-dating or general measures serving to incorporate the directive into national legislation. If a Member State notifies national transposition measures pre-dating the entry into force of the amending directive on 20 November 2023, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained.

The table is in English, but Member States can fill in the second column in their language.

Views expressed by the Commission in this document, including the colour code, reflect only the understanding of the Commission services and are without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudge the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

Explanation of colours:

Rows in this colour	Member States are clearly bound by these obligations, and they have to implement them by adopting primary or secondary legislation
Rows in this colour	Member States are clearly bound by these obligations, and they have to implement them, but their implementation need not necessarily to be done through primary or secondary legislation, but could be done through the publication of information on a public website, the adoption of a plan, etc.
Rows in this colour	"May" clause: such clauses grant Member States the option to do something while laying down that, if the option is chosen, they have to follow specific rules. Only if the Member State makes use of such possibility or thinks it may use it at some moment, it is obligatory to transpose the provision (and comply with the requirements)

Correlation table: **Updated on:**

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Article(s)/Paragraph(s) RED III ENG	Articolo/Paragrafo RED III ITA	Additional information or clarifications provided by Member States services	Riferimento normativo schema di novella al D lgs 190/2024 (TUFER)	Riferimento normativo D lgs 190/2024 (TUFER)	Note recepimento	
Article 15e **Areas for grid and storage infrastructure necessary to integrate renewable energy into the electricity system**						
1. Member States may adopt one or more plans to designate dedicated infrastructure areas for the development of grid and storage projects that are necessary to integrate renewable energy into the electricity system where such development is not expected to have a significant environmental impact, such an impact can be duly mitigated or, where not possible, compensated for. The aim of such areas shall be to support and complement the renewables acceleration areas.	1. Gli Stati membri possono adottare uno o più piani per designare zone per le infrastrutture dedicate ai fini dello sviluppo dei progetti di rete o di stoccaggio necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico laddove tale sviluppo non dovrebbe avere un impatto ambientale significativo, tale impatto possa essere debitamente mitigato o, qualora ciò non fosse possibile, compensato. Obiettivo di tali zone è sostenere e integrare le zone di accelerazione delle energie rinnovabili.	Please note that transposition of paragraphs 1-4 of this Article is optional. If MS decide to do it, all the requirements and conditions stemming from all the paragraphs of this article shall be transposed. Transposition of paragraph 5 is mandatory.			Non obbligatorio	
Those plans shall: (a) for grid projects, avoid Natura 2000 sites and areas designated under national protection schemes for nature and biodiversity conservation, unless there are no proportionate alternatives for their deployment, taking into account the objectives of the site;	Tali piani: a) relativamente ai progetti di rete, evitano i siti della rete Natura 2000 e le zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità, salvo laddove non esistano alternative proporzionate per la loro realizzazione, tenendo conto degli obiettivi del sito;				Non obbligatorio	
(b) for storage projects, exclude Natura 2000 sites and areas designated under national protection schemes;	b) relativamente ai progetti di stoccaggio, escludono i siti Natura 2000 e le zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione;				Non obbligatorio	
(c) ensure synergies with the designation of renewables acceleration areas;	c) garantiscono sinergie con la designazione delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili;				Non obbligatorio	
d) be subject to an environmental assessment pursuant to Directive 2001/42/EC and, where applicable, to an assessment pursuant to Article 6(3) of Directive 92/43/EEC; and	d) sono oggetto di una valutazione ambientale a norma della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, di una valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE; e				Non obbligatorio	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

e) establish appropriate and proportionate rules, including on proportionate mitigation measures to be adopted for the development of grid and storage projects in order to avoid adverse effects on the environment that may arise, or, where it is not possible to avoid such effects, to significantly reduce them.	e) stabiliscono norme adeguate e proporzionate, anche per quanto riguarda le misure di mitigazione proporzionate da adottare per lo sviluppo di progetti di rete e di stoccaggio al fine di evitare effetti negativi sull'ambiente che potrebbero verificarsi o, se ciò non fosse possibile, di ridurli in modo significativo.				Non obbligatorio	
While preparing such plans, Member States shall consult the relevant infrastructure system operators.	In sede di elaborazione di tali piani, gli Stati membri consultano i pertinenti gestori dei sistemi infrastrutturali.				Non obbligatorio	
2. By way of derogation from Article 2(1) and Article 4(2) of and Annex I, point 20, and Annex II, point (3)(b), to Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council (21), and by way of derogation from Article 6(3) of Directive 92/43/EEC, Member States may, under justified circumstances, including where needed to accelerate the deployment of renewable energy in order to achieve the climate and renewable energy targets, exempt grid and storage projects which are necessary to integrate renewable energy into the electricity system from the environmental impact assessment pursuant to Article 2(1) of Directive 2011/92/EU, from an assessment of their implications for Natura 2000 sites pursuant to Article 6(3) of Directive 92/43/EEC and from the assessment of their implications on species protection pursuant to Article 12(1) of Directive 92/43/EEC and to Article 5 of Directive 2009/147/EC, provided that the grid or storage project is located in a dedicated infrastructure area designated in accordance with paragraph 1 of this	2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 2, dell'allegato I, punto 20, e dell'allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6)* e in deroga all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli Stati membri possono, in circostanze giustificate, anche qualora necessario per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili al fine di conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia rinnovabile, esentare i progetti di rete e di stoccaggio necessari per integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico dalla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, dalla valutazione della loro incidenza sui siti Natura 2000 a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE e dalla valutazione della loro incidenza sula tutela delle specie ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE, a condizione che il progetto di rete o stoccaggio sia ubicato in una zona per le infrastrutture dedicata, designata a norma del paragrafo 1 del presente				Non obbligatorio	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Article and that it complies with the rules established, including on proportionate mitigation measures to be adopted, in accordance with paragraph 1, point (e), of this Article. Member States may also grant such exemptions in relation to infrastructure areas designated before 20 November 2023 if they were subject to an environmental assessment pursuant to Directive 2001/42/EC. Such derogations shall not apply to projects that are likely to have significant effects on the environment in another Member State or where a Member State likely to be significantly affected so requests, as provided for in Article 7 of Directive 2011/92/EU.	articolo, e sia conforme alle norme stabilite, comprese le misure di mitigazione proporzionate da adottare, in conformità del paragrafo 1, lettera e), del presente articolo. Gli Stati membri possono concedere tali deroghe alle zone per le infrastrutture designate prima del 20 novembre 2023 se sono state oggetto di una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE. Tali deroghe non si applicano ai progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, come previsto dall'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE.				Non obbligatorio	
3. Where a Member State exempts grid and storage projects pursuant to paragraph 2 of this Article from the assessments referred to in that paragraph, the competent authorities of that Member State shall carry out a screening process of projects that are located in dedicated infrastructure areas.	Qualora uno Stato membro esenti progetti di rete e di stoccaggio a norma del paragrafo 2 del presente articolo dalle valutazioni d cui a tale paragrafo, le autorità competenti di tali Stati membri conducono procedure di esame per progetti ubicati in zone per le infrastrutture dedicate.				Non obbligatorio	
Such a screening process shall be based on existing data from the environmental assessment pursuant to Directive 2001/42/EC. The competent authorities may request the applicant to provide additional available information.	Tale procedura di esame si basa sui dati esistenti provenienti dalla valutazione ambientale effettuata a norma della direttiva 2001/42/CE. Le autorità competenti possono chiedere al richiedente di fornire informazioni supplementari disponibili.				Non obbligatorio	
The screening process shall be finalised within 30 days. It shall aim to identify if any of such projects is highly likely to give rise to significant unforeseen adverse effects, in view of the environmental sensitivity of the geographical areas where they are located, that were not identified during the environmental assessment of the plans designating dedicated infrastructure areas carried out pursuant to Directive 2001/42/EC and, where relevant, to Directive 92/43/EEC.	Tale procedura di esame è ultimata entro 30 giorni. Essa è inteso a determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti possa causare effetti negativi imprevisti significativi, tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale dei piani che designano le zone per le infrastrutture dedicate eseguita in conformità della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, della direttiva 92/43/CEE.				Non obbligatorio	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

4. Where the screening process identifies a project to be highly likely to give rise to significant unforeseen adverse	4. Qualora dalla procedura di esame emerga che sussiste un rischio elevato che un progetto possa causare effetti negativi imprevisti				Non obbligatorio	
effects as referred to in paragraph 3, the competent authority shall ensure, on the basis of existing data, that appropriate and proportionate mitigation measures are applied to address those effects. Where it is not possible to apply such mitigation measures, the competent authority shall ensure that the operator adopts appropriate compensatory measures to address those effects, which, if other proportionate compensatory measures are not available, may take the form of a monetary compensation for species protection programmes, in order to ensure or improve the conservation status of the species affected.	significativi di cui al paragrafo 3, l'autorità competente provvede affinché, sulla base dei dati esistenti, siano applicate misure di mitigazione adeguate e proporzionate per farvi fronte. Qualora non sia possibile applicare tali misure di mitigazione, l'autorità competente provvede affinché l'operatore adotti misure di compensazione adeguate per far fronte a tali effetti, che, qualora non siano disponibili altre misure di compensazione proporzionate, possono assumere la forma di una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie, al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.				Non obbligatorio	
5. Where the integration of renewable energy into the electricity system requires a project to reinforce the grid infrastructure in or outside dedicated infrastructure areas, and such a project is subject to a screening process carried out pursuant to paragraph 3 of this Article, to a determination whether the project requires an environmental impact assessment or to an environmental impact assessment pursuant to Article 4 of Directive 2011/92/EU, such a screening process, determination or environmental impact assessment shall be limited to the potential impact arising from the change or extension compared to the original grid infrastructure.	5. Qualora l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema elettrico richieda un progetto di rafforzamento dell'infrastruttura di rete nelle zone per le infrastrutture dedicate o al di fuori di esse, e tale progetto sia soggetto a una procedura di esame di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o a una determinazione se il progetto richiede una valutazione dell'impatto ambientale, o a una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame o determinazione o valutazione ambientale si limita al potenziale impatto derivante dalla modifica o dall'estensione rispetto all'infrastruttura di rete originale.				Nuova disposizione Disposizione in parte già soddisfatta dalla normativa VIA VAS di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 e in parte oggetto della riforma della disciplina delle connessioni degli impianti da fonti rinnovabili alla rete (in corso di adozione)	
Article 16 **Organisation and main principles of the permit- granting procedure**						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

1. The permit-granting procedure shall cover all relevant administrative permits to build, repower and operate renewable energy plants, including those combining different renewable energy sources, heat pumps, and co- located energy storage, including power and thermal facilities, as well as assets necessary for the connection of such plants, heat pumps and storage to the grid, and to integrate renewable energy into heating and cooling networks, including grid-connection permits and, where	1. La procedura di rilascio delle autorizzazioni copre tutte le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire, a revisionare la potenza e a esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi quelli che combinano diverse fonti di energia rinnovabili, le pompe di calore e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, tra cui gli impianti elettrici e termici, nonché i mezzi necessari per la connessione di tali impianti, pompe di calore e impianti di stoccaggio alla rete, e l'integrazione dell'energia rinnovabile nelle reti di riscaldamento e raffrescamento, comprese le autorizzazioni per la connessione alla rete e, ove			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 6, 7, 8 e 9	Già recepito	
required, environmental assessments. The permit- granting procedure shall comprise all administrative stages from the acknowledgment of the completeness of the permit application in accordance with paragraph 2 to the notification of the final decision on the outcome of the permit-granting procedure by the relevant competent authority or authorities.	necessario, le valutazioni ambientali. La procedura di rilascio delle autorizzazioni comprende tutte le fasi amministrative dalla conferma della completezza della domanda a norma del paragrafo 2 alla notifica della decisione finale sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti.					
2. Within 30 days, for renewable energy plants located in renewables acceleration areas, and within 45 days, for renewable energy plants located outside renewables acceleration areas, of receipt of an application for a permit, the competent authority shall acknowledge the completeness of the application or, if the applicant has not sent all the information required to process the application, request that the applicant submit a complete application without undue delay. The date of acknowledgement of the completeness of the application by the competent authority shall serve as the start of the permit-granting procedure.	2. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia rinnovabile ubicati nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, o entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia rinnovabile ubicati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, l'autorità competente conferma la completezza della domanda o, se il richiedente non ha inviato tutte le informazioni necessarie ai fini del suo trattamento, chiede al richiedente di presentare una domanda completa senza indebito ritardo. La data di conferma della completezza della domanda da parte dell'autorità competente segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 7, 8 e 9	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

3. Member States shall set up or designate one or more contact points.	3. Gli Stati membri istituiscono o designano uno o più punti di contatto.			Decreto legislativo 8novembre 2021, n. 199 – articolo 19; Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 5, 7, 8 e 9	Già recepito	
Those contact points shall, upon the request of the applicant, guide and facilitate the applicant during the entire administrative permit-application and permit- granting procedure.	Tali punti di contatto, su richiesta del richiedente, guidano e agevolano il richiedente durante l'intera procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione e di rilascio dell'autorizzazione.			Decreto legislativo 8novembre 2021, n. 199 – articolo 19; Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 5, 7, 8 e 9	Già recepito	
The applicant shall not be required to contact more than one contact point during the entire procedure.	Il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di un punto di contatto durante l'intera procedura.			Decreto legislativo 8novembre 2021, n. 199 – articolo 19; Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 5, 7, 8 e 9	Già recepito	
The contact point shall guide the applicant through the administrative permit-application procedure, including the steps relating to the protection of the environment, in a transparent manner up to the delivery of one or more decisions by the competent authorities at the end of the permit-granting procedure, provide the applicant with all necessary information and, where appropriate, involve, other administrative authorities.	Il punto di contatto guida il richiedente durante la procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione, compreso qualsiasi adempimento relativo alla protezione dell'ambiente, in modo trasparente fino all'adozione di una o più decisioni da parte delle autorità competenti al termine della procedura di rilascio delle autorizzazioni, gli fornisce tutte le informazioni necessarie e, se del caso, coinvolge altre autorità amministrative.			Decreto legislativo 8novembre 2021, n. 199 – articolo 19; Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 5, 7, 8 e 9	Già recepito	
The contact point shall ensure that the deadlines for the permit-granting procedures set out in this Directive are met.	Il punto di contatto garantisce il rispetto dei termini per le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente direttiva.			Decreto legislativo 8novembre 2021, n. 199 – articolo 19; Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 5, 7, 8 e 9	Già recepito	
Applicants shall be allowed to submit relevant documents in digital form. By 21 November 2025 Member States shall ensure that all permit-granting procedures are carried out in electronic form.	Ai richiedenti è consentito presentare i documenti pertinenti in formato digitale. Entro e non oltre il 21 novembre 2025 gli Stati membri provvedono affinché tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte in formato elettronico.			Decreto legislativo 8novembre 2021, n. 199 – articolo 19; Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 5, 7, 8 e 9	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

4. The contact point shall make available a manual of procedures for developers of renewable energy plants and shall provide that information online, addressing distinctly also small-scale renewable energy projects, renewables self-consumers projects and renewable energy communities. The online information shall indicate the contact point relevant to the application in question. If a Member State has more than one contact point, the online information shall indicate the contact point relevant to the application in question.	4. Il punto di contatto mette a disposizione, e fornisce anche online, un manuale delle procedure rivolto agli sviluppatori di impianti di energie rinnovabili che tratti distintamente anche i progetti in materia di energia rinnovabile su piccola scala, i progetti di autoconsumo di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile. Le informazioni online indicano il punto di contatto pertinente alla domanda in questione. Se lo Stato membro ha più di un punto di contatto, le informazioni online indicano il punto di contatto pertinente alla domanda in questione.	Please explain where you have made the manual available and where the contact point has been indicated		Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articolo 14, comma 5 laddove prevede l'aggiornamento delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010. Le Linee Guida saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Punto Unico di contatto per l'invio delle richieste di autorizzazione è la Piattaforma SUER come specificato all'articolo 19 del decreto legislativo 8novembre 2021, n. 199.	Già recepito	
5. Member States shall ensure that applicants and the general public have easy access to simple procedures for the settlement of disputes concerning the permit-granting procedure and the issuance of permits to build and operate renewable energy plants, including, where applicable, alternative dispute resolution mechanisms.	5. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti e il pubblico generale abbiano facilmente accesso a procedure semplici per la risoluzione delle controversie concernenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni e il rilascio delle autorizzazioni a costruire ed esercire impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi, se del caso, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.			Legge n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo. Garantisce una rapida gestione delle controversie nei procedimenti amministrativi.		
6. Member States shall ensure that administrative and judicial appeals in the context of a project for the development of a renewable energy plant, the connection	6. Gli Stati membri provvedono affinché i ricorsi amministrativi e giurisdizionali nell'ambito di un progetto per lo sviluppo di un impianto di energia da fonti rinnovabili e della connessione		Art. 12 Novella TUFER	*Nuovo* art. 12-bis D lgs 190/2021 (TUFER)	Nuova disposizione	
of that plant to the grid, and the assets necessary for the development of the energy infrastructure networks required to integrate energy from renewable sources into the energy system, including appeals related to environmental aspects, are subject to the most expeditious administrative and judicial procedure that is available at the relevant national, regional and local	di tale impianto alla rete e le opere necessarie per lo sviluppo delle reti di infrastrutture energetiche indispensabili per integrare l'energia da fonti rinnovabili nel sistema energetico, compresi i ricorsi relativi agli aspetti ambientali, siano soggetti alla procedura amministrativa e giudiziaria più rapida disponibile		Art. 12 Novella TUFER	*Nuovo* art. 12-bis D lgs 190/2021 (TUFER)	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

level.	al livello nazionale, regionale e locale pertinente.					
7. Member States shall provide adequate resources to ensure qualified staff, upskilling and reskilling of their competent authorities in line with the planned installed renewable energy generation capacity provided for in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999.	7. Gli Stati membri forniscono risorse adeguate per garantire personale qualificato, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione delle loro autorità competenti, in linea con la potenza installata pianificata per la generazione di energie rinnovabili prevista nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.					
Member States shall assist regional and local authorities in order to facilitate the permit-granting procedure.	Gli Stati membri assistono le autorità regionali e locali al fine di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articolo 14, comma 5 laddove prevede l'aggiornamento delle Linee Guida di cui al DM 10 settembre 2010	Già recepito	
8. Except when it coincides with other administrative stages of the permit-granting procedure, the duration of the permit-granting procedure shall not include: (a) the time during which the renewable energy plants, their grid connections and, with a view to ensuring grid stability, grid reliability and grid safety, the related necessary grid infrastructure, are being built or repowered;	8. Tranne quando coincide con altre fasi amministrative della procedura di rilascio delle autorizzazioni, la durata di tale procedura non comprende: a) il periodo di tempo durante il quale gli impianti di produzione di energia rinnovabile, le loro connessioni alla rete e, al fine di garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete, la relativa infrastruttura di rete necessaria sono costruiti o la loro potenza è riveduta;			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 7, 8 e 9	Già recepito	
(b) the time for the administrative stages necessary for significant upgrades of the grid required to ensuring grid stability, grid reliability and grid safety;	b) il periodo di tempo relativo alle fasi amministrative necessarie per ammodernamenti significativi della rete richiesti per garantire la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete;			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 7, 8 e 9	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(c) the time for any judicial appeals and remedies, other proceedings before a court or tribunal, and alternative dispute resolution mechanisms, including complaint procedures and non-judicial appeals and remedies.	c) il periodo di tempo per i ricorsi, i reclami, gli altri procedimenti dinanzi agli organi giurisdizionali, e i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, comprese le procedure di reclamo e i ricorsi e rimedi non giurisdizionali.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 7, 8 e 9	Già recepito	
9. Decisions resulting from the permit-granting procedures shall be made publicly available in accordance with the applicable law.	9. Le decisioni risultanti dalle procedure di rilascio delle autorizzazioni sono rese pubbliche conformemente al diritto applicabile.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 8 e 9	Già recepito	
Article 16b **Permit-granting procedure outside renewables acceleration areas**						
1. Member States shall ensure that the permit-granting procedure referred to in Article 16(1) shall not exceed two years for renewable energy projects located outside renewables acceleration areas.	1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di due anni per i progetti in materia di energia rinnovabile situati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 8 e 9	Già recepito	
However, in the case of offshore renewable energy projects, the permit-granting procedure shall not exceed three years.	Tuttavia, nel caso dei progetti in materia di energia rinnovabile offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di tre anni.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 8 e 9	Già recepito	
Where duly justified on the grounds of extraordinary circumstances, including where they require extended periods needed for assessments under applicable Union environmental law, Member States may extend either of those periods by up to six months. Member States shall inform the project developer clearly of the extraordinary circumstances that justify such an extension.	Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, fra cui la necessità di prorogare i periodi per le valutazioni a norma del diritto ambientale dell'Unione, gli Stati membri possono prorogare entrambi tali periodi di sei mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.				Nel correttivo tale disposizione è stata interpretata su richiesta del proponente il progetto. In quanto nel nostro ordinamento non disciplina circostanze eccezionali sulla base delle quali le amministrazioni possono rallentare la loro attività amministrativa salvo casi di eccezionalità dichiarati dal Governo con appositi Decreti-legge di urgenza quali Calamità guerra e pandemie	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

2. Where an environmental assessment is required pursuant to Directive 2011/92/EU or 92/43/EEC, it shall be carried out in a single procedure that combines all relevant assessments for a given renewable energy project.	2. Se è necessaria una valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE o 92/43/CEE, essa è effettuata nell'ambito di una procedura unica che combina tutte le valutazioni pertinenti per un determinato progetto in materia di energia rinnovabile.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articolo 9	già recepito	
When any such environmental impact assessment is required, the competent authority, taking into account the information provided by the project developer, shall issue an opinion on the scope and level of detail of the information to be included by the project developer in the environmental impact assessment report, of which the scope shall not be extended subsequently.	Se è necessario effettuare la predetta valutazione dell'impatto ambientale, l'autorità competente, tenendo conto delle informazioni fornite dallo sviluppatore del progetto, esprime un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni che lo sviluppatore del progetto deve includere nella relazione di valutazione dell'impatto ambientale, il cui ambito di applicazione non sarà esteso successivamente.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articolo 9	già recepito	
Where a renewable energy project has adopted necessary mitigation measures, any killing or disturbance of the species protected under Article 12(1) of Directive 92/43/EEC and Article 5 of Directive 2009/147/EC shall not be considered to be deliberate.	Se un progetto in materia di energia rinnovabile ha adottato misure necessarie di mitigazione, l'uccisione o la perturbazione delle specie protette a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE non sono considerate deliberate.			Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.	già recepito	
Where novel mitigation measures to prevent as much as possible the killing or disturbance of species protected under Directives 92/43/EEC and 2009/147/EC, or any other environmental impact, have not been widely tested as regards their effectiveness, Member States may allow their use for one or several pilot projects for a limited time period, provided that the effectiveness of such mitigation measures is closely monitored and appropriate steps are taken immediately if they do not prove to be effective.	Se le nuove misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a condizione che l'efficacia di tali misure di mitigazione sia attentamente monitorata e siano adottati immediatamente provvedimenti adeguati se esse risultano inefficaci.				Non obbligatorio	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

The permit-granting procedure for the repowering of renewable energy power plants, for new installations with an electrical capacity of less than 150 kW and for co- located energy storage, as well as for the connection of such plants, installations and storage to the grid, located outside renewables acceleration areas shall not exceed 12 months, including with regard to environmental assessments where required by the relevant law.	La procedura di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW e per gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché per la connessione di tali impianti e impianti di stoccaggio alla rete, situati al di fuori delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili, non dura più di 12 mesi, comprese le valutazioni ambientali richieste dal diritto pertinente.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 7 e 8 e 9.	già recepito	
However, in the case of offshore renewable energy projects, the permit-granting procedure shall not exceed two years	Tuttavia, nel caso dei progetti in materia di energia rinnovabile offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articolo 9.	già recepito	
Where duly justified on the ground of extraordinary circumstances, Member States may extend either of those periods by up to three months. Member States shall inform the project developer clearly of the extraordinary circumstances that justify such an extension.	Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, gli Stati membri possono prorogare entrambi tali periodi di tre mesi al massimo. Gli Stati membri informano chiaramente gli sviluppatori dei progetti in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.				Nel correttivo tale disposizione è stata interpretata su richiesta del proponente il progetto. In quanto nel nostro ordinamento non disciplina circostanze eccezionali sulla base delle quali le amministrazioni possono rallentare la loro attività amministrativa salvo casi di eccezionalità dichiarati dal Governo con appositi Decreti-legge di urgenza quali Calamità guerra e pandemie	
Article 16c **Accelerating the permit-granting procedure for repowering**						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

1. Where repowering of a renewable energy power plant does not result in an increase of the capacity of a renewable energy power plant beyond 15 %, and without prejudice to any assessment of potential environmental impact required pursuant to paragraph 2, Member States shall ensure that permit granting procedures for connections to the transmission or distribution grid shall not exceed three months following application to the relevant entity unless there are justified safety concerns or there is technical incompatibility of the system components.	1. Se la revisione della potenza di un impianto di produzione di energia rinnovabile non determina un aumento della capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile superiore al 15 %, e fatta salva qualsiasi valutazione dell'eventuale impatto ambientale in applicazione del paragrafo 2, Gli Stati membri garantiscono che le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione non durano più di tre mesi dalla presentazione della domanda all'ente competente, a meno che non sussistano problemi giustificati di sicurezza o un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema.		Art. 9 Novella TUFER	*Nuovo* art. 9bis comma 1 D lgs 190/2021 (TUFER)		
2. Where the repowering of a renewable energy power plant is subject to the screening process provided for in Article 16a(4), to a determination whether the project requires an environmental impact assessment or to an environmental impact assessment pursuant to Article 4 of Directive 2011/92/EU, such a screening process, determination or environmental impact assessment shall be limited to the potential impact arising from a change or extension compared to the original project.	2. Se la revisione della potenza di un impianto di produzione di energia rinnovabile è soggetta alla procedura di esame di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 4, è subordinata all'obbligo di determinare se il progetto esige una valutazione dell'impatto ambientale o di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, tale procedura di esame, determinazione o valutazione dell'impatto ambientale si limita all'impatto potenziale derivanti da una modifica o 'estensione rispetto al progetto iniziale.		Art. 9 Novella TUFER	*Nuovo* art. 9bis comma 2 D lgs 190/2021 (TUFER)		
3. Where the repowering of solar installations does not entail the use of additional space and complies with the applicable environmental mitigation measures established for the original solar installation, the project shall be exempt from any applicable requirements to carry out a screening process as provided for in Article 16a(4), to determine whether the project requires an environmental impact assessment, or to carry out an environmental impact assessment pursuant to Article 4 of Directive 2011/92/EU.	3. Se la revisione della potenza degli impianti solari non comporta l'uso di spazio supplementare e rispetta le misure di mitigazione ambientale applicabili stabilite per l'impianto solare iniziale, il progetto è esentato da ognì obbligo di condurre una procedura di esame di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 4, per determinare se il progetto richieda una valutazione dell'impatto ambientale, o di condurre una valutazione dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE.		Art. 15 Novella TUFER	Allegato A Sezione 2 punto 1 lettera a-bis) D lgs 190/2021 (TUFER)	Modifica disposizione esistente	
Article 16d						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Permit-granting procedure for the installation of solar energy equipment						
1. Member States shall ensure that the permit-granting procedure referred to in Article 16(1) for the installation of solar energy equipment and co-located energy storage, including building-integrated solar installations, in existing or future artificial structures, with the exclusion of artificial water surfaces, shall not exceed three months, provided that the primary aim of such artificial structures is not solar energy production or energy storage.	1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, per l'installazione di apparecchiature di energia solare e di impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, compresi quelli integrati negli edifici, in strutture artificiali esistenti o future, ad esclusione delle superfici d'acqua artificiali, non duri più di tre mesi, a condizione che lo scopo primario di tali strutture artificiali non sia la produzione di energia solare o lo stoccaggio di energia.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 7 e 8	già recepito	
By way of derogation from Article 4(2) of and Annex II, points 3(a) and (b), alone or in conjunction with point 13(a), to Directive 2011/92/EU, such installation of solar equipment shall be exempt from the requirement, if applicable, to carry out a dedicated environmental impact assessment pursuant to Article 2(1) of that Directive.	In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, e all'allegato II, punto 3, lettere a) e b), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, tale 'installazione delle apparecchiature per l'energia solare è esente dall'obbligo, ove applicabile, di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 7 e 8	già recepito	
Member States may exclude certain areas or structures from the application of the first subparagraph for the purpose of protecting cultural or historical heritage, national defence interests, or safety reasons.	Gli Stati membri possono escludere determinate zone o strutture dall'applicazione del primo comma ai fini di proteggere il patrimonio culturale o storico, per interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.				Non obbligatorio	
2. Member States shall ensure that the permit-granting procedure for the installation of solar energy equipment with a capacity of 100 kW or less, including for renewables self-consumers and renewable energy communities, shall not exceed one month.	2. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di apparecchiature per l'energia solare con una capacità pari o inferiore a 100 kW, anche per gli autoconsumatori di energia rinnovabile e le comunità di energia rinnovabile, non duri più di un mese.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articolo 7	già recepito	
The lack of reply by the competent authorities or entities within the established deadline following the submission of a complete application shall result in the permit being considered as granted, provided that the	In caso di mancata risposta da parte delle autorità o degli enti competenti entro il termine stabilito, a seguito della presentazione di una domanda completa, l'autorizzazione è considerata concessa, a condizione che la capacità delle apparecchiature per l'energia			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articolo 7	già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

capacity of the solar energy equipment does not exceed the existing capacity of the connection to the distribution grid.	solare non superi la capacità esistente della connessione alla rete di distribuzione.					
Where the application of the capacity threshold referred to in the first subparagraph leads to a significant administrative burden or to constraints to the operation of the electricity grid, Member States may apply a lower capacity threshold provided that it remains above 10,8 kW.	Qualora l'applicazione della soglia di capacità di cui al primo comma comporti oneri o amministrativi significativi o vincoli per il funzionamento della rete elettrica, gli Stati membri possono applicare una soglia di capacità inferiore, purché essa rimanga superiore a 10,8 kW.				Non obbligatorio	
Article 16e **Permit-granting procedure for the installation of heat pumps**						
1. Member States shall ensure that the permit-granting procedure for the installation of heat pumps below 50 MW shall not exceed one month.	1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di pompe di calore di potenza inferiore a 50 MW non duri più di un mese.		Art. 9 e 13 Novella TUFER	art. 8, comma 13 e Allegato B, sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n.190 *Nuovo* art. 9bis D lgs 190/2021 (TUFER)	Nuova disposizione	
However, in the case of ground source heat pumps, the permit-granting procedure shall not exceed three months.	Tuttavia, nel caso delle pompe di calore geotermiche la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di tre mesi.		Art. 9 e 13 Novella TUFER	art. 8, comma 13 e Allegato B, sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), del decreto legislativo 25 novembre 2024, n.190 *Nuovo* art. 9bis D lgs 190/2021 (TUFER)	Nuova disposizione	
2. Unless there are justified safety concerns, unless further works are needed for grid connections or unless there is technical incompatibility of the system components, Member States shall ensure that connections to the transmission or distribution grid shall be permitted within two weeks of the notification to the relevant entity for: (a) heat pumps of up to 12 kW electrical capacity; and	2. A meno che non vi siano problemi giustificati di sicurezza, a meno che non siano necessari ulteriori lavori per le connessioni alla rete o a meno che non sussista un'incompatibilità tecnica dei componenti del sistema, gli Stati membri provvedono affinché le connessioni alla rete di trasmissione o di distribuzione siano autorizzate entro due settimane dalla notifica all'ente competente per: a) le pompe di calore con potenza elettrica pari o inferiore a 12 kW; e			TICA	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(b) heat pumps of up to 50 kW electrical capacity installed by renewables self-consumers, provided that the electrical capacity of a renewables self-consumer's renewable electricity generation installation amounts to at least 60 % of the electrical capacity of the heat pump	b) le pompe di calore installate da un autoconsumatore di energia rinnovabile con potenza elettrica pari o inferiore a 50 kW, a condizione che la capacità dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dell'autoconsumatore sia pari almeno al 60 % della capacità della pompa di calore.					
3. Member States may exclude certain areas or structures from the application of paragraphs 1 and 2 for the purpose	3. Gli Stati membri possono escludere determinate zone o strutture dall'applicazione dei paragrafi 1 e 2, ai fini					
of protecting cultural or historical heritage, national defense interests, or safety reasons	di proteggere il patrimonio culturale o storico, per interessi della difesa nazionale oppure per motivi di sicurezza.					
4. All decisions resulting from the permit-granting procedure referred to in paragraphs 1 and 2 shall be made publicly available in accordance with the applicable law.	4. Tutte le decisioni risultanti dalle procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rese pubbliche conformemente diritto applicabile.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articoli 8 e 9	Recepito, dati gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti in regime di PAS e AU già previsti dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n.190 art. 9, c.11.	
Article 16f **Overriding public interest**						
By 21 February 2024, until climate neutrality is achieved, Member States shall ensure that, in the permit-granting procedure, the planning, construction and operation of renewable energy plants, the connection of such plants to the grid, the related grid itself, and storage assets are presumed as being in the overriding public interest and serving public health and safety when balancing legal interests in individual cases for the purposes of Article 6(4) and Article 16(1), point (c), of Directive 92/43/EEC, Article 4(7) of Directive 2000/60/EC and Article 9(1), point (a), of Directive 2009/147/EC.	Entro il 21 febbraio 2024, fino al conseguimento della neutralità climatica, gli Stati membri provvedono affinché, nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia rinnovabile, la connessione di tali impianti alla rete, la rete stessa e gli impianti di stoccaggio siano considerati di interesse pubblico prevalente e nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica nella ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi e ai fini dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE. In circostanze specifiche e debitamente giustificate,			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articolo 3	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Member States may, in duly justified and specific circumstances, restrict the application of this Article to certain parts of their territory, to certain types of technology or to projects with certain technical characteristics in accordance with the priorities set out in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999. Member States shall inform the Commission of such restrictions, together with the reasons therefor.	gli Stati membri possono limitare l'applicazione del presente articolo a determinate parti del loro territorio, a determinati tipi di tecnologia o a progetti con determinate caratteristiche tecniche, conformemente alle priorità stabilite nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali limitazioni, assieme alle relative motivazioni.»;			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articolo 3	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Correlation table for transposition of Directive (EU) 2023/2413 amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and Directive 98/70/EC as regards the promotion of the use of energy from renewable sources

Directive: Directive (EU) 2023/2413 amending Directive (EU) 2018/2001 as regards the promotion of the use of energy from renewable sources (revised REDII)
Transposition deadline(s):
- 1 July 2024: Article 1, point (6), with regard to Article 15e of Directive (EU) 2018/2001, and Article 1, point (7), with regard to Articles 16, 16b,16c, 16d, 16e and 16f of that Directive
- 21 May 2025: rest of the provisions amending Directive (EU) 2018/2001
This correlation table focuses on the provisions of the amending Directive with transposition deadline of 21 May 2025. A separate correlation table for the provisions with transposition deadline of 1 July 2024 has already been circulated to Member States.

Contact details (Commission + Member States):
Commission**:** ENER-C1-SECRETARIAT-1@ec.europa.eu
Member State:

Full title of national transposition measures (+ references as used below and direct link, if existent):

Instructions to fill in the correlation table: This document offers guidance on which provisions of the Directive the Commission considers have to be transposed (the EU Court of Justice having the final word). It is circulated to Member States to facilitate their task of notifying how Directive (EU) 2023/2413 has been transposed, taking into account the ruling in COM v Belgium,[1] which concluded that Member States must indicate in a sufficiently clear and precise manner which provisions of national law transpose which provisions of the Directive. To this end, Member States need to indicate as precisely as possible which national measure/provision transposes the specific provisions (including subparagraphs) of the Directive. They can split one row in several if they have transposed different sentences of the same paragraph or Article of the Directive by means of different provisions in the same or different legal instruments.
While it is mandatory to provide detailed information on the transposition of all the provisions of the Directive, the use of this table is **voluntary**. Member States may opt for other methods to indicate where they have transposed each provision of the Directive, provided that they comply with the requirements imposed by the case-law referred to above. If Member States notify new transposition measures, the correlation table, or other method used by the Member State, must be updated.

[1] https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-07/cp190088en.pdf

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

In the column "national transposition measures", Member States may include pre-dating or general measures serving to incorporate the Directive into national legislation provided it is clearly indicated which provisions of the Directive it transposes. If a Member State notifies national transposition measures pre-dating the entry into force of the amending directive on 20 November 2023, the relationship of those measures with the provisions of the Directive should be clearly explained. Based on the SG Note to the members of the EU law network, the official publication of national transposition measures required by the interconnection clause is ensured via EUR-Lex and the Member States are invited to communicate their choice, if not done already.
Unchanged provisions ": the specific provisions expressly indicated in the template as being "unchanged" (marked in yellow), concern provisions or parts of provisions of the Directive which were not amended by Directive 2023/2413 (REDIII). As Member States should already have notified the transposition of these provisions under the 2018 RED II, it is sufficient to mention the Law(s)/Article(s)/paragraph(s) precise reference and the MNE reference of the national or regional legislation under the respective columns. Therefore, provided the relevant legislation is still in force, there is no need to renotify it to the Commission. The table is in English, but Member States can fill in the second and third columns in their language. This document, including the colour code, reflects only the understanding of the Commission services and is without prejudice to any Commission action or position on the matter. The information provided does not prejudge the Commission's assessment of the completeness or conformity of national transposition measures, nor of their capacity to satisfy the requirements of legal certainty imposed the Court of Justice of the European Union, which is the only source of definitive interpretation of EU law.

Explanation of colours:

Rows in this colour	Member States are clearly bound by these obligations, and they have to implement them by adopting primary or secondary legislation
Rows in this colour	Member States are clearly bound by these obligations, and they have to implement them, but their implementation need not necessarily to be done through primary or secondary legislation, but could be done wholly or partly through the publication of information on a public website, the adoption of a plan, practical implementation measures etc. In that case, information, explanations and links, as appropriate, should be provided.
Rows in this colour	This provision contains a reporting/notification obligation, including in the context of progress reports and NECPs. Member States are clearly bound by these obligations, but they have to implement them by reporting/informing the Commission.
Rows in this colour	This provision has not been modified by the revised RED.
Rows in this colour	"May" clause: such clauses grant Member States the option to do something while laying down that, if the option is chosen, they have to follow specific rules. Only if the Member State makes use of such possibility or thinks it may use it at some moment, it is obligatory to transpose the provision (and comply with the requirements)

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Correlation table: **Updated on:**

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Article(s)/Paragraph(s) RED III ENG	Articolo/Paragrafo RED III ITA	Additional information provided by Commission services/Commission guidance (if any)	Riferimento normativo Decreto novella recepimento RED III	Riferimento normativo Decreto 199/2021 (testo coordinato) o altra normativa esistente	Note recepimento	
Article 2 Definitions (only the definitions that have been introduced or amended in the revised Directive are included in this table)						
(1) 'energy from renewable sources' or 'renewable energy' means energy from renewable non-fossil sources, namely wind, solar (solar thermal and solar photovoltaic) and geothermal energy, osmotic energy, ambient energy, tide, wave and other ocean energy, hydropower, biomass, landfill gas, sewage treatment plant gas, and biogas;	"energia da fonti rinnovabili" o "energia rinnovabile": l'energia da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico) e geotermica, energia osmotica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, energia della biomassa, dei gas di discarica, dei gas residuati dai processi di depurazione e biogas;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Modifica disposizione esistente	
(1a) 'industrial grade roundwood' means saw logs, veneer logs, round or split pulpwood, as well as all other roundwood that is suitable for industrial purposes, excluding roundwood the characteristics of which, such as species, dimensions, rectitude and node density, make it unsuitable for industrial use as defined and duly justified by Member States according to the relevant forest and market conditions;	1 bis) "legname tondo industriale": tronchi da sega, tronchi da impiallacciatura, legname da triturazione (tondelli o legno spaccato) e ogni altro tipo di legname tondo idoneo a fini industriali, escluso il legname tondo le cui caratteristiche quali specie, dimensioni, linearità e densità dei nodi, lo rendono non idoneo all'uso industriale come definito e debitamente giustificato dagli Stati membri in base alle pertinenti condizioni forestali e di mercato;»;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(4) 'gross final consumption of energy' means the energy commodities delivered for energy purposes to industry, transport, households, services including public services, agriculture, forestry and fisheries, the consumption of electricity and heat by the energy branch for electricity and heat production, and losses of electricity and heat in distribution and transmission;	«4) "consumo finale lordo di energia": i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, il consumo di energia elettrica e di calore del settore elettrico per la produzione di energia elettrica e di calore, e le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione;»;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	modifica disposizione esistente	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(9a) 'renewables acceleration area' means a specific location or area, whether on land, sea or inland waters, which a Member State designated as particularly suitable for the installation of renewable energy plants;	«9 bis) "zona di accelerazione per le energie rinnovabili": luogo o zona specifici, terrestri o marini o delle acque interne, che uno Stato membro ha designato come particolarmente adatti per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(9b) 'solar energy equipment' means equipment that converts energy from the sun into thermal or electrical energy, in particular solar thermal and solar photovoltaic equipment;	9 ter) "apparecchiatura per l'energia solare": apparecchiatura che converte l'energia solare in energia termica o elettrica, in particolare apparecchiatura solare termica e fotovoltaica;»;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14a) 'bidding zone' means a bidding zone as defined in Article 2, point (65), of Regulation (EU) 2019/943 of the European Parliament and of the Council;	"zona di offerta": la zona di offerta quale definita all'articolo 2, punto 65), del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14b) 'innovative renewable energy technology' means renewable energy generation technology that improves, in at least one way, comparable state-of-the-art renewable energy technology or that renders renewable energy technology that is not fully commercialised or that involves a clear degree of risk exploitable;	14 ter) "tecnologia innovativa per l'energia rinnovabile": una tecnologia per la generazione di energia rinnovabile che migliora, almeno in un modo, una tecnologia rinnovabile di punta comparabile o che rende sfruttabile una tecnologia per l'energia rinnovabile che non sia pienamente commercializzata o che comporta un chiaro livello di rischio;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14c) 'smart metering system' means a smart metering system as defined in Article 2, point (23), of Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council;	14 quater) "sistema di misurazione intelligente": un sistema di misurazione intelligente quale definito all'articolo 2, punto 23), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio (**);		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14d) 'recharging point' means a recharging point as defined in Article 2, point (48), of Regulation (EU) 2023/1804 of the European Parliament and of the Council;	14 quinquies) "punto di ricarica": un punto di ricarica quale definito all'articolo 2, punto 48), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio (***);		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14e) 'market participant' means a market participant as defined in Article 2, point (25), of Regulation (EU) 2019/943;	14 sexies) "partecipante al mercato": un partecipante al mercato quale definito all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2019/943;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Già recepita	
(14f) 'electricity market' means electricity markets as defined in Article 2, point (9), of Directive (EU) 2019/944;	14 septies) "mercati dell'energia elettrica": i mercati dell'energia elettrica quali definiti all'articolo 2, punto 9), della direttiva (UE) 2019/944;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14g) 'domestic battery' means a stand-alone rechargeable battery of rated capacity greater than 2 kwh, which is suitable for installation and use in a domestic environment;	14 octies) "batteria per uso domestico": la batteria ricaricabile a sé stante di capacità nominale superiore a 2 kwh, che può essere installata e usata in un ambiente domestico;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(14h) ‘electric vehicle battery’ means an electric vehicle battery as defined in Article 3(1), point (14), of Regulation (EU) 2023/1542 of the European Parliament and of the Council;	14 nonies) “batteria per veicoli elettrici”: una batteria per veicoli elettrici quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2023/1542del Parlamento europeo e del Consiglio (****);		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14i) ‘industrial battery’ means an industrial battery as defined in Article 3(1), point (13), of Regulation (EU) 2023/1542;	14 decies) “batteria industriale”: una batteria industriale quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 13), del regolamento (UE) 2023/1542;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14j) ‘state of health’ means state of health as defined in Article 3(1), point (28), of Regulation (EU) 2023/1542;	14 undecies) “stato di salute”: lo stato di salute quale definito all’articolo 3, peragrafo1, punto 28), del regolamento (UE) 2023/1542;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14k) ‘state of charge’ means state of charge as defined in Article 3(1), point (27), of Regulation (EU) 2023/1542;	14 duodecies) “stato di carica”: lo stato di carica quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) 2023/1542;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14l) ‘power set point’ means the dynamic information held in a battery’s management system prescribing the electric power settings at which the battery should optimally operate during a recharging or a discharging operation, so that its state of health and operational use are optimised;	14 terdecies) “setpoint di potenza”: le informazioni dinamiche conservate nel sistema di gestione della batteria che prescrivono le impostazioni di potenza elettrica alle quali la batteria dovrebbe funzionare in modo ottimale durante le operazioni di ricarica o di scaricamento, in modo da ottimizzarne lo stato di salute e l’uso operativo;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14m) ‘smart recharging’ means a recharging operation in which the intensity of electricity delivered to the battery is adjusted dynamically, on the basis of information received through electronic communication;	14 quaterdecies) “ricarica intelligente”: l’operazione di ricarica in cui l’intensità dell’energia elettrica fornita alla batteria è adeguata in modo dinamico, sulla base delle informazioni ricevute mediante comunicazione elettronica;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14n) ‘regulatory authority’ means a regulatory authority as defined in Article 2, point (2), of Regulation (EU) 2019/943;	14 quindecies) “autorità di regolazione”: un’autorità di regolazione quale definita all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2019/943;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14o) ‘bi-directional recharging’ means bi-directional recharging as defined in Article 2, point (11), of Regulation (EU) 2023/1804;	14 sexdecies) “ricarica bidirezionale”: la ricarica bidirezionale quale definita all’articolo 2, punto 11), del regolamento (EU) 2023/1804;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(14p) ‘normal power recharging point’ means a normal power recharging point as defined in Article 2, point (37), of Regulation (EU) 2023/1804;	14 septdecies) “punto di ricarica di potenza standard”: un punto di ricarica di potenza standard quale definito all’articolo 2, punto 37), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(14q) ‘renewable energy purchase agreement’ means a contract under which a natural or legal person agrees to purchase renewable energy directly from a producer, which encompasses, but is not limited to, renewables power purchase agreements and renewables heating and cooling purchase agreements;	14 octodecies) “accordo di acquisto di energia da fonti rinnovabili”: un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore, che comprende, ma non si limita a, gli accordi di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e gli accordi di acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Modifica disposizione esistente	
(18a) ‘industry’ means undertakings and products that fall under sections B, C, and F and under section J, division (63) of the statistical classification of economic activities (NACE REV.2), as set out in Regulation (EC) No 1893/2006 of the European Parliament and of the Council;	«18 bis) “industria”: le imprese e i prodotti che rientrano nelle sezioni B, C e F e nella sezione J, divisione 63, della classificazione statistica delle attività economiche (NACE REV.2), come stabilito dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(18b) ‘non-energy purpose’ means the use of fuels as raw materials in an industrial process, rather than to produce energy;	18 ter) “scopo non energetico”: l’uso di combustibili come materie prime in un processo industriale, anziché per produrre energia;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(22a) ‘renewable fuels’ means biofuels, bioliquids, biomass fuels and renewable fuels of non-biological origin;	«22 bis) “combustibili rinnovabili”: biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e combustibili rinnovabili di origine non biologica;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(22b) ‘energy efficiency first’ means energy efficiency first as defined in Article 2, point (18), of Regulation (EU) 2018/1999;	22 ter) “efficienza energetica al primo posto”: il principio dell’efficienza energetica al primo posto quale definito all’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2018/1999;»;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(36) ‘renewable fuels of non-biological origin’ means liquid and gaseous fuels the energy content of which is derived from renewable sources other than biomass;	«36) “combustibili rinnovabili di origine non biologica”: i combustibili liquidi e gassosi il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa;»;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Modifica disposizione esistente	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(44a) 'plantation forest' means a plantation forest as defined in Article 2, point (11), of Regulation (EU) 2023/1115 of the European Parliament and of the Council;	«44 bis) "piantagione forestale": una piantagione forestale quale definita all'articolo 2, punto 11), del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(44b) 'osmotic energy' means energy created from the difference in salt concentration between two fluids, such as fresh water and salt water;	44 ter) "energia osmotica": energia generata dalla differenza nella concentrazione salina tra due fluidi, come acqua dolce e salata;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(44c) 'system efficiency' means the selection of energy-efficient solutions where they also enable a cost-effective decarbonisation pathway, additional flexibility and the efficient use of resources;	44 quater) "efficienza del sistema": la scelta di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico che consentano anche un percorso di decarbonizzazione economicamente vantaggioso, una maggiore flessibilità e un uso efficiente delle risorse;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(44d) 'co-located energy storage' means an energy storage facility combined with a facility producing renewable energy and connected to the same grid access point;	44 quinquies) "stoccaggio dell'energia co-ubicato": un impianto di stoccaggio dell'energia combinato con un impianto per la produzione di energia rinnovabile e collegato allo stesso punto di accesso alla rete;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
(44e) 'solar-electric vehicle' means a motor vehicle equipped with a powertrain containing only non-peripheral electric machines as energy converter, with an electric rechargeable energy storage system which can be recharged externally, and with vehicle-integrated photovoltaic panels;	44 sexies) "veicolo elettrico solare": un veicolo a motore dotato di un gruppo propulsore comprendente solo macchine elettriche non periferiche come convertitore di energia, con un sistema di accumulo di energia ricaricabile che può essere ricaricato esternamente e con pannelli fotovoltaici integrati al veicolo;		Art. 2 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 2 comma 1	Nuova disposizione	
Article 3 Binding overall Union target for 2030						
1. Member States shall collectively ensure that the share of energy from renewable sources in the Union's gross final consumption of energy in 2030 is at least 42,5 %.	«1. Gli Stati membri provvedono collettivamente a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 42,5 %.		Art. 3 comma 1 lettera a)	D Lgs 199/2021 art. 3 comma 1	Modifica disposizione esistente	
Member States shall collectively endeavour to increase the share of energy from renewable sources in the Union's gross final consumption of energy in 2030 to 45 %.	Gli Stati membri si impegnano collettivamente al fine di aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione, portandola al 45 % nel 2030.		Art. 3 comma 1 lettera a)	D Lgs 199/2021 art. 3 comma 1	Modifica disposizione esistente	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Member States shall set an indicative target for innovative renewable energy technology of at least 5 % of newly installed renewable energy capacity by 2030.	Gli Stati membri fissano un obiettivo indicativo per la tecnologia innovativa per l'energia rinnovabile pari ad almeno il 5 % della nuova capacità di energia rinnovabile installata entro il 2030.»;		Art. 3 comma 1 lettera c)	D Lgs 199/2021 art. 3 comma 2-quater Allegato I Sezione C	Nuova disposizione	
2. Member States shall set national contributions to meet, collectively, the binding overall Union target set in paragraph 1 of this Article as part of their integrated national energy and climate plans in accordance with Articles 3 to 5 and 9 to 14 of Regulation (EU) 2018/1999.				D Lgs 199/2021 art. 3 comma 3	Già recepito	
In preparing their draft integrated national energy and climate plans, Member States may consider the formula referred to in Annex II to that Regulation.				D Lgs 199/2021 art. 3 comma 4	Già recepito	
3. Member States shall take measures to ensure that energy from biomass is produced in a way that minimises undue distortive effects on the biomass raw material market and an adverse impact on biodiversity, the environment and the climate.	«3.Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che l'energia da biomassa sia prodotta in modo tale da ridurre al minimo indebiti effetti di distorsione sul mercato delle materie prime della biomassa e l'impatto negativo sulla biodiversità, sull'ambiente e sul clima.		Art. 5 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 4 bis comma 1	Nuova disposizione	
To that end, they shall take into account the waste hierarchy set out in Article 4 of Directive 2008/98/EC and shall ensure the application of the principle of the cascading use of biomass, with a focus on support schemes and with due regard to national specificities.	A tal fine tengono conto della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE e garantiscono l'applicazione del principio dell'uso a cascata della biomassa, con particolare attenzione ai regimi di sostegno e tenendo debitamente conto delle specificità nazionali.		Art. 5 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 4 bis comma 1	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Member States shall design support schemes for energy from biofuels, bioliquids and biomass fuels in such a way as to avoid incentivising unsustainable pathways and distorting competition with the material sectors, with a view to ensuring that woody biomass is used according to its highest economic and environmental added value in the following order of priorities: (a) wood-based products; (b) extending the service life of wood-based products; (c) re-use; (d) recycling; (e) bioenergy; and (f) disposal.	Gli Stati membri progettano i regimi di sostegno per l'energia da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa in modo da evitare di incentivare percorsi non sostenibili e distorcere la concorrenza con i settori dei materiali, al fine di garantire che la biomassa legnosa sia utilizzata in base al suo massimo valore aggiunto economico e ambientale nell'ordine di priorità seguente: a) prodotti a base di legno; b) prolungamento del ciclo di vita dei prodotti a base di legno; c) riutilizzo; d) riciclaggio; e) bioenergia; e f) smaltimento.		Art. 5 comma 1	D Lgs 199/2021 art. 4 bis comma 1	Nuova disposizione	
3a. Member States may derogate from the principle of the cascading use of biomass referred to in paragraph 3 where needed to ensure security of energy supply.	3 bis. Gli Stati membri possono derogare al principio dell'uso a cascata della biomassa di cui al paragrafo 3 laddove sia necessario per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.		Art. 5 comma 2	D Lgs 199/2021 art. 4 bis comma 2	Nuova disposizione	
Member States may also derogate from that principle where the local industry is quantitatively or technically unable to use forest biomass for an economic and environmental added value that is higher than energy production, for feedstocks coming from: (a) necessary forest management activities, aiming to ensure pre-commercial thinning operations or carried out in accordance with national law on wildfire prevention in high-risk areas; (b) salvage logging following documented natural disturbances; or (c) the harvest of certain woods whose characteristics are not suitable for local processing facilities.	Gli Stati membri possono inoltre derogare a tale principio laddove l'industria locale non sia in grado, sotto il profilo quantitativo o tecnico, di utilizzare la biomassa forestale per un valore aggiunto economico e ambientale che sia più elevato rispetto alla produzione dell'energia, per le materie prime provenienti da: a) necessarie attività di gestione forestale, volte a garantire operazioni di diradamento precommerciale o effettuate in conformità del diritto interno in materia di prevenzione degli incendi boschivi nelle zone ad alto rischio; b) esbosco di recupero a seguito di disturbi naturali documentati; o c) la raccolta di taluni legnami le cui caratteristiche non sono adatte per gli impianti di trattamento locali.		Art. 5 comma 3	D Lgs 199/2021 art. 4 bis comma 3	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

3b. Member States shall, no more than once a year, notify the Commission of a summary of the derogations from the principle of the cascading use of biomass pursuant to paragraph 3a, together with the reasons for such derogations and the geographical scale to which they apply. The Commission shall make public the notifications received, and may issue a public opinion with regard to any of them.	3 ter Non più di una volta all'anno, gli Stati membri notificano alla Commissione una sintesi delle deroghe al principio dell'uso a cascata della biomassa a norma del paragrafo 3 bis, unitamente ai motivi di tali deroghe e all'ambito geografico cui si applicano. La Commissione rende pubbliche le notifiche ricevute e può esprimere un parere pubblico riguardo qualunque di esse.	This obligation only applies to Member States that make use of the derogations in the previous point 3a.	Art. 5 comma 4	D Lgs 199/2021 art. 4 bis comma 4	Nuova disposizione	
3c. Member States shall not grant direct financial support for: (a) the use of saw logs, veneer logs, industrial grade roundwood, stumps and roots to produce energy; (b) the production of renewable energy from the incineration of waste, unless the separate collection obligations laid down in Directive 2008/98/EC have been complied with.	3 quater Gli Stati membri non concedono alcun sostegno finanziario diretto per: a) l'uso di tronchi da sega e da impiallacciatura, legname tondo di qualità industriale, ceppi e radici per produrre energia; b) la produzione di energia rinnovabile mediante l'incenerimento di rifiuti a meno che non siano stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti nella direttiva 2008/98/CE.		Art. 5 comma 5	D Lgs 199/2021 art. 4 bis comma 5	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

3d. Without prejudice to paragraph 3, Member States shall not grant new support or renew any support for the production of electricity from forest biomass in electricity-only installations, unless such electricity meets at least one of the following conditions: (a) it is produced in a region identified in a territorial just transition plan established in accordance with Article 11 of Regulation (EU) 2021/1056 of the European Parliament and of the Council due to its reliance on solid fossil fuels, and it meets the relevant requirements set out in Article 29(11) of this Directive; (b) it is produced applying biomass CO_2 capture and storage and it meets the requirements set out in Article 29(11), second subparagraph; (c) it is produced in an outermost region as referred to in Article 349 TFEU, for a limited period and with the objective of phasing down, to the greatest extent possible, the use of forest biomass without affecting access to safe and secure energy.	3 quinquies Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri non concedono alcun nuovo sostegno né rinnovano alcun sostegno alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale in impianti per la produzione di sola energia elettrica, a meno che tale energia elettrica non soddisfi almeno una delle condizioni seguenti: a) è prodotta in una regione identificata in un piano territoriale per una transizione giusta stabilito in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), a causa della sua dipendenza dai combustibili fossili solidi, e soddisfa i pertinenti requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11, della presente direttiva; b) è prodotta applicando la cattura e lo stoccaggio della CO2 da biomassa e soddisfa i requisiti di cui all'articolo 29, paragrafo 11, secondo comma; c) è prodotta in una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 TFUE, per un periodo limitato e con l'obiettivo di ridurre gradualmente, nella misura più ampia possibile, l'uso della biomassa forestale senza incidere sull'accesso a un'energia sicura.		Art. 5 comma 6	D Lgs 199/2021 art. 4 bis comma 6	Nuova disposizione	
4. From 1 January 2021, the share of energy from renewable sources in each Member State's gross final consumption of energy shall not be lower than the baseline share shown in the third column of the table in Part A of Annex I to this Directive.						
Member States shall take the necessary measures to ensure compliance with that baseline share.						
If a Member State does not maintain its baseline share as measured over any one-year period, the first and second subparagraphs of Article 32(4) of Regulation (EU) 2018/1999 shall apply.						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

4a. Member States shall establish a framework, which may include support schemes and measures facilitating the uptake of renewables power purchase agreements, enabling the deployment of renewable electricity to a level that is consistent with the Member State's national contribution referred to in paragraph 2 of this Article and at a pace that is consistent with the indicative trajectories referred to in Article 4, point (a)(2), of Regulation (EU) 2018/1999. In particular, that framework shall tackle remaining barriers to a high level of renewable electricity supply, including those related to permit-granting procedures, and to the development of the necessary transmission, distribution and storage infrastructure, including co-located energy storage.	«4 bis. Gli Stati membri istituiscono un quadro, che può comprendere regimi di sostegno e misure che facilitano il ricorso ad accordi di compravendita di energie rinnovabili, che consente una diffusione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili a un livello coerente con il contributo nazionale dello Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo e a un ritmo compatibile con le traiettorie indicative di cui all'articolo 4, lettera a), punto 2), del regolamento (UE) 2018/1999. Il quadro affronta in particolare gli ostacoli che ancora si frappongono al raggiungimento di un livello elevato di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, inclusi quelli relativi alle procedure di rilascio delle autorizzazioni, e allo sviluppo delle necessarie infrastrutture di trasmissione, distribuzione e stoccaggio, incluso lo stoccaggio dell'energia co-ubicato.		Art. 24 comma 1 lettera c)	D Lgs 199/2021 art. 48 comma 4 lettera f-bis)	Già recepito per quanto riguarda la definizione di un quadro di misure di sostegno per le rinnovabili elettrico nel particolare in merito a quanto richiesto: • Incentivi FER-E Art. 5-6 D lgs 199/2021 • PPA art. 28 D lgs 199/2021 • autoconsumo diffuso art. 30-31 D lgs 199/2021 • infrastrutture e stoccaggi art. 18 dlgs 210/2021 • sviluppo reti invece art. 36 del dlgs 93/2011 e art, 18 del dlgs 28/2011 • regimi autorizzativi d lgs 190/2024. Nuova disposizione Inserita per rafforzare attività di monitoraggio quadro misure di sostegno all'art .48 (D Lgs 199/2021 art. 48 comma 4 lettera f-bis)	
When designing that framework, Member States shall take into account the additional renewable electricity required to meet demand in the transport, industry, building and heating and cooling sectors and for the production of renewable fuels of non-biological origin.	Nell'elaborare tale quadro, gli Stati membri tengono conto dell'energia elettrica da fonti rinnovabili supplementare necessaria per soddisfare la domanda nei settori dei trasporti, dell'industria, dell'edilizia, del riscaldamento e del raffrescamento e per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica.		Art. 26 comma 1 lettera c)	D Lgs 199/2021 art. 48 comma 4 lettera f-bis)		
Member States may include a summary of the policies and measures under the framework and an assessment of their implementation, respectively, in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999 and in their integrated national energy and climate progress reports submitted pursuant to Article 17 of that Regulation.	Gli Stati membri possono includere una sintesi delle politiche e delle misure previste dal quadro nonché una valutazione della loro attuazione, rispettivamente, nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima trasmessi a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 di tale regolamento.»;		Art. 26 comma 1 lettera c)	D Lgs 199/2021 art. 48 comma 4 lettera f-bis)		
Article 7 Calculation of the share of energy from renewable sources						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

1. The gross final consumption of energy from renewable sources in each Member State shall be calculated as the sum of: (a) gross final consumption of electricity from renewable sources; (b) gross final consumption of energy from renewable sources in the heating and cooling sector; and (c) final consumption of energy from renewable sources in the transport sector.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 1 periodo 1	Già recepito	
With regard to the first subparagraph, point (a), (b), or (c), gas and electricity from renewable sources shall be considered only once for the purposes of calculating the share of gross final consumption of energy from renewable sources.	«Con riguardo alle lettere a), b) o c) del primo comma, per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas e l'energia elettrica da fonti rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta.		Art. 25 comma 1 lettera a)	D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 1 periodo 2	Modifica disposizione esistente	
Energy produced from renewable fuels of non-biological origin shall be counted in the sector – electricity, heating and cooling, or transport – where it is consumed.	L'energia prodotta a partire da combustibili rinnovabili di origine non biologica è contabilizzata nel settore energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o trasporti in cui è consumata.		Art. 25 comma 1 lettera a)	D lgs 199/2021 Allegato I, Paragrafo A punto 1 bis periodo 1	Nuova disposizione	
Without prejudice to the third subparagraph, Member States may agree, via a specific cooperation agreement, to count all or part of the renewable fuels of non-biological origin consumed in one Member State towards the share of gross final consumption of energy from renewable sources in the Member State where those fuels are produced.	Fatto salvo il terzo comma, gli Stati membri possono accettare, mediante uno specifico accordo di cooperazione, di conteggiare tutti o una parte dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati in uno Stato membro ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo nello Stato membro in cui tali combustibili sono prodotti.		Art. 25 comma 1 lettera a)	D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 1 ter periodo 1	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

In order to monitor whether the same renewable fuels of non-biological origin are not counted in both the Member State where they are produced and in the Member State where they are consumed and in order to record the amount counted, Member States shall notify the Commission of any such cooperation agreement. Such a cooperation agreement shall include the amount of renewable fuels of non-biological origin to be counted in total and for each Member State and the date on which the cooperation agreement is to become operational.	Al fine di controllare se gli stessi combustibili rinnovabili di origine non biologica non siano conteggiati sia nello Stato membro in cui sono prodotti sia nello Stato membro in cui sono consumati e al fine di registrare il quantitativo conteggiato, gli Stati membri notificano alla Commissione ogni eventuale accordo di cooperazione siffatto. Tale accordo di cooperazione include il quantitativo di combustibili rinnovabili di origine non biologica da conteggiare in totale e per ciascuno Stato membro nonché la data in cui tale accordo di cooperazione deve diventare operativo.»;		Art. 25 comma 1 lettera a)	D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 1 ter periodo 2	Nuova disposizione	
Subject to the second subparagraph of Article 29(1), biofuels, bioliquids and biomass fuels that do not fulfil the sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria laid down in Article 29(2) to (7) and (10) shall not be taken into account.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 2	Già recepito	
2. For the purposes of paragraph 1, first subparagraph, point (a), gross final consumption of electricity from renewable sources shall be calculated as the quantity of electricity produced in a Member State from renewable sources, including the production of electricity from renewables self-consumers and renewable energy communities and electricity from renewable fuels of non-biological origin and excluding the production of electricity in pumped storage units from water that has previously been pumped uphill as well as the electricity used to produce renewable fuels of non-biological origin.	«2. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori di energia rinnovabile e da comunità di energia rinnovabile e l'energia elettrica da combustibili rinnovabili di origine non biologica, al netto della produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte e dell'energia elettrica utilizzata per produrre combustibili rinnovabili di origine non biologica.»;		Art. 25 comma 1 lettera a)	D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 3	Modifica disposizione esistente	
In multi-fuel plants using renewable and non-renewable sources, only the part of electricity produced from renewable sources shall be taken into account.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 4	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

For the purposes of that calculation, the contribution of each energy source shall be calculated on the basis of its energy content.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 4	Già recepito	
The electricity generated by hydropower and wind power shall be accounted for in accordance with the normalisation rules set out in Annex II.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 5	Già recepito	
3. For the purposes of point (b) of the first subparagraph of paragraph 1, gross final consumption of energy from renewable sources in the heating and cooling sector shall be calculated as the quantity of district heating and cooling produced in a Member State from renewable sources, plus the consumption of other energy from renewable sources in industry, households, services, agriculture, forestry and fisheries, for heating, cooling and processing purposes.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 6	Già recepito	
In multi-fuel plants using renewable and non-renewable sources, only the part of heating and cooling produced from renewable sources shall be taken into account.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 7	Già recepito	
For the purposes of that calculation, the contribution of each energy source shall be calculated on the basis of its energy content.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 7	Già recepito	
Ambient and geothermal energy used for heating and cooling by means of heat pumps and district cooling systems shall be taken into account for the purposes of point (b) of the first subparagraph of paragraph 1, provided that the final energy output significantly exceeds the primary energy input required to drive the heat pumps.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 8	Già recepito	
The quantity of heat or cold to be considered to be energy from renewable sources for the purposes of this Directive shall be calculated in accordance with the methodology set out in Annex VII and shall take into account energy use in all end-use sectors.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 8	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Thermal energy generated by passive energy systems, under which lower energy consumption is achieved passively through building design or from heat generated by energy from non-renewable sources, shall not be taken into account for the purposes of point (b) of the first subparagraph of paragraph 1.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 9	Già recepito	
4. For the purposes of point (c) of the first subparagraph of paragraph 1, the following requirements shall apply:				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 10	Già recepito	
(a) Final consumption of energy from renewable sources in the transport sector shall be calculated as the sum of all biofuels, biogas and renewable fuels of non-biological origin consumed in the transport sector. That shall include renewable fuels supplied to international marine bunkers.	«a) il consumo finale di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocarburanti, biogas e combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto utilizzati nel settore dei trasporti. Sono compresi anche i combustibili rinnovabili forniti ai bunkeraggi marittimi internazionali.»;		Art. 25 comma 1 lettera a)	D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 10 lettera a)	Modifica comma esistente	
(b) For the calculation of final consumption of energy in the transport sector, the values regarding the energy content of transport fuels, as set out in Annex III, shall be used.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 10 lettera b)	Già recepito	
For the determination of the energy content of transport fuels not included in Annex III, Member States shall use the relevant European Standards Organisation (ESO) standards in order to determine the calorific values of fuels. Where no ESO standard has been adopted for that purpose, Member States shall use the relevant International Organization for Standardisation (ISO) standards.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 10 lettera b)	Già recepito	
5. The share of energy from renewable sources shall be calculated as the gross final consumption of energy from renewable sources divided by the gross final consumption of energy from all energy sources, expressed as a percentage.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 11	Già recepito	
For the purposes of the first subparagraph of this paragraph, the sum referred to in the first subparagraph of paragraph 1 of this Article shall be adjusted in				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 12	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

accordance with Articles 8, 10, 12 and 13.						
In calculating a Member State's gross final consumption of energy for the purposes of measuring its compliance with the targets and indicative trajectory laid down in this Directive, the amount of energy consumed in aviation shall, as a proportion of that Member State's gross final consumption of energy, be considered to be no more than 6,18 %.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 13	Già recepito	
For Cyprus and Malta the amount of energy consumed in aviation shall, as a proportion of those Member States' gross final consumption of energy, be considered to be no more than 4,12 %.				-	Non recepito non di competenza	
6. The methodology and definitions used in the calculation of the share of energy from renewable sources shall be those provided for in Regulation (EC) No 1099/2008.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 14	Già recepito	
Member States shall ensure coherence of the statistical information used in calculating those sectoral and overall shares and of the statistical information reported to the Commission pursuant to that Regulation.				D lgs 199/2021 Allegato I, Sezione A punto 14	Già recepito	
Article 9 Joint projects between Member States						
1. Two or more Member States may cooperate on all types of joint projects with regard to the production of electricity, heating or cooling from renewable sources. Such cooperation may involve private operators.				Art 16 Dlgs 199/2021		
1a. By 31 December 2025, each Member State shall agree to establish a framework for cooperation on joint projects with one or more other Member States for the production of renewable energy, subject to the following: (a) by 31 December 2030, Member States shall endeavour to agree on establishing at least two joint projects;	«1 bis. Entro il 31 dicembre 2025 ciascuno Stato membro concorda l'istituzione di un quadro di cooperazione su progetti comuni con uno o più Stati membri per la produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo quanto segue: a) entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri si adoperano per concordare l'istituzione di almeno due progetti comuni;		Art. 8 comma 1	D lgs 199/2021 All'art. 16. 1-bis	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(b) by 31 December 2033, Member States with an annual electricity consumption of more than 100 TWh shall endeavour to agree on establishing a third joint project.	b) entro il 31 dicembre 2033 gli Stati membri con un consumo annuo di energia elettrica superiore a 100 TWh si adoperano per concordare l'istituzione di un terzo progetto comune.		Art. 8 comma 1	D lgs 199/2021 All'art. 16. 1-bis	Nuova disposizione	
The identification of joint offshore renewable energy projects shall be consistent with the needs identified in the high-level strategic integrated offshore network development plans for each sea-basin referred to in Article 14(2) of Regulation (EU) 2022/869 of the European Parliament and of the Council and the Union-wide ten-year network development plan referred to in Article 30(1), point (b), of Regulation (EU) 2019/943, but may go beyond those needs and may involve local and regional authorities and private undertakings.	L'individuazione di progetti comuni offshore è coerente con le esigenze individuate nei piani strategici di sviluppo della rete integrata offshore ad alto livello per ciascun bacino marittimo di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e nel piano decennale di sviluppo della rete di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/943, ma può andare oltre tali esigenze e coinvolgere le autorità locali e regionali e imprese private.		Art. 8 comma 1	D lgs 199/2021 All'art. 16. 1-ter	Nuova disposizione	
Member States shall work towards a fair distribution of the costs and benefits of joint projects.	Gli Stati membri si adoperano per un'equa distribuzione dei costi e dei benefici dei progetti comuni.		Art. 8 comma 1	D lgs 199/2021 All'art. 16. 1-ter	Nuova disposizione	
To that end, Member States shall take into account all the relevant costs and benefits of the joint project in the relevant cooperation agreement.	A tal fine, gli Stati membri prendono in considerazione tutti i pertinenti costi e benefici dei progetti comuni nel relativo accordo di cooperazione.		Art. 8 comma 1	D lgs 199/2021 All'art. 16. 1-ter	Nuova disposizione	
Member States shall notify the Commission of cooperation agreements, including the date on which the joint projects are expected to become operational.	Gli Stati membri notificano alla Commissione gli accordi di cooperazione, compresa la data in cui si prevede che i progetti comuni diventino operativi sono notificati alla Commissione.		Art. 8 comma 1	D lgs 199/2021 All'art. 16. 1-quater	Nuova disposizione	
Projects financed by national contributions under the Union renewable energy financing mechanism established by Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1294 shall be deemed to satisfy the obligations referred to in the first subparagraph for the Member States involved.	Si considera che i progetti finanziati con contributi nazionali nell'ambito del meccanismo unionale di finanziamento dell'energia rinnovabile istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1294 della Commissione (**) abbiano adempiuto agli obblighi di cui al primo comma per gli Stati membri coinvolti.			D lgs 199/2021 All'art. 16. 1-bis	Nuova disposizione	
2. Member States shall notify the Commission of the proportion or amount of electricity, heating or cooling from renewable sources produced by any joint project in their territory that became operational after 25 June 2009, or by the increased capacity of an installation that				Art 16 Dlgs 199/2021	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

was refurbished after that date, which is to be regarded as counting towards the renewable energy share of another Member State for the purposes of this Directive.						
3. The notification referred to in paragraph 2 shall: (a) describe the proposed installation or identify the refurbished installation; (b) specify the proportion or amount of electricity or heating or cooling produced from the installation which is to be regarded as counting towards the renewable energy share of the other Member State; (c) identify the Member State in whose favour the notification is being made; and (d) specify the period, in whole calendar years, during which the electricity or heating or cooling produced by the installation from renewable sources is to be regarded as counting towards the renewable energy share of the other Member State.				Art 16 Dlgs 199/2021	Già recepito	
4. The duration of a joint project as referred to in this Article may extend beyond 2030				Art 16 Dlgs 199/2021	Già recepito	
5. A notification made under this Article shall not be varied or withdrawn without the joint agreement of the Member State making the notification and the Member State identified in accordance with point (c) of paragraph 3.				Art 16 Dlgs 199/2021	Già recepito	
7a. On the basis of the indicative goals for offshore renewable energy generation to be deployed within each sea basin, identified in accordance with Article 14 of Regulation (EU) 2022/869, the Member States concerned shall publish information on the volumes of offshore renewable energy that they plan to achieve through tenders, taking into account technical and economic feasibility for the grid infrastructure and the activities that already take place.	«7 bis. Sulla base degli obiettivi indicativi per la produzione di energia rinnovabile offshore da realizzare in ciascun bacino marittimo, individuati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2022/869, gli Stati membri interessati pubblicano informazioni sui volumi di energia rinnovabile offshore che intendono conseguire mediante gare d'appalto, tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica dell'infrastruttura di rete e delle attività già in corso.					

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Member States shall endeavour to allocate space for offshore renewable energy projects in their maritime spatial plans, taking into account the activities that already take place in the affected areas.	Gli Stati membri si adoperano per riservare spazio a progetti in materia di energia rinnovabile offshore nei loro piani di gestione dello spazio marittimo, tenendo conto delle attività già in corso nelle zone interessate.					
In order to facilitate permit-granting for joint offshore renewable energy projects, Member States shall reduce the complexity and increase the efficiency and transparency of the permit-granting procedure, shall enhance cooperation among themselves and shall, where appropriate, establish a single contact point.	Al fine di agevolare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti comuni in materia di energia rinnovabile offshore, gli Stati membri riducono la complessità e aumentano l'efficienza e la trasparenza della procedura di rilascio delle autorizzazioni, rafforzano la cooperazione tra di loro e, se del caso, istituiscono un punto di contatto unico.					
In order to enhance public acceptance, Member States may include renewable energy communities in joint offshore renewable energy projects.	Al fine di aumentare l'accettazione da parte dell'opinione pubblica, gli Stati membri possono includere le comunità di energia rinnovabile nei progetti comuni di in materia di energia rinnovabile offshore.»;					
Article 15 Administrative procedures, regulations and codes						
1. Member States shall ensure that any national rules concerning the authorisation, certification and licensing procedures that are applied to plants and associated transmission and distribution networks for the production of electricity, heating or cooling from renewable sources, to the process of transformation of biomass into biofuels, bioliquids, biomass fuels or other energy products, and to renewable fuels of non-biological origin are proportionate and necessary and contribute to the implementation of the energy efficiency first principle.	«1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e rilascio delle licenze applicabili agli impianti e alle relative reti di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti rinnovabili, al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa o altri prodotti energetici e ai combustibili rinnovabili di origine non biologica siano proporzionate e necessarie e contribuiscano all'attuazione del principio che dà priorità all'efficienza energetica.»;					
Member States shall, in particular, take the appropriate steps to ensure that: (a) administrative procedures are streamlined and expedited at the appropriate administrative level and predictable timeframes are established for the procedures referred to in the first subparagraph; (b) rules concerning authorisation, certification and licensing are objective,						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

transparent and proportionate, do not discriminate between applicants and take fully into account the particularities of individual renewable energy technologies; (c) administrative charges paid by consumers, planners, architects, builders and equipment and system installers and suppliers are transparent and cost-related; and (d) simplified and less burdensome authorisation procedures, including a simple-notification procedure, are established for decentralised devices, and for producing and storing energy from renewable sources.						
2. Member States shall clearly define any technical specifications which are to be met by renewable energy equipment and systems in order to benefit from support schemes and to be eligible under public procurement.	«2. Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno ed essere ammissibili nell'ambito degli appalti pubblici.		Art. 6 Lettera b) Punto 2) Art. 7 comma 1	D.lgs. 199/2021 Art. 5, comma 5 lettera e-ter) articolo 10 comma 1 lettera b-bis)	Nuova disposizione	
2a. Member States shall promote the testing of innovative renewable energy technology for producing, sharing and storing of renewable energy through pilot projects in a real-world environment, for a limited period, in accordance with the applicable Union law and accompanied by appropriate safeguards to ensure the secure operation of the energy system and avoid disproportionate impact on the functioning of the internal market, under the supervision of a competent authority.	2 bis. Gli Stati membri promuovono la sperimentazione di tecnologie innovative per le energie rinnovabili per la produzione, la condivisione e lo stoccaggio dell'energia rinnovabile attraverso progetti pilota in ambiente reale, per un periodo limitato, conformemente al diritto dell'Unione applicabile e accompagnata da opportune garanzie per garantire il funzionamento sicuro del sistema energetico ed evitare effetti sproporzionati sul funzionamento del mercato interno, sotto la supervisione di un'autorità competente.					
3. Member States shall ensure that their competent authorities at national, regional and local level include provisions for the integration and deployment of renewable energy, including for renewables self-consumption and renewable energy communities, and for the use of unavoidable waste heat and cold when planning, including early spatial planning, designing, building and	3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili, anche per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e le comunità di energia rinnovabile, e per l'uso dell'inevitabile calore e freddo di scarto in sede di pianificazione, compresa la					

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

renovating urban infrastructure, industrial, commercial or residential areas and energy and transport infrastructure, including electricity, district heating and cooling, natural gas and alternative fuel networks.	pianificazione precoce del territorio, la progettazione, la costruzione e la ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali, commerciali o residenziali e infrastrutture energetiche e dei trasporti, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e combustibili alternativi.					
Member States shall, in particular, encourage local and regional administrative bodies to include heating and cooling from renewable sources in the planning of city infrastructure where appropriate, and to consult the network operators to reflect the impact of energy efficiency and demand-response programmes as well as specific provisions on renewables self-consumption and renewable energy communities, on the infrastructure development plans of the network operators.	In particolare, gli Stati membri incoraggiano gli organi amministrativi locali e regionali a includere, se del caso, il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili nella pianificazione delle infrastrutture urbane e a consultare gli operatori di rete per tenere conto dell'impatto esercitato sui piani di sviluppo infrastrutturale degli operatori di rete dai programmi di efficienza energetica e di gestione della domanda nonché dalle disposizioni specifiche in materia di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili e comunità di energia rinnovabile.					
8. Member States shall assess the regulatory and administrative barriers to long-term renewable energy purchase agreements, and shall remove unjustified barriers to, and promote the uptake of, such agreements, including by exploring how to reduce the financial risks associated with them, in particular by using credit guarantees.	«8. Gli Stati membri valutano gli ostacoli normativi e amministrativi agli accordi di compravendita di energia rinnovabile a lungo termine, eliminano gli ostacoli ingiustificati a tali accordi e ne promuovono l'adozione, anche esplorando le modalità per ridurre i rischi finanziari ad essi associati, in particolare utilizzando garanzie di credito.			D.L 208/2024 art. 8	Già recepito	
Member States shall ensure that those agreements are not subject to disproportionate or discriminatory procedures or charges, and that any associated guarantees of origin can be transferred to the buyer of the renewable energy under the renewable energy purchase agreement.	Assicurano che tali accordi non siano soggetti a procedure o oneri sproporzionati o discriminatori e che le relative garanzie di origine possano essere trasferite all'acquirente dell'energia rinnovabile nell'ambito dell'accordo per l'acquisto di energia rinnovabile.			D.L 208/2024 art. 8	Già recepito	
Member States shall describe their policies and measures promoting the uptake of renewable energy purchase agreements in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999 and their integrated national energy and climate	Gli Stati membri descrivono le proprie politiche e misure volte a promuovere la diffusione di accordi di compravendita di energia rinnovabile nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e relazioni intermedie nazionali integrate			D.L 208/2024 art. 8	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

progress reports submitted pursuant to Article 17 of that Regulation.	sull'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 di tale regolamento.					
They shall also provide, in those progress reports, an indication of renewable energy generation that is supported by renewable energy purchase agreements.	Essi forniscono inoltre, in tali relazioni intermedie, un'indicazione della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenuta da accordi di compravendita di energia rinnovabile.			D.L 208/2024 art. 8	Già recepito	
Article 15a Mainstreaming renewable energy in buildings C(2024) 5043 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. Guidance on heating and cooling aspects in Articles 15a, 22a, 23 and 24 of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources as amended by Directive (EU) 2023/2413, available at: https://energy.ec.europa.eu/document/download/b2347855-0e3d-4dc8-aed6-38f318e1b20_en?filename=C_2024_6226_1_EN_ACT_part1_v5.pdf						
1. In order to promote the production and use of renewable energy in the building sector, Member States shall determine an indicative national share of renewable energy produced on-site or nearby as well as renewable energy taken from the grid in final energy consumption in their building sector in 2030 that is consistent with an indicative target of at least a 49 % share of energy from renewable sources in the building sector in the Union's final energy consumption in buildings in 2030.	1. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia, gli Stati membri determinano una quota nazionale indicativa di energia rinnovabile prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel consumo di energia finale nel loro settore edile nel 2030 che sia coerente con un obiettivo indicativo di una quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia finale dell'Unione nel 2030 nel settore dell'edilizia pari almeno al 49 %.		Art.3 comma 1 Lettera c) e Art. 25 comma 1 lettera c)	D Lgs 199/2021 art. 3 comma 2bis e Allegato I Sezione D punto 1	Nuova disposizione	
Member States shall include their indicative national share in the integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999 as well as information on how they plan to achieve it.	I piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 includono la quota nazionale indicativa determinata dagli Stati membri e informazioni su come intendono raggiungerla.			PNIEC Par. 2.1.2 (Pag. 100) Misure Par. 3.1.2, Par. 3.2	Già recepito	
2. Member States may count waste heat and cold towards the indicative national share referred to in paragraph 1, up to a limit of 20 % of that share. If they decide to do so, the indicative national share shall increase by half of the percentage of waste heat and cold counted towards that share.	2. Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini della quota nazionale indicativa paragrafo 1, fino a un limite del 20 % di tale quota. Se decidono di procedere in tal senso, la quota nazionale indicativa aumenta della metà della percentuale di calore e freddo di scarto conteggiata ai fini di tale quota.	If a Member States counts waste heat and cold towards the indicative target, the second sentence becomes a mandatory legal obligation	Art. 25 comma 1 lettera c)	Allegato I Sezione D punto 1 lettera c)	Nuova disposizione	
3. Member States shall introduce appropriate measures in their national regulations and building codes and, where applicable, in their support	3. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia nazionali e, se del caso, nei rispettivi regimi di sostegno gli Stati membri introducono misure adeguate			Allegato III del D.Lgs. 199/2021	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

schemes, to increase the share of electricity and heating and cooling from renewable sources produced on-site or nearby as well as renewable energy taken from the grid in the building stock.	volte ad aumentare la quota di energia elettrica e di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete nel parco immobiliare.			Articolo 10 e 27 del D.Lgs. 199/2021		
Such measures may include national measures relating to substantial increases in renewables self-consumption, renewable energy communities, local energy storage, smart recharging and bi-directional recharging, other flexibility services such as demand response, and in combination with energy efficiency improvements relating to cogeneration and major renovations which increase the number of nearly zero energy buildings and buildings that go beyond minimum energy performance requirements provided for in Article 4 of Directive 2010/31/EU.	Tali misure possono includere misure nazionali relative a incrementi sostanziali dell'autoconsumo di energia rinnovabile, alle comunità di energia rinnovabile, allo stoccaggio dell'energia a livello locale, alla ricarica intelligente e alla ricarica bidirezionale e ad altri servizi di flessibilità come la gestione della domanda, e in combinazione con miglioramenti dell'efficienza energetica relativi alla cogenerazione e importanti ristrutturazioni che aumentano il numero degli edifici a energia quasi zero e degli edifici che vanno oltre i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti a norma dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE.			Articolo 30, 31, 32 del D.Lgs. 199/2021	Già recepito	
In order to achieve the indicative share of renewable energy provided for in paragraph 1, Member States shall, in their national regulations and building codes and, where applicable, in their support schemes or by other means with equivalent effect, require the use of minimum levels of energy from renewable sources produced on-site or nearby as well as renewable energy taken from the grid, in new buildings and in existing buildings that are undergoing major renovation or a renewal of the heating system, in accordance with Directive 2010/31/EU, where that is economically, technically and functionally feasible. Member States shall allow those minimum levels to be fulfilled through, inter alia, efficient district heating and cooling.	Al fine di conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia nazionali e, se del caso, nei loro regimi di sostegno o con altri strumenti aventi effetto equivalente, gli Stati membri impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze nonché di energia rinnovabile proveniente dalla rete, negli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti o a un ammodernamento del sistema di riscaldamento, in conformità con la direttiva 2010/31/UE, laddove sia economicamente, tecnicamente e funzionalmente fattibile. Gli Stati membri consentono che tali livelli minimi siano soddisfatti mediante, tra l'altro, un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.		Art. 10 comma 1 lettera a)	D lgs 199/2021 Art. 26, comma 1	modifica disposizione esistente	
For existing buildings, the first subparagraph shall apply to the armed forces only to the extent that its application does not cause any conflict with the nature and primary aim of the	Per gli edifici esistenti, il primo comma si applica alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione			D Lgs 199/2021 art. 26 comma 10	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

activities of the armed forces and with the exception of material used exclusively for military purposes.	dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.					
4. Member States shall ensure that public buildings at national, regional and local level fulfil an exemplary role as regards the share of renewable energy used, in accordance with Article 9 of Directive 2010/31/EU and Article 5 of Directive 2012/27/EU.	4. Gli Stati membri provvedono affinché gli edifici pubblici nazionali, regionali e locali svolgano un ruolo esemplare per quanto concerne la quota di energia rinnovabile utilizzata, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e all'articolo 5 della direttiva 2012/27/UE.		Art. 26 Comma 1 Lettera c) Punto 3)	D Lgs 199/2021 Allegato III Sezione B punto 5	Modifica disposizione esistente	
Member States may allow that obligation to be fulfilled by, inter alia, providing for the roofs of public or mixed private-public buildings to be used by third parties for installations that produce energy from renewable sources.	Gli Stati membri possono consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo, tra l'altro, che i tetti degli edifici pubblici o misti pubblico-privato siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.		Art. 10 Comma 1 Lettera b)	Lgs 199/2021 art. 26 comma 2bis	Nuova disposizione	
5. Where deemed to be relevant, Member States may promote cooperation between local authorities and renewable energy communities in the building sector, particularly through the use of public procurement.	5. Ove ritenuto pertinente, gli Stati membri possono promuovere la cooperazione tra le autorità locali e le comunità di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia, in particolare attraverso il ricorso agli appalti pubblici.			Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (Decreto CACER)	Già recepito	
6. In order to achieve the indicative share of renewable energy provided for in paragraph 1, Member States shall promote the use of renewable heating and cooling systems and equipment and may promote innovative technology, such as smart and renewable-based electrified heating and cooling systems and equipment, complemented, where applicable, with smart management of energy consumption in buildings.	6. Per conseguire la quota indicativa di energia rinnovabile di cui al paragrafo 1, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da rinnovabili e possono promuovere tecnologie innovative come i sistemi e le apparecchiature elettrificati di riscaldamento e raffrescamento intelligenti e basati sulle energie rinnovabili, integrati, se del caso, dalla gestione intelligente del consumo di energia negli edifici.			D Lgs 199/2021 art. 10 Dlgs 28/2011 art. 28 Legge bilancio Detrazioni Fiscali/Ecobonus	Già recepito	
To that end, Member States shall use all appropriate measures, tools and incentives, including, energy labels developed under Regulation (EU) 2017/1369, energy performance certificates established pursuant to Article 11 of Directive 2010/31/EU, and other appropriate certificates or standards developed at Union or national level, and shall ensure the provision of adequate information and advice on renewable, highly energy efficient	A tal fine gli Stati membri utilizzano tutti gli incentivi, gli strumenti e le misure adeguati quali le etichette energetiche sviluppate a norma del regolamento (UE) 2017/1369, gli attestati di prestazione energetica stabiliti ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE e altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello dell'Unione o nazionale, e garantiscono che siano fornite un'informazione e una consulenza appropriate sulle alternative			D Lgs 199/2021 art. 10 Dlgs 28/2011 art. 28 Dlgs 102/2014 art. 13 Legge bilancio Detrazioni Fiscali/Ecobonus	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

alternatives as well as on financial instruments and incentives available to promote an increased replacement rate of old heating systems and an increased switch to solutions based on renewable energy.	ad alta efficienza energetica basate sulle rinnovabili, nonché sugli strumenti finanziari e sugli incentivi disponibili al fine di favorire l'aumento del tasso di sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento e il passaggio a soluzioni basate sulle energie rinnovabili.					
Article 15b Mapping of areas necessary for national contributions towards the overall Union renewable energy target for 2030						
1. By 21 May 2025, Member States shall carry out a coordinated mapping for the deployment of renewable energy in their territory to identify the domestic potential and the available land surface, sub-surface, sea or inland water areas that are necessary for the installation of renewable energy plants and their related infrastructure, such as grid and storage facilities, including thermal storage, that are required in order to meet at least their national contributions towards the overall Union renewable energy target for 2030 set in Article 3(1) of this Directive.	1. Entro il 21 magio 2025, gli Stati membri procedono a una mappatura coordinata in vista della diffusione delle energie rinnovabili sul loro territorio al fine di individuare il potenziale nazionale e la superficie terrestre, il sottosuolo, le aree marine o delle acque interne disponibili necessari per l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, e delle relative infrastrutture, quali la rete e gli impianti di stoccaggio, compreso lo stoccaggio termico, che sono necessari per soddisfare almeno il loro contributo nazionale all'obiettivo complessivo dell'Unione in materia di energia rinnovabile per il 2030 stabilito all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 1	Già recepito	
To that end, Member States may use or build upon their existing spatial planning documents or plans, including maritime spatial plans set up pursuant to Directive 2014/89/EU of the European Parliament and of the Council.	A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare i loro documenti o piani di pianificazione dello spazio esistenti, compresi i piani di gestione dello spazio marittimo realizzati a norma della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1).			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 2	Già recepito	
Member States shall ensure coordination among all the relevant national, regional and local authorities and entities, including network operators, in the mapping of the necessary areas, where appropriate	Gli Stati membri garantiscono il coordinamento tra tutte le autorità e gli enti pertinenti a livello nazionale, regionale e locale, compresi gli operatori di rete, nella mappatura delle zone necessarie, se del caso.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 2	Già recepito	
Member States shall ensure that such areas, including the existing renewable energy plants and cooperation mechanisms, are commensurate with the estimated trajectories and total planned installed capacity by renewable energy technology set out in their national energy and climate plans submitted	Gli Stati membri garantiscono che tali zone, compresi gli impianti di produzione di energia rinnovabile esistenti, e i meccanismi di cooperazione sono commisurati alle traiettorie stimate e alla potenza totale installata pianificata delle tecnologie per le energie rinnovabili stabilite nei piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 1	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999.	degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.					
2. For the purpose of identifying the areas referred to in paragraph 1, Member States shall take into account in particular: (a) the availability of energy from renewable sources and the potential for renewable energy production of the different types of technology in the land surface, sub-surface, sea or inland water areas; (b) the projected demand for energy, taking into account the potential flexibility of the active demand response, expected efficiency gains and energy system integration; (c) the availability of relevant energy infrastructure, including grids, storage and other flexibility tools or the potential to create or upgrade such grid infrastructure and storage.	2. Ai fini dell'individuazione delle zone di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto in particolare: a) della disponibilità di energia da fonti rinnovabili e del potenziale di produzione di energia rinnovabile offerto dai diversi tipi di tecnologia nella superficie terrestre, nel sottosuolo, nelle aree marine o delle acque interne; b) della domanda di energia in base alle proiezioni, tenendo conto della potenziale flessibilità della gestione attiva della domanda, dei guadagni previsti in termini di efficienza e dell'integrazione del sistema energetico; c) della disponibilità di infrastrutture energetiche pertinenti, tra cui reti, impianti di stoccaggio e altri strumenti di flessibilità, o della possibilità di creare o migliorare tali infrastrutture di rete e impianti di stoccaggio.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 1 e 2	Già recepito	
3. Member States shall favour multiple uses of the areas referred to in paragraph 1.	3. Gli Stati membri favoriscono l'uso polivalente delle zone di cui al paragrafo 1.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 1 e 2	Già recepito	
Renewable energy projects shall be compatible with pre-existing uses of those areas.	I progetti in materia di energia rinnovabile sono compatibili con gli usi preesistenti di tali zone.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 1 e 2	Già recepito	
4. Member States shall periodically review and, where necessary, update the areas referred to in paragraph 1 of this Article, in particular in the context of the updates of their national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999.	rinnovabile sono compatibili con gli usi preesistenti di tali zone. 4. Gli Stati membri riesaminano e, laddove necessario, aggiornano periodicamente le zone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare nel contesto degli aggiornamenti dei loro piani nazionali per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 9	Già recepito	
Article 15c Renewables acceleration areas						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

1. By 21 February 2026, Member States shall ensure that competent authorities adopt one or more plans designating, as a sub-set of the areas referred to in Article 15b(1), renewables acceleration areas for one or more types of renewable energy sources.	1. Entro il 21 febbraio 2026, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti adottino uno o più piani che designano, come sottoinsieme delle zone di cui all'articolo 15 ter, paragrafo 1, zone di accelerazione per uno o più tipi di energie da fonti rinnovabili.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 5 e 6	Già recepito	
Member States may exclude biomass combustion and hydropower plants.	Gli Stati membri possono escludere gli impianti di combustione a biomassa e le centrali idroelettriche.					
In those plans, competent authorities shall: (a) designate sufficiently homogeneous land, inland water, and sea areas where the deployment of a specific type or specific types of renewable energy sources is not expected to have a significant environmental impact, in view of the particularities of the selected area, while: (i) giving priority to artificial and built surfaces, such as rooftops and facades of buildings, transport infrastructure and their direct surroundings, parking areas, farms, waste sites, industrial sites, mines, artificial inland water bodies, lakes or reservoirs and, where appropriate, urban waste water treatment sites, as well as degraded land not usable for agriculture; (ii) excluding Natura 2000 sites and areas designated under national protection schemes for nature and biodiversity conservation, major bird and marine mammal migratory routes as well as other areas identified on the basis of sensitivity maps and the tools referred to in the point (iii), except for artificial and built surfaces located in those areas such as rooftops, parking areas or transport infrastructure; (iii) using all appropriate and proportionate tools and datasets to identify the areas where the renewable energy plants would not have a significant environmental impact, including wildlife sensitivity mapping, while taking into account the data available in the context of the development of a coherent Natura 2000	In tali piani le autorità competenti: a) designano zone terrestri, delle acque interne e marine sufficientemente omogenee in cui la diffusione di uno o più tipi specifici di energia da fonti rinnovabili non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, tenuto conto delle specificità della zona prescelta, e nel contempo: i) danno priorità alle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento delle acque reflue urbane, così come i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole; ii) escludono i siti Natura 2000, le zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità, le principali rotte migratorie di uccelli e mammiferi marini e altre zone individuate sulla base delle mappe delle zone sensibili e degli strumenti di cui al punto iii), ad eccezione delle superfici artificiali ed edificate situate in tali zone, quali tetti, parcheggi o infrastrutture di trasporto; iii) usano tutti gli strumenti e le serie di dati opportuni e proporzionati per individuare le zone in cui gli impianti di produzione di energia rinnovabile non abbiano un			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 5, 6 e 8	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

network, both as regards habitat types and species under Council Directive 92/43/EEC, as well as birds and sites protected under Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council; (b) establish appropriate rules for the renewables acceleration areas on effective mitigation measures to be adopted for the installation of renewable energy plants and co-located energy storage, as well as assets necessary for the connection of such plants and storage to the grid, in order to avoid the adverse environmental impact that may arise or, where that is not possible, to significantly reduce it, where appropriate ensuring that appropriate mitigation measures are applied in a proportionate and timely manner to ensure compliance with the obligations laid down in Article 6(2) and Article 12(1) of Directive 92/43/EEC, Article 5 of Directive 2009/147/EEC and Article 4(1), point (a)(i), of Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council and to avoid deterioration and achieve good ecological status or good ecological potential in accordance with Article 4(1), point (a), of Directive 2000/60/EC.	notevole impatto ambientale, compresa la mappatura delle zone sensibili sotto il profilo florifaunistico, tenendo conto nel contempo dei dati disponibili nel contesto dello sviluppo di una rete Natura 2000 coerente, sia per quanto riguarda i tipi di habitat e le specie di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (2)*, sia per quanto riguarda gli uccelli e i siti protetti a norma della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3)*; b) stabiliscono norme adeguate per le zone di accelerazione per le energie rinnovabili, comprese le misure di mitigazione efficaci da adottare per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati, nonché delle opere necessarie per la connessione di tali impianti e impianti di stoccaggio alla rete, al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, ridurlo. Se del caso, garantiscono che siano applicate misure di mitigazione adeguate in modo proporzionato e tempestivo per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CEE e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4)* e per evitare il deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.					
The rules referred to in point (b) of the first subparagraph shall be targeted to the specificities of each identified renewables acceleration area, to the type or types of renewable energy technology to be deployed in each area and to the identified environmental impact.	Le norme di cui alla lettera b) del primo comma sono concepite secondo le specificità di ciascuna zona di accelerazione per le energie rinnovabili individuate, il tipo o i tipi di tecnologia per le energie rinnovabili o la tecnologia da sviluppare in ciascuna zona e l'impatto ambientale individuato.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 - articolo 12 commi 7 e 7bis	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Compliance with the rules referred to in the first subparagraph, point (b), of this paragraph and the implementation of the appropriate mitigation measures by the individual projects shall result in the presumption that projects are not in breach of those provisions without prejudice to Article 16a(4) and (5) of this Directive.	Il rispetto delle norme di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo e l'attuazione delle opportune misure di mitigazione nell'ambito del progetto fanno presumere che il progetto non violi tali disposizioni, fatto salvo l'articolo 16 bis, paragrafi 4 e 5, della presente direttiva.					
Where novel mitigation measures to prevent, to the extent possible, the killing or disturbance of species protected under Directives 92/43/EEC and 2009/147/EC, or any other environmental impact, have not been widely tested as regards their effectiveness, Member States may allow their use for one or several pilot projects for a limited time period, provided that the effectiveness of such mitigation measures is closely monitored and appropriate steps are taken immediately if they prove not to be effective.	Se le nuove misure di mitigazione volte a prevenire il più possibile l'uccisione o la perturbazione di specie protette ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi altro impatto ambientale, non sono state ampiamente sperimentate per quanto riguarda la loro efficacia, gli Stati membri possono autorizzarne l'uso in uno o più progetti pilota per un periodo di tempo limitato, a condizione che sia attentamente monitorata l'efficacia di tali misure e siano adottati immediatamente provvedimenti adeguati se risultano inefficaci.					
Competent authorities shall explain in the plans designating renewables acceleration areas referred to in the first subparagraph the assessment made to identify each designated renewables acceleration area on the basis of the criteria set out in point (a) of the first subparagraph and to identify appropriate mitigation measures.	Gli Stati membri illustrano nel piano la valutazione effettuata per individuare ciascuna zona di accelerazione designata sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e per individuare le opportune misure di mitigazione.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, commi 5 ,6 e 8	Già recepito	
2. Before their adoption, the plans designating renewables acceleration areas shall be subject to an environmental assessment pursuant to Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council, and, if they are likely to have a significant impact on Natura 2000 sites, to the appropriate assessment pursuant to Article 6(3) of Directive 92/43/EEC.	2. Prima della loro adozione, i piani in cui sono designate le zone di accelerazione per le energie rinnovabili formano oggetto di una valutazione ambientale a norma alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5)* e, laddove siano suscettibili di avere un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000, di una opportuna valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 8	Già recepito	
3. Member States shall decide the size of renewables acceleration areas, in view of the specificities and requirements of the type or types of technology for which	3. Gli Stati membri decidono le dimensioni delle zone di accelerazione per le energie rinnovabili alla luce delle specificità e dei requisiti del tipo o dei tipi di tecnologia			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12.	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

they set up renewables acceleration areas.	per la quale istituiscono tali zone di accelerazione per le energie rinnovabili.					
While retaining the discretion to decide on the size of those areas, Member States shall aim to ensure that the combined size of those areas is significant and that they contribute to the achievement of the objectives set out in this Directive.	Pur mantenendo una certa discrezionalità nel decidere in merito alle dimensioni di tali zone, gli Stati membri provvedono a garantire che le dimensioni combinate di tali zone siano sostanziali e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi di cui alla presente direttiva.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 1	Già recepito	
The plans designating renewables acceleration areas referred to in paragraph 1, first subparagraph, of this Article shall be made publicly available and shall be reviewed periodically, as appropriate, in particular in the context of the updating of the integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999.	I piani in cui sono designate le zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo sono resi pubblici e riesaminati periodicamente se del caso, in particolare nel contesto dell'aggiornamento dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 9	Già recepito	
By 21 May 2024, Member States may declare as renewables acceleration areas specific areas which have already been designated to be areas suitable for an accelerated deployment of one or more types of renewable energy technology, provided that all of the following conditions are met: (a) such areas are outside Natura 2000 sites, areas designated under national protection schemes for nature and biodiversity conservation and identified bird migratory routes; (b) the plans identifying such areas have been the subject of a strategic environmental assessment pursuant to Directive 2001/42/EC and, where appropriate, of an assessment pursuant to Article 6(3) of Directive 92/43/EEC; (c) the projects located in such areas implement appropriate and proportionate rules and measures to address the adverse environmental impact that may arise.	4. Entro il 21 magio 2024, gli Stati membri possono dichiarare zone di accelerazione per le energie rinnovabili zone specifiche che sono già state designate come zone adatte allo sviluppo accelerato di uno o più tipi di tecnologia per le energie rinnovabili, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) tali zone si trovano al di fuori dei siti Natura 2000, delle zone designate a titolo di regimi nazionali di protezione per la conservazione della natura e della biodiversità e delle rotte migratorie individuate degli uccelli; b) i piani che individuano tali zone sono stati l'oggetto di una valutazione ambientale strategica a norma della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, di una valutazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE; c) i progetti ubicati in tali zone attuano norme e misure adeguate e proporzionate per affrontare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi.					
5. The competent authorities shall apply the permit-granting procedure and deadlines referred to in Article 16a to	5. Le autorità competenti applicano la procedura di rilascio delle autorizzazioni			Decreto legislativo 25 novembre 2024,	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

individual projects in renewables acceleration areas.	e i termini di cui all'articolo 16 bis ai singoli progetti in tali zone di accelerazione per le energie rinnovabili.			n. 190 – articolo 12, comma 10		
Article 15d Public participation						
1. Member States shall ensure public participation regarding the plans designating renewables acceleration areas referred to in Article 15c(1), first subparagraph, in accordance with Article 6 of Directive 2001/42/EC, including identifying the public affected or likely to be affected.	1. Gli Stati membri garantiscono la partecipazione del pubblico ai piani che designano le zone di accelerazione delle energie rinnovabili di cui all'articolo 15 quater, paragrafo 1, primo comma, conformemente all'articolo 6 della direttiva 2001/42/CE, anche individuando il pubblico interessato o che potrebbe essere interessato.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 8 e d.lgs. 152/2006	Già recepito	
2. Member States shall promote public acceptance of renewable energy projects by means of direct and indirect participation of local communities in those projects	2. Gli Stati membri promuovono l'accettazione pubblica dei progetti in materia di energia rinnovabile mediante la partecipazione diretta e indiretta delle comunità locali a tali progetti.			DM 305 del 3 settembre 2024	Già recepito	
Article 16a Permit-granting procedure in renewables acceleration areas						
1. Member States shall ensure that the permit-granting procedure referred to in Article 16(1) shall not exceed 12 months for renewable energy projects in renewables acceleration areas.	1. Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, non duri più di dodici mesi per i progetti in materia di energia rinnovabile nelle zone di accelerazione per le energie rinnovabili.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12, comma 10	Già recepito	
However, in the case of offshore renewable energy projects, the permit-granting procedure shall not exceed two years.	Tuttavia, nel caso di progetti in materia di energie rinnovabili offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non dura più di due anni.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articoli 9 e 12	Già recepito	
Where duly justified on the ground of extraordinary circumstances, Member States may extend either of those periods by up to six months.	Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, gli Stati membri possono prorogare tali termini di sei mesi al massimo.	If Member States want to make use of the possibility of extending the deadlines, they must transpose this clause into legislation.				
Member States shall inform the project developer clearly of the extraordinary circumstances that justify such an extension.	Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.	This provision is an obligation for the Member States deciding to use the				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

		previous provision				
2. The permit-granting procedure for the repowering of renewable energy power plants, for new installations with an electrical capacity of less than 150 kW, for co-located energy storage, including power and thermal facilities, as well as for their grid connection, where located in renewables acceleration areas, shall not exceed six months.	2. La procedura di rilascio delle autorizzazioni per la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, per i nuovi impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW, per gli impianti di stoccaggio co-ubicati, compresi gli impianti elettrici e termali, e per la loro connessione alla rete, qualora siano ubicati in zone di accelerazione per le energie rinnovabili, non dura più di sei mesi.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articoli 7 e 8, in coordinamento con articolo 12 comma 10	Già recepito	
However, in the case of offshore wind energy projects, the permit-granting procedure shall not exceed 12 months.	Tuttavia, nel caso di progetti in materia di energia eolica offshore, la procedura di rilascio delle autorizzazioni dura massimo 12 mesi.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 9, in coordinamento con articolo 12 comma 10	Già recepito	
Where duly justified on the ground of extraordinary circumstances, such as on grounds of overriding safety reasons where the repowering project has a substantial impact on the grid or on the original capacity, size or performance of the installation, Member States may extend the six-month period by up to three months and the 12-month period for offshore wind energy projects by up to six months.	Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, come ad esempio ragioni prioritarie per la sicurezza, se il progetto di revisione della potenza dell'impianto ha un impatto sostanziale sulla rete o sulla capacità, sulle dimensioni o sulla prestazione iniziali dell'impianto, gli Stati membri possono prorogare il termine di sei mesi di tre mesi al massimo e il termine di 12 mesi per progetti in materia di energia eolica offshore di sei mesi al massimo.	If Member States want to make use of the possibility of extending the deadlines, they must transpose this clause into legislation.				
Member States shall inform the project developer clearly about the extraordinary circumstances that justify such an extension.	Gli Stati membri informano chiaramente lo sviluppatore del progetto in merito alle circostanze eccezionali che giustificano tale proroga.	This provision is an obligation for the Member States deciding to use the previous provision				
3. Without prejudice to paragraphs 4 and 5 of this Article, by way of derogation from Article 4(2) of and Annex II, points 3(a), (b), (d), (h), (i), and 6(c), alone or in conjunction with point 13(a), to Directive 2011/92/EU, with regard to renewable energy projects, new applications for renewable energy plants, including plants combining different	3. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5 del presente articolo, in deroga all'articolo 4, paragrafo 2, e all'allegato II, punto 3, lettere a), b), d), h) e i), e punto 6, lettera c), singolarmente o in combinato disposto con il punto 13, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, per quanto riguarda i progetti in materia di energia			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 14 comma 9, in coordinamento con articolo 12 comma 10	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

types of renewable energy technology and the repowering of renewable energy power plants in designated renewables acceleration areas for the relevant technology and co-located energy storage, as well as the connection of such plants and storage to the grid, shall be exempt from the requirement to carry out a dedicated environmental impact assessment pursuant to Article 2(1) of Directive 2011/92/EU, provided that those projects comply with Article 15c(1), point (b), of this Directive.	rinnovabile, le nuove domande relative agli impianti di produzione di energia rinnovabile, compresi quelli che combinano diversi tipi di tecnologia di energia rinnovabile e la revisione della potenza degli impianti di produzione di energia rinnovabile, nelle zone che sono state designate come zone di accelerazione per le energie rinnovabili per le pertinenti tecnologie e gli impianti di stoccaggio dell'energia co-ubicati nonché la connessione di tali impianti e impianti di stoccaggio alla rete, sono esentate dall'obbligo di effettuare una valutazione specifica dell'impatto ambientale a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, a condizione che tali progetti siano conformi all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva.					
That derogation shall not apply to projects which are likely to have significant effects on the environment in another Member State or where a Member State that is likely to be significantly affected so requests, pursuant to Article 7 of Directive 2011/92/EU.	Tale deroga non si applica ai progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia richiesta, a norma dell'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE.			D.lgs. 152 /2006 art.24	Già recepito	
By way of derogation from Article 6(3) of Directive 92/43/EEC, the renewable energy plants referred to in the first subparagraph of this paragraph, shall not be subject to an assessment of their implications for Natura 2000 sites provided that those renewable energy projects comply with the rules and measures established in accordance with Article 15c(1), point (b), of this Directive.	In deroga all'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE, gli impianti di produzione di energia rinnovabile di cui al primo comma del presente paragrafo non sono soggetti a una valutazione dell'incidenza che hanno sui siti di Natura 2000, a condizione che tali progetti in materia di energia rinnovabile rispettino le norme e le misure stabilite a norma dell'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 –con articolo 12 comma 10	Già recepito	
4. The competent authorities shall carry out a screening process of the applications referred to in paragraph 3 of this Article.	4. Le autorità competenti esaminano le domande di cui al paragrafo 3 del presente articolo.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, art 8 e art 9	Già recepito	
Such a screening process shall aim to identify if any of the renewable energy projects is highly likely to give rise to significant unforeseen adverse effects in view of the environmental sensitivity of	Tale procedura di esame è intesa a determinare se sussiste un rischio elevato che qualcuno dei progetti in materia di energia rinnovabile possa causare effetti negativi imprevisti significativi, tenuto			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 9 commi 3 e 4,	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

the geographical areas where they are located, which were not identified during the environmental assessment of the plans designating renewables acceleration areas referred to in Article 15c(1), first subparagraph, of this Directive carried out pursuant to Directive 2001/42/EC and, where relevant, to Directive 92/43/EEC.	conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui è situato, che non sono stati individuati nel corso della valutazione ambientale dei piani che designano le zone di accelerazione per le energie rinnovabili di cui all'articolo 15 quater, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva, eseguita a norma della direttiva 2001/42/CE e, se del caso, della direttiva 92/43/CEE.			in coordinamento con articolo 12 comma 10		
Such a screening process shall also aim to identify if any of such renewable energy projects falls within the scope of Article 7 of Directive 2011/92/EU due to its likelihood of significant effects on the environment in another Member State or due to the request of a Member State which is likely to be significantly affected.	Tale procedura di esame mira inoltre a determinare se qualcuno di tali progetti in materia di energia rinnovabile rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE a causa della probabilità che abbia effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro o a seguito della richiesta di uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 9 commi 3 e 4, in coordinamento con articolo 12 comma 10	Già recepito	
For the purpose of such a screening process, the project developer shall provide information on the characteristics of the renewable energy project, on its compliance with the rules and measures identified pursuant to Article 15c(1), point (b), for the specific renewables acceleration area, on any additional measures adopted by the project developer, and on how those measures address environmental impact.	Ai fini di tale procedura di esame, lo sviluppatore del progetto fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto in materia di energia rinnovabile e sulla conformità dello stesso alle norme e alle misure individuate in base all'articolo 15 quater, paragrafo 1, lettera b), per la specifica zona di accelerazione per le energie rinnovabili, su eventuali misure supplementari adottate dallo sviluppatore del progetto e sul modo in cui tali misure contrastano l'impatto ambientale.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 9 commi 3, o per il regime semplificato articolo 8 comma 4	Già recepito	
The competent authority may request the project developer to provide additional available information.	L'autorità competente può chiedere allo sviluppatore del progetto di fornire informazioni supplementari disponibili.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 9 comma 4	Già recepito	
The screening process relating to applications for new renewable energy plants shall be finalised within 45 days from the date of submission of sufficient information necessary for that purpose.	La procedura di esame relativa alle domande per nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile è ultimata entro 45 giorni dalla data di presentazione di sufficienti informazioni necessarie a tal fine.		Art. 9 Novella TUFER	*Nuovo* art. 9bis comma 2 D lgs 190/2021 (TUFER) e art. 22 del D lgs 199/2021	Nuova disposizione	
However, in the case of applications for installations with an electrical capacity of less than 150 kW and new applications for the repowering of renewable energy	Tuttavia nel caso di domande relative agli impianti di potenza elettrica inferiore a 150 kW e per le nuove domande di revisione della potenza di impianti di produzione di energia rinnovabile, la			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

power plants, the screening process shall be finalised within 30 days.	procedura di esame è completata entro 30 giorni.					
5. Following the screening process, the applications referred to in paragraph 3 of this Article shall be authorised from an environmental perspective without requiring any express decision from the competent authority, unless the competent authority adopts an administrative decision, setting out due reasons on the basis of clear evidence, to the effect that a specific project is highly likely to give rise to significant unforeseen adverse effects in view of the environmental sensitivity of the geographical area where the project is located that cannot be mitigated by the measures identified in the plans designating acceleration areas or proposed by the project developer.	5. In seguito alla procedura di esame, le domande di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono autorizzate sul piano ambientale senza che occorra alcuna decisione esplicita dell'autorità competente, a meno che l'autorità competente non adotti una decisione amministrativa, stabilendo debite motivazioni sulla base di prove evidenti, secondo cui sussiste un rischio elevato che un determinato progetto causi effetti negativi imprevisti significativi tenuto conto della sensibilità ambientale dell'area geografica in cui il progetto è situato, che non possono essere mitigati dalle misure individuate nei piani che designano le zone di accelerazione o proposte dallo sviluppatore del progetto.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 9, commi 9 e 10.	Già recepito	
Such decisions shall be made publicly available.	Tali decisioni sono rese pubbliche.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 8 comma 9 (non in tutti i casi) articolo 9 commi 11	Già recepito	
Such renewable energy projects shall be subject to an environmental impact assessment pursuant to Directive 2011/92/EU and, if applicable, to an assessment pursuant to Directive 92/43/EEC, which shall be carried out within six months of the administrative decision identifying a high likelihood of significant unforeseen adverse effects.	Tali progetti in materia di energia rinnovabile sono soggetti a una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE e, se del caso, a una valutazione a norma della direttiva 92/43/CEE, che deve essere effettuata entro sei mesi dalla decisione amministrativa che individua un rischio elevato di effetti negativi imprevisti significativi.					
Where duly justified on the grounds of extraordinary circumstances, that six-month period may be extended by up to six months.	Ove debitamente giustificato in ragione di circostanze straordinarie, il periodo di sei mesi può essere prorogato di sei mesi al massimo.					
In the event of justified circumstances, including where needed to accelerate the deployment of renewable energy to achieve the climate and renewable energy targets, Member States may exempt wind and solar photovoltaic projects from such assessments.	In circostanze giustificate, anche laddove necessario per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili al fine di conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia rinnovabile, gli Stati membri possono esentare i progetti eolici e solari fotovoltaici da tali valutazioni.	If Member States want to make use of the possibility of exempting these projects from such		Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 12 comma 10 per tutte le tecnologie	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

		assessments, they must transpose this clause into legislation.				
Where Member States exempt wind and solar photovoltaics projects from those assessments, the operator shall adopt proportionate mitigation measures or, where such mitigation measures are not available, compensatory measures, which, if other proportionate compensatory measures are not available, may take the form of monetary compensation, in order to address any adverse effects.	Nel caso in cui gli Stati membri decidano di esentare i progetti eolici e solari fotovoltaici da tali valutazioni, l'operatore adotta misure di mitigazione proporzionate o, qualora tali misure di mitigazione non siano disponibili, misure di compensazione, che qualora non siano disponibili altre misure di compensazione proporzionate, possono assumere la forma di risarcimento economico, per far fronte a eventuali effetti negativi.	Applicable only if Member States make use of the previous "may clause"		Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 l'articolo 9 camma 10 lettera d e articolo 8 comma 4	Già recepito	
Where those adverse effects have an impact on species protection, the operator shall pay a monetary compensation for species protection programmes for the duration of the operation of the renewable energy plant in order to ensure or improve the conservation status of the species affected.	Qualora tali effetti negativi abbiano un impatto sulla protezione delle specie, l'operatore versa una compensazione pecuniaria per i programmi di protezione delle specie per la durata dell'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica rinnovabile al fine di garantire o migliorare lo stato di conservazione delle specie interessate.	Applicable only if Member States make use of the previous "may clause"		Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 l'articolo 9 camma 10 lettera d e articolo 8 comma 4	Già recepito	
6. In the permit-granting procedure referred to in paragraphs 1 and 2, Member States shall ensure that the lack of reply by the relevant competent authorities within the established deadline results in the specific intermediary administrative steps to be considered as approved, except where the specific renewable energy project is subject to an environmental impact assessment pursuant to paragraph 5 or where the principle of administrative tacit approval does not exist in the national legal system of the Member State concerned.	6. Nella procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri provvedono affinché, in caso di mancata risposta da parte delle autorità competenti entro il termine stabilito, gli specifici adempimenti amministrativi intermedi siano considerati approvati, tranne nel caso in cui un determinato progetto in materia di energia rinnovabile sia soggetto a una valutazione dell'impatto ambientale a norma del paragrafo 5 o nel caso in cui il principio del tacito consenso amministrativo non sia contemplato nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro interessato.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 8 (PAS)	Già recepito	
This paragraph shall not apply to final decisions on the outcome of the permit-granting procedure, which shall be explicit.	Il presente paragrafo non si applica alle decisioni finali sull'esito della procedura di rilascio delle autorizzazioni, che sono esplicite.			Decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 – articolo 9	Già recepito	
All decisions shall be made publicly available.	Tutte le decisioni sono rese pubbliche.			Decreto legislativo 25	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

				novembre 2024, n. 190 – articolo 8 comma 9 (non in tutti i casi) articolo 9 commi 11		
Article 18 Information and training						
1. Member States shall ensure that information on support measures is made available to all relevant actors, such as consumers including low-income, vulnerable consumers, renewables self-consumers, renewable energy communities, builders, installers, architects, suppliers of heating, cooling and electricity equipment and systems, and suppliers of vehicles compatible with the use of renewable energy and of intelligent transport systems.				D.lgs. 28/2011, art. 14 D.lgs. 102/2014, art. 13	Già recepito	
2. Member States shall ensure that information on the net benefits, cost and energy efficiency of equipment and systems for the use of heating, cooling and electricity from renewable sources is made available either by the supplier of the equipment or system or by the competent authorities.				D.lgs. 28/2011, art. 14 D.lgs. 102/2014, art. 13	Già recepito	
3. Member States shall ensure that their certification schemes or equivalent qualification schemes are available for installers and designers of all forms of renewable heating and cooling systems in buildings, industry and agriculture, for installers of solar photovoltaic systems, including energy storage, and for installers of recharging points enabling demand response. Those schemes may take into account existing schemes and structures as appropriate and shall be based on the criteria laid down in Annex IV.	3. Gli Stati membri assicurano che gli installatori e i progettisti di qualsiasi tipo di sistema di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura e gli installatori di sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, nonché per gli installatori dei punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda abbiano a disposizione sistemi di certificazione nazionali o sistemi equivalenti di qualificazione. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e si basano sui criteri indicati nell'allegato IV.		Art. 34 comma 1	DLgs 28/2011 art. 15 comma 1 ter	Nuova disposizione	
Each Member State shall recognise the certification awarded by other Member States in accordance with those criteria.	Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.			DLgs 28/2011 art. 15 comma 6	Già recepito	
Member States shall set up a framework to ensure a sufficient number of trained	Gli Stati membri istituiscono un quadro per garantire che un numero sufficiente		Art. 34 comma 1	DLgs 28/2011	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

and qualified installers of the technology referred to in the first subparagraph to service the growth of renewable energy required to achieve the targets set out in this Directive.	di installatori formati e qualificati per quanto riguarda le tecnologie di cui al primo comma possa contribuire all'aumento della quota di energia rinnovabile necessaria per conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva.			art. 15 comma 1 quater		
To achieve such a sufficient number of installers and designers, Member States shall ensure that sufficient training programmes leading to certification or qualification covering renewable heating and cooling technology, solar photovoltaic systems, including energy storage, recharging points enabling demand response, and the latest innovative solutions thereof, are made available provided that they are compatible with their certification schemes or equivalent qualification schemes.	Affinché vi sia un numero sufficiente di installatori e progettisti, gli Stati membri assicurano la disponibilità di un numero sufficiente di programmi di formazione per il conseguimento di certificazioni o qualifiche relative alle tecnologie di riscaldamento e raffrescamento rinnovabili, ai sistemi solari fotovoltaici, compreso lo stoccaggio energetico, ai punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda, e alle soluzioni innovative più recenti nel settore, purché siano compatibili con i sistemi di certificazione o equivalenti sistemi di qualificazione.		Art. 34 comma 1	DLgs 28/2011 art. 15 comma 1 quinques	Nuova disposizione	
Member States shall put in place measures to promote participation in such training programmes, in particular by small and medium-sized enterprises and the self-employed.	Gli Stati membri prevedono misure per promuovere la partecipazione a tali programmi di formazione, in particolare da parte di piccole e medie imprese e liberi professionisti.		Art. 34 comma 1	DLgs 28/2011 art. 15 comma 1 quinques	Nuova disposizione	
Member States may put in place voluntary agreements with the relevant technology providers and vendors to train sufficient numbers of installers, which may be based on estimates of sales, in the latest innovative solutions and technology available on the market.	Possono concludere accordi volontari con i venditori e i fornitori delle tecnologie in questione per la formazione di un numero sufficiente di installatori, che può essere basato sulle stime di vendita, relativamente alle tecnologie e alle soluzioni innovative più recenti disponibili sul mercato.					
If Member States identify a substantial gap between available and necessary number of trained and qualified installers, they shall take measures to address that gap.	Qualora gli Stati membri individuino un divario sostanziale tra il numero disponibile e il numero necessario di installatori formati e qualificati, essi adottano misure per colmare tale divario.		Art. 34 comma 1	DLgs 28/2011 art. 15 comma 1 quater	Nuova disposizione	
4. Member States shall make information on certification schemes or equivalent qualification schemes referred to in paragraph 3 available to the public.	4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo		Art. 34 comma 1	DLgs 28/2011 art. 15 comma 1 quater	Nuova disposizione	
Member States shall also make available to the public, in a transparent and easily accessible manner, a regularly updated list of installers who are certified or qualified in accordance with paragraph 3.	3. Mettono altresì a disposizione del pubblico, in modo trasparente e facilmente accessibile, un elenco regolarmente aggiornato degli installatori certificati o qualificati in conformità al paragrafo 3.»;		Art. 34 comma 1	DLgs 28/2011 art. 15 comma 1 quater	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

5. Member States shall ensure that guidance is made available to all relevant actors, in particular to planners and architects so that they are able properly to consider the optimal combination of energy from renewable sources, of high-efficiency technologies, and of district heating and cooling when planning, designing, building and renovating industrial, commercial or residential areas.				DLgs 28/2011 art. 14 DLgs 199/2021 art. 4-quater	Già recepito	
6. Member States, where appropriate with the participation of local and regional authorities, shall develop suitable information, awareness-raising, guidance or training programmes in order to inform citizens of how to exercise their rights as active customers, and of the benefits and practicalities, including technical and financial aspects, of developing and using energy from renewable sources, including by renewables self-consumption or in the framework of renewable energy communities.				DLgs 28/2011 art. 14 DLgs 199/2021 art. 13	Già recepito	
Article 19 Guarantees of origin for energy from renewable sources						
1. For the purposes of demonstrating to final customers the share or quantity of energy from renewable sources in an energy supplier's energy mix and in the energy supplied to consumers under contracts marketed with reference to the consumption of energy from renewable sources, Member States shall ensure that the origin of energy from renewable sources can be guaranteed as such within the meaning of this Directive, in accordance with objective, transparent and non-discriminatory criteria.						
2. To that end, Member States shall ensure that a guarantee of origin is issued in response to a request from a producer of energy from renewable sources, including gaseous renewable fuels of non-biological origin such as hydrogen, unless Member States decide, for the purposes of accounting for the market value of the guarantee of origin, not to issue such a guarantee of origin to a	«2. A tale fine gli Stati membri assicurano che, su richiesta di un produttore di energia da fonti rinnovabili, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica, come l'idrogeno, sia rilasciata una garanzia di origine, a meno che, per tener conto del valore di mercato della garanzia di origine, gli Stati membri decidano di non rilasciare		Art. 22 comma 1 lettera a)	D.lgs. 199/2021 Art. 46. co. 2	Modifica disposizione esistente	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

producer that receives financial support from a support scheme.	tale garanzia di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno.					
Member States may arrange for guarantees of origin to be issued for energy from non-renewable sources.	Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per l'energia da fonti non rinnovabili					
Issuance of guarantees of origin may be made subject to a minimum capacity limit.	. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di potenza.					
A guarantee of origin shall be of the standard size of 1 MWh.	La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh.					
Where appropriate, such standard size may be divided to a fraction size, provided that the fraction is a multiple of 1 Wh.	Se del caso, tale quantità standard può essere suddivisa in una frazione, purché tale frazione sia un multiplo di 1 Wh.		Art. 22 comma 1 lettera a)	D.lgs. 199/2021 Art. 46. co. 2	Modifica disposizione esistente	
No more than one guarantee of origin shall be issued in respect of each unit of energy produced.	Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.»;					
Member States shall ensure that the same unit of energy from renewable sources is taken into account only once.						
Simplified registration processes and reduced registration fees shall be introduced for small installations of less than 50 kW and for renewable energy communities.	«Per gli impianti di piccole dimensioni inferiori a 50 kW e per le comunità di energia rinnovabile sono introdotte procedure di registrazione semplificate e diritti di registrazione ridotti.»		Art. 22 comma 1 lettera b)	D.lgs. 199/2021 Art. 46. co. 3	Modifica disposizione esistente	
Member States shall ensure that when a producer receives financial support from a support scheme, the market value of the guarantee of origin for the same production is taken into account appropriately in the relevant support scheme.						
It shall be presumed that the market value of the guarantee of origin has been taken into account appropriately in any of the following cases: (a) where the financial support is granted by way of a tendering procedure or a tradable green certificate system; (b) where the market value of the guarantees of origin is administratively taken into account in the level of financial support; or						
(c) where the guarantees of origin are not issued directly to the producer but to a supplier or consumer who buys the energy either in a competitive setting or	«c) le garanzie di origine non sono rilasciate direttamente al produttore, bensì a un fornitore o un consumatore che acquista			D.lgs. 199/2021 Art. 46. co. 8	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

in a long-term renewables power purchase agreement.	energia nell'ambito di procedure competitive o di un accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili di lungo termine.»;					
In order to take into account the market value of the guarantee of origin, Member States may, *inter alia*, decide to issue a guarantee of origin to the producer and immediately cancel it.						
The guarantee of origin shall have no function in terms of a Member State's compliance with Article 3.						
Transfers of guarantees of origin, separately or together with the physical transfer of energy, shall have no effect on the decision of Member States to use statistical transfers, joint projects or joint support schemes for compliance with Article 3 or on the calculation of the gross final consumption of energy from renewable sources in accordance with Article 7.						
3. For the purposes of paragraph 1, guarantees of origin shall be valid for transactions for 12 months after the production of the relevant energy unit.	«3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine sono valide per le transazioni per 12 mesi dalla produzione della corrispondente unità di energia.			D.lgs. 199/2021 Art. 46. co. 4	Già recepito	
Member States shall ensure that all guarantees of origin that have not been cancelled expire at the latest 18 months after the production of the energy unit.	Gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine che non sono state annullate scadano al più tardi 18 mesi dopo la produzione della corrispondente unità di energia.			D.lgs. 199/2021 Art. 46. co. 4	Già recepito	
Member States shall include expired guarantees of origin in the calculation of their residual energy mix.	Gli Stati membri includono le garanzie di origine scadute nel calcolo del loro mix energetico residuale.			D.lgs. 199/2021 Art. 46. co. 4	Già recepito	
4. For the purposes of disclosure referred to in paragraphs 8 and 13, Member States shall ensure that energy undertakings cancel guarantees of origin at the latest six months after the end of the validity of the guarantee of origin.	4. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 8 e 13, gli Stati membri provvedono affinché le imprese energetiche annullino le garanzie di origine entro sei mesi dopo il termine di validità della garanzia di origine.			D.lgs. 199/2021 Art. 46. co. 4	Già recepito	
Furthermore, by 21 May 2025, Member States shall ensure that the data on their residual energy mix are published on an annual basis.	Inoltre, entro il 21 magio 2025, gli Stati membri provvedono affinché i dati sul loro mix energetico residuale siano pubblicati su base annuale.»;			Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31/07/2009 art. 6	Già recepito	
5. Member States or designated competent bodies shall supervise the						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

issuance, transfer and cancellation of guarantees of origin.						
The designated competent bodies shall not have overlapping geographical responsibilities, and shall be independent of production, trade and supply activities.						
6. Member States or the designated competent bodies shall put in place appropriate mechanisms to ensure that guarantees of origin are issued, transferred and cancelled electronically and are accurate, reliable and fraud-resistant.						
Member States and designated competent bodies shall ensure that the requirements they impose comply with the standard CEN - EN 16325.						
7. A guarantee of origin shall specify at least:						
(a) the energy source from which the energy was produced and the start and end dates of production, which may be specified: (i) in the case of renewable gas, including gaseous renewable fuels of non-biological origin, and renewable heating and cooling, at an hourly or sub-hourly interval; (ii) for renewable electricity, in accordance with the imbalance settlement period as defined in Article 2, point (15), of Regulation (EU) 2019/943;	«a) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia e le date di inizio e di fine della produzione, che possono essere specificate: i) nel caso del gas rinnovabile, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica, e del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili, in base a un intervallo orario o sub-orario; ii) per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, conformemente al periodo di regolazione degli sbilanciamenti quale definito all'articolo 2, punto 15), del regolamento (UE) 2019/943.»;		Art. 22 comma 1 lettera a)	D.lgs. 199/2021 Art. 46. co. 2 lettera c)	modifica disposizione esistente	
(b) whether it relates to: (i) electricity; (ii) gas, including hydrogen; or (iii) heating or cooling; (c) the identity, location, type and capacity of the installation where the energy was produced;						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(d) whether the installation has benefited from investment support and whether the unit of energy has benefited in any other way from a national support scheme, and the type of support scheme; (e) the date on which the installation became operational; and (f) the date and country of issue and a unique identification number.						
Simplified information may be specified on guarantees of origin from installations of less than 50 kW.						
8. Where an electricity supplier is required to demonstrate the share or quantity of energy from renewable sources in its energy mix for the purposes of point (a) of Article 3(9) of Directive 2009/72/EC, it shall do so by using guarantees of origin except: (a) as regards the share of its energy mix corresponding to non-tracked commercial offers, if any, for which the supplier may use the residual mix; or (b) where a Member State decides not to issue guarantees of origin to a producer that receives financial support from a support scheme.						
Where gas is supplied from a hydrogen or natural gas network, including gaseous renewable fuels of non-biological origin and biomethane, the supplier is required to demonstrate to final consumers the share or quantity of energy from renewable sources in its energy mix for the purposes of Annex I to Directive 2009/73/EC.	«Se il gas è fornito da una rete di idrogeno o di gas naturale, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica e il biometano, il fornitore è tenuto a dimostrare ai consumatori finali la quota o la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili presente nel suo mix energetico ai fini dell'allegato I della direttiva 2009/73/CE.		Art. 22 comma 1 lettera d)	D.lgs. 199/2021 Art. 46. 6-bis	Nuova disposizione	
The supplier shall do so by using guarantees of origin except: (a) as regards the share of its energy mix corresponding to non-tracked commercial offers, if any, for which the supplier may use the residual energy mix;	Il fornitore vi provvede usando garanzie di origine, eccetto: a) per quanto riguarda la quota del proprio mix energetico corrispondente a offerte commerciali non tracciate, laddove ne abbia, per le quali il fornitore può utilizzare il mix energetico residuale; b)		Art. 22 comma 1 lettera d)	D.lgs. 199/2021 Art. 46. 6-bis	Vedi sopra	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(b) where a Member State decides not to issue guarantees of origin to a producer that receives financial support from a support scheme.	quando uno Stato membro decide di non rilasciare garanzie di origine a un produttore che riceve sostegno finanziario nell'ambito di un regime di sostegno.					
When a customer consumes gas from a hydrogen or natural gas network, including gaseous renewable fuels of non-biological origin and biomethane, as demonstrated in the commercial offer by the supplier, Member States shall ensure that the guarantees of origin that are cancelled correspond to the relevant network characteristics.	Quando un cliente consuma gas proveniente da una rete di idrogeno o di gas naturale, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica e il biometano, come dimostrato nell'offerta commerciale del fornitore, gli Stati membri provvedono affinché le garanzie di origine annullate corrispondano alle pertinenti caratteristiche della rete.»;		Art. 22 comma 1 lettera d)	D.lgs. 199/2021 Art. 46. 6-bis	Vedi sopra	
Where Member States have arranged to have guarantees of origin for other types of energy, suppliers shall use for disclosure the same type of guarantees of origin as the energy supplied.						
Likewise, guarantees of origin created pursuant to Article 14(10) of Directive 2012/27/EU may be used to substantiate any requirement to demonstrate the quantity of electricity produced from high-efficiency cogeneration.						
For the purposes of paragraph 2 of this Article, where electricity is generated from high-efficiency cogeneration using renewable sources, only one guarantee of origin specifying both characteristics may be issued.						
9. Member States shall recognise guarantees of origin issued by other Member States in accordance with this Directive exclusively as evidence of the elements referred to in paragraph 1 and points (a) to (f) of the first subparagraph of paragraph 7.						
A Member State may refuse to recognise a guarantee of origin only where it has well-founded doubts about its accuracy, reliability or veracity.						
The Member State shall notify the Commission of such a refusal and its justification.						
11. Member States shall not recognise guarantees of origins issued by a third country except where the Union has						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

concluded an agreement with that third country on mutual recognition of guarantees of origin issued in the Union and compatible guarantees of origin systems established in that third country, and only where there is direct import or export of energy.						
12. A Member State may, in accordance with Union law, introduce objective, transparent and non-discriminatory criteria for the use of guarantees of origin in accordance with the obligations laid down in Article 3(9) of Directive 2009/72/EC.						
Article 20 Access to and operation of the grids						
1. Where relevant, Member States shall assess the need to extend existing gas network infrastructure to facilitate the integration of gas from renewable sources.						
2. Where relevant, Member States shall require transmission system operators and distribution system operators in their territory to publish technical rules in accordance with Article 8 of Directive 2009/73/EC, in particular regarding network connection rules that include gas quality, gas odoration and gas pressure requirements.						
Member States shall also require transmission and distribution system operators to publish the connection tariffs to connect gas from renewable sources based on objective, transparent and non-discriminatory criteria.						
3. Subject to the assessment included in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999 and in accordance with Annex I to that Regulation on the necessity to build new infrastructure for district heating and cooling from renewable sources in order to achieve the overall Union target set in Article 3(1) of this Directive, Member States shall, where relevant, take the necessary steps with a view to developing efficient district heating and cooling infrastructure	«3. In base alla loro valutazione inclusa nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati ai sensi degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e conformemente all'allegato I di tale regolamento sulla necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo complessivo dell'Unione fissato all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva, gli Stati membri adottano, se necessario, le opportune			D lgs 199/2021 art. 14, comma 1	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

to promote heating and cooling from renewable sources, such as solar thermal energy, solar photovoltaic energy, renewable electricity driven heat pumps using ambient energy and geothermal energy, other geothermal energy technology, biomass, biogas, bioliquids and waste heat and cold, where possible in combination with thermal energy storage, demand-response systems and power to heat installations.	misure intese a sviluppare un'infrastruttura efficiente per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento in modo da promuovere il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, quali energia solare termica, energia solare fotovoltaica, pompe di calore alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili utilizzando energia dell'ambiente ed energia geotermica, come pure altre tecnologie per l'energia geotermica, biomassa, biogas, bioliquidi e calore e freddo di scarto, ove possibile, in combinazione con lo stoccaggio di energia termica nonché sistemi di gestione della domanda e impianti di conversione dell'energia elettrica in calore.»;					
Article 20a Facilitating system integration of renewable electricity C(2024) 5041 final - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidance on Article 20a on sector integration of renewable electricity of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of energy from renewable sources, as amended by Directive (EU) 2023/2413, available at: https://energy.ec.europa.eu/document/download/efcd200c-b9ae-4a9c-98ab-73b2fd281fcc_en?filename=C_2024_5041_1_EN_ACT_part1_v10.pdf						
1. Member States shall require transmission system operators and, if the data are available to them, distribution system operators in their territory to make available data on the share of renewable electricity and the greenhouse gas emissions content of the electricity supplied in each bidding zone, as accurately as possible in intervals equal to the market settlement frequency but of no more than one hour, with forecasting where available.	«1. Gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e, se dispongono di dati, ai gestori del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di mettere a disposizione le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili e sul tenore di emissioni di gas a effetto serra dell'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta nel modo più accurato possibile e il più possibile a intervalli pari alla frequenza di regolamentazione del mercato, ma non superiori all'ora, con previsioni ove disponibili.		Art. 32 comma 1	D. lgs 79/1999 Art.3 commi 8-nonies, 8-decies, 8-undicies	Nuova disposizione	
Member States shall ensure that distribution system operators have access to the necessary data. If distribution system operators do not have access, pursuant to national law, to all the data needed, they shall apply the existing data reporting system under the European Network of Transmission System Operators for Electricity, in accordance with the provisions of Directive (EU) 2019/944.	Gli Stati membri provvedono affinché i gestori dei sistemi di distribuzione abbiano accesso ai dati necessari. Se i gestori dei sistemi di distribuzione non hanno accesso, in base al diritto nazionale, a tutti i dati necessari, applicano il sistema di comunicazione dei dati esistente nell'ambito della Rete europea di gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica,		Art. 32 comma 1	D. lgs 79/1999 Art.3 commi 8-nonies, 8-decies, 8-undicies	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

	conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/944.					
Member States shall provide incentives for upgrades of smart grids to better monitor grid balance and make available real time data.	Gli Stati membri incentivano il potenziamento delle reti intelligenti per controllare meglio l'equilibrio della rete e rendere disponibili i dati in tempo reale.			PNRR (Investimento 2.1 – M2C2) REpowerEU (Investimento 7 - Missione 7 Rete di trasmissione intelligente di Terna	Già recepito	
If technically available, distribution system operators shall also make available anonymised and aggregated data on the demand response potential and the renewable electricity generated and injected to the grid by self-consumers and renewable energy communities.	Se tecnicamente disponibili, i gestori del sistema di distribuzione mettono inoltre a disposizione dati anonimizzati e aggregati sul potenziale di gestione della domanda e sull'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile.	For MS that this is technically available. If not technically available, please provide explanations why not.	Art. 33 comma 1	D lgs 93/2011 Art 38 comma 5-octies	Nuova disposizione	
2. The data referred to in paragraph 1 shall be made available digitally in a manner that ensures interoperability on the basis of harmonised data formats and standardised data sets so that it can be used in a non-discriminatory manner by electricity market participants, aggregators, consumers and end-users, and that it can be read by electronic communication devices such as smart metering systems, electric vehicle recharging points, heating and cooling systems and building energy management systems.	2. I dati di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione in un formato digitale che assicuri l'interoperabilità sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinché possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere lette da dispositivi elettronici di comunicazione quali sistemi di misurazione intelligenti, punti di ricarica per veicoli elettrici, sistemi di riscaldamento e raffrescamento e sistemi di gestione dell'energia nell'edilizia.		Art. 32 comma 1	D. lgs 79/1999 Art.3 commi 8-nonies, 8-decies, 8-undicies	Nuova disposizione	
3. In addition to the requirements laid down in Regulation (EU) 2023/1542, Member States shall ensure that manufacturers of domestic and industrial batteries enable real-time access to basic battery management system information, including battery capacity, state of health, state of charge and power set point, to battery owners and users, as well as to third parties acting, with explicit consent, on the owners' and users' behalf, such as building energy management undertakings and electricity	3. Oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1542, gli Stati membri assicurano che i produttori di batterie industriali e per uso domestico consentano ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a terzi che agiscono per conto dei proprietari e degli utenti e con il loro consenso esplicito, quali società di gestione dell'energia nell'edilizia e partecipanti al mercato dell'energia elettrica, di accedere gratuitamente, in tempo reale, a		Art. 12 comma 1	D lgs 199/2021 Art. 29bis comma 1 lettera a)	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

market participants, under non-discriminatory terms, at no cost and in accordance with the data protection rules.	condizioni non discriminatorie e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria.					
Member States shall adopt measures to require that vehicle manufacturers make available, in real-time, in-vehicle data related to the battery state of health, battery state of charge, battery power set point, battery capacity, and, where appropriate, the location of electric vehicles, to electric vehicle owners and users, as well as to third parties acting on the owners' and users' behalf, such as electricity market participants and electromobility service providers, under non-discriminatory terms and at no cost, in accordance with the data protection rules, and in addition to further requirements with regard to type approval and market surveillance laid down in Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council.	Oltre ad altri obblighi a norma del regolamento sulla vigilanza del mercato e sull'omologazione, gli Stati membri adottano misure che prescrivono che i costruttori di veicoli mettano a disposizione dei proprietari e degli utenti di veicoli elettrici, nonché di terzi che agiscono per loro conto, quali partecipanti al mercato dell'energia elettrica e fornitori di servizi di mobilità elettrica, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e gratuitamente, i dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità della batteria nonché, ove opportuno, alla posizione dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e in aggiunta a requisiti aggiuntivi relativi all'omologazione e alla vigilanza del mercato di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).		Art. 12 comma 1	D lgs 199/2021 Art. 29bis comma 1 lettera b)	Nuova disposizione	
4. In addition to the requirements laid down in Regulation (EU) 2023/1804, Member States or their designated competent authorities shall ensure that new and replaced non–publicly accessible normal power recharging points installed in their territory can support smart recharging functionalities and, where appropriate, the interface with smart metering systems, when deployed by Member States, and bi-directional recharging functionalities in accordance with the requirements of Article 15(3) and (4) of that Regulation.	4. Oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1804, gli Stati membri o le loro autorità competenti designate assicurano che i punti di ricarica di potenza standard, nuovi e sostituiti, non accessibili al pubblico installati nel loro territorio possano garantire funzionalità di ricarica intelligente e, ove giudicato opportuno' l'interfaccia con sistemi di misurazione intelligenti, laddove utilizzati dagli Stati membri, e funzionalità di ricarica bidirezionale, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento.		Art. 20 comma 1	D lgs 199/2021 Art. 45bis comma 1	Nuova disposizione	
5. In addition to the requirements laid down in Regulation (EU) 2019/943 and Directive (EU) 2019/944, Member States shall ensure that the national regulatory	5. Oltre agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2019/943 e alla direttiva (UE) 2019/944, gli Stati membri assicurano			TIDE (testo integrato dispacciamento elettrico)	già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

framework allows small or mobile systems such as domestic batteries and electric vehicles and other small, decentralised energy sources to participate in the electricity markets, including congestion management and the provision of flexibility and balancing services, including through aggregation.	che il quadro normativo nazionale consenta ai sistemi piccoli o mobili come le batterie per uso domestico e i veicoli elettrici nonché altre piccole fonti energetiche decentrate di partecipare, anche mediante aggregazione, ai mercati dell'energia elettrica, incluse la gestione della congestione e la fornitura di servizi di flessibilità e bilanciamento.			adottato con deliberazione 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023) - sezione 1-8 Articolo 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce criteri e modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, denominata vehicle to grid Decreto ministeriale 30 gennaio 2020 – Vehicle to grid		
To that end, Member States shall, in close cooperation with all market participants and regulatory authorities, establish technical requirements for participation in the electricity markets, on the basis of the technical characteristics of those systems.	A tal fine, gli Stati membri, in stretta cooperazione con tutti i partecipanti al mercato e le autorità di regolamentazione, stabiliscono i requisiti tecnici per la partecipazione ai mercati dell'energia elettrica, sulla base delle caratteristiche tecniche degli stessi sistemi.			TIDE (testo integrato dispacciamento elettrico) adottato con deliberazione 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023) - sezione 1-8 Capitolo 4.4.1 del Codice di Rete di Terna che implementa la sezione 3-8 del TIDE	già recepito	
Member States shall provide a level playing field and non-discriminatory participation in the electricity markets for	Gli Stati membri garantiscono condizioni di parità e una partecipazione non discriminatoria ai mercati dell'energia			TIDE (testo integrato dispacciamento elettrico)	già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

small, decentralised energy assets or mobile systems.	elettrica per i piccoli impianti energetici decentrati o sistemi mobili.			adottato con deliberazione 345/2023/R/eel del 25 luglio 2023) - sezione 1-8 Capitolo 4.4.1 del Codice di Rete di Terna che implementa la sezione 3-8 del TIDE		
Article 22a Mainstreaming renewable energy in industry C(2024) 5042 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. Guidance on the targets for the consumption of renewable fuels of non-biological origin in the industry and transport sectors laid down in Articles 22a, 22b and 25 of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of energy from renewable sources, as amended by Directive (EU) 2023/2413, available at: https://energy.ec.europa.eu/document/download/0c574279-b71d-4aa0-9403-daf9ea5a8491_en?filename=C_2024_5042_1_EN_ACT_part1_v8.pdf						
22a (1) Member States shall endeavour to increase the share of renewable sources in the amount of energy sources used for final energy and non-energy purposes in the industry sector by an indicative increase of at least 1,6 percentage points as an annual average calculated for the periods 2021 to 2025 and 2026 to 2030.	1. Gli Stati membri si impegnano al fine di aumentare la quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria indicativamente di almeno 1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.		Art. 3 comma 1 lettera c)	D lgs 199/2021 Art. 3 comma 2-ter	Nuova disposizione	
Member States may count waste heat and cold towards the average annual increases referred to in the first subparagraph up to a limit of 0,4 percentage points, provided that the waste heat and cold is supplied from efficient district heating and cooling, excluding networks which supply heat to only one building or where all thermal energy is consumed only on-site and where the thermal energy is not sold. If they decide to do so, the average annual increase referred to in the first subparagraph shall increase by half of the waste heat and cold percentage points counted.	Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto negli aumenti medi annui di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali, a condizione che il calore e il freddo di scarto siano alimentati da teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti, escluse le reti che forniscono calore a un solo edificio o in cui tutta l'energia termica è consumata esclusivamente in loco e in cui l'energia termica non è venduta. Se decidono di procedere in tal senso, l'aumento medio annuo di cui al primo comma cresce della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto conteggiati.		Art. 25 comma 1 lettera c)	D lgs 199/2021 l'Allegato I, sezione E), punto 1	Nuova disposizione	
Member States shall include the policies and measures planned and taken to achieve such indicative increase in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999	Essi includono le politiche e le misure pianificate e adottate per raggiungere l'incremento indicativo summenzionato nei loro piani nazionali integrati presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e le			PNIEC	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

and their integrated national energy and climate progress reports submitted pursuant to Article 17 of that Regulation. When electrification is considered to be a cost-effective option, those policies and measures shall promote the renewable-based electrification of industrial processes. Those policies and measures shall endeavour to create conducive market condition for the availability of economically viable and technically feasible renewable energy alternatives to replace fossil fuels used for industrial heating with the aim of reducing the use of fossil fuels used for heating in which the temperature is below 200 °C. When adopting those policies and measures, Member States shall take into account the energy efficiency first principle, effectiveness and international competitiveness and the need to tackle regulatory, administrative and economic barriers.	loro relazioni nazionale integrate per l'energia e il clima e nelle relazioni intermedie presentati a norma dell'articolo 17 di tale regolamento. Se l'elettrificazione è considerata un'opzione efficace sotto il profilo dei costi, tali politiche e misure promuovono l'elettrificazione dei processi industriali basata sulle energie rinnovabili. Tali politiche e misure puntano a creare condizioni di mercato favorevoli alla disponibilità di energie alternative da fonti rinnovabili economicamente valide e tecnicamente praticabili per sostituire i combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento industriale, con l'obiettivo di ridurre l'uso dei combustibili fossili utilizzati per il riscaldamento a una temperatura inferiore a 200 °C. Nell'adottare tali politiche e misure, gli Stati membri tengono conto del principio dell'efficienza energetica al primo posto, dell'efficacia e della competitività internazionale e della necessità di affrontare gli ostacoli normativi, amministrativi ed economici.					
Member States shall ensure that the contribution of renewable fuels of non-biological origin used for final energy and non-energy purposes shall be at least 42 % of the hydrogen used for final energy and non-energy purposes in industry by 2030, and 60 % by 2035.	Gli Stati membri assicurano che il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici sia almeno il 42 % dell'idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria entro il 2030 e il 60 % entro il 2035.				Non recepito	
For the calculation of that percentage, the following rules shall apply: (a) for the calculation of the denominator, the energy content of hydrogen for final energy and non-energy purposes shall be taken into account, excluding: (i) hydrogen used as intermediate products for the production of conventional transport fuels and biofuels; (ii) hydrogen that is produced by decarbonising industrial residual gas and that is used to replace the specific gas from which it is produced;	Per il calcolo di dette percentuali, si applicano le disposizioni seguenti: a) per il calcolo del denominatore, si prende in considerazione il contenuto energetico dell'idrogeno per scopi finali energetici e non energetici, escluso: i) l'idrogeno usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e biocarburanti; ii) l'idrogeno prodotto dalla decarbonizzazione di gas industriale residuo e utilizzato per sostituire il gas specifico da cui è prodotto;		Art. 25 comma 1 lettera c)	D lgs 199/2021 Allegato I sezione F	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(iii) hydrogen produced as a by-product or derived from by-products in industrial installations;	iii) l'idrogeno ottenuto come sottoprodotto o derivato da sottoprodotti negli impianti industriali;					
(b) for the calculation of the numerator, the energy content of the renewable fuels of non-biological origin consumed in the industry sector for final energy and non-energy purposes shall be taken into account, excluding renewable fuels of non-biological origin used as intermediate products for the production of conventional transport fuels and biofuels;	b) per il calcolo del numeratore, si prende in considerazione il contenuto energetico dei combustibili rinnovabili di origine non biologica consumati nel settore dell'industria per scopi finali energetici e non energetici, escluso il combustibile rinnovabile di origine non biologica usato come prodotto intermedio per la produzione di carburanti convenzionali per il trasporto e di biocarburanti;		Art. 25 comma 1 lettera c)	D lgs 199/2021 Allegato I sezione F	Nuova disposizione	
(c) for the calculation of the numerator and the denominator, the values regarding the energy content of fuels set out in Annex III shall be used.	c) per il calcolo del numeratore e del denominatore sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti di cui all'allegato III.		Art. 25 comma 1 lettera c)	D lgs 199/2021 Allegato I sezione F	Nuova disposizione	
For the purposes of point (c) of the fifth subparagraph of this paragraph in order to determine the energy content of fuels not included in Annex III, the Member States shall use the relevant European standards for the determination of the calorific values of fuels, or where no European standard has been adopted for that purpose, the relevant ISO standards.	Ai fini del quinto comma, lettera c), del presente paragrafo, per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti, oppure se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO.		Art. 25 comma 1 lettera c)	D lgs 199/2021 Allegato I sezione F	Nuova disposizione	
22a (2) Member States shall promote voluntary labelling schemes for industrial products that are claimed to be produced with renewable energy and renewable fuels of non-biological origin. Such voluntary labelling schemes shall indicate the percentage of renewable energy used or renewable fuels of non-biological origin used in the raw material acquisition and pre-processing, manufacturing and distribution stage, calculated on the basis of the methodologies laid down either in Commission Recommendation (EU) 2021/2279 or in ISO 14067:2018.	2. Gli Stati membri promuovono sistemi di etichettatura volontari per i prodotti industriali che vantano di essere prodotti con energia da fonti rinnovabili o combustibili rinnovabili di origine non biologica. Tali sistemi di etichettatura volontari riportano la percentuale di energia da fonti rinnovabili o di combustibili rinnovabili di origine non biologica usati nelle fasi di acquisizione e prelavorazione delle materie prime, produzione e distribuzione, calcolata sulla base delle metodologie di cui alla raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione (*) o, di cui alla norma ISO 14067:2018.					
22a(3)	3.			PNIEC	Già Recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Member States shall report the amount of renewable fuels of non-biological origin that they expect to import and export in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999 and in their integrated national energy and climate progress reports submitted pursuant to Article 17 of that Regulation	Gli Stati membri indicano la quantità di combustibili rinnovabili di origine non biologica che prevedono di importare e di esportare nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del medesimo regolamento.			Strategia nazionale idrogeno		
Member States shall indicate in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999 and in their integrated national energy and climate progress reports submitted pursuant to Article 17 of that Regulation how they intend to contribute to that strategy.	Gli Stati membri indicano come intendono contribuire alla strategia nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nelle relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima presentati a norma dell'articolo 17 del medesimo regolamento.			PNIEC Reporting PNIEC	Già Recepito	
Article 22b Conditions for reduction of the target for the use of renewable fuels of non-biological origin in the industry sector C(2024) 5042 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. Guidance on the targets for the consumption of renewable fuels of non-biological origin in the industry and transport sectors laid down in Articles 22a, 22b and 25 of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of energy from renewable sources, as amended by Directive (EU) 2023/2413, available at: https://energy.ec.europa.eu/document/download/0c574279-b71d-4aa0-9403-daf9ea5a8491_en?filename=C_2024_5042_1_EN_ACT_part1_v8.pdf						
22b (1) A Member State may reduce the contribution of renewable fuels of non-biological origin used for final energy and non-energy purposes referred to in Article 22a(1), fifth subparagraph, by 20 % in 2030, provided that: (a) Member State is on track towards its national contribution to the binding overall Union target set in Article 3(1), first subparagraph, which is at least equivalent to its expected national contribution in accordance with the formula referred to in Annex II to Regulation (EU) 2018/1999 (b) the share of hydrogen, or its derivatives, produced from fossil fuels which is consumed in that Member State is not more than 23 % in 2030 and not more than 20 % in 2035.	1. Uno Stato membro può ridurre il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 1, quinto comma, del 20 % nel 2030 a condizione che: a) tale Stato membro è sulla buona strada per conseguire il suo contributo nazionale all'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, che è almeno equivalente al suo contributo nazionale previsto secondo la formula di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/1999; e b) la quota di idrogeno, o dei suoi derivati, proveniente da combustibili fossili consumata in tale Stato membro non è superiore al 23 % nel 2030 e non è superiore al 20 % nel 2035.					

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Where any of those conditions are not fulfilled, the reduction referred to in the first subparagraph shall cease to apply.	Se una di tali condizioni non è soddisfatta, la riduzione di cui al primo comma cessa di applicarsi.					
22b (2) Where a Member State applies the reduction referred to in paragraph 1, it shall notify the Commission thereof, together with its integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999 and as part of its integrated national energy and climate progress reports submitted pursuant to Article 17 of that Regulation. The notification shall include information about the updated share of renewable fuels of non-biological origin and all relevant data to demonstrate that conditions set out in paragraph 1, points (a) and (b), of this Article are fulfilled.	2. Se uno Stato membro applica la riduzione di cui al paragrafo 1, lo notifica alla Commissione, unitamente ai suoi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma deli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e nell'ambito delle relazioni intermedie nazionali integrate per l'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del medesimo regolamento. La notifica contiene informazioni sulla quota aggiornata di combustibili rinnovabili di origine non biologica e tutti i dati pertinenti per dimostrare che le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo sono soddisfatte.					
Article 23 Mainstreaming renewable energy in heating and cooling C(2024) 5043 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. Guidance on heating and cooling aspects in Articles 15a, 22a, 23 and 24 of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources as amended by Directive (EU) 2023/2413, available at: https://energy.ec.europa.eu/document/download/b2347855-0e3d-4dc8-aed6-38f318e1b20_en?filename=C_2024_6226_1_EN_ACT_part1_v5.pdf						
23 (1) In order to promote the use of renewable energy in the heating and cooling sector, each Member State shall increase the share of renewable energy in that sector by at least 0,8 percentage points as an annual average calculated for the period 2021 to 2025 and by at least 1,1 percentage points as an annual average calculated for the period 2026 to 2030, starting from the share of renewable energy in the heating and cooling sector in 2020, expressed in terms of national share of gross final consumption of energy and calculated in accordance with the methodology set out in Article 7.	1. Al fine di promuovere l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro aumenta la quota di energia rinnovabile in tale settore di almeno 0,8 punti percentuali come media annuale calcolata per il periodo dal 2021 al 2025 e di almeno 1,1 punto percentuale come media annuale calcolata per il periodo dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020, espresso in termini di quota nazionale di consumo finale lordo di energia e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7.		Art.3 comma 1 lettera b)	D Lgs 199/2021 art. 3 comma 2	modifica disposizione esistente	
Member States may count waste heat and cold towards the average annual increases referred to in the first subparagraph, up to a limit of 0,4 percentage points. If they decide to do so,	Gli Stati membri possono conteggiare il calore e il freddo di scarto ai fini degli aumenti medi annui di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali. Se decidono di procedere in		Art. 25 comma 1 lettera c)	DLgs 199/2021 allegato I, sezione C, punto 2, lettera a)	modifica disposizione esistente	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

the average annual increase shall increase by half of the waste heat and cold percentage points counted to an upper limit of 1,0 percentage points for the period 2021 to 2025 and of 1,3 percentage points for the period 2026 to 2030.	tal senso, l'aumento medio annuo cresce della metà dei punti percentuali di calore e freddo di scarto conteggiati fino a un limite superiore di 1,0 punto percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e di 1,3 punti percentuali per il periodo dal 2026 al 2030.					
Member States shall inform the Commission of their intention to count waste heat and cold and the estimated amount in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999.	Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di conteggiare il calore e il freddo di scarto e della quantità stimata nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.			PNIEC 2024 Tabella 13	Gia recepito	
In addition to the minimum percentage points annual increases referred to in the first subparagraph of this paragraph, each Member State shall endeavour to increase the share of renewable energy in its heating and cooling sector by the additional indicative percentage points set out in Annex Ia to this Directive.	Oltre agli aumenti minimi annui di punti percentuali di cui al primo comma del presente paragrafo, ogni Stato membro si sforza di aumentare la quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento dei punti percentuali indicativi aggiuntivi di cui all'allegato I bis della presente direttiva.		Art.3 comma 1 lettera b)	DLgs 199/2021 art. 3 comma 2	modifica disposizione esistente	
Member States may count renewable electricity used for heating and cooling towards the annual average increase set out in the first subparagraph, up to a limit of 0,4 percentage points, provided that the efficiency of the heat and cold generator unit is higher than 100 %.	Gli Stati membri possono conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento ai fini dell'aumento medio annuo di cui al primo comma, fino a un limite di 0,4 punti percentuali, a condizione che l'efficienza dell'unità di generazione di calore e di freddo sia superiore al 100 %.		Art. 25 comma 1 lettera c)	D.lgs. 199/2021 Allegato I, sezione C, punto 2, lettera b) periodo 1	modifica disposizione esistente	
If they decide to do so, the average annual increase shall increase by half of that renewable electricity expressed in percentage points to an upper limit of 1,0 percentage points for the period 2021 to 2025 and of 1,3 percentage points for the period 2026 to 2030.	Se decidono di procedere in tal senso, l'aumento medio annuo cresce della metà dei punti percentuali di energia elettrica da fonti rinnovabili fino a un limite superiore di 1,0 punto percentuale per il periodo dal 2021 al 2025 e di 1,3 punti percentuali per il periodo dal 2026 al 2030.		Art. 25 comma 1 lettera c)	D.lgs. 199/2021 Allegato I, sezione C, punto 2, lettera b) periodo 2	modifica disposizione esistente	
Member States shall inform the Commission of their intention to count renewable electricity used in heating and cooling from heat and cold generators the efficiency of which is higher than 100 % towards the annual increase set out in first subparagraph of this paragraph.	Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento mediante generatori di calore e di freddo la cui efficienza è superiore al 100 % ai fini dell'aumento annuo di cui al primo comma del presente paragrafo.			PNIEC 2024 Tabella 13	Gia recepito	
Member States shall include the estimated renewable electricity	Gli Stati membri includono le capacità stimate di energia elettrica da fonti			PNIEC 2024	Gia recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

capacities of heat and cold generator units the efficiency of which is higher than 100 % in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999.	rinnovabili delle unità di generazione di calore e di freddo la cui efficienza è superiore al 100 % nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.					
Member States shall include the amount of renewable electricity used in heating and cooling from heat and cold generator units the efficiency of which is higher than 100 % in their integrated national energy and climate progress reports submitted pursuant to Article 17 of that Regulation.	Gli Stati membri includono la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e raffrescamento mediante unità di generazione di calore e di freddo la cui efficienza è superiore al 100 % nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del medesimo regolamento.			Reporting PNIEC	Già recepito	
23 (1a) For the calculation of the share of renewable electricity used in heating and cooling for the purposes of paragraph 1, Member States shall use the average share of renewable electricity supplied in their territory in the two previous years.	«1 bis. Per il calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel riscaldamento e nel raffrescamento ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro territorio nei due anni precedenti.		Art. 25 comma 1 lettera c)	D.lgs. 199/2021 Allegato I, sezione C, punto 2, lettera b) periodo 3	Modifica disposizione esistente	
23 (1b) Member States shall carry out an assessment of their potential of energy from renewable sources and of the use of waste heat and cold in the heating and cooling sector including, where appropriate, an analysis of areas suitable for their deployment at low ecological risk and of the potential for small-scale household projects. That assessment shall consider available and economically feasible technology for industrial and domestic uses in order to set out milestones and measures to increase the use of renewable energy in heating and cooling and, where appropriate, the use of waste heat and cold through district heating and cooling with a view to establishing a long-term national strategy to reduce greenhouse gas emissions and air pollution originating from heating and cooling. That assessment shall be in accordance with the energy efficiency first principle	1 ter. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e del raffrescamento e includono, se del caso, un'analisi delle aree idonee per un utilizzo a basso rischio ambientale e del potenziale in termini di progetti residenziali di piccola taglia. Tale valutazione prende in considerazione le tecnologie disponibili ed economicamente praticabili per usi industriali e domestici nell'intento di fissare traguardi e misure per aumentare l'uso di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento e, se del caso, l'uso di calore e freddo di scarto mediante teleriscaldamento e teleraffrescamento al fine di definire una strategia nazionale a lungo termine per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e l'inquinamento atmosferico derivante dal riscaldamento e dal raffrescamento. Tale valutazione è conforme al principio dell'efficienza energetica al primo posto		Art. 36 comma 1	DLgs 102/2014 Art. 10 comma 2-bis.	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

and part of the integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999, and shall accompany the comprehensive heating and cooling assessment required by Article 14(1) of Directive 2012/27/EU.	e si iscrive nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e accompagna la valutazione globale del riscaldamento e raffrescamento prevista dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE.»;					
23 (2) For the purposes of paragraph 1 of this Article, when calculating its share of renewable energy in the heating and cooling sector and its average annual increase in accordance with that paragraph, including the additional indicative increase set out in Annex Ia, each Member State: (b) where its share of renewable energy in the heating and cooling sector is above 60 %, may count any such share as fulfilling the average annual increase; and (c) where its share of renewable energy in the heating and cooling sector is above 50 % and up to 60 %, may count any such share as fulfilling half of the average annual increase.	«Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, nel calcolare la propria quota di energia rinnovabile destinata al settore del riscaldamento e del raffrescamento e l'aumento medio annuo in conformità di tale paragrafo, incluso l'aumento indicativo aggiuntivo di cui all'allegato I bis, ogni Stato membro:»;	23(2) (a) was deleted. b) and c) are same as in RED II		PNIEC	Già recepito	
When deciding which measures to adopt for the purposes of deploying energy from renewable sources in the heating and cooling sector, Member States may take into account cost-effectiveness reflecting structural barriers arising from the high share of natural gas or cooling, or from a dispersed settlement structure with low population density.						
Where those measures would result in a lower average annual increase than that referred to in paragraph 1 of this Article, Member States shall make it public, for instance by the means of their integrated national energy and climate progress reports pursuant to Article 20 of Regulation (EU) 2018/1999, and provide the Commission with reasons, including of choice of measures as referred to the second subparagraph of this paragraph.						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Member States shall in particular provide information to the owners or tenants of buildings and SMEs on cost-effective measures, and financial instruments, to improve the use of renewable energy in the heating and cooling systems Member States shall provide the information through accessible and transparent advisory tools.	«In particolare, gli Stati membri forniscono ai proprietari o ai locatari di edifici e alle PMI informazioni sulle misure efficaci in termini di costi e sugli strumenti finanziari al fine di migliorare l'uso delle energie da fonti rinnovabili nei sistemi di riscaldamento e di raffrescamento. Gli Stati membri forniscono le informazioni attraverso strumenti di consulenza accessibili e trasparenti.»;			Dlgs. 2014/102, art. 13, comma 2, D lgs 192/2005 Art. 4 quater	Già recepito	
23 (3) On the basis of objective and non-discriminatory criteria, Member States may establish and make public a list of measures and may designate and make public the implementing entities, such as fuel suppliers, public or professional bodies, which are to contribute to the average annual increase referred to in paragraph 1.						
23 (4) To achieve the average annual increase referred to in paragraph 1, first subparagraph, Member States shall endeavour to implement at least two of the following measures: (a) physical incorporation of renewable energy or waste heat and cold in the energy sources and fuels supplied for heating and cooling; (b) the installation of highly efficient renewable heating and cooling systems in buildings, the connection of buildings to efficient district heating and cooling systems or the use of renewable energy or waste heat and cold in industrial heating and cooling processes; (c) measures covered by tradable certificates proving compliance with the obligation laid down in paragraph 1, first subparagraph, through support to installation measures under point (b) of	«4. Per conseguire l'aumento medio annuo di cui al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri si adoperano per attuare almeno due delle misure seguenti: a) l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nelle fonti energetiche e nei combustibili destinati al riscaldamento e al raffrescamento; b) l'installazione negli edifici di sistemi ad alta efficienza di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili, la connessione degli edifici a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti o l'utilizzo di energia rinnovabile o del calore e del freddo di scarto nei processi industriali di riscaldamento e raffrescamento; c) misure corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma, mediante sostegno alle misure d'installazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologie per le fonti di energia rinnovabili o una società di servizi energetici che fornisce			Diversi decreti	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

this paragraph, carried out by another economic operator such as an independent renewable energy technology installer or an energy service company providing renewable energy installation services; (d) capacity building for national, regional and local authorities to map local renewable heating and cooling potential and plan, implement and advise on renewable energy projects and infrastructures; (e) the creation of risk mitigation frameworks to reduce the cost of capital for renewable heat and cooling and waste heat and cold projects, allowing for, inter alia, the bundling of smaller projects as well as linking such projects more holistically with other energy efficiency and building renovation measures; (f) the promotion of renewables heating and cooling purchase agreements for corporate and collective small consumers; (g) planned replacement schemes of fossil heating sources, heating systems that are not compatible with renewable sources or fossil phase-out schemes with milestones; (h) requirements at local and regional level concerning renewable heat planning, encompassing cooling; (i) the promotion of the production of biogas and its injection into the gas grid, instead of its use for electricity production; (j)	servizi di installazione in materia di energie rinnovabili; d) sviluppo delle capacità affinché le autorità nazionali, regionali e locali individuino il potenziale di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili a livello locale, pianifichino e attuino progetti in materia di energia rinnovabile e infrastrutture e offrano consulenza in materia; e) la creazione di quadri per la mitigazione del rischio al fine di ridurre il costo del capitale per progetti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e progetti relativi al calore e al freddo di scarto, consentendo, tra l'altro, il raggruppamento di progetti di minori dimensioni, nonché un collegamento più olistico di tali progetti con altre misure in materia di efficienza energetica e ristrutturazione edilizia; f) la promozione di accordi per l'acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili per consumatori aziendali e piccoli consumatori collettivi; g) piani di sostituzione programmata delle fonti e dei sistemi di riscaldamento a combustibili fossili non compatibili con le fonti rinnovabili o piani di eliminazione graduale dei combustibili fossili con tappe intermedie; h) obblighi a livello regionale e locale in materia di pianificazione del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili; i) la promozione della produzione di biogas e della sua immissione nella rete del gas, in sostituzione del suo utilizzo per la produzione di energia elettrica; j) misure atte a promuovere l'integrazione della tecnologia di stoccaggio dell'energia termica nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento;					

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

measures promoting the integration of thermal energy storage technology in heating and cooling systems; (k) the promotion of renewable based district heating and cooling networks, in particular by renewable energy communities, including through regulatory measures, financing arrangements and support; (l) other policy measures, with an equivalent effect, including fiscal measures, support schemes or other financial incentives that contribute to the installation of renewable heating and cooling equipment and the development of energy networks supplying renewable energy for heating and cooling in buildings and industry.	k) la promozione di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento basate sulle energie rinnovabili, in particolare le comunità di energia rinnovabile, anche attraverso misure di regolamentazione, accordi di finanziamento e sostegno finanziario l) altre misure strategiche aventi effetto equivalente, tra cui misure fiscali, regimi di sostegno o altri incentivi finanziari che contribuiscano all'installazione di impianti di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili e allo sviluppo di reti energetiche che forniscano energia rinnovabile per il riscaldamento e il raffrescamento di edifici e industrie.					
When adopting and implementing those measures, Member States shall ensure their accessibility to all consumers, in particular those in low-income or vulnerable households, who would not otherwise possess sufficient up-front capital to benefit.	Nell'adottare e attuare dette misure, gli Stati membri assicurano che siano accessibili per tutti i consumatori, in particolare per quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, che non disporrebbero altrimenti di sufficiente capitale iniziale per beneficiarne.»;					
23 (5) Member States may use the structures established under the national energy savings obligations set out in Article 7 of Directive 2012/27/EU to implement and monitor the measures referred to in paragraph 3 of this Article.						
23 (6) Where entities are designated under paragraph 3, Member States shall ensure that the contribution by those designated entities is measurable and verifiable and that the designated entities report annually on: (a) the total amount of energy supplied for heating and cooling;						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(b) the total amount of renewable energy supplied for heating and cooling; (c) the amount of waste heat and cold supplied for heating and cooling; (d) the share of renewable energy and waste heat and cold in the total amount of energy supplied for heating and cooling; and (e) the type of renewable energy source.						
Article 24 District heating and cooling C(2024) 5043 final COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. Guidance on heating and cooling aspects in Articles 15a, 22a, 23 and 24 of Directive (EU) 2018/2001 on the promotion of the use of energy from renewable sources as amended by Directive (EU) 2023/2413, available at: https://energy.ec.europa.eu/document/download/b2347855-0e3d-4dc8-aed6-38f318e1b20_en?filename=C_2024_6226_1_EN_ACT_part1_v5.pdf						
24 (1) Member States shall ensure that information on the energy performance and the share of renewable energy in their district heating and cooling systems is provided to final consumers in an easily accessible manner, such as on bills or on the suppliers' websites and on request. The information on the share of renewable energy shall be expressed at least as a percentage of gross final consumption of energy in heating and cooling assigned to the customers of a given district heating and cooling system, including information on how much energy was used to deliver one unit of heating to the customer or end-user.	«1. Gli Stati membri provvedono affinché ai consumatori finali siano fornite informazioni sulla prestazione energetica e sulla quota di energia da fonti rinnovabili dei loro sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in un modo facilmente accessibile, ad esempio sulle bollette, sui siti web dei fornitori e su richiesta. Le informazioni sulla quota di energia da fonti rinnovabili sono espresse almeno come percentuale del consumo finale lordo di energia nel riscaldamento e raffrescamento assegnata ai clienti di un dato sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento e includono informazioni sulla quantità di energia utilizzata per fornire un'unità di riscaldamento al cliente o all'utente finale.»;			D.lgs. 199/2021 art. 34 comma 3 D lgs 102/2014 Allegato 9, paragrafo 3, lettera b) D lgs 102/2014 Articolo 9 comma 6	Già recepito	
24 (2) Member States shall lay down the necessary measures and conditions to allow customers of district heating or cooling systems which are not efficient district heating and cooling systems, or which are not such a system by 31 December 2025 on the basis of a plan approved by the competent authority, to disconnect by terminating or modifying their contract in order to produce heating or cooling from renewable sources themselves.				D.lgs. 199/2021 art. 34 comma 2	Già recepito (Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a consumi TLR <2% CFL).	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Where the termination of a contract is linked to physical disconnection, such a termination may be made conditional on compensation for the costs directly incurred as a result of the physical disconnection and for the undepreciated portion of assets needed to provide heat and cold to that customer.						
24 (3) Member States may restrict the right to disconnect by terminating or modifying a contract in accordance with paragraph 2 to customers who can demonstrate that the planned alternative supply solution for heating or cooling results in a significantly better energy performance.				D.lgs. 199/2021 art. 34 comma 2	Già recepito (Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a consumi TLR <2% CFL).	
The energy-performance assessment of the alternative supply solution may be based on the energy performance certificate.						
24 (4) Member States shall endeavour to increase the share of energy from renewable sources and from waste heat and cold in district heating and cooling by an indicative 2,2 percentage points as an annual average calculated for the period 2021 to 2030, starting from the share of energy from renewable sources and from waste heat and cold in district heating and cooling in 2020, and shall lay down the measures necessary to that end in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999.	«4. Gli Stati membri si adoperano per aumentare la quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento di 2,2 punti percentuali indicativi quale media annua calcolata per il periodo dal 2021 al 2030, partendo dalla quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento nel 2020, e stabiliscono le misure necessarie a tal fine nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.			D.lgs. 199/2021 art. 27 commi 1 e 2	Già recepito (Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
The share of energy from renewable sources shall be expressed in terms of share of gross final consumption of energy in district heating and cooling adjusted to normal average climatic conditions.	La quota di energia da fonti rinnovabili è espressa in termini di quota del consumo finale lordo di energia nel teleriscaldamento e teleraffrescamento adeguata a condizioni climatiche medie normali.				Già recepito (Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
Member States may count renewable electricity used for district heating and cooling in the annual average increase set out in the first subparagraph.	Gli Stati membri possono conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nell'aumento medio annuo di cui al primo comma.			DM prossima emanazione con criteri ai sensi dell'art.27 comma 2	In via di recepimento (Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
Member States shall inform the Commission of their intention to count	Gli Stati membri informano la Commissione della loro intenzione di			PNIEC Pag. 97 e	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

renewable electricity used in district heating and cooling towards the annual increase set out in first subparagraph of this paragraph.	conteggiare l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento ai fini dell'aumento annuo di cui al primo comma del presente paragrafo.			Tabella 13	(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
Member States shall include the estimated renewable electricity capacities for district heating and cooling in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999.	Gli Stati membri includono le capacità stimate di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento nei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.			PNIEC Pag. 97 e Tabella 13	Già recepito (Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
Member States shall include the amount of renewable electricity used in district heating and cooling in their integrated national energy and climate progress reports submitted pursuant to Article 17 of that Regulation.	Gli Stati membri includono la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del medesimo regolamento.			PNIEC Tabella 62	Già recepito (Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
24 (4a) For the calculation of the share of renewable electricity used in district heating and cooling for the purposes of paragraph 4, Member States shall use the average share of renewable electricity supplied in their territory in the two previous years.	4 bis. Per il calcolo della quota di energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata nel teleriscaldamento e nel teleraffrescamento ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri utilizzano la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel loro territorio nei due anni precedenti.			DM prossima emanazione con criteri ai sensi dell'art.27 comma 2	(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
Member States with a share of energy from renewable sources and from waste heat and cold in district heating and cooling above 60 % may count any such share as fulfilling the average annual increase referred to in paragraph 4, first subparagraph. Member States with a share of energy from renewable sources and from waste heat and cold in district heating and cooling above 50 % and up to 60 % may count any such share as fulfilling half of the average annual increase referred to in paragraph 4, first subparagraph.	Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma del paragrafo 4. Gli Stati membri con una quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 50 % e fino al 60 % possono considerare la quota in questione come realizzazione della metà dell'aumento medio annuo di cui al primo comma del paragrafo 4.			DM prossima emanazione con criteri ai sensi dell'art.27 comma 2	In via di recepimento (Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
Member States shall lay down the necessary measures to implement the average annual increase referred to in	Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma			PNIEC pag. 234-235	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

paragraph 4, first subparagraph, of this Article, in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999.	degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 le misure necessarie all'attuazione dell'aumento medio annuo di cui al primo comma, paragrafo 4, del presente articolo.				(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
24 (4b) Member States shall ensure that operators of district heating or cooling systems above 25 MWth capacity are encouraged to connect third party suppliers of energy from renewable sources and from waste heat and cold or are encouraged to offer to connect and purchase heat or cold from renewable sources and from waste heat and cold from third-party suppliers on the basis of non-discriminatory criteria set by the competent authority of the Member State concerned, where such operators need to do one or more of the following: (a) meet demand from new customers; (b) replace existing heat or cold generation capacity; (c) expand existing heat or cold generation capacity	4 ter. Gli Stati membri provvedono affinché i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di capacità superiore a 25 MWth siano incoraggiati a connettere i fornitori terzi di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto o a offrire la connessione e l'acquisto di calore e freddo prodotti da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto da parte di fornitori terzi, sulla base di criteri non discriminatori stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro interessato, quando detti gestori sono soggetti a uno degli obblighi seguenti: a) soddisfare la domanda di nuovi clienti; b) sostituire la capacità esistente di produzione di calore o freddo; c) ampliare la capacità esistente di produzione di calore o freddo.				(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
24 (5) Member States may allow an operator of a district heating or cooling system to refuse to connect and to purchase heat or cold from a third-party supplier in any of the following situations: (a) the system lacks the necessary capacity due to other supplies of heat or cold from renewable sources or of waste heat and cold; (b) the heat or cold from the third-party supplier does not meet the technical parameters necessary to connect and ensure the reliable and safe operation of the district heating and cooling system; (c) the operator can demonstrate that providing access would lead to an excessive heat or cold cost increase for	5. Gli Stati membri possono consentire al gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento di rifiutare la connessione e l'acquisto di calore o freddo da un fornitore terzo in tutti i casi seguenti: a) il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore o di freddo da fonti rinnovabili o di calore e di freddo di scarto; 50/77 ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj b) il calore o il freddo del fornitore terzo non soddisfa i parametri tecnici necessari per connettere e assicurare il funzionamento affidabile e sicuro del				(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

final customers compared to the cost of using the main local heat or cold supply with which the renewable source or waste heat and cold would compete; (d) the operator's system is an efficient district heating and cooling system.	sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento; c) il gestore può dimostrare che la fornitura di tale accesso comporterebbe un aumento eccessivo del costo del calore o del freddo per i clienti finali rispetto al costo di utilizzo della principale fonte locale di calore o freddo con cui la fonte rinnovabile o il calore e il freddo di scarto sarebbero in competizione; d) il sistema è un sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente.					
Member States shall ensure that, when an operator of a district heating or cooling system refuses to connect a supplier of heating or cooling pursuant to the first subparagraph, information on the reasons for the refusal, as well as the conditions to be met and measures to be taken in the system in order to enable the connection, is provided by that operator to the competent authority.	Gli Stati membri assicurano che il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento che rifiuti di collegare un fornitore di calore o freddo ai sensi del primo comma fornisca all'autorità competente informazioni sui motivi del rifiuto e riguardo alle condizioni da soddisfare e alle misure da adottare nel sistema per consentire la connessione.				(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
Member States shall ensure that an appropriate process is in place to remedy unjustified refusals.	Gli Stati membri assicurano l'esistenza di un processo adeguato per porre rimedio a rifiuti ingiustificati.				(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
24 (6) Member States shall put in place, where necessary, a coordination framework between district heating and cooling system operators and the potential sources of waste heat and cold in the industrial and tertiary sectors to facilitate the use of waste heat and cold. That coordination framework shall ensure dialogue as regards the use of waste heat and cold involving, in particular: (a) district heating and cooling system operators; (b) industrial and tertiary sector enterprises generating waste heat and cold that can be economically recovered via district heating and cooling systems, such as data centres, industrial plants,	6. Gli Stati membri istituiscono, se necessario, un quadro di coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e le fonti potenziali di calore e freddo di scarto nei settori dell'industria e del terziario per promuoverne l'uso. Detto quadro di coordinamento assicura un dialogo sull'uso del calore e del freddo di scarto che coinvolga in particolare: a) i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento; b) le imprese del settore industriale e terziario che generano calore e freddo di scarto che possono essere recuperati economicamente tramite sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento, quali centri dati, impianti industriali, grandi edifici commerciali, impianti di				(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

large commercial buildings, energy storage facilities, and public transport; (c) local authorities responsible for planning and approving energy infrastructures; (d) scientific experts working on the latest state of the art of district heating and cooling systems; and (e) renewable energy communities involved in heating and cooling.	stoccaggio dell'energia e trasporti pubblici; c) amministrazioni locali responsabili della pianificazione e dell'approvazione di infrastrutture energetiche; d) esperti scientifici che lavorano sui sistemi d'avanguardia di teleriscaldamento e teleraffrescamento; e e) comunità di energia rinnovabile coinvolte nel riscaldamento e nel raffrescamento.»;					
24 (7) The right to disconnect by terminating or modifying a contract in accordance with paragraph 2 may be exercised by individual customers, by joint undertakings formed by customers or by parties acting on behalf of customers. For multi-apartment blocks, such disconnection may be exercised only at a whole building level in accordance with the applicable housing law.					(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
24 (8) Member States shall establish a framework under which electricity distribution system operators will assess, at least every four years, in cooperation with the operators of district heating and cooling systems in their respective areas, the potential for district heating and cooling systems to provide balancing and other system services, including demand response and thermal storage of excess electricity from renewable sources, and whether the use of the identified potential would be more resource- and cost-efficient than alternative solutions.	«8. Gli Stati membri istituiscono un quadro nel quale i gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica e valutano almeno ogni quattro anni, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, quali la gestione della domanda e l'accumulo termico di energia elettrica eccedentaria da fonti rinnovabili, e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative.				(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
Member States shall ensure that electricity transmission and distribution system operators take due account of the results of the assessment required under the first subparagraph in grid planning, grid investment and infrastructure development in their respective territories.	Gli Stati membri assicurano che i gestori di sistemi di distribuzione e di trasmissione dell'energia elettrica tengano debitamente conto dei risultati della valutazione prevista a norma del primo comma nella pianificazione e negli investimenti nella rete e nello sviluppo dell'infrastruttura nei rispettivi territori.				(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Member States shall facilitate coordination between operators of district heating and cooling systems and electricity transmission and distribution system operators to ensure that balancing, storage and other flexibility services, such as demand response, provided by district heating and district cooling system operators, can participate in their electricity markets.	Gli Stati membri agevolano il coordinamento tra i gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento e i gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica al fine di assicurare che il bilanciamento, lo stoccaggio e altri servizi di flessibilità, come la gestione della domanda, forniti da gestori di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento possano partecipare ai mercati dell'energia elettrica.				(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
Member States may extend the assessment and coordination requirements under the first and third subparagraphs to gas transmission and distribution system operators, including hydrogen networks and other energy networks.	Gli Stati membri possono estendere i obblighi di valutazione e coordinamento di cui al primo e al terzo comma ai gestori di sistemi di trasmissione e distribuzione del gas, incluse le reti di idrogeno e altre reti energetiche.				(Non obbligatorio il recepimento ai sensi del 24(10) lettera a)	
24 (9) Member States shall ensure that the rights of consumers and the rules for operating district heating and cooling systems in accordance with this Article are clearly defined, publicly available and enforced by the competent authority.	9. Gli Stati membri assicurano che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in conformità del presente articolo siano chiaramente definiti, pubblicamente disponibili e attuati dall'autorità competente.			D.lgs. 102/2014 art. 10, comma 17,	Già recepito	
24 (10) A Member State shall not be required to apply paragraphs 2 to 9 where at least one of the following conditions is met: (a) its share of district heating and cooling was less than or equal to 2 % of the gross final consumption of energy in heating and cooling on 24 December 2018; (b) its share of district heating and cooling is increased above 2 % of the gross final consumption of energy in heating and cooling on 24 December 2018 by developing new efficient district heating and cooling on the basis of its integrated national energy and climate plan submitted pursuant to Articles 3 and 14 of, and in accordance with, Regulation (EU) 2018/1999 and the assessment referred to in Article 23(1b) of this Directive; (c)	10. Uno Stato membro non è tenuto ad applicare i paragrafi da 2 a 9 se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti: a) la sua quota di teleriscaldamento e teleraffrescamento era, al 24 dicembre 2018, inferiore o pari al 2 % del consumo finale lordo di energia nel riscaldamento o raffrescamento; b) la sua quota di teleriscaldamento o teleraffrescamento è aumentata oltre il 2 % del consumo finale di energia nel riscaldamento e raffrescamento al 24 dicembre 2018grazie allo sviluppo di nuovi teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti sulla base del suo piano nazionale integrato per l'energia e il clima presentato ai sensi degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999 e in conformità della				Soddisfatta condizione a) consumo TLR <=2% di CFL	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

90 % of the gross final consumption of energy in district heating and cooling systems takes place in efficient district heating and cooling systems.	valutazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1 ter, della presente direttiva; c) il 90 % del consumo finale lordo di energia nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento avviene in sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti.»;					
Article 25 Increase of renewable energy and reduction of greenhouse gas intensity in the transport sector						
25 (1) Each Member State shall set an obligation on fuel suppliers to ensure that: (a) the amount of renewable fuels and renewable electricity supplied to the transport sector leads to a: (i) share of renewable energy within the final consumption of energy in the transport sector of at least 29 % by 2030; or (ii) greenhouse gas intensity reduction of at least 14,5 % by 2030, compared to the baseline set out in Article 27(1), point (b), in accordance with an indicative trajectory set by the Member State;	1. Ogni Stato membro fissa un obbligo in capo ai fornitori di combustibili per assicurare che: a)il quantitativo di combustibili rinnovabili e di energia elettrica da fonti rinnovabili forniti al settore dei trasporti determini: i)una quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti pari ad almeno il 29 % entro il 2030; o ii)una riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra pari ad almeno il 14,5 % entro il 2030 rispetto al valore di riferimento di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), in conformità della traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro;				non recepito	
(b) the combined share of advanced biofuels and biogas produced from the feedstock listed in Part A of Annex IX and of renewable fuels of non-biological origin in the energy supplied to the transport sector is at least 1 % in 2025 and 5,5 % in 2030, of which a share of at least 1 percentage point is from renewable fuels of non-biological origin in 2030.	b) la quota combinata di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire da materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, e di combustibili rinnovabili di origine non biologica nell'energia fornita al settore dei trasporti sia pari ad almeno l'1 % nel 2025 e il 5,5 % nel 2030, di cui una quota pari ad almeno l'1 % proveniente da combustibili rinnovabili di origine non biologica nel 2030.				non recepito	
Member States are encouraged to set differentiated targets for advanced biofuels and biogas produced from the feedstock listed in Part A of Annex IX	Gli Stati membri sono incoraggiati a fissare obiettivi differenziati per i biocarburanti avanzati e i biogas prodotti a partire da materie prime elencate				non recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

and renewable fuels of non-biological origin at national level in order to fulfil the obligation set out in the first subparagraph, point (b), of this paragraph, in a way that the development of both fuels is promoted and expanded.	nell'allegato IX, parte A, e per i combustibili rinnovabili di origine non biologica a livello nazionale, al fine di adempiere all'obbligo di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, in modo da promuovere e ampliare lo sviluppo di entrambi i combustibili.					
Member States with maritime ports shall endeavour to ensure that as of 2030 the share of renewable fuels of non-biological origin in the total amount of energy supplied to the maritime transport sector is at least 1,2 %.	Gli Stati membri con porti marittimi dovrebbero adoperarsi per garantire che a partire dal 2030 la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica sulla quantità totale di energia fornita al settore del trasporto marittimo sia almeno pari all'1,2 %.					
Member States shall, in their integrated national energy and climate progress reports submitted pursuant to Article 17 of Regulation (EU) 2018/1999, report on the share of renewable energy within the final consumption of energy in the transport sector, including in the maritime transport sector, as well as on their greenhouse gas intensity reduction.	Nelle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri riferiscono in merito alla quota di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel settore dei trasporti, incluso nel settore del trasporto marittimo, e alla loro riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra.			Reporting PNIEC effettuato ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2018/1999	Già recepito	
If the list of feedstock set out in Part A of Annex IX is amended in accordance with Article 28(6), Member States may increase their minimum share of advanced biofuels and biogas produced from that feedstock in the energy supplied to the transport sector accordingly.	Se l'elenco delle materie prime di cui all'allegato IX, parte A, è modificato conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, lo Stato membro può aumentare di conseguenza la propria quota minima di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire da tali materie prime nell'energia fornita al settore dei trasporti.					
2. For the calculation of the targets referred to in paragraph 1, first subparagraph, point (a), and the shares referred to in paragraph 1, first subparagraph, point (b), Member States: (a) shall take into account renewable fuels of non-biological origin also when they are used as intermediate products for the production of: (i) conventional transport fuels; or (ii) biofuels, provided that the greenhouse gas emissions reduction achieved by the use of renewable fuels of non-biological origin is not counted in the calculation of	2. Per il calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), e delle quote di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri: a) tengono conto dei combustibili rinnovabili di origine non biologica anche quando sono utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di: i) carburanti per trasporti convenzionali; o ii) biocarburanti, a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzata grazie all'uso di combustibili rinnovabili di origine non				non recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

the greenhouse gas emissions savings of the biofuels;	biologica non sia contata nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso dei biocarburanti;					
(b) may take into account biogas that is injected into the national gas transmission and distribution infrastructure.	b) possono tenere conto del biogas iniettato nell'infrastruttura nazionale di trasporto e distribuzione del gas.				non recepito	
25 (3) For the calculation of the targets set in paragraph 1, first subparagraph, point (a), Member States may take into account recycled carbon fuels.	3. Per il calcolo degli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo comma lettera a), gli Stati membri possono prendere in considerazione carburanti derivanti da carbonio riciclato.			D lgs 199/2021 art 39 comma 1 lettera a), b)	Già Recepito	
When designing the obligation on fuel suppliers, Member States may: (a) exempt fuel suppliers supplying electricity or renewable fuels of non-biological origin from the requirement to comply with the minimum share of advanced biofuels and biogas produced from the feedstock listed in Part A of Annex IX with respect to those fuels; (b) set the obligation by means of measures targeting volumes, energy content or greenhouse gas emissions; (c) distinguish between different energy carriers; (d) distinguish between the maritime transport sector and other sectors.	Nella definizione di tale obbligo in capo ai fornitori di combustibile, gli Stati membri possono: a) esentare coloro che forniscono carburanti sotto forma di energia elettrica o carburanti rinnovabili di origine non biologica dall'obbligo di rispettare, relativamente a detti carburanti, la quota minima di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime di cui all'allegato IX, parte A; b) stabilire tale obbligo mediante misure riguardanti i volumi, il contenuto energetico o le emissioni di gas a effetto serra; c) distinguere tra diversi vettori energetici; d) distinguere tra il trasporto marittimo e altri settori.				non recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

25 (4) Member States shall establish a mechanism allowing fuel suppliers in their territory to exchange credits for supplying renewable energy to the transport sector.	4. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo che consente ai fornitori di combustibili nel loro territorio di scambiare crediti per la fornitura di energia rinnovabile al settore dei trasporti.				non recepito	
Economic operators that supply renewable electricity to electric vehicles through public recharging points shall receive credits, irrespectively of whether the economic operators are subject to the obligation set by the Member State on fuel suppliers, and may sell those credits to fuel suppliers, which shall be allowed to use the credits to fulfil the obligation set out in paragraph 1, first subparagraph.	Gli operatori economici che forniscono energia elettrica da fonti rinnovabili ai veicoli elettrici tramite punti di ricarica pubblici ricevono crediti, a prescindere dal fatto che siano soggetti all'obbligo previsto dagli Stati membri per i fornitori di combustibili, e possono vendere tali crediti ai fornitori di combustibili che devono essere autorizzati a usarli al fine di soddisfare l'obbligo di cui al paragrafo 1, primo comma.			D lgs 199/2021 Art 39 comma 4	Già Recepito	
Member States may include private recharging points in that mechanism provided it can be demonstrated that renewable electricity supplied to those private recharging points is provided solely to electric vehicle	Gli Stati membri possono includere i punti di ricarica privati in tale meccanismo, a condizione che sia possibile dimostrare che l'energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tali punti di ricarica è fornita esclusivamente ai veicoli elettrici.»;				non recepito	
Article 26 Specific rules for biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from food and feed crops						
26 (1) For the calculation of a Member State's gross final consumption of energy from renewable sources referred to in Article 7 and of the minimum share of renewable energy and the greenhouse gas intensity reduction target referred to in Article 25(1), first subparagraph, point (a), the share of biofuels and bioliquids, as well as of biomass fuels consumed in transport, where produced from food and feed crops, shall be no more than one percentage point higher than the share of	«1. Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e della quota minima di energia rinnovabile e dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la quota di biocarburanti e bioliquidi, nonché di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, se prodotti a partire da colture alimentari o foraggere, non supera di		Art. 14 comma 1	D lgs 199/2021 Articolo 40 Comma 1 Lettera a)	Modifica disposizione esistente	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

such fuels in the final consumption of energy in the transport sector in 2020 in that Member State, with a maximum of 7 % of final consumption of energy in the transport sector in that Member State.	oltre un punto percentuale la quota di tali carburanti nel consumo finale lordo di energia nel 2020 nello Stato membro in questione, con un consumo finale di energia massimo del 7 % nel settore dei trasporti in tale Stato membro.»;					
Where that share is below 1 % in a Member State, it may be increased to a maximum of 2 % of the final consumption of energy in the road and rail transport sectors.						
Member States may set a lower limit and may distinguish, for the purposes of Article 29(1), between different biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from food and feed crops, taking into account best available evidence on indirect land-use change impact. Member States may, for example, set a lower limit for the share of biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from oil crops.			Art. 14 comma 1	D lgs 199/2021 Articolo 40 Comma 1 lettera c)	Già recepito apportati aggiustamenti	
Where the share of biofuels and bioliquids, as well as of biomass fuels consumed in transport, produced from food and feed crops in a Member State is limited to a share lower than 7 % or a Member State decides to limit the share further, that Member State may reduce the minimum share of renewable energy or the greenhouse gas intensity reduction target referred to in Article 25(1), first subparagraph, point (a), accordingly, in view of the contribution those fuels would have made in terms of the minimum share of renewable energy or greenhouse gas emissions savings.	«Laddove la quota di biocarburanti e bioliquidi, oltre che di combustibili da biomassa consumati nei trasporti, ottenuti da colture alimentari e foraggere in uno Stato membro sia limitata a una quota inferiore al 7 % o qualora uno Stato membro decida di limitare ulteriormente la quota, tale Stato membro può ridurre di conseguenza la quota minima di energia rinnovabile o l'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), in ragione del contributo che avrebbero dato in termini di quota minima di energia rinnovabile o riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.					
For the purpose of the greenhouse gas intensity reduction target, Member States shall consider those fuels save 50 % greenhouse gas emissions.	Ai fini dell'obiettivo di riduzione dell'intensità di gas a effetto serra, gli Stati membri considerano per tali combustibili una riduzione del 50 % di emissioni di gas a effetto serra.»;				Non si applica. L'obiettivo di cui all'art. 25(1) RED III è declinato nel D lgs 199 come quota rinnovabile (25 (1) i) e non in termini emissivi (25 (1) ii)	
26 (2) For the calculation of a Member State's gross final consumption of energy from renewable sources referred to in Article 7 and the minimum share of renewable energy and the greenhouse gas intensity	«2. Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e della quota minima di energia rinnovabile e dell'obiettivo di riduzione		Art. 14 comma 1	D.lgs. 199/2021 Articolo 40 Comma 1 lettera b)	Già recepito Traiettoria stabilita nel DM 16 marzo 2023 Integrato nel D lgs 199 con modifica disposizione esistente	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

reduction target referred to in Article 25(1), first subparagraph, point (a), the share of high indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids or biomass fuels produced from food and feed crops for which a significant expansion of the production area into land with high-carbon stock is observed shall not exceed the level of consumption of such fuels in that Member State in 2019, unless they are certified to be low indirect land-use change-risk biofuels, bioliquids or biomass fuels pursuant to this paragraph.	dell'intensità di gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), la quota di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a elevato rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni prodotti a partire da colture alimentari e foraggere, per i quali si osserva una considerevole espansione della zona di produzione verso terreni che presentano elevate scorte di carbonio, non deve superare il livello di consumo di tali carburanti registrato nel 2019 in tale Stato membro, a meno che siano certificati quali biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni ai sensi del presente paragrafo.»;			DM 16 marzo 2023		
From 31 December 2023 until 31 December 2030 at the latest, that limit shall gradually decrease to 0 %.			Art. 14 comma 1	D.lgs. 199/2021 Articolo 40 Comma 1 lettera b) DM 16 marzo 2023	Già recepito Traiettoria stabilita nel DM 16 marzo 2023 Integrato nel D lgs 199 con modifica disposizione esistente	
Article 27 Calculation rules in the transport sector and about renewable fuels of non-biological origin regardless of their end use						
27 (1) For the calculation of the greenhouse gas intensity reduction referred to in Article 25(1), first subparagraph, point (a)(ii), the following rules shall apply:	1. Per calcolare la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), si applicano le regole seguenti:			N/A	Non si applica. L'obiettivo di cui all'art. 25(1) RED III è declinato nel D lgs 199 come quota rinnovabile (25 (1) i) e non in termini emissivi (25 (1) ii)	
(a) the greenhouse gas emissions savings shall be calculated as follows: (i) for biofuel and biogas, by multiplying the amount of those fuels supplied to all transport modes by their greenhouse gas emissions savings determined in accordance with Article 31;	a) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è calcolata come segue: i) per il biocarburante e il biogas, moltiplicando il quantitativo di tali carburanti forniti a tutti i modi di trasporto per le loro riduzioni di emissioni di gas a effetto serra determinate conformemente all'articolo 31;			N/A	Non si applica come sopra	
(ii) for renewable fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels, by	ii) per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti derivanti da			N/A	Non si applica come sopra	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

multiplying the amount of those fuels that is supplied to all transport modes by their greenhouse gas emissions savings determined in accordance with delegated acts adopted pursuant to Article 29a(3);	carbonio riciclato, moltiplicando la quantità di tali combustibili fornita a tutti i modi di trasporto per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra determinata conformemente agli atti delegati adottati a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3;					
(iii) for renewable electricity, by multiplying the amount of renewable electricity that is supplied to all transport modes by the fossil fuel comparator ECF(e) set out in in Annex V;	iii) per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, moltiplicando la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita a tutti i modi di trasporto per il carburante fossile di riferimento ECF(e) di cui all'allegato V;			N/A	Non si applica come sopra	
(b) the baseline referred to in Article 25(1), first subparagraph, point (a)(ii), shall be calculated until 31 December 2030 by multiplying the amount of energy supplied to the transport sector by the fossil fuel comparator EF(t) set out in Annex V; from 1 January 2031, the baseline referred to in Article 25(1), first subparagraph, point (a)(ii), shall be the sum of: (i) the amount of fuels supplied to all transport modes multiplied by the fossil fuel comparator EF(t) set out in Annex V; (ii) the amount of electricity supplied to all transport modes multiplied by the fossil fuel comparator ECF(e) set out in Annex V;	b) lo scenario di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), è calcolato fino al 31 dicembre 2030moltiplicando la quantità di energia fornita al settore dei trasporti per il carburante fossile di riferimento EF(t) di cui all'allegato V; dal 1o gennaio 2031, il valore di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii), è pari alla somma: i) della quantità di combustibili fornita a tutti i modi di trasporto moltiplicata per il carburante fossile di riferimento EF(t) di cui all'allegato V; ii) della quantità di energia elettrica fornita a tutti i modi di trasporto moltiplicata per il carburante fossile di riferimento ECF(e) di cui all'allegato V;			N/A	Non si applica come sopra	
(c) for the calculation of the relevant amounts of energy, the following rules shall apply: (i) in order to determine the amount of energy supplied to the transport sector, the values regarding the energy content of transport fuels set out in Annex III shall be used;	c) per il calcolo delle pertinenti quantità di energia si applicano le regole seguenti: i) per il calcolo dell'energia fornita al settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III;			N/A	Non si applica come sopra	
(ii) in order to determine the energy content of transport fuels not included in Annex	ii) per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non inclusi			N/A	Non si applica come sopra	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

III, the Member States shall use the relevant European standards for the determination of the calorific values of fuels, or, where no European standard has been adopted for that purpose, the relevant ISO standards;	nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti. Se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO;					
(iii) the amount of renewable electricity supplied to the transport sector is determined by multiplying the amount of electricity supplied to that sector by the average share of renewable electricity supplied in the territory of the Member State in the two previous years, unless electricity is obtained from a direct connection to an installation generating renewable electricity and supplied to the transport sector, in which case electricity shall be fully counted as renewable and electricity generated by a solar-electric vehicle and used for the consumption of the vehicle itself may be fully counted as renewable;	iii) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti è determinata moltiplicando la quantità di energia elettrica fornita a tale settore per la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel territorio dello Stato membro nei due anni precedenti, a meno che l'energia elettrica non sia ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e fornita al settore dei trasporti, nel qual caso l'energia elettrica è interamente conteggiata come energia rinnovabile e l'energia elettrica prodotta da un veicolo elettrico solare e utilizzata per il consumo del veicolo stesso può essere conteggiata come pienamente rinnovabile;			N/A	Non si applica come sopra	
(iv) the share of biofuels and biogas produced from the feedstock listed in Part B of Annex IX in the energy content of fuels and electricity supplied to the transport sector shall, except in Cyprus and Malta, be limited to 1,7 %;	iv) la quota di biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, sul contenuto energetico dei combustibili e dell'elettricità forniti al settore dei trasporti è limitata all'1,7 %, ad eccezione di Cipro e Malta;			N/A	Non si applica come sopra	
(d) the greenhouse gas intensity reduction from the use of renewable energy is determined by dividing the greenhouse gas emissions savings from the use of biofuels, biogas, renewable fuels of non-biological origin and renewable electricity supplied to all transport modes by the baseline; Member States may take into account recycled carbon fuels.	d) la riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra derivante dall'uso di energie rinnovabili è determinata dividendo le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta dall'uso di biocarburanti, biogas, combustibili rinnovabili di origine non biologica ed energia elettrica da fonti rinnovabili forniti a tutti i modi di trasporto per lo scenario di base; gli Stati membri possono prendere in considerazione i carburanti derivanti da carbonio riciclato.			N/A	Non si applica come sopra	
Member States may, where justified, increase the limit referred to in the first subparagraph, point (c)(iv), of this	Gli Stati membri possono, ove giustificato, aumentare il limite di cui al primo comma, lettera c), punto iv), del			N/A	Non si applica come sopra	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

paragraph, taking into account the availability of feedstock listed in Part B of Annex IX. Any such increase shall be notified to the Commission, together with the reasons therefor, and shall be subject to approval by the Commission.	presente paragrafo, tenendo conto della disponibilità delle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B. Qualsiasi aumento è notificato alla Commissione, unitamente alle motivazioni ed è soggetto all'approvazione della Commissione.					
27 (2) 2. For the calculation of the minimum shares referred to in Article 25(1), first subparagraph, point (a)(i) and point (b), the following rules shall apply: (a) for the calculation of the denominator, that is the amount of energy consumed in the transport sector, all fuels and electricity supplied to the transport sector shall be taken into account;	2. Per il calcolo delle quote minime di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i), e lettera b), si applicano le regole seguenti: a) per il calcolo del denominatore, ossia la quantità di energia consumata nel settore dei trasporti, si tiene conto di tutti i combustibili e tutta l'energia elettrica forniti al settore dei trasporti;				non recepito	
(b) for the calculation of the numerator, that is the amount of energy from renewable sources consumed in the transport sector for the purposes of Article 25(1), first subparagraph, the energy content of all types of energy from renewable sources supplied to all transport modes, including to international marine bunkers, in the territory of each Member State shall be taken into account; Member States may take into account recycled carbon fuels;	b) per il calcolo del numeratore, ossia la quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, si tiene conto del contenuto energetico di tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili forniti a tutti i modi di trasporto, anche ai bunkeraggi marittimi internazionali, nel territorio di ciascuno Stato membro; gli Stati membri possono prendere in considerazione i carburanti derivanti da carbonio riciclato;				non recepito	
(c) the share of biofuels and biogas produced from the feedstock listed in Annex IX and renewable fuels of non-biological origin shall be considered to be twice its energy content;	c) la quota di biocarburanti e biogas per i prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX e i carburanti rinnovabili di origine non biologica sono considerati pari al doppio del loro contenuto energetico;				non recepito	
(d) the share of renewable electricity shall be considered to be four times its energy content when supplied to road vehicles and may be considered to be 1,5 times its energy content when supplied to rail transport;	d) la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolata come pari a quattro volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali e può essere considerata pari a 1,5 volte il suo contenuto energetico se fornita al trasporto ferroviario;			D lgs 199/2021 Art 39 comma 7 Lettera c)	Già recepito	
(e) the share of advanced biofuels and biogas produced from the feedstock listed in Part A of Annex IX supplied in the aviation and maritime transport	e) la quota di biocarburanti avanzati e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A,				non recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

modes shall be considered to be 1,2 times their energy content and the share of renewable fuels of non-biological origin supplied in the aviation and maritime transport modes shall be considered to be 1,5 times their energy content;	forniti per l'aviazione e il trasporto marittimo è considerata pari a 1,2 volte il loro contenuto energetico e la quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica forniti per l'aviazione e il trasporto marittimo è considerata pari a 1,5 volte il loro contenuto energetico;					
(f) the share of biofuels and biogas produced from the feedstock listed in Part B of Annex IX in the energy content of fuels and electricity supplied to the transport sector shall, except in Cyprus and Malta, be limited to 1,7 %;	f) la quota di biocarburanti e biogas prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte B, sul contenuto energetico dei combustibili e dell'elettricità forniti al settore dei trasporti è limitata all'1,7 %, ad eccezione di Cipro e Malta;				non recepito	
(g) in order to determine the amount of energy supplied to the transport sector, the values regarding the energy content of transport fuels set out in Annex III shall be used;	g) per il calcolo dell'energia fornita al settore dei trasporti sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per il trasporto di cui all'allegato III;			D lgs 199/2021 Art 39 comma 2 periodo 1	Già recepito	
h) in order to determine the energy content of transport fuels not included in Annex III, the Member States shall use the relevant European standards for the determination of the calorific values of fuels, or, where no European standard has been adopted for that purpose, the relevant ISO standards;	h) per il calcolo del contenuto energetico dei carburanti per il trasporto non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le pertinenti norme europee per calcolare il potere calorifico dei carburanti, o, se non sono state adottate norme europee a tal fine, essi si avvalgono delle pertinenti norme ISO;			D lgs 199/2021 Art 39 comma 2 periodo 2	Già recepito	
(i) the amount of renewable electricity supplied to the transport sector shall be determined by multiplying the amount of electricity supplied to that sector by the average share of renewable electricity supplied in the territory of the Member State in the two previous years, unless electricity is obtained from a direct connection to an installation generating renewable electricity and supplied to the transport sector, in which case that electricity shall be fully counted as renewable and electricity generated by a solar-electric vehicle and used for the consumption of the vehicle itself may be fully counted as renewable.	i) la quantità di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita al settore dei trasporti è determinata moltiplicando la quantità di energia elettrica fornita a tale settore per la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili fornita nel territorio dello Stato membro nei due anni precedenti., a meno che l'energia elettrica non sia ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili e fornita al settore dei trasporti, nel qual caso tale energia elettrica è interamente conteggiata come energia rinnovabile e l'energia elettrica prodotta da un veicolo elettrico solare e utilizzata per il consumo del veicolo stesso può essere conteggiata come pienamente rinnovabile.				non recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Member States may, where justified, increase the limit referred to in the first subparagraph, point (f), of this paragraph, taking into account the availability of feedstock listed in Part B of Annex IX. Any such increase shall be notified to the Commission, together with the reason therefor, and shall be subject to approval by the Commission.	Gli Stati membri possono, ove giustificato, aumentare il limite di cui al primo coma, lettera f), del presente paragrafo, tenendo conto della disponibilità delle materie prime elencate all'allegato IX, parte B. Qualsiasi aumento è comunicato alla Commissione, insieme ai relativi motivi, ed è soggetto all'approvazione della Commissione;				non recepito	
27 (5) For the purpose of the calculations referred to in paragraph 1, first subparagraph, point (b), and in paragraph 2, first subparagraph, point (a), the amount of energy supplied to the maritime transport sector shall, as a proportion of that Member State's gross final consumption of energy, be considered to be no more than 13 %. For Cyprus and Malta, the amount of energy consumed in the maritime transport sector shall, as a proportion of those Member States' gross final consumption of energy, be considered to be no more than 5 %. This paragraph shall apply until 31 December 2030.	5. Ai fini dei calcoli di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 2, primo comma, lettera a), la quantità di energia fornita al settore del trasporto marittimo è considerata, in percentuale del consumo finale lordo di energia di tale Stato membro, non superiore al 13 %. Per Cipro e Malta, la quantità di energia consumata per il settore del trasporto marittimo è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di tali Stati membri, non superiore al 5 %. Il presente paragrafo si applica sino al 31 dicembre 2030.				non recepito	
27 (6) Where electricity is used for the production of renewable fuels of non-biological origin, either directly or for the production of intermediate products, the average share of electricity from renewable sources in the country of production, as measured two years before the year in question, shall be used to determine the share of renewable energy.	6. Se l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, per determinare la quota di energia rinnovabile è utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione.				non recepito	
However, electricity obtained from a direct connection to an installation generating renewable electricity may be fully counted as renewable where it is used for the production of renewable fuels of non-biological origin, provided that the installation: (a) comes into operation after, or at the same time as, the installation producing the renewable fuels of non-biological origin; and (b) is not connected to the grid, or is connected to the grid but evidence can be	Tuttavia, l'energia elettrica ottenuta mediante un collegamento diretto a un impianto di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili può essere pienamente conteggiata come rinnovabile se utilizzata per la produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica per il trasporto, a condizione che l'impianto: a) entri in funzione dopo oppure al momento stesso dell'impianto che produce i carburanti rinnovabili di origine non biologica; e				non recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

provided that the electricity concerned has been supplied without taking electricity from the grid.	b) non sia collegata alla rete, ovvero sia collegata alla rete ma si possa dimostrare che l'energia elettrica in questione è stata fornita senza prelevare energia elettrica dalla rete.					
Electricity that has been taken from the grid may be fully counted as renewable provided that it is produced exclusively from renewable sources and the renewable properties and other appropriate criteria have been demonstrated, ensuring that the renewable properties of that electricity are counted only once and only in one end-use sector.	L'energia elettrica prelevata dalla rete può essere considerata come pienamente rinnovabile a condizione che sia prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili e che le proprietà rinnovabili e altri criteri adeguati siano dimostrati, garantendo che le proprietà rinnovabili di tale energia elettrica siano contate una sola volta e in un solo settore di utilizzo finale.				non recepito	
Article 28 Other provisions on renewable energy in the transport sector						
28 (1) With a view to minimizing the risk of single consignments being claimed more than once in the Union, Member States and the Commission shall strengthen cooperation among national systems and between national systems and voluntary schemes and verifiers established pursuant to Article 30, including, where appropriate, the exchange of data.		Paragraphs 2,3 and 4 of Article 28 are deleted		D lgs 199/2021 Art 39 comma 12-quinques	Già recepito D lgs 199 art 40 abrogato e spostato nell'art.39 comma 16	
Article 29 Sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria for biofuels, bioliquids and biomass fuels						
29 (1) Energy from biofuels, bioliquids and biomass fuels shall be taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of this subparagraph only if they fulfil the sustainability and the greenhouse gas emissions saving criteria laid down in paragraphs 2 to 7 and 10: (a) contributing towards the renewable energy shares of Member States and the targets set in Article 3(1), Article 15a(1), Article 22a(1), Article 23(1), Article 24(4), and Article 25(1);	«a) per contribuire al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1;»;		art 17 comma 1 lettera a)	Articolo 42 comma 1	Modifica disposizione esistente	
(b) measuring compliance with renewable energy obligations, including the obligation laid down in Article 25;				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 1	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(c) eligibility for financial support for the consumption of biofuels, bioliquids and biomass fuels.				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 1	Già recepito	
However, biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from waste and residues, other than agricultural, aquaculture, fisheries and forestry residues, are required to fulfil only the greenhouse gas emissions saving criteria laid down in paragraph 10 in order to be taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of this paragraph.	«Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 10 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma del presente paragrafo.			D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 4	Già recepito	
In the case of the use of mixed wastes, Member States may require operators to apply mixed waste sorting systems that aim to remove fossil materials.	In caso di utilizzo di rifiuti non differenziati, gli Stati membri possono obbligare gli operatori ad applicare sistemi di cernita di rifiuti non differenziati allo scopo di rimuovere i materiali fossili.					
This subparagraph shall also apply to waste and residues that are first processed into a product before being further processed into biofuels, bioliquids and biomass fuels.	Il presente comma si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa.»;			D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 4	Già recepito	
Electricity, heating and cooling produced from municipal solid waste shall not be subject to the greenhouse gas emissions saving criteria laid down in paragraph 10.				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma4	Già recepito	
Biomass fuels shall fulfil the sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria laid down in paragraphs 2 to 7 and 10 if used: (a) in the case of solid biomass fuels, in installations producing electricity, heating and cooling with a total rated thermal input equal to or exceeding 7,5 MW;	«I combustibili da biomassa soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 e al paragrafo 10, se utilizzati: a) nel caso di combustibili solidi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 7,5 MW;		art 17 comma 1 lettera b)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 2	Modifica disposizione esistente	
(b) in the case of gaseous biomass fuels, in installations producing electricity, heating and cooling with a total rated thermal input equal to or exceeding 2 MW;	b) nel caso di combustibili gassosi da biomassa, in impianti che producono energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 2 MW;		art 17 comma 1 lettera b)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 2 lettera b)	b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa	Già recepito

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(c) in the case of installations producing gaseous biomass fuels with the following average biomethane flow rate: (i) above 200 m^3 methane equivalent/h measured at standard conditions of temperature and pressure, namely 0 °C and 1 bar atmospheric pressure; (ii) if biogas is composed of a mixture of methane and non-combustible other gas, for the methane flow rate, the threshold set out in point (i), recalculated proportionally to the volumetric share of methane in the mixture.	c) nel caso di impianti che producono combustibili gassosi da biomassa con la seguente portata media di biometano: i) oltre 200 m3 di metano equivalente/h misurata in condizioni standard di temperatura e pressione, ossia 0 °C e pressione atmosferica di 1 bar; ii) se il biogas è composto da una miscela di metano e di altro gas non combustibile, per la portata di metano, la soglia di cui al punto i) ricalcolata in proporzione alla percentuale volumetrica di metano nella miscela;		art 17 comma 1 lettera b)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 2	Nuova disposizione	
Member States may apply the sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria to installations with lower total rated thermal input or biomethane flow rate.	Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con una potenza termica nominale totale o una portata di biometano inferiori.»;		art 17 comma 1 lettera c)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 3	Modifica disposizione esistente	
The sustainability and the greenhouse gas emissions saving criteria laid down in paragraphs 2 to 7 and 10 shall apply irrespective of the geographical origin of the biomass.				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 1	Già recepito	
29 (2) Biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from waste and residues derived not from forestry but from agricultural land shall be taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 only where operators or national authorities have monitoring or management plans in place in order to address the impacts on soil quality and soil carbon.				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 6	Già recepito	
Information about how those impacts are monitored and managed shall be reported pursuant to Article 30(3).						
29 (3) Biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from agricultural biomass taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 shall not be made from raw material obtained	«3. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su			D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 7 lettera a)	già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

from land with a high biodiversity value, namely land that had one of the following statuses in or after January 2008, irrespective of whether the land continues to have that status: (a) primary forest and other wooded land, namely forest and other wooded land of native species, where there is no clearly visible indication of human activity and the ecological processes are not significantly disturbed; and old growth forests as defined in the country where the forest is located;	terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008, o successivamente, possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status: a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano stati perturbati in modo significativo; e foreste antiche quali definite nel paese in cui è situata la foresta;					
(b) highly biodiverse forest and other wooded land which is species-rich and not degraded, and has been identified as being highly biodiverse by the relevant competent authority, unless evidence is provided that the production of that raw material did not interfere with those nature protection purposes;	b) foreste a elevata biodiversità e altri terreni boschivi ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità sia stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con quelle finalità di protezione della natura;			D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 7 lettera b)	già recepito	
(c) areas designated: (i) by law or by the relevant competent authority for nature protection purposes, unless evidence is provided that the production of that raw material did not interfere with those nature protection purposes; or (ii) for the protection of rare, threatened or endangered ecosystems or species recognised by international agreements or included in lists drawn up by intergovernmental organisations or the International Union for the Conservation of Nature, subject to their recognition in accordance with Article 30(4), first subparagraph, unless evidence is provided that the production of that raw	c) aree designate: i) ai sensi di legge o dall'autorità competente per finalità di protezione della natura, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con la finalità di protezione della natura; o ii) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 4, primo comma, a meno che non sia dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con la finalità di protezione della natura;			D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 7 lettera c)	già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

material did not interfere with those nature protection purposes;						
(d) highly biodiverse grassland spanning more than one hectare that is: (i) natural, namely grassland that would remain grassland in the absence of human intervention and that maintains the natural species composition and ecological characteristics and processes; or (ii) non-natural, namely grassland that would cease to be grassland in the absence of human intervention and that is species-rich and not degraded and has been identified as being highly biodiverse by the relevant competent authority, unless evidence is provided that the harvesting of the raw material is necessary to preserve its status as highly biodiverse grassland;	d) terreni erbosi naturali a elevata biodiversità aventi un'estensione superiore a un ettaro, ossia: i) terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; o ii) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non sia dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi a elevata biodiversità; o		art 17 comma 1 lettera e)	D lgs 199/2021 Articolo 42, comma 7, lettera d)	Già recepito Modifiche minimali	
(e) heathland.	e) brughiera.		art 17 comma 1 lettera e)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 7 lettera d-bis)	Nuova disposizione	
Where the conditions set out in paragraph 6, points (a)(vi) and (vii), are not met, the first subparagraph of this paragraph, with the exception of point (c), also applies to biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from forest biomass.	Se le condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a), punti vi) e vii), non sono soddisfatte, il primo comma del presente paragrafo, ad eccezione della lettera c), si applica anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.		art 17 comma 1 lettera f)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 7-bis)	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

29 (4) Biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from agricultural biomass taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 shall not be made from raw material obtained from land with high-carbon stock, namely land that had one of the following statuses in January 2008 and no longer has that status: (a) wetlands, namely land that is covered with or saturated by water permanently or for a significant part of the year; (b) continuously forested areas, namely land spanning more than one hectare with trees higher than five metres and a canopy cover of more than 30 %, or trees able to reach those thresholds in situ; (c) land spanning more than one hectare with trees higher than five metres and a canopy cover of between 10 % and 30 %, or trees able to reach those thresholds in situ, unless evidence is provided that the carbon stock of the area before and after conversion is such that, when the methodology laid down in Part C of Annex V is applied, the conditions laid down in paragraph 10 of this Article would be fulfilled.				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 8	già recepito	
This paragraph shall not apply if, at the time the raw material was obtained, the land had the same status as it had in January 2008.					Già recepito	
Where the conditions set out in paragraph 6, points (a)(vi) and (vii), are not met, the first subparagraph of this paragraph, with the exception of points (b) and (c), and the second subparagraph of this paragraph also apply to biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from forest biomass.	«Se le condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a), punti vi) e vii), non sono soddisfatte, il primo comma del presente paragrafo, ad eccezione delle lettere b) e c), e il secondo comma del presente paragrafo si applica anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.»;		Art. 17 comma 1 lettera g)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 8-bis	Nuova disposizione	
29(5) Biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from agricultural biomass taken into account for the purposes	«5. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa agricola considerati ai fini di			D lgs 199/2021 Art 42 Comma 9	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

referred to in paragraph 1, first subparagraph, points (a), (b) and (c), shall not be made from raw material obtained from land that was peatland in January 2008, unless evidence is provided that the cultivation and harvesting of that raw material does not involve drainage of previously undrained soil.	cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non sia dimostrato che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.					
Where the conditions set out in paragraph 6, points (a)(vi) and (vii), are not met, this paragraph also applies to biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from forest biomass.	Se le condizioni di cui al paragrafo 6, lettera a), punti vi) e vii), non sono soddisfatte, il presente paragrafo si applica anche ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale.»;		Art. 17 comma 1 lettera h)	D lgs 199/2021 Art 42 Comma 9	Modifica disposizione esistente	
29 (6) Biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from forest biomass taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 shall meet the following criteria to minimise the risk of using forest biomass derived from unsustainable production: (a) the country in which forest biomass was harvested has national or sub-national laws applicable in the area of harvest as well as monitoring and enforcement systems in place ensuring: (i) the legality of harvesting operations; (ii) forest regeneration of harvested areas; (iii) that areas designated by international or national law or by the relevant competent authority for nature protection purposes, including in wetlands, grassland, heathland and peatlands, are protected with the aim of preserving biodiversity and preventing habitat destruction; (iv)	i) alla lettera a), i punti iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti: «iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide, i terreni erbosi, le brughiere e le torbiere, allo scopo di preservare la biodiversità e prevenire la distruzione degli habitat; iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità secondo principi di gestione sostenibile delle foreste con l'obiettivo di ridurre al minimo qualsiasi eventuale impatto negativo e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie e antiche quali definite nel paese in cui è situata la foresta o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; che la raccolta sia effettuata in conformità delle soglie massime per i grandi tagli a raso quali definiti nel paese in cui è situata la foresta e a soglie di conservazione adeguate a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno morto e che la raccolta sia effettuata in conformità		Art. 17 comma 1 lettera i)	D lgs 199/2021 Art 42 Comma 10 lettera a)	Modifica disposizione esistente	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

that harvesting is carried out considering maintenance of soil quality and biodiversity in accordance with sustainable forest management principles, with the aim of preventing any adverse impact, in a way that avoids harvesting of stumps and roots, degradation of primary forests, and of old growth forests as defined in the country where the forest is located, or their conversion into plantation forests, and harvesting on vulnerable soils, that harvesting is carried out in compliance with maximum thresholds for large clear-cuts as defined in the country where the forest is located and with locally and ecologically appropriate retention thresholds for deadwood extraction and that harvesting is carried out in compliance with requirements to use logging systems that minimise any adverse impact on soil quality, including soil compaction, and on biodiversity features and habitats; (v) that harvesting maintains or improves the long-term production capacity of the forest; (vi) that forests in which the forest biomass is harvested do not stem from the lands that have the statuses referred to in paragraph 3, points (a), (b), (d) and (e), paragraph 4, point (a), and paragraph 5, respectively under the same conditions of determination of the status of land specified in those paragraphs; and (vii) that installations producing biofuels, bioliquids and biomass fuels from forest biomass, issue a statement of assurance, underpinned by company-level internal processes, for the purpose of the audits conducted pursuant to Article 30(3), that the forest biomass is not sourced from the	dell'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino qualsiasi eventuale impatto negativo sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat:»; ii) alla lettera a) sono aggiunti i punti seguenti: «vi) che le foreste in cui è raccolta la biomassa forestale non provengano da terreni che presentano gli status di cui rispettivamente al paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e), al paragrafo 4, lettera a), e al paragrafo 5, alle stesse condizioni di determinazione dello status dei terreni di cui ai suddetti paragrafi; e vii) che gli impianti che producono biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa forestale rilascino una dichiarazione di affidabilità, corroborata da processi interni a livello dell'impresa, ai fini degli audit effettuati a norma dell'articolo 30, paragrafo 3, comprovante che la biomassa forestale non proviene dai terreni di cui al punto vi) del presente comma.»;					

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

lands referred to in point (vi) of this subparagraph.						
(b) when evidence referred to in point (a) of this paragraph is not available, the biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from forest biomass shall be taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 if management systems are in place at forest sourcing area level ensuring: (i) the legality of harvesting operations; (ii) forest regeneration of harvested areas; (iii) that areas designated by international or national law or by the relevant competent authority for nature protection purposes, including in wetlands, grassland, heathland and peatlands, are protected with the aim of preserving biodiversity and preventing habitat destruction, unless evidence is provided that the harvesting of that raw material does not interfere with those nature protection purposes; (iv) that harvesting is carried out considering maintenance of soil quality and biodiversity, in accordance with sustainable forest management principles, with the aim of preventing any adverse impact, in a way that avoids harvesting of stumps and roots, degradation of primary forests, and of old growth forests as defined in the country where the forest is located, or their conversion into plantation forests, and harvesting on vulnerable soils, that harvesting is carried out in compliance with maximum thresholds for large clear-cuts as defined in the country where the	iii) alla lettera b), i punti iii) e iv) sono sostituiti dai seguenti: «iii) la protezione delle aree designate, ai sensi di leggi internazionali o nazionali o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura, comprese le zone umide, i terreni erbosi, le brughiere e le torbiere, allo scopo di preservare la biodiversità e prevenire la distruzione degli habitat, a meno che non sia dimostrato che la raccolta di tali materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura; iv) che la raccolta sia effettuata tenendo conto del mantenimento della qualità del suolo e della biodiversità secondo principi di gestione sostenibile delle foreste con l'obiettivo di ridurre al minimo qualsiasi eventuale impatto negativo e in modo da evitare la raccolta di ceppi e radici, il degrado delle foreste primarie e antiche quali definite nel paese in cui è situata la foresta o la loro conversione in piantagioni forestali e la raccolta su suoli vulnerabili; che la raccolta sia effettuata in conformità delle soglie massime per i grandi tagli a raso quali definiti nel paese in cui è situata la foresta e a soglie di conservazione adeguate a livello locale ed ecologico per il prelievo di legno morto e che la raccolta sia effettuata in conformità dell'obbligo di utilizzare sistemi di abbattimento che minimizzino qualsiasi eventuale impatto negativo sulla qualità del suolo, compresa la compattazione del suolo, e sulle caratteristiche della biodiversità e sugli habitat; e v) la raccolta mantiene o migliora la capacità produttiva a lungo termine delle foreste »;		Art. 17 comma 1 lettera i)	D lgs 199/2021 Art 42 Comma 10 Lettera b)	Modifica disposizione esistente	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

forest is located, and with locally and ecologically appropriate retention thresholds for deadwood extraction and that harvesting is carried out in compliance with requirements to use logging systems that minimise any adverse impact on soil quality, including soil compaction, and on biodiversity features and habitats; and (v) that harvesting maintains or improves the long-term production capacity of the forest.						
29 (7) Biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from forest biomass taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 shall meet the following land-use, land-use change and forestry (LULUCF) criteria: (a) the country or regional economic integration organisation of origin of the forest biomass is a Party to the Paris Agreement and: (i) it has submitted a nationally determined contribution (NDC) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), covering emissions and removals from agriculture, forestry and land use which ensures that changes in carbon stock associated with biomass harvest are accounted towards the country's commitment to reduce or limit greenhouse gas emissions as specified in the NDC; or (ii) it has national or sub-national laws in place, in accordance with Article 5 of the Paris Agreement, applicable in the area of harvest, to conserve and enhance carbon stocks and sinks, and provides evidence that reported LULUCF-sector emissions do not exceed removals;				D lgs 199/2021 Art 42 Comma 11	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(b) where evidence referred to in point (a) of this paragraph is not available, the biofuels, bioliquids and biomass fuels produced from forest biomass shall be taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 if management systems are in place at forest sourcing area level to ensure that carbon stocks and sinks levels in the forest are maintained, or strengthened over the long term.				D lgs 199/2021 Art 42 Comma 11	Già recepito	
29 (7a) The production of biofuels, bioliquids and biomass fuels from domestic forest biomass shall be consistent with Member States' commitments and targets laid down in Article 4 of Regulation (EU) 2018/841 of the European Parliament and of the Council and with the policies and measures described by the Member States in their integrated national energy and climate plans submitted pursuant to Articles 3 and 14 of Regulation (EU) 2018/1999.	«7 bis. La produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a partire da biomassa forestale nazionale è coerente con gli impegni e gli obiettivi degli Stati membri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) e con le politiche e le misure descritte dagli Stati membri nei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima presentati a norma degli articoli 3 e 14 del regolamento (UE) 2018/1999.					
29 (7b) As part of their final updated integrated national energy and climate plan to be submitted by 30 June 2024 pursuant to Article 14(2) of Regulation (EU) 2018/1999, Member States shall include all of the following: (a) an assessment of the domestic supply of forest biomass available for energy purposes in 2021-2030 in accordance with the criteria laid down in this Article; (b) an assessment of the compatibility of the projected use of forest biomass for the production of energy with the Member States' targets and budgets for 2026 to 2030 laid down in Article 4 of Regulation (EU) 2018/841; and (c) a description of the national measures and policies ensuring compatibility with those targets and budgets.	7 ter. Nell'ambito del piano nazionale integrato aggiornato definitivo per l'energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1999, gli Stati membri includono tutto ciò che segue: a) una valutazione dell'approvvigionamento interno di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo dal 2021 al 2030 conformemente ai criteri di cui al presente articolo; b) una valutazione della compatibilità del previsto uso della biomassa forestale per la produzione di energia con gli obiettivi e i bilanci degli Stati membri per il periodo dal 2026 al 2030 di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841; e c)					

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

	una descrizione delle misure e delle politiche nazionali che garantiscono la compatibilità con tali obiettivi e bilanci.					
Member States shall report to the Commission on the measures and policies referred in the first subparagraph, point (c), of this paragraph as part of their integrated national energy and climate progress reports submitted pursuant to Article 17 of Regulation (EU) 2018/1999.	Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure e le politiche di cui al primo comma, lettera c), del presente paragrafo nell'ambito delle loro relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima presentate a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999.					
29 (10) The greenhouse gas emission savings from the use of biofuels, bioliquids and biomass fuels taken into account for the purposes referred to in paragraph 1 shall be: (a) at least 50 % for biofuels, biogas consumed in the transport sector, and bioliquids produced in installations in operation on or before 5 October 2015; (b) at least 60 % for biofuels, biogas consumed in the transport sector, and bioliquids produced in installations starting operation from 6 October 2015 until 31 December 2020; (c) at least 65 % for biofuels, biogas consumed in the transport sector, and bioliquids produced in installations starting operation from 1 January 2021;				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 12	Già recepito	
(d) for electricity, heating and cooling production from biomass fuels used in installations that started operating after 20 November 2023, at least 80 %;	«d) per la produzione di energia elettrica e riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti entrati in funzione dopo il 20 novembre 2023, almeno all'80 %;		Art. 17 comma 1 lettera m)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 12 Lettera d)	Modifica disposizione esistente	
(e) for electricity, heating and cooling production from biomass fuels used in installations with a total rated thermal input equal to or exceeding 10 MW that started operating between 1 January 2021 and 20 November 2023, at least 70 % until 31 December 2029, and at least 80 % from 1 January 2030;	e) per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 10 MW entrati in funzione tra il 1o gennaio 2021e il 20 novembre 2023, al 70 % fino al 31 dicembre 2029e all'80 % a decorrere dal 1o gennaio 2030;		Art. 17 comma 1 lettera m)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 12 lettera d-bis)	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(f) for electricity, heating and cooling production from gaseous biomass fuels used in installations with a total rated thermal input equal to or lower than 10 MW that started operating between 1 January 2021 and 20 November 2023, at least 70 % before they have been operating for 15 years, and at least 80 % after they have been in operation for 15 years;	f) per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili gassosi da biomassa usati negli impianti con una potenza termica nominale totale pari o inferiore a 10 MW entrati in funzione tra il 1o gennaio 2021e il 20 novembre 2023, al 70 % prima che gli impianti siano stati operativi per 15 anni e almeno all'80 % dopo che gli impianti siano stati operativi per 15 anni;		Art. 17 comma 1 lettera m)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 12 lettera d-ter)	Nuova disposizione	
(g) for electricity, heating and cooling production from biomass fuels used in installations with a total rated thermal input equal to or exceeding 10 MW that started operating before 1 January 2021, at least 80 % after they have been operating for 15 years, at the earliest from 1 January 2026 and at the latest from 31 December 2029;	g) per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili da biomassa usati in impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 10 MW entrati in funzione prima del 1o gennaio 2021, almeno all'80 % dopo che gli impianti siano stati operativi per 15 anni, non prima del 1o gennaio 2026e non oltre il 31 dicembre 2029;		Art. 17 comma 1 lettera m)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 12 lettera d-quater)	Nuova disposizione	
(h) for electricity, heating and cooling production from gaseous biomass fuels used in installations with a total rated thermal input equal to or lower than 10 MW that started operating before 1 January 2021, at least 80 % after they have been operating for 15 years and at the earliest from 1 January 2026.	h) per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento da combustibili gassosi da biomassa usati in impianti con una potenza termica nominale totale pari o inferiore a 10 MW entrati in funzione prima del 1o gennaio 2021, almeno all'80 % dopo che gli impianti siano stati operativi per 15 anni e non prima del 1o gennaio 2026.»;		Art. 17 comma 1 lettera m)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 12 lettera d-quinques)	Nuova disposizione	
An installation shall be considered to be in operation once the physical production of biofuels, biogas consumed in the transport sector and bioliquids, and the physical production of heating and cooling and electricity from biomass fuels has started.				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 13	Già recepito	
The greenhouse gas emission savings from the use of biofuels, biogas consumed in the transport sector, bioliquids and biomass fuels used in installations producing heating, cooling				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 12	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

and electricity shall be calculated in accordance with Article 31(1).						
29 (11) Electricity from biomass fuels shall be taken into account for the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 only if it meets one or more of the following requirements: (a) it is produced in installations with a total rated thermal input below 50 MW; (b) for installations with a total rated thermal input from 50 to 100 MW, it is produced applying high-efficiency cogeneration technology, or, for electricity-only installations, meeting an energy efficiency level associated with the best available techniques (BAT-AEELs) as defined in Commission Implementing Decision (EU) 2017/1442 (25); (c) for installations with a total rated thermal input above 100 MW, it is produced applying high-efficiency cogeneration technology, or, for electricity-only installations, achieving an net-electrical efficiency of at least 36 %; (d) it is produced applying Biomass CO2 Capture and Storage.				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 14	Già recepito	
For the purposes of points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 of this Article, electricity-only-installations shall be taken into account only if they do not use fossil fuels as a main fuel and only if there is no cost-effective potential for the application of high-efficiency cogeneration technology according to the assessment in accordance with Article 14 of Directive 2012/27/EU.				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 14	Già recepito	
For the purposes of points (a) and (b) of the first subparagraph of paragraph 1 of this Article, this paragraph shall apply only to installations starting operation or				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 14	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

converted to the use of biomass fuels after 25 December 2021.						
For the purposes of point (c) of the first subparagraph of paragraph 1 of this Article, this paragraph shall be without prejudice to support granted under support schemes in accordance with Article 4 approved by 25 December 2021.				D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 14	Già recepito	
Member States may apply higher energy efficiency requirements than those referred in the first subparagraph to installations with lower rated thermal input.						
The first subparagraph shall not apply to electricity from installations which are the object of a specific notification by a Member State to the Commission based on the duly substantiated existence of risks for the security of supply of electricity.						
Upon assessment of the notification, the Commission shall adopt a decision taking into account the elements included therein.						
29 (12) For the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1 of this Article, and without prejudice to Articles 25 and 26, Member States shall not refuse to take into account, on other sustainability grounds, biofuels and bioliquids obtained in compliance with this Article.						
This paragraph shall be without prejudice to public support granted under support schemes approved before 24 December 2018.						
29 (13) For the purposes referred to in point (c) of the first subparagraph of paragraph 1 of this Article, Member States may derogate, for a limited period of time, from the criteria laid down in paragraphs 2 to 7 and 10 and 11 of this Article by adopting different criteria for: (a) installations located in an outermost region as referred to in Article 349 TFEU to the extent that such facilities produce	al paragrafo 13, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: «a) impianti situati in una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 TFUE nella misura in cui tali impianti producono energia elettrica o calore o freddo a partire da combustibili da biomassa e bioliquidi o producono biocarburanti; e b)				Non si applica	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

electricity or heating or cooling from biomass fuels and bioliquids or produce biofuels; and (b) biomass fuels and bioliquids used in the installations referred to in point (a) of this subparagraph and biofuels produced in those installations, irrespective of the place of origin of that biomass, provided that such criteria are objectively justified on the grounds that their aim is to ensure, for that outermost region, access to safe and secure energy and a smooth phase-in of the criteria laid down in paragraphs 2 to 7 and 10 and 11 of this Article and thereby incentivise the transition from fossil fuels to sustainable biofuels, bioliquids and biomass fuels.	combustibili da biomassa e bioliquidi utilizzati negli impianti di cui alla lettera a) del presente comma e biocarburanti prodotti in tali impianti, indipendentemente dal luogo di origine di tale biomassa, a condizione che tali criteri siano obiettivamente giustificati dal fatto che il loro scopo sia di garantire, per tale regione ultraperiferica, l'accesso a un'energia sicura e un'agevole introduzione progressiva dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 7 e ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo e pertanto incentivino la transizione dai combustibili fossili ai biocarburanti, ai bioliquidi e ai combustibili da biomassa sostenibili.»;					
The different criteria referred to in this paragraph shall be subject to a specific notification by the relevant Member State to the Commission.						
29 (14) For the purposes referred to in points (a), (b) and (c) of the first subparagraph of paragraph 1, Member States may establish additional sustainability criteria for biomass fuels.						
29 (15) Until 31 December 2030, energy from biofuels, bioliquids and biomass fuels may also be taken into account for the purposes referred to in paragraph 1, first subparagraph, points (a), (b) and (c), of this Article, where: (a) support was granted before 20 November 2023, in accordance with the sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria set out in Article 29 in its version in force on 29 September 2020; and (b) support was granted in the form of a long-term support for which a fixed amount has been determined at the start of the support period and provided that a correction mechanism to ensure the absence of overcompensation is in place.	«15. Entro il 31 dicembre 2030l'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa può anche essere presa in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del presente articolo, se: a) il sostegno è stato concesso prima del 20 novembre 2023in conformità dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29 nella sua versione in vigore il 29 settembre 2020; e b) il sostegno è stato concesso sotto forma di sostegno a lungo termine per il quale è stato stabilito un importo fisso all'inizio del periodo di sostegno e a condizione che sia in vigore un meccanismo di		Art. 17 comma 1 lettera p)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 18-ter	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

	correzione per garantire l'assenza di sovracompensazione.»;					
Article 29a Greenhouse gas emissions saving criteria for renewable fuels of non-biological origin and recycled carbon fuels						
29a (1) Energy from renewable fuels of non-biological origin shall be counted towards Member States' shares of renewable energy and the targets referred to in Articles 3(1), 15a(1), 22 a(1), 23(1), 24(4) and 25(1) only if the greenhouse gas emissions savings from the use of those fuels are at least 70 %.	1. L'energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica è conteggiata ai fini della quota di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4, e all'articolo 25, paragrafo 1, solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali combustibili è pari almeno al 70 %.		Art. 18 comma 1	D lgs 199/2021 Art 42 bis comma 1	Nuova disposizione.	
29a (2) Energy from recycled carbon fuels may be counted towards the targets referred to in Article 25(1), first subparagraph, point (a), only if the greenhouse gas emissions savings from the use of those fuels are at least 70 %.	2. L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato può essere contabilizzata ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a), solo se la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali carburanti è pari almeno al 70 %.		Art. 18 comma 1	D lgs 199/2021 Art. 42 bis comma 2	Nuova disposizione	
Article 30 Verification of compliance with the sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria						
30 (1) Where renewable fuels and recycled carbon fuels are to be counted towards the targets referred to in Article 3(1), Article 15a(1), Article 22a(1), Article 23(1), Article 24(4) and Article 25(1), Member States shall require economic operators to show, by means of mandatory independent and transparent audits, in accordance with the implementing act adopted pursuant to paragraph 8 of this Article, that the sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria laid down in Article 29(2) to (7) and (10) and Article 29a(1) and (2) for renewable fuels and recycled-carbon fuels have been fulfilled.	«1. Laddove i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato debbano essere contabilizzati ai fini degli obiettivi di cui all'articolo 3 paragrafo 1, all'articolo 15 bis, paragrafo 1, all'articolo 22 bis, paragrafo 1, all'articolo 23, paragrafo 1, all'articolo 24, paragrafo 4 e all'articolo 25, paragrafo 1, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare attraverso audit obbligatori indipendenti e trasparenti, conformemente all'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 8 del presente articolo, che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, per i combustibili		Art. 19 comma 1 Lettera a)	D lgs 199/2021 Articolo 43 comma 1	Modifica disposizione esistente	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

	rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato.					
To that end, they shall require economic operators to use a mass balance system which: (a) allows consignments of raw material or fuels with differing sustainability and greenhouse gas emissions saving characteristics to be mixed for instance in a container, processing or logistical facility, transmission and distribution infrastructure or site;	A tal fine, obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:»;			D lgs 199/2021 Articolo 43 comma 4	Già recepito	
(b) allows consignments of raw material with differing energy content to be mixed for the purposes of further processing, provided that the size of consignments is adjusted according to their energy content;				D lgs 199/2021 Articolo 43 comma 4	Già recepito	
(c) requires information about the sustainability and greenhouse gas emissions saving characteristics and sizes of the consignments referred to in point (a) to remain assigned to the mixture;				D lgs 199/2021 Articolo 43 comma 4	Già recepito	
(d) provides for the sum of all consignments withdrawn from the mixture to be described as having the same sustainability characteristics, in the same quantities, as the sum of all consignments added to the mixture and requires that this balance be achieved over an appropriate period of time.				D lgs 199/2021 Articolo 43 comma 4	Già recepito	
The mass balance system shall ensure that each consignment is counted only once in point (a), (b) or (c) of the first subparagraph of Article 7(1) for the purposes of calculating the gross final consumption of energy from renewable sources and shall include information on whether support has been provided for the production of that consignment, and if so, on the type of support scheme.				D lgs 199/2021 Articolo 43 comma 4	Già recepito	
30 (2) Where a consignment is processed, information on the sustainability and greenhouse gas emissions saving characteristics of the consignment shall	«2. Se una partita è trasformata, le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della partita sono adeguate e riferite al			D lgs 199/2021 Articolo 43 comma 5	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

be adjusted and assigned to the output in accordance with the following rules: (a) when the processing of a consignment of raw material yields only one output that is intended for the production of biofuels, bioliquids or biomass fuels, renewable fuels of non-biological origin, or recycled carbon fuels, the size of the consignment and the related quantities of sustainability and greenhouse gas emissions saving characteristics shall be adjusted applying a conversion factor representing the ratio between the mass of the output that is intended for such production and the mass of the raw material entering the process;	prodotto finale conformemente alle regole seguenti: a) dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibile da biomassa, combustibili rinnovabili di origine non biologica, o carburanti derivanti da carbonio riciclato, il volume della partita e le relative quantità in termini di sostenibilità e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato a tale produzione e la massa delle materie prime che entrano nel processo;					
(b) when the processing of a consignment of raw material yields more than one output that is intended for the production of biofuels, bioliquids or biomass fuels, renewable fuels of non-biological origin, or recycled carbon fuels, for each output a separate conversion factor shall be applied and a separate mass balance shall be used.	b) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottengono più prodotti destinati alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili di origine non biologica, o carburanti derivanti da carbonio riciclato, per ciascun prodotto è applicato un distinto fattore di conversione e utilizzato un distinto bilancio di massa.»;			D lgs 199/2021 Articolo 43 comma 5	Già recepito	
30 (3) Member States shall take measures to ensure that economic operators submit reliable information regarding the compliance with the sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria laid down in Article 29(2) to (7) and (10) and Article 29a(1) and (2), and that economic operators make available to the relevant Member State, upon request, the data used to develop that information.	«Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni affidabili sulla conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis, paragrafi 1 e 2, e che gli operatori economici mettano a disposizione dello Stato membro interessato, su richiesta, i dati utilizzati per elaborare tali informazioni.			D lgs 199/2021 Art 43 comma 2	Già recepito	
Member States shall require economic operators to arrange for an adequate standard of independent auditing of the information submitted, and to provide evidence that this has been done.	Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato.			D lgs 199/2021 Art 43 comma 2	Già recepito	
In order to comply with Article 29(3), points (a), (b), (d) and (e), Article 29(4),	Al fine di rispettare l'articolo 29, paragrafo 3, lettere a), b), d) ed e)			D lgs 199/2021 Art 43 comma 3	Già recepito	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

point (a), Article 29(5), Article 29(6), point (a), and Article 29(7), point (a), the first or second party auditing may be used up to the first gathering point of the forest biomass.	l'articolo 29, paragrafo 4, lettera a), l'articolo 29, paragrafo 5, l'articolo 29, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 29, paragrafo 7, lettera a), si può ricorrere al controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta della biomassa forestale.					
The auditing shall verify that the systems used by economic operators are accurate, reliable and protected against fraud, including verification ensuring that materials are not intentionally modified or discarded so that the consignment or part thereof could become a waste or residue.	Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode, e include una verifica volta a garantire che i materiali non siano stati intenzionalmente modificati o scartati di modo che la partita o parte di essa potesse diventare un rifiuto o residuo.			D lgs 199/2021 Art.43 comma 2	Già recepito	
The auditing shall also evaluate the frequency and methodology of sampling and the robustness of the data.	Il controllo valuta anche la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.			D lgs 199/2021 Art 43 comma 2	Già recepito	
The obligations laid down in this paragraph shall apply regardless of whether renewable fuels and recycled carbon fuels are produced within or are imported into the Union.	Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili e i carburanti derivanti da carbonio riciclato siano stati prodotti o importati nell'Unione.		Art. 18 Comma 1	D lgs 199/2021 Art.42-bis comma 3		
Information about the geographic origin and feedstock type of biofuels, bioliquids and biomass fuels per fuel supplier shall be made available to consumers in an up-to-date, easily accessible, and user-friendly manner on the websites of operators, suppliers or the relevant competent authorities and shall be updated on an annual basis.	Le informazioni sull'origine geografica e sul tipo di materie prime dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa per fornitore di combustibile sono messe a disposizione dei consumatori in forma aggiornata, facilmente accessibile e di agevole consultazione sui siti web degli operatori, dei fornitori e delle autorità competenti e aggiornate su base annuale.»;		Art. 19 Comma 1 Lettera e)	D lgs 199/2021 Articolo 43 comma 8	Modifica disposizione esistente	
Member States shall submit to the Commission, in aggregated form, the information referred to in the first subparagraph of this paragraph.				D lgs 199/2021 Articolo 43 comma 8	Già recepito.	
30 (4) When demonstrating that the criteria laid down in Article 29(6) and (7) are met, the operators may provide the required evidence directly at sourcing area level.				D lgs 199/2021 Articolo 43 comma 8	Già recepito.	
30 (6) Member States may set up national schemes where compliance with the sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria laid down in Article 29(2) to (7) and (10) and Article 29a(1) and (2), in accordance with the	«6. Gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali laddove il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10, e all'articolo 29 bis,			D lgs 199/2021 Articolo 43	Già recepito.	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

methodology developed under Article 29a(3), is verified throughout the entire chain of custody involving competent authorities.	paragrafi 1 e 2, conformemente alla metodologia sviluppata a norma dell'articolo 29 bis, paragrafo 3, sia verificato lungo l'intera catena di custodia che coinvolge le autorità competenti.					
Those schemes may also be used to verify the accuracy and completeness of the information included by economic operators in the Union database, to demonstrate compliance with Article 27(6) and for the certification of biofuels, bioliquids and biomass fuels with low indirect land-use change-risk.	Tali sistemi possono essere utilizzati anche per verificare l'accuratezza e la completezza delle informazioni inserite dagli operatori economici nella banca dati dell'Unione, per dimostrare la conformità all'articolo 27, paragrafo 6, e per la certificazione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni.			D lgs 199/2021 Articolo 43	Già recepito.	
A Member State may notify such a national scheme to the Commission.	Uno Stato membro può notificare tale sistema nazionale alla Commissione.					
For installations producing electricity, heating and cooling with a total rated thermal input between 7,5 and 20 MW, Member States may establish simplified national verification schemes to ensure the fulfilment of the sustainability and greenhouse gas emissions saving criteria set out in Article 29(2) to (7) and (10).	Per gli impianti per la produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento con una potenza termica nominale totale compresa tra 7,5 e 20 MW, gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali di verifica semplificati per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 29, paragrafi da 2 a 7 e paragrafo 10.		Art. 17 Comma 1 Lettera n)	D lgs 199/2021 Articolo 42 comma 16	Modifica disposizione esistente	
30 (9) Where an economic operator provides evidence or data obtained in accordance with a scheme that has been the subject of a decision pursuant to paragraph 4 or 6, a Member State shall not require the economic operator to provide further evidence of compliance with the elements covered by the scheme for which the scheme has been recognised by the Commission.	«9. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4 o 6, gli Stati membri non impongono all'operatore economico l'obbligo di fornire altre prove di conformità agli elementi che rientrano nel sistema per cui il sistema è stato riconosciuto dalla Commissione.»;			D lgs 199/2021 Articolo 43 comma 7	Già recepito	
Competent authorities of the Member States shall supervise the operation of certification bodies that are conducting independent auditing under a voluntary scheme.				D lgs 199/2021 Art 43 comma 6	Già recepito.	
Certification bodies shall submit, upon the request of competent authorities, all relevant information necessary to supervise the operation, including the exact date, time and location of audits.				D lgs 199/2021 Art 43 comma 6	Già recepito.	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Where Member States find issues of non-conformity, they shall inform the voluntary scheme without delay.				D lgs 199/2021 Art 43 comma 6	Già recepito.	
Article 31a Union Database						
31a (2) Member States shall require the relevant economic operators to enter in a timely manner accurate data into the Union database on the transactions made and the sustainability characteristics of the fuels subject to those transactions, including their life-cycle greenhouse gas emissions, starting from their point of production to the moment they are placed on the market in the Union.	2. Gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati l'obbligo di inserire tempestivamente nella banca dati dell'Unione dati accurati sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, dal punto di produzione al momento della loro immissione sul mercato dell'Unione.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47bis Comma 1 e 2	Nuova disposizione	
For the purpose of entering data into the Union database, the interconnected gas system shall be considered to be a single mass balance system	Al fine dell'inserimento dei dati nella banca dati dell'Unione, il sistema interconnesso del gas è considerato un unico sistema di equilibrio di massa.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47 bis comma 6	Nuova disposizione	
Data on the injection and withdrawal of renewable gaseous fuels shall be provided in the Union database.	I dati relative all'immissione e al prelievo di combustibili gassosi rinnovabili sono fornite nella banca dati dell'Unione.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47 bis comma 6	Nuova disposizione	
Data on whether support has been provided for the production of a specific consignment of fuel, and if so, on the type of support scheme, shall also be entered into the Union database.	Nella banca dati dell'Unione sono inseriti anche dati sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e, in caso affermativo, sul tipo di regime di sostegno.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47bis Comma 2	Nuova disposizione	
Those data may be entered into the Union database via national databases.	Tali dati possono essere inseriti nella banca dati dell'Unione tramite le banche dati nazionali.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47bis Comma 8 lettera a)	Nuova disposizione	
Member States shall require fuel suppliers to enter the data necessary to verify compliance with the requirements laid down in Article 25(1), first subparagraph, into the Union database.	Gli Stati membri impongono ai fornitori di combustibile l'obbligo di inserire nella banca dati dell'Unione i dati necessari per verificare la conformità alle disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 1, primo comma.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47 bis comma 2	Nuova disposizione	
Notwithstanding the first, second and third subparagraphs, for gaseous fuels injected into the Union's interconnected gas infrastructure, economic operators shall, in the event that the Member State decides to complement a mass balance system by a system of guarantees of origin, enter into the Union database data on the transactions made and on the	In deroga al primo, secondo e terzo comma, per i combustibili gassosi immessi nell'infrastruttura dell'Unione interconnessa per i gas, gli operatori economici, nel caso in cui lo Stato membro decida di integrare il sistema di equilibrio di massa tramite un sistema di garanzie di origine, inseriscono nella banca dati dell'Unione i dati sulle		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47bis Comma 2	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

sustainability characteristics and other relevant data, such as greenhouse gas emissions of the fuels up to the injection point to the interconnected gas infrastructure.	transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità e altri dati pertinenti, come le emissioni di gas a effetto serra dei combustibili fino al punto di immissione nell'infrastruttura interconnessa del gas.					
31a (3) Member States shall have access to the Union database for the purposes of monitoring and data verification.	3. Gli Stati membri hanno accesso alla banca dati dell'Unione ai fini del monitoraggio e della verifica dei dati.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47 bis comma 3	Nuova disposizione	
31a(4) Where guarantees of origin have been issued for the production of a consignment of renewable gas, Member States shall ensure that those guarantees of origin are transferred to the Union database at the moment when a consignment of renewable gas is registered in the Union database and are cancelled after the consignment of renewable gas is withdrawn from the Union's interconnected gas infrastructure	4. Se sono state rilasciate garanzie di origine per la produzione di una partita di gas rinnovabile, gli Stati membri provvedono affinché tali garanzie di origine siano trasferite nella banca dati dell'Unione nel momento in cui una partita di gas rinnovabile sia registrata nella banca dati dell'Unione e siano annullate dopo che la partita di gas rinnovabile sia ritirata dall'infrastruttura interconnessa del gas dell'Unione.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47 bis comma 6	Nuova disposizione	
Such guarantees of origin, once transferred, shall not be tradable outside the Union database.	Tali garanzie di origine, una volta trasferite, non sono negoziabili al di fuori della banca dati dell'Unione.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47 bis comma 6	Nuova disposizione	
31a(5) Member States shall ensure in their national legal framework that the accuracy and completeness of the data entered by economic operators into the database is verified, for instance by using certification bodies in the framework of voluntary or national schemes recognised by the Commission pursuant to Article 30(4), (5) and (6) and which may be complemented by a system of guarantees of origin.	5. Gli Stati membri provvedono affinché nel loro quadro giuridico nazionale l'accuratezza e la completezza dei dati inseriti dagli operatori economici nella banca dati siano verificate, ad esempio utilizzando organismi di certificazione nel quadro di sistemi volontari o nazionali riconosciuti dalla Commissione a norma dell'articolo 30, paragrafi 4, 5 e 6 e che possono essere completati da un sistema di garanzie di origine.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47 bis comma 3	Nuova disposizione	
Such voluntary or national schemes may use third-party data systems as intermediaries to collect the data, provided that such use has been notified to the Commission.	Tali sistemi volontari o nazionali possono utilizzare sistemi di dati di terzi come intermediari per la raccolta dei dati, previa notifica alla Commissione.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47 bis comma 5	Nuova disposizione	
Each Member State may use an already existing national database aligned to and linked with the Union database via an interface, or establish a national database, which can be used by economic operators as a tool for collecting and	Ogni Stato membro può utilizzare una banca dati nazionale già esistente allineata e collegata alla banca dati dell'Unione tramite un'interfaccia, o istituire una banca dati nazionale che può essere utilizzata dagli operatori	The conditions described under a) and b) of this provision are mandatory in case the MS	Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47bis Comma 8 lettera a)	Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

declaring data and for entering and transferring those data into the Union database, provided that: (a) the national database complies with the Union	economici come strumento per raccogliere e dichiarare dati e per inserire e trasferire tali dati nella banca dati dell'Unione, a condizione che: a) la banca dati nazionale sia conforme alla banca dati dell'Unione,	decides to make use of the provision				
(database including in terms of the timeliness of data transmission, the typology of data sets transferred, and the protocols for data quality and data verification; (b) Member States ensure that the data entered into the national database are instantly transferred to the Union database.	anche in termini di tempestività della trasmissione dei dati, tipologia di insiemi di dati trasferiti e protocolli per la qualità dei dati e la verifica dei dati; Gli Stati membri provvedono affinché i dati inseriti nella banca dati nazionale siano trasferiti istantaneamente nella banca dati dell'Unione.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47bis Comma 8 lettera a)	Nuova disposizione	
Member States may establish national databases in accordance with national law or practice, such as to take into account stricter national requirements, as regards sustainability criteria. Such national databases shall not hinder the overall traceability of sustainable consignments of raw materials or fuels to be entered into the Union database in accordance with this Directive.	Gli Stati membri possono istituire banche dati nazionali conformemente al diritto o alle prassi nazionali, ad esempio per tenere conto di requisiti nazionali più rigorosi, per quanto concerne i criteri di sostenibilità. Tali banche dati nazionali non ostacolano la tracciabilità complessiva delle partite sostenibili di materie prime o combustibili da inserire nella banca dati dell'Unione conformemente alla presente direttiva.					
The verification of the quality of the data entered into the Union database by means of national databases, the sustainability characteristics of the fuels related to those data, and the final approval of transactions shall be carried out through the Union database alone.	La verifica della qualità dei dati inseriti nella banca dati dell'Unione tramite le banche dati nazionali, delle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili relative a tali dati e dell'approvazione finale delle transazioni sono eseguite esclusivamente attraverso la banca dati dell'Unione.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47bis Comma 8	Nuova disposizione	
The accuracy and completeness of those data shall be verified in accordance with Commission Implementing Regulation (EU) 2022/996.	L'accuratezza e la completezza di tali dati devono essere verificate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 (*) della Commissione.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47bis Comma 10	Nuova disposizione	
They may be checked by certification bodies.	Esse possono essere verificate dagli organismi di certificazione.		Art. 23 comma 1	D lgs 199/2021 Art 47bis Comma 10	Nuova disposizione	
Member States shall notify the detailed features of their national database to the Commission.	Gli Stati membri notificano alla Commissione le caratteristiche di dettaglio della loro banca dati nazionale.				Non si applica in quanto non è presente una banca dati nazionale	
31a (6) Aggregated data from the Union database shall be made publicly available, with due regard to the	6. I dati aggregati dalla banca dati dell'Unione sono messi a disposizione del pubblico, tenendo debitamente conto della protezione delle informazioni				Nuova disposizione	

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

protection of commercially sensitive information, and shall be kept up-to-date.	commercialmente sensibili, e sono tenuti aggiornati					

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ANNEX IA
NATIONAL HEATING AND COOLING SHARES OF ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES IN GROSS FINAL CONSUMPTION OF ENERGY FOR 2020-2030

	Additional top-ups to Article 23(1) (in percentage points) for the period 2021-2025 (*1)	Additional top-ups to Article 23) (in percentage points) for the period 2026-2030 (*2)	Resulting shares including top-ups without waste heat and cold (in percentage points)		Art. 3 comma 1 lettera b)	Art. 3 comma 2 D lgs 199/2021	Modifica disposizione esistente	
Belgium	1,0	0,7	1,8					
Bulgaria	0,7	0,4	1,5					
Czechia	0,8	0,5	1,6					
Denmark	1,2	1,1	1,6					
Germany	1,0	0,7	1,8					
Estonia	1,3	1,2	1,7					
Ireland	2,3	2,0	3,1					
Greece	1,3	1,0	2,1					
Spain	0,9	0,6	1,7					
France	1,3	1,0	2,1					
Croatia	0,8	0,5	1,6					
Italy	1,1	0,8	1,9					

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Cyprus	0,8	0,5	1,6					
Latvia	0,7	0,6	1,1					
Lithuania	1,7	1,6	2,1					
Luxembourg	2,3	2,0	3,1					
Hungary	0,9	0,6	1,7					
Malta	0,8	0,5	1,6					
Netherlands	1,1	0,8	1,9					
Austria	1,0	0,7	1,8					
Poland	0,8	0,5	1,6					
Portugal	0,7	0,4	1,5					
Romania	0,8	0,5	1,6					
Slovenia	0,8	0,5	1,6					
Slovakia	0,8	0,5	1,6					
Finland	0,6	0,5	1,0					
Sweden	0,7	0,7	0,7					
(*1) The flexibilities of Article 23(2), points (b) and (c), where they were taken into account when calculating the top-ups and resulting shares. (*2) The flexibilities of Article 23(2), points (b) and (c), where they were taken into account when calculating the top-ups and resulting shares.								

ANNEX III
ENERGY CONTENT OF FUELS

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Fuel	Energy content by weight (lower calorific value, MJ/kg)	Energy content by volume (lower calorific value, MJ/l)		Art 28 Comma 1	D lgs 199/2021 All V	Modifica disposizione esistente
FUELS FROM BIOMASS AND/OR BIOMASS PROCESSING OPERATIONS						
Bio-Propane	46	24				
Pure vegetable oil (oil produced from oil plants through pressing, extraction or comparable procedures, crude or refined but chemically unmodified)	37	34				
Biodiesel – fatty acid methyl ester (methyl-ester	37	33				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

produced from oil of biomass origin)						
Biodiesel – fatty acid ethyl ester (ethyl-ester produced from oil of biomass origin)	38	34				
Biogas that can be purified to natural gas quality	50	—				
Hydrotreated (thermochemically treated with hydrogen) oil of biomass origin, to be used for replacement of diesel	44	34				
Hydrotreated (thermochemically treated with hydrogen) oil of biomass origin, to be used for replacement of petrol	45	30				
Hydrotreated (thermochemically treated with hydrogen) oil of biomass origin, to be used for replacement of jet fuel	44	34				
Hydrotreated oil (thermochemically treated with hydrogen) of biomass origin, to be used for	46	24				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

replacement of liquefied petroleum gas						
Co-processed oil (processed in a refinery simultaneously with fossil fuel) of biomass or pyrolysed biomass origin to be used for replacement of diesel	43	36				
Co-processed oil (processed in a refinery simultaneously with fossil fuel) of biomass or pyrolysed biomass origin, to be used to replace petrol	44	32				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Co-processed oil (processed in a refinery simultaneously with fossil fuel) of biomass or pyrolysed biomass origin, to be used to replace jet fuel	43	33				
Co-processed oil (processed in a refinery simultaneously with fossil fuel) of biomass or pyrolysed biomass origin, to be used to replace liquefied petroleum gas	46	23				
RENEWABLE FUELS THAT CAN BE PRODUCED FROM VARIOUS RENEWABLE SOURCES, INCLUDING BIOMASS						

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Methanol from renewable sources	20	16				
Ethanol from renewable sources	27	21				
Propanol from renewable sources	31	25				
Butanol from renewable sources	33	27				
Fischer-Tropsch diesel (a synthetic hydrocarbon or mixture of synthetic hydrocarbons to be used for replacement of diesel)	44	34				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Fischer-Tropsch petrol (a synthetic hydrocarbon or mixture of synthetic hydrocarbons produced from biomass, to be used for replacement of petrol)	44	33				
Fischer-Tropsch jet fuel (a synthetic hydrocarbon or mixture of synthetic hydrocarbons produced from biomass, to be used for replacement of jet fuel)	44	33				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Fischer-Tropsch liquefied petroleum gas (a synthetic hydrocarbon or mixture of synthetic hydrocarbons, to be used for replacement of liquefied petroleum gas	46	24				
DME (dimethylether)	28	19				
Hydrogen from renewable sources	120	—				
ETBE (ethyl-tertio-butyl-ether produced on the basis of ethanol)	36 (of which 33 % from renewable sources)	27 (of which 33 % from renewable sources)				
MTBE (methyl-tertio-butyl-ether produced on the basis of methanol)	35 (of which 22 % from renewable sources)	26 (of which 22 % from renewable sources)				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

TAEE (tertiary-amyl-ethyl-ether produced on the basis of ethanol)	38 (of which 29 % from renewable sources)	29 (of which 29 % from renewable sources)				
TAME (tertiary-amyl-methyl-ether produced on the basis of methanol)	36 (of which 18 % from renewable sources)	28 (of which 18 % from renewable sources)				
THxEE (tertiary-hexyl-ethyl-ether produced on the basis of ethanol)	38 (of which 25 % from renewable sources)	30 (of which 25 % from renewable sources)				
THxME (tertiary-hexyl-methyl-ether produced on the basis of methanol)	38 of which 14 % from renewable sources)	30 (of which 14 % from renewable sources)				
NON-RENEWABLE FUELS						
Petrol	43	32				
Diesel	43	36				
Jet fuel	43	34				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Hydrogen from non-renewable sources	120	—				

ANNEX IV TRAINING AND CERTIFICATION OF INSTALLERS AND DESIGNERS OF RENEWABLE ENERGY INSTALLATIONS				
The certification or equivalent qualification schemes and training programmes referred to in Article 18(3) shall be based on the following criteria:	DEE	**Art. 35 comma 1 lettera a) b)**	**D.lgs. 28/2011, Allegato IV titolo e preambolo**	Modifica disposizione esistente
1. The certification or equivalent qualification process shall be transparent and clearly defined by the Member States or by the administrative body that they appoint.		**Art. 35 comma 1 lettera c)**	**D.lgs. 28/2011, Allegato IV, punto 1**	Modifica disposizione esistente
1a. The certificates issued by certification bodies shall be clearly defined and easy to identify for workers and professionals seeking certification.		**Art. 35 comma 1 lettera d)**	**D.lgs. 28/2011, Allegato IV, punto 1-bis**	Nuova disposizione
1b. The certification process shall enable installers to acquire the necessary theoretical and practical knowledge and guarantee the existence of skills needed to put in place high quality installations that operate reliably.		**Art. 35 comma 1 lettera d)**	**D.lgs. 28/2011, Allegato IV, punto 1-ter**	Nuova disposizione
2. Installers of systems using biomass, heat pump, shallow geothermal, solar photovoltaic and solar thermal energy, including energy storage, and recharging points shall be certified by an accredited training programme or training provider or equivalent qualification schemes.		**Art. 35 comma 1 lettera d)**	**D.lgs. 28/2011, Allegato IV, punto 1-quater**	Nuova disposizione
3. The accreditation of the training programme or provider shall be	DEE	**Art. 35 comma 1 lettera d)**	**D.lgs. 28/2011, Allegato IV, punto 1-quinques**	Nuova disposizione

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

effected by Member States or by the administrative body that they appoint. The accrediting body shall ensure that the training, including upskilling and reskilling programmes, offered by the training provider are inclusive and have continuity and regional or national coverage. The training provider shall have adequate technical facilities to provide practical training, including sufficient laboratory equipment or corresponding facilities to provide practical training. The training provider shall offer, in addition to the basic training, shorter refresher and upskilling courses organised in training modules allowing installers and designers to add new competences, widen and diversify their skills across several types of technology and their combinations. The training provider shall ensure adaptation of training to new renewable energy technology in the context of buildings, industry and agriculture. Training providers shall recognise acquired relevant skills. The training programmes and modules shall be designed to enable life-long learning in renewable energy installations and be compatible with vocational training for first time job seekers and adults seeking reskilling or new employment. The training programmes shall be designed in order to facilitate acquiring qualifications covering different types of technology and solutions and avoid limited specialisation in a specific brand or technology. The training provider may be the manufacturer of the equipment or system, institutes or associations.				
5.		**Art. 35 comma 1 lettera e)**	**D.lgs. 28/2011, Allegato IV, punto 3**	Modifica disposizione esistente

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

The training course shall end with an examination leading to a certificate or qualification. The examination shall include a practical assessment of successfully installing biomass boilers or stoves, heat pumps, shallow geothermal installations, solar photovoltaic or solar thermal installations, including energy storage, or recharging points, enabling demand response.				
6. The certification schemes or equivalent qualification schemes referred to in Article 18(3) shall take due account of the following guidelines: (a) Accredited training programmes should be offered to installers with work experience, who have undergone, or are undergoing, the following types of training: (i) in the case of biomass boiler and stove installers: training as a plumber, pipe fitter, heating engineer or technician of sanitary and heating or cooling equipment as a prerequisite; (ii) in the case of heat pump installers: training as a plumber or refrigeration engineer and have basic electrical and plumbing skills (cutting pipe, soldering pipe joints, gluing pipe joints, lagging, sealing fittings, testing for leaks and installation of heating or cooling systems) as a prerequisite; (iii) in the case of a solar photovoltaic or solar thermal installer: training as a plumber or electrician and have plumbing, electrical and roofing skills, including knowledge of soldering pipe joints, gluing pipe joints, sealing fittings, testing for plumbing leaks, ability to connect		**Art. 35 comma 1 lettera f) e g)**	**D.lgs. 28/2011, Allegato IV, punti 6 e 7**	Modifica disposizione esistente

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

wiring, familiar with basic roof materials, flashing and sealing methods as a prerequisite; or (iv) a vocational training scheme to provide an installer with adequate skills corresponding to a three years education in the skills referred to in point (a), (b) or (c), including both classroom and workplace learning. (b) The theoretical part of the biomass stove and boiler installer training should give an overview of the market situation of biomass and cover ecological aspects, biomass fuels, logistics, fire protection, related subsidies, combustion techniques, firing systems, optimal hydraulic solutions, cost and profitability comparison as well as the design, installation and maintenance of biomass boilers and stoves. The training should also provide good knowledge of any European standards for technology and biomass fuels, such as pellets, and biomass related national and Union law. (c) The theoretical part of the heat pump installer training should give an overview of the market situation for heat pumps and cover geothermal energy sources and ground source temperatures of different regions, soil and rock identification for thermal conductivity, regulations on using geothermal energy sources, feasibility of using heat pumps in buildings and determining the most suitable heat pump system, and knowledge about their technical requirements, safety, air filtering, connection with the heat source and system layout, and integration with energy storage solutions, including in combination with solar installations.				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

The training should also provide good knowledge of any European standards for heat pumps, and of relevant national and Union law. The installer should demonstrate the following key competences: (i) a basic understanding of the physical and operation principles of a heat pump, including characteristics of the heat pump circle: context between low temperatures of the heat sink, high temperatures of the heat source, and the efficiency of the system, determination of the coefficient of performance and seasonal performance factor (SPF); (ii) an understanding of the components and their function within a heat pump circle, including the compressor, expansion valve, evaporator, condenser, fixtures and fittings, lubricating oil, refrigerant, superheating and sub-cooling and cooling possibilities with heat pumps; and (iii) the ability to choose and size the components in typical installation situations, including determining the typical values of the heat load of different buildings and for hot water production based on energy consumption, determining the capacity of the heat pump on the heat load for hot water production, on the storage mass of the building and on interruptible current supply; determine energy storage solutions, including via the buffer tank component and its volume and integration of a second heating system; (iv) an understanding of feasibility and design studies; (v)				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

an understanding of drilling, in the case of geothermal heat pumps. (d) The theoretical part of the solar photovoltaic and solar thermal installer training should give an overview of the market situation of solar products and cost and profitability comparisons, and cover ecological aspects, components, characteristics and dimensioning of solar systems, selection of accurate systems and dimensioning of components, determination of the demand for heat, options for integrating energy storage solutions, fire protection, related subsidies, as well as the design, installation and maintenance of solar photovoltaic and solar thermal installations. The training should also provide good knowledge of any European standards for technology, and certification such as Solar Keymark, and related national and Union law. The installer should demonstrate the following key competences: (i) the ability to work safely using the required tools and equipment and implementing safety codes and standards and to identify plumbing, electrical and other hazards associated with solar installations; (ii) the ability to identify systems and their components specific to active and passive systems, including the mechanical design, and to determine the location of the components, the system layout and the configuration, and options for the integration of energy storage solutions, including through combination with recharging stations; (iii) the ability to determine the required installation area, orientation and tilt				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

for the solar photovoltaic and solar water heater, taking account of shading, solar access, structural integrity, the appropriateness of the installation for the building or the climate and to identify different installation methods suitable for roof types and the balance of system equipment required for the installation; and (iv) for solar photovoltaic systems in particular, the ability to adapt the electrical design, including determining design currents, selecting appropriate conductor types and ratings for each electrical circuit, determining appropriate size, ratings and locations for all associated equipment and subsystems and selecting an appropriate interconnection point. (e) The installer certification should be time restricted, so that a refresher seminar or event would be necessary for continued certification.				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ANNEX V RULES FOR CALCULATING THE GREENHOUSE GAS IMPACT OF BIOFUELS, BIOLIQUIDS AND THEIR FOSSIL FUEL COMPARATORS				
C. METHODOLOGY				
(6) For the purposes of the calculation referred to in point 1(a), greenhouse gas emissions savings from improved agriculture management, esca, such as shifting to reduced or zero-tillage, improved crops and crop rotation, the use of cover crops, including crop residue management, and the use of organic soil improver, such as compost and manure fermentation digestate, shall be taken into account only if they do not risk to negatively affect biodiversity. Further, solid and verifiable evidence shall be provided that the soil carbon has increased or that it is reasonable to expect to have increased over the period in which the raw materials concerned were cultivated while taking into account the emissions where such practices lead to increased fertiliser and herbicide use (*3).		Art. 29 comma 1	D lgs 199/2021 All VI	Modifica disposizione esistente
(15) Emissions savings from CO2 capture and replacement, eccr, shall be related directly to the production of the biofuels or bioliquids to which they are attributed, and shall be limited to emissions avoided through the capture of CO2 of which the carbon originates from biomass and which is used to replace fossil-derived CO2 in the production of commercial products and services before 1 January 2036.';		Art. 29 comma 1	D lgs 199/2021 All VI	Modifica disposizione esistente
(18) For the purposes of the calculations referred to in point 17, the emissions to be divided shall be eec + el + esca + those fractions of ep, etd, eccs and eccr that take place up to and including the process step at which a co-product is produced. If any allocation to co-products has taken place at an earlier process step in the life-cycle, the fraction of those emissions assigned in the last such process step to the intermediate fuel product shall be used for those purposes instead of the total of those emissions. In the case of biofuels and bioliquids, all co-products that do not fall under the scope of point 17 shall be taken into account for the purposes of that calculation.		Art. 29 comma 1	D lgs 199/2021 All VI	Modifica disposizione esistente
Co-products that have a negative energy content shall be considered to have an energy content of zero for the purposes of the calculation.		Art. 29 comma 1	D lgs 199/2021 All VI	Modifica disposizione esistente
As a general rule, wastes and residues including all wastes and residues included in Annex IX shall be considered to have zero life-cycle greenhouse gas emissions up to the process of collection of those materials irrespectively of whether they are processed to interim products before being transformed into the final product.		Art. 29 comma 1	D lgs 199/2021 All VI	Modifica disposizione esistente
In the case of biomass fuels produced in refineries, other than the combination of processing plants with boilers or cogeneration units providing heat and/or electricity to the processing plant, the		Art. 29 comma 1	D lgs 199/2021 All VI	Modifica disposizione esistente

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

unit of analysis for the purposes of the calculation referred to in point 17 shall be the refinery’;				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ANNEX VI RULES FOR CALCULATING THE GREENHOUSE GAS IMPACT OF BIOMASS FUELS AND THEIR FOSSIL FUEL COMPARATORS			
B. METHODOLOGY		D lgs 199/2021 All VII	Modifica disposizione esistente
6. For the purposes of the calculation referred to in point 1(a), greenhouse gas emissions savings from improved agriculture management, esca, such as shifting to reduced or zero-tillage, improved crops and crops rotation, the use of cover crops, including crop residue management, and the use of organic soil improver, such as compost and manure fermentation digestate, shall be taken into account only if they do not risk to negatively affect biodiversity. Further, solid and verifiable evidence shall be provided that the soil carbon has increased or that it is reasonable to expect to have increased over the period in which the raw materials concerned were cultivated while taking into account the emissions where such practices lead to increased fertiliser and herbicide use	Art. 30 comma 1	D lgs 199/2021 All VII	Modifica disposizione esistente
15. Emissions savings from CO2 capture and replacement, eccr, shall be related directly to the production of biomass fuels to which they are attributed, and shall be limited to emissions avoided through the capture of CO2 of which the carbon originates from biomass and which is used to replace fossil-derived CO2 in the production of commercial products and services before 1 January 2036.	Art. 30 comma 1	D lgs 199/2021 All VII	Modifica disposizione esistente
18. For the purposes of the calculations referred to in point 17, the emissions to be divided shall be eec + el + esca + those fractions of ep, etd, eccs and eccr that take place up to and including the process step at which a co-product is produced. If any allocation to co-products has taken place at an earlier process step in the life-cycle, the fraction of those emissions assigned in the last such process step to the intermediate fuel product shall be used	Art. 30 comma 1	D lgs 199/2021 All VII	Modifica disposizione esistente

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

for those purposes instead of the total of those emissions.			
In the case of biogas and biomethane, all co-products that do not fall under the scope of point 17 shall be taken into account for the purposes of that calculation. Co-products that have a negative energy content shall be considered to have an energy content of zero for the purposes of the calculation.	Art. 30 comma 1	D lgs 199/2021 All VII	Modifica disposizione esistente
As a general rule, wastes and residues including all wastes and residues included in Annex IX shall be considered to have zero life-cycle greenhouse gas emissions up to the process of collection of those materials irrespectively of whether they are processed to interim products before being transformed into the final product.	Art. 30 comma 1	D lgs 199/2021 All VII	Modifica disposizione esistente

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ANNEX VII **ACCOUNTING OF RENEWABLE ENERGY USED FOR HEATING AND COOLING – Please note that the revised RED introduced a small change: in Annex VII, in the definition of 'Qusable', the reference to Article 7(4) is replaced by a reference to Article 7(3);**

ANNEX IX				
Part A. Feedstocks for the production of biogas for transport and advanced biofuels:	The introductory phrase was amended.	Art. 31 comma 1 lettera a)	D lgs 199/2021 All VIII	Modifica disposizione esistente
(a) Algae if cultivated on land in ponds or photobioreactors;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(b) Biomass fraction of mixed municipal waste, but not separated household waste subject to recycling targets under point (a) of Article 11(2) of Directive 2008/98/EC;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(c) Biowaste as defined in point (4) of Article 3 of Directive 2008/98/EC from private households subject to separate collection as defined in point (11) of Article 3 of that Directive;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(d) Biomass fraction of industrial waste not fit for use in the food or feed chain, including material from retail and wholesale and the agro-food and fish and aquaculture industry, and excluding feedstocks listed in part B of this Annex;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(e) Straw;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(f) Animal manure and sewage sludge;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(g) Palm oil mill effluent and empty palm fruit bunches;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(h) Tall oil pitch;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(i) Crude glycerine;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

(j) Bagasse;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(k) Grape marcs and wine lees;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(l) Nut shells;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(m) Husks;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(n) Cobs cleaned of kernels of corn;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(o) Biomass fraction of wastes and residues from forestry and forest-based industries, namely, bark, branches, pre-commercial thinnings, leaves, needles, tree tops, saw dust, cutter shavings, black liquor, brown liquor, fibre sludge, lignin and tall oil;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(p) Other non-food cellulosic material;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(q) Other ligno-cellulosic material except saw logs and veneer logs.			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
Part B: Feedstocks for the production of biofuels and biogas for transport, the contribution of which towards the targets referred to in Article 25(1), first subparagraph, point (a), shall be limited:	The introductory phrase was amended.	Art. 31 comma 1 lettera b)	D lgs 199/2021 All VIII	Modifica disposizione esistente
(a) Used cooking oil;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito
(b) Animal fats classified as categories 1 and 2 in accordance with Regulation (EC) No 1069/2009;			D lgs 199/2021 All VIII	Già recepito

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Amendments to Directive 98/70/EC (to be incorporated in the main Correlation table for transposition of Directive (EU) 2023/2413 amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and Directive 98/70/EC as regards the promotion of the use of energy from renewable sources

Contact details (Commission + Member States): Commission**:** ENV-98-70-Implementation@ec.europa.eu Member State:

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Article(s)/Paragraph(s)	Additional information provided by Commission services/Commission guidance (if any)	National/regional transposition measure		Additional information or clarifications provided by Member States services
		Name of law, Article(s)/Paragraph(s) (Ex. law 2002/12, Art. X, paragraph X) or policy document (if transposition can be done by means of policy measures)	MNE reference	
Article 1 Scope				
(b) a target for the reduction of life cycle greenhouse gas emissions. **Deleted**	The scope of the Directive has been changed by removal of the 6% GHG emission target. La direttiva 98/70/CE è così modificata «Articolo 1 Ambito di applicazione La presente direttiva stabilisce, per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare, per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori.»	Art. 37 comma 1	art 1 del D lgs 66/2005	Modifica disposizione esistente
Article 2 Definitions (only the definitions that have been amended in the revised Directive are included in this table)				
8. "supplier" means fuel supplier as defined in Article 2, second paragraph, point (38), of Directive (EU) 2018/2001);	La direttiva 98/70/CE è così modificata all'articolo 2, i punti 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «8. "fornitore": il "fornitore di combustibile" quale definito all'articolo 2, secondo comma, punto 38), della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (*);	Art. 38 comma 1	art 2 del D lgs 66/2005	Modifica disposizione esistente
9. "biofuels" means biofuels as defined in Article 2, second paragraph, point (33), of Directive (EU) 2018/2001;	9. "biocarburanti": i "biocarburanti" quali definiti all'articolo 2, secondo comma, punto 33), della direttiva (UE) 2018/2001»;	Art. 38 comma 1	art 2 del D lgs 66/2005	Modifica disposizione esistente
Article 4 Diesel fuel				

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

1. sub-paragraph 1: Member States shall ensure that diesel fuel may be placed on the market in their territory only if it complies with the specifications set out in Annex II.	This provision is unchanged, however the specification of diesel in Annex II of the FQD increased the maximum limit for FAME content from 7% to 10% v/v. This means that fuel suppliers may market B10 grade if they wish so. See also paragraph 1 sub-paragraph 2.			
1. sub-paragraph 2 - **deleted**: Notwithstanding the requirements of Annex II, Member States may permit the placing on the market of diesel with a fatty acid methyl ester (FAME) content greater than 7 %.	**DELETED PROVISION** The deletion of this provision has implications on the allowed biodiesel blends that are placed on the market, i.e. marketing higher strength blends than B10, e.g. B15, B20 or B30 (that fall with the scope of the directive) is no more possible.	Art. 40 comma 1	art 4 del D lgs 66/2005 lettera a)	Modifica disposizione esistente
1. sub-paragraph 2: Member States shall require suppliers to ensure the placing on the market of diesel with a fatty acid methyl ester (FAME) content of up to 7 %.	This provision provides for the so called 'protection grade' for marketing B10, meaning that B7 grade must be always available on the market. See paragraph 1 sub-paragraph 1 and Annex II.	Art. 40 comma 1	art 4 del D lgs 66/2005 lettera a)	Modifica disposizione esistente
2. 2. Member States shall ensure that the maximum permissible sulphur content of gas oils intended for use by non-road mobile machinery, including inland waterway vessels, agricultural and forestry tractors and recreational craft is 10 mg/kg. Member States shall ensure that liquid fuels other than those gas oils may be used in inland waterway vessels and recreational craft only if the sulphur content of those liquid fuels does not exceed the maximum permissible content of those gas oils.	This provision limits maximum allowed sulphur content for gas oils used for non-road mobile machinery to 10 mg/kg (the same as for on-road diesel). It deletes the outdated provisions allowing higher sulphur contents of gas oils before 1 January 2011 and minor contamination in the supply chain (up to 20 mg/kg) after 1 January 2011.	Art. 40 comma 1	art 4 del D lgs 66/2005 lettera b)	Modifica disposizione esistente
Articles 7a, 7b, 7c, 7[e]				
Articles 7a to 7e **deleted**;	Provisions in relation to the GHG emission reduction target are deleted.	Art. 42 comma 1	articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies D lgs 66/2005	Modifica disposizione esistente
Article 9 Reporting				
Article 9 paragraph 1, points (g), (h), (i) and (k) are deleted; paragraph 2 is **deleted**;	Reporting provisions in relation to the GHG emission reduction target are deleted.	Art. 47 comma 1	D lgs 66/2005 allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3	Modifica disposizione esistente

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Annex I ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS FOR MARKET FUELS TO BE USED FOR VEHICLES EQUIPPED WITH POSITIVE-IGNITION ENGINES **Type: Petrol**				
Footnote 1 is replaced by the following: '(1) Test methods shall be those specified in EN 228:2012+A1:2017. Member States may adopt the analytical method specified in replacement EN 228:2012+A1:2017 standard if it can be shown to give at least the same accuracy and at least the same level of precision as the analytical method it replaces.';	Updated references to relevant European standards.	**Art. 44 comma 1 lettera a)**	allegato1 del D lgs 66/2005	Modifica disposizione esistente
Footnote 2 is replaced by the following: '(2) the values quoted in the specification are "true values". In the establishment of their limit values, the terms of EN ISO 4259-1:2017/A1:2021 "Petroleum and related products – Precision of measurement methods and results – Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test" have been applied and in fixing a minimum value, a minimum difference of 2R above zero has been taken into account (R = reproducibility). The results of individual measurements shall be interpreted on the basis of the criteria described in EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.'	Updated references to relevant European standards.	**Art. 44 comma 1 lettera b)**	allegato1 del D lgs 66/2005	Modifica disposizione esistente
Footnote 6 is replaced by the following: '(6) Other mono-alcohols and ethers with a final boiling point no higher than that stated in EN 228:2012 +A1:2017.'	Updated references to relevant European standards.	**Art. 44 comma 1 lettera b)**	allegato1 del D lgs 66/2005	Modifica disposizione esistente
Annex II ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS FOR MARKET FUELS TO BE USED FOR VEHICLES EQUIPPED WITH COMPRESSION IGNITION ENGINES **Type: Diesel**				
Table: in the last line of the table, 'FAME content – EN 14078', the entry in the last column 'Limits''Maximum', '7,0' is replaced by '10,0'	See provisions in Article 4 paragraph 1 sub-paragraph 1 and 2.	**Art. 45 comma 1 lettera a)**	Modifiche all'allegato II del D lgs 66/2005	Modifica disposizione esistente

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

footnote 1 is replaced by the following: '(1) Test methods shall be those specified in EN 590:2013+A1:2017. Member States may adopt the analytical method specified in replacement EN 590:2013+A1:2017 standard if it can be shown to give at least the same accuracy and at least the same level of precision as the analytical method it replaces.';	Updated references to relevant European standards.	**Art. 45 comma 1 lettera b)**	Modifiche all'allegato II del D lgs 66/2005	Modifica disposizione esistente
footnote 2 is replaced by the following: '(2) The values quoted in the specification are "true values". In the establishment of their limit values, the terms of EN ISO 4259-1:2017/A1:2021 'Petroleum and related products – Precision or measurement methods and results – Part 1: Determination of precision data in relation to methods of test' have been applied and in fixing a minimum value, a minimum difference of 2R above zero has been taken into account (R = reproducibility). The results of individual measurements shall be interpreted on the basis of the criteria described in EN ISO 4259-2:2017/A1:2019.'	Updated references to relevant European standards.	**Art. 46**	Modifiche all'allegato V del D lgs 66/2005	Modifica disposizione esistente
Annexes IV - V				
Annex IV and Annex V **deleted**	Annexes in support of the GHG emission reduction target are deleted.	**Art. 47**	Modifiche agli allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3 del D lgs 66/2005	Modifica disposizione esistente

Camera dei Deputati ARRIVO 21 ottobre 2025 Prot: 2025/0001733/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (UE)."

Relazione tecnica

CAPO I

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N.199.

Art. 1

Finalità e modifiche al titolo del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

La disposizione modifica il titolo del d.lgs. n. 199/2021. Per la sua natura ordinamentale, pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

La disposizione modifica e integra le definizioni di cui al d.lgs. n. 199/2021. Per la sua natura ordinamentale, pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 3

Modifiche all'articolo 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

Da un punto di vista tecnico quantitativo gli obiettivi in materia di rinnovabili sono stati quantificati sia tenendo conto dei valori delineati dalla Direttiva RED III che degli obiettivi programmatici indicati nell'ultimo PNIEC trasmesso alla Commissione a giugno 2024. A seguire per ciascun comma si forniscono i razionali con cui sono stati definiti i valori declinati per ciascun obiettivo.

Il comma 1 delinea l'obiettivo relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali di energia al 2030. In tale ambito la Direttiva prevede (cfr. art. 3 par.1) che gli Stati membri provvedono collettivamente con obiettivi definiti nei loro Piani nazionali per l'energia e Clima a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 42,5 %. Il PNIEC 2024 individua in quest'ambito un obiettivo nazionale del 39,4 % nei consumi finali da rinnovabili al 2030 che è stato di conseguenza utilizzato per aggiornare il precedente valore del 30% a sua volta definito sulla base del precedente PNIEC 2019.

Nel comma 2 dove sono declinati gli obiettivo di incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento: la RED III introduce (cfr art. 23 par.1) degli incrementi progressivi per due specifici periodi (2021-2025 e 2026-2030), tramite dei tassi annuo medi annui di crescita obbligatoria per questo settore (rispettivamente 0,8% e 1,1%), che ciascuno stato membro è tenuto a conseguire. Tali valori sono andati a modificare i valori pregressi definiti

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

sulla base di quanto previsto dalla precedente Direttiva. Si evidenzia come tale obiettivo rispetto alla precedente direttiva non assume più carattere indicativo.

Nel comma 2-bis. per quanto riguarda la quantificazione l'obiettivo Indicativo di Energia Rinnovabile nel Consumo Finale di Energia negli Edifici al 2030, la RED III presenta un obiettivo indicativo del 49% di energia rinnovabile negli edifici entro il 2030 a livello UE. Il PNIEC 2024 individua un obiettivo del 40,1% consumo finale di energia negli edifici da conseguire entro il 2030 a livello nazionale che è stato utilizzato come valore di riferimento.

Nel comma 2-ter e 2-quater gli obiettivi relativi all'aumento della quota di fonti rinnovabili nell'industria e l'obiettivo indicativo di capacità elettrica installata da tecnologie innovative ricalcano i valori definiti nella direttiva rispettivamente all'art.3 paragrafo 1 e all'art. 22 par. 1.

Le disposizioni suddette, limitandosi al mero aggiornamento degli obbiettivi relativi all'energia rinnovabile, in linea con la direttiva, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 4

Modifiche all'articolo 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

L'affidamento al GSE è motivato dal fatto che lo stesso GSE è il soggetto istituzionalmente preposto alla gestione di numerosi strumenti di supporto all'efficienza energetica e alle fonti rinnovabili previsti nell'ambito del medesimo decreto legislativo, anche in qualità di soggetto gestore di misure previste dal PNRR.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché i costi del GSE sono a carico dei beneficiari delle medesime attività connesse agli strumenti previsti dal presente decreto. Il GSE propone su base triennale al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica le tariffe per le attività sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime. La proposta di tariffe è approvata dal Ministro con decreto da adottare entro 60 giorni dalla comunicazione.

Oltre a poter contare sulle competenze specifiche in possesso del GSE, l'affidamento a quest'ultimo consentirebbe di valorizzare le sinergie gestionali ed operative esistenti tra le misure già gestite e le attività connesse all'implementazione di nuove misure, nonché il riuso di strumenti gestionali, quali portali ed applicativi informatici. Tale aspetto, peraltro, favorirebbe il contenimento degli oneri finanziari connessi alla gestione operativa di nuovi meccanismi. Con riguardo a quest'ultimo profilo, si evidenzia che, come accennato, gli oneri sostenuti dal GSE andrebbero sottoposti ad una valutazione preliminare da parte del Mase al fine di verificarne la congruità e la pertinenza.

In ultimo, si evidenzia che il GSE, ai sensi della delibera ARERA 18 aprile 2013 163/2013/R/com, in materia di *unbundling* contabile, sarebbe obbligato a dare separata evidenza di tali costi, con specifico riferimento alle attività ricomprese nel comparto relativo al supporto gestionale ed operativo alle Pubbliche Amministrazioni, con ciò rafforzando il controllo e la trasparenza delle operazioni in virtù del presidio svolto dalla predetta Autorità al fine di assicurare la corretta copertura dei costi di funzionamento del GSE .

Art. 5

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Inserimento dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

L'introduzione dell'articolo 4-bis non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione, infatti, ha natura regolatoria e ordinamentale e non prevede l'istituzione di nuovi strumenti di incentivazione, introducendo criteri restrittivi per l'accesso agli incentivi e contribuendo a una maggiore selettività nell'uso delle risorse e a un miglioramento complessivo dell'efficacia degli strumenti di sostegno pubblico nel settore energetico.

Le attività amministrative previste, quali l'adozione di deroghe motivate o la notifica annuale alla Commissione europea, rientrano nelle ordinarie funzioni istituzionali del MASE e del MASAF, senza comportare la necessità di risorse aggiuntive.

Al contrario, la previsione di specifiche esclusioni dal sostegno finanziario diretto, così come la limitazione degli incentivi agli impianti destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica da biomassa, è suscettibile di produrre effetti di razionalizzazione e di contenimento della spesa rispetto al quadro vigente.

Pertanto, la norma non incide negativamente sugli equilibri di finanza pubblica e, anzi, potrebbe determinare un effetto di riduzione della spesa potenzialmente destinata al sostegno di impieghi meno efficienti della biomassa, contribuendo al contempo a orientare gli incentivi verso pratiche più sostenibili e coerenti con gli obiettivi ambientali ed energetici nazionali ed europei.

Art. 6

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199.

L'articolo 6 modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 199 del 2021 che descrive le caratteristiche generali dei regimi sostegno per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili. Le modifiche, di carattere ordinamentale, sono volte a coordinare le disposizioni previgenti con la disciplina eurounitaria e non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione non ha impatti sull'ambito oggettivo degli incentivi. Già nell'ambito dei meccanismi di incentivazione previsti in attuazione del vigente articolo 6, è previsto il recupero dei periodi di fermo impianto conseguenti a ordini impartiti dai gestori di rete o altre autorità competenti (ristoro), attraverso il calcolo dell'energia producibile durante detti periodi. Con il D.M. 30 dicembre 2024 (c.d. DM FERX Transitorio) è stata invece previsto un nuovo meccanismo che, a parità di risorse impiegate, anticipa il ristoro in questione attraverso pagamenti erogati ai produttori che accedono al meccanismo di supporto di cui al medesimo decreto sulla base dell'energia producibile determinata nei medesimi periodi di fermo impianto. Conseguentemente, l'inserimento della previsione "ovvero sulla base dell'energia elettrica producibile" non determina, dunque alcun impatto sulla spesa per l'incentivazione. Si tratta di una previsione volta a garantire l'adeguatezza e proporzionalità del sostegno ed è stata concordata con la Commissione europea nell'ambito della procedura di notifica prevista dalla disciplina unionale sugli aiuti di Stato. Si specifica che tale previsione è stata declinata nel senso di consentire di agevolare la produzione potenziale e non effettiva di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili nei soli casi in cui l'impianto in questione partecipi attivamente sul Mercato di bilanciamento e ridispacciamento riducendo la potenziale produzione nei

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

periodi rilevanti caratterizzati da probabile esigenza di dover procedere al taglio della produzione per garantire la sicurezza del sistema e nei casi di prezzi zonali nulli o negativi sul Mercato del giorno prima. Da ultimo i pagamenti dei corrispettivi spettanti ai sensi del DM FERX Transitorio sono determinati sull'energia producibile nei casi di impianti soggetti a taglio della produzione in esito a ordini impartiti dai gestori delle reti, anche al di fuori del Mercato di bilanciamento e ridispacciamento, al fine della risoluzione di vincoli di rete locali e/o per altre esigenze di sicurezza individuate dai gestori stessi. Tale ultima previsione corrisponde a una evoluzione della disciplina della Mancata Produzione Eolica, inizialmente disciplinata dalla deliberazione ARG/elt 5/10, estesa a tutte le fonti rinnovabili non programmabili dalla Deliberazione 128/2025/R/EFR.

Art. 7

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La disposizione integra i criteri di aggiornamento del meccanismo di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e, come tale, non comporta oneri per la finanza pubblica**.**

Art. 8

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Il comma 1-bis definisce una tempistica operativa per la cooperazione internazionale in materia di energie rinnovabili: istituzione del quadro di cooperazione entro il 2025, realizzazione di due progetti entro il 2030 e di un terzo entro il 2033.

I progetti *offshore* devono essere coerenti con la pianificazione europea delle reti, ma possono anche riflettere esigenze nazionali o locali. Il coinvolgimento di autorità pubbliche e soggetti privati è previsto per favorire un approccio integrato.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione facoltativa al meccanismo unionale di finanziamento consente di soddisfare gli obiettivi del comma, utilizzando procedure già previste nella normativa europea.

Art. 9

Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Dal punto di vista tecnico, le modifiche al comma 1 dell'art. 17 introducono importanti chiarimenti operativi:

a) l'importazione di elettricità rinnovabile da Paesi terzi potrà essere computata ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali.
b) viene esclusa ogni forma di sostegno economico automatico all'importazione, salvo quanto esplicitamente previsto in accordi intergovernativi. Questa previsione introduce un filtro formale e sostanziale, limitando l'accesso agli incentivi solo a situazioni negoziate e valutate caso per caso.

Condizionalità del sostegno ("laddove previsto") sottolinea che il riconoscimento dell'incentivo non è obbligatorio nemmeno negli accordi, ma va deciso puntualmente. L'eventuale incentivo dovrà

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

comunque rispettare le condizioni già fissate (inferiorità rispetto agli incentivi nazionali, durata comparabile, ecc.).

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le modifiche apportate all'articolo 26 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per le seguenti ragioni giuridico-contabili.

La prima modifica, di carattere terminologico, consiste nella sostituzione del termine "rilevanti" con "importanti" nel comma 1. Si tratta di un intervento di coerenza lessicale che non incide né sull'ambito materiale della norma né sulle risorse pubbliche.

La disposizione prevede inoltre l'ampliamento dell'ambito di applicazione, includendo nell'obbligo anche gli interventi di ristrutturazione degli impianti termici, purché tecnicamente ed economicamente fattibili. L'impossibilità tecnica di ottemperare agli obblighi di integrazione è evidenziata dal progettista nella relazione di cui all'articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 4 agosto 2005, n. 192, e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. Con particolare riferimento agli edifici pubblici, a questa valutazione di ordine tecnico la disposizione introduce anche una condizione di fattibilità economica che circoscrive l'ottemperamento degli obblighi al quadro economico complessivo dell'opera a disposizione dell'ente proprietario.

Conseguentemente la disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'introduzione del nuovo comma 2-bis, che consente il conseguimento dell'obbligo di utilizzo delle fonti rinnovabili anche tramite installazione da parte di terzi negli edifici pubblici, con particolare riferimento ai contratti di prestazione energetica (EPC) e pertanto rappresenta una modalità alternativa di adempimento, in ogni caso soggetta a verifica e come tale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 11

Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La disposizione al comma 1 lettera a) prevede che i costi delle attività di gestione, verifica e controllo dell'obbligo di incremento della quota rinnovabile delle vendite di calore siano posti a carico dei soggetti obbligati secondo criteri di proporzionalità rispetto all'entità dell'obbligo medesimo.

La disposizione al comma 1 lettera b) introduce un comma 2-*bis* all'articolo 27 del decreto legislativo 199/2021 include nella definizione di "calore e freddo di scarto" la fattispecie di calore eccedente la quota parte rinnovabile, proveniente dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione, pertanto non determina nuovi o oneri a carico della finanza pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Art. 12

Inserimento dell'articolo 29 – bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La disposizione proposta individua le informazioni a cui devono poter accedere gli utenti di batterie e, pertanto, non produce effetti per il bilancio dello Stato.

Art. 13

Modifiche alla rubrica del TITOLO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14

Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

L'articolo 40 resta invariato nella composizione e struttura dei commi, tranne lievi aggiustamenti, che intervengono per esplicitare con dati reali alcune percentuali di limiti di utilizzo di determinate materie prime che nella versione precedente erano dette in forma implicita, non avendo il GSE ancora il possesso dei dati riferiti al 2020 sulla base dei quali poter effettuare il calcolo.

Per quanto sopra, l'articolo non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 15

Modifiche all'articolo 41 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

All'articolo 41 i commi 1 e 2 sono soppressi in quanto le disposizioni ivi contenute trovano collocazione in altri articoli del presente schema di decreto. Per quanto sopra, l'articolo non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 16

Modifiche alla rubrica del CAPO II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

L'articolo 18 modifica la rubrica del CAPO II, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199. La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17

Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

L'articolo 42 disciplina i criteri di sostenibilità, di risparmio emissivo e di efficienza che i biocombustibili devono rispettare per godere di regimi di sostegno nonché per essere conteggiati ai fini degli obblighi di cui all'articolo 39 e dell'obiettivo di cui all'articolo 3.

Per questi motivi l'articolo non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 18

Inserimento dell'articolo 42 – bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Analogamente all'articolo 18, le modifiche all'articolo 42-*bis*, concernente i criteri di riduzione delle emissioni che devono rispettare RFNBO (combustibili rinnovabili di origine non biologica) e RFC (carburanti da carbonio riciclato), che devono essere rispettati per poter essere conteggiati negli obblighi/obiettivi nonché per beneficiare di misure di sostegno, non determinano oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 19

Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

L'articolo 43 disciplina le modalità di verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità e riduzioni delle emissioni disciplinate nell'articolo 42 e 42-*bis*, e per tale motivo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

In particolare, il comma 8 che prevede, tra i compiti che il GSE già svolge, utilizzando dati a sua disposizione, l'obbligo di pubblicarli sul proprio sito in maniera facilmente accessibile e di agevole consultazione, non comporta oneri aggiuntivi in quanto a tale obbligo il GSE adempie con le risorse disponibili.

Pertanto, il GSE ha già a disposizione le informazioni richieste, raccolte nell'ambito delle proprie attività operative legato al sistema di immissione in consumo dei biocarburanti, e provvede a darne pubblicità attraverso le proprie pubblicazioni. Lo svolgimento dell'attività richiamata dalla disposizione in oggetto non richiederà pertanto risorse aggiuntive.

Art. 20

Inserimento dell'articolo 45 – bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La disposizione proposta individua i requisiti che devono possedere i punti di ricarica intelligenti, pertanto non determina oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 21

Modifiche alla rubrica del TITOLO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La disposizione modifica la rubrica del TITOLO VI, pertanto, in ragione della natura ordinamentale, non produce oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 22

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La modifica introdotta al comma 2 riguarda un aggiornamento e un ampliamento dei contenuti minimi che devono essere riportati nelle GO rilasciate dal GSE. Nello specifico, viene esteso l'ambito di applicazione delle GO a diverse tipologie di vettori energetici, tra cui non solo l'energia elettrica, ma anche il gas (incluso il biometano), l'idrogeno e i prodotti destinati al riscaldamento e al raffrescamento. Inoltre, si include espressamente la possibilità di riferirsi anche ai combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica. Un altro aspetto rilevante, sempre al comma 2, è

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

l'introduzione della possibilità di indicare, nella GO, la data di inizio e fine della produzione su base oraria o sub-oraria, a seconda del tipo di vettore. Questo consente una maggiore precisione nella rappresentazione della produzione di energia, soprattutto in quei casi in cui la tracciabilità temporale riveste un'importanza strategica, come nel caso dell'autoconsumo o dei mercati a risposta rapida. Dal punto di vista tecnico, implica che il GSE dovrà aggiornare i propri sistemi di emissione, registrazione e annullamento delle GO, integrando i nuovi campi previsti. Le modifiche sono coerenti con la normativa tecnica europea (CEN - EN 16325), a cui il sistema nazionale deve conformarsi.

Con la modifica introdotta al comma 3, si è inteso intervenire sul sistema delle GO prevedendo una serie di semplificazioni procedurali e informative rivolte, in particolare, agli impianti di piccola taglia e a quelli inseriti all'interno di comunità di energia rinnovabile. In primo luogo, si stabilisce che per gli impianti con potenza inferiore a 50 kW le informazioni contenute nelle GO possano essere presentate in forma semplificata. Questo consente di alleggerire il carico amministrativo per i piccoli produttori, pur garantendo la validità del sistema di certificazione.

In secondo luogo, è stato introdotto l'obbligo di specificare, all'interno della garanzia, la destinazione dell'energia prodotta, chiarendo se essa sia immessa in rete (inclusi i sistemi di teleriscaldamento) oppure contestualmente autoconsumata. Questa informazione permette di collegare meglio la produzione certificata alle reali modalità di fruizione dell'energia, anche in un'ottica di valorizzazione dell'autoconsumo. Infine, la norma introduce la possibilità di seguire una procedura di qualifica semplificata ai fini del rilascio delle GO per due categorie di impianti: a) quelli di piccola taglia (≤ 50 kW) b) quelli inseriti in comunità di energia rinnovabile.

Per entrambe le situazioni, si prevede anche l'applicazione di corrispettivi ridotti, in linea con la semplificazione procedurale. Da un punto di vista tecnico, queste modifiche implicano un adeguamento dei sistemi del GSE affinché possano gestire automaticamente, e in modo più snello, i flussi di richiesta, qualifica e rilascio delle GO relative a queste categorie specifiche di produttori.

Gli interventi finalizzati alla semplificazione delle informazioni richieste per impianti di piccola taglia (sotto i 50 kW), la possibilità di velocizzare le operazioni di qualifica e l'introduzione di corrispettivi ridotti ai fini dell'emissione delle G.O. per impianti di potenza inferiore a 50 kW, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse che vengono già soddisfatte dai corrispettivi, sostenuti dai medesimi produttori, a copertura dei costi sostenuti dal GSE per la gestione delle attività, e che sono stati introdotti, in precedenza, dal DM 224/2023. La revisione della disciplina primaria in materia di Garanzie di origine nella direzione descritta ricalca, peraltro, quanto in parte anticipato sul punto nel citato DM 224/2023, provvedimento che ha già stabilito, nel caso di impianti di piccola taglia, la possibilità di facilitare i criteri con cui le informazioni minime da parte dei produttori possono essere riportate in forma aggregata, rinviando alle Regole applicative GSE le modalità di attuazione di tali indirizzi.

Il nuovo comma 6-bis introduce, per la prima volta in modo esplicito, un obbligo specifico per i fornitori di gas che immettono nella rete combustibili rinnovabili (inclusi biometano e idrogeno). Tali soggetti sono ora tenuti a garantire la tracciabilità della quota o quantità di energia rinnovabile offerta ai clienti finali, mediante l'utilizzo e l'annullamento di GO corrispondenti. Tale condizione è subordinata alla possibilità tecnica della rete di supportare sia l'immissione che il prelievo del gas rinnovabile.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

In aggiunta, viene chiarito che l'utilizzo del mix energetico residuale è consentito solo in presenza di offerte non tracciate oppure nei casi già regolati nello stesso art. 46.

Dal punto di vista tecnico, questa norma comporta l'obbligo, per i fornitori, di gestire in modo puntuale il proprio portafoglio di GO, assicurandosi che ogni unità di gas rinnovabile venduta come tale sia effettivamente coperta da un corrispondente titolo annullato. Il GSE, da parte sua, dovrà garantire strumenti e piattaforme adeguati anche per il comparto gas, analogamente a quanto già avviene per l'energia elettrica.

Tali disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 23

Inserimento dell'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

L'articolo riprende quanto precisato nella direttiva in merito all'istituzione di una banca dati europea che garantisca la tracciabilità sia dei biocombustibili liquidi e gassosi che dei RFNBO. L'istituzione è stata prevista già con la direttiva RED II (recepita con ex articolo 41, che andiamo ad abrogare) tuttavia la CE si è resa conto della necessità di legiferare maggiormente in merito, dedicando un articolo specifico al funzionamento della stessa.

I commi 7 e 8 individuano le autorità nazionali competenti (MASE e GSE) e i relativi compiti. In particolare, il Ministero dovrà assicurare l'implementazione da parte di tutti i soggetti interessati nonché avere la supervisione del funzionamento, mentre il GSE dovrà assicurare il caricamento dei dati dei vari operatori economici e in generale tutte le attività di interfaccia con l'Unione europea inerenti alla gestione, implementazione e monitoraggio della banca dati (nonché di verifica, come dettagliato al comma 10)

Il comma 11 si riferisce alle modalità con cui il GSE viene remunerato per questa nuova attività e, in particolare, si precisa che la stessa troverà copertura attraverso un corrispettivo posto a carico degli operatori interessati, da determinare attraverso un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Per quanto riguarda le attività in carico al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si specifica che le stesse saranno svolte dalla DG DEE, Divisione IV mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del n. 128/2021 e s.m.i, con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Per tali motivi, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 24

Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

La norma fa riferimento ad attività di monitoraggio che il GSE già svolge nell'ambito delle attività di reporting del PNIEC. Infatti, l'attività del GSE si concretizza in una rielaborazione di dati in larga parte già in suo possesso, tenendo conto dei criteri definiti nell'articolo in esame. Ne deriva che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'attività prevista nella disposizione, di cui al comma 1 lettera b) che modifica l'art. 48 comma 3 del D lgs 199/2021, consiste nel verificare l'effettiva disponibilità delle informazioni presso i vari

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

owners, raccogliere tali informazioni in modo strutturato, verificare l'utilizzabilità statistica di tali dati ed eseguire opportune elaborazioni. Tutte queste fasi rientrano nella normale attività delle funzioni GSE dedicate alla produzione statistica ufficiale e al monitoraggio dello sviluppo delle rinnovabili, con particolare riferimento a quelle dedicate alla costante miglioramento delle fonti statistiche, dell'accuratezza e aggiornabilità delle stime. Lo svolgimento dell'attività richiamata dalla disposizione in oggetto non richiederà pertanto risorse aggiuntive.

L'attività prevista nella disposizione, di cui al comma 1 lettera d) che modifica l'art. 48 comma 5 del D lgs 199/2021, consistente nell'aggiornamento costante della piattaforma informatica denominata "Piattaforma di Monitoraggio del PNIEC" introduce un opportuno chiarimento rispetto alla modalità di diffusione di informazioni di monitoraggio degli obiettivi nazionali e regionali ed è conforme alla prassi consolidata. La "Piattaforma di Monitoraggio del PNIEC" è state realizzata, conformemente alle previsioni del PNIEC, per fornire a istituzioni e cittadini dati affidabili e aggiornati sull'evoluzione tracciata nel PNIEC delle molte variabili che descrivono il sistema energetico. La Piattaforma è stata sviluppata, dal punto di vista informatico, nel 2024 e viene costantemente aggiornata; pertanto, l'aggiornamento delle diverse sezioni che la compongono verrà svolto senza richiedere risorse aggiuntive.

Art. 25

Modifiche all'ALLEGATO I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le disposizioni di cui all'allegato I si limitano a descrivere con opportuno dettaglio le modalità di calcolo dei diversi obiettivi rinnovabili prevista dalla RED III. Pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 26

Modifiche all'ALLEGATO III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili ricadono sui soggetti privati e pubblici che realizzano interventi edilizi, nell'ambito della loro attività ordinaria. Non sono previsti nuovi incentivi né meccanismi di finanziamento pubblico aggiuntivi. L'eventuale maggiorazione degli obblighi per gli edifici pubblici non implica automaticamente un incremento della spesa pubblica, ma orienta la progettazione verso soluzioni più efficienti, che possono essere realizzate anche attraverso strumenti già esistenti, come il Conto Termico o i fondi PNRR. Pertanto, le modifiche introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 27

Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le disposizioni contenute nell'articolo 29 introducono un quadro tecnico molto articolato e dettagliato per l'accesso agli incentivi destinati agli impianti termici alimentati da fonti rinnovabili. Pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'intervento normativo si configura, infatti, come un aggiornamento dei requisiti minimi tecnici, volto a garantire una maggiore efficienza energetica, una più coerente applicazione delle normative europee in materia di ecodesign e una selezione più rigorosa degli impianti ammissibili agli incentivi. Le modifiche non introducono nuovi strumenti di incentivazione, né prevedono l'allocazione di

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

risorse pubbliche aggiuntive. Al contrario, esse operano all'interno del perimetro degli incentivi già esistenti, come il Conto Termico, e mirano a razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche, orientandole verso tecnologie più performanti.

Art. 28

Modifiche all'ALLEGATO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le disposizioni di cui all'allegato V si limitano a recepire meri aspetti delle metodologie di calcolo della direttiva RED III. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Art. 29

Modifiche all'ALLEGATO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le disposizioni di cui all'allegato VI si limitano a recepire meri aspetti delle metodologie di calcolo della direttiva RED III. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Art. 30

Modifiche all'ALLEGATO VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le disposizioni di cui all'allegato VII si limitano a recepire meri aspetti delle metodologie di calcolo della direttiva RED III. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Art. 31

Modifiche all'ALLEGATO VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199

Le disposizioni cui all'allegato VIII si limitano a recepire meri aspetti delle metodologie di calcolo della direttiva RED III. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79

Art. 32

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

La disposizione integra il quadro normativo e regolatorio vigente in materia di informazioni che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione rendono disponibili agli operatori di mercato, agli aggregatori, ai consumatori finali e in generale agli utenti delle reti in modo da promuovere l'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le proposte di integrazione dell'art. 3 del D.lgs. 79/1999 aggiornano l'elenco dei compiti in capo ai gestori di rete relativamente alla circolazione di informazioni riguardanti la produzione di energia elettrica e, pertanto, non producono effetti sul bilancio dello Stato, in quanto i relativi oneri sono coperti dalle tariffe di rete.

Art. 33

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 1°giugno 2011, n. 93.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

La disposizione integra il quadro normativo e regolatorio vigente in materia di informazioni che i gestori delle reti di trasmissione e di distribuzione rendono disponibili agli operatori di mercato, agli aggregatori, ai consumatori finali e in generale agli utenti delle reti in modo da promuovere l'integrazione nel sistema dell'energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le proposte di integrazione dell'art. 38 del D.lgs. 93/2011, aggiornano l'elenco dei compiti in capo ai gestori di rete relativamente alla circolazione di informazioni riguardanti la produzione di energia elettrica e non producono effetti per il bilancio dello Stato, in quanto i relativi oneri sono coperti dalle tariffe di rete.

CAPO IV
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28

Art. 34

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Le modifiche introdotte all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, attraverso l'inserimento dei commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, sono finalizzate a disciplinare il sistema nazionale di certificazione e qualificazione professionale per installatori e progettisti nel settore delle energie rinnovabili.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo comma 1-ter prevede l'adozione, con decreto ministeriale, di sistemi di certificazione per figure professionali operanti in ambiti strategici per la transizione energetica, tra cui impianti di riscaldamento e raffrescamento, fotovoltaico con stoccaggio e punti di ricarica intelligenti. I criteri di riferimento saranno quelli già definiti nell'Allegato 4 del decreto.

Il comma 1-quater attribuisce alla Federazione Italiana per l'Uso Razionale dell'Energia (FIRE) il compito di pubblicare e aggiornare annualmente l'elenco dei soggetti certificati, nonché di redigere una relazione sull'adeguatezza del numero di professionisti qualificati rispetto agli obiettivi del PNIEC. I costi di gestione sono a carico dei soggetti certificati, evitando nuovi oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1-quinquies integra il programma nazionale di informazione e formazione (PIF) previsto dall'art. 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, includendo percorsi formativi specifici per il conseguimento delle certificazioni, con particolare attenzione a PMI e liberi professionisti. Al riguardo si specifica che l'ampliamento tematico del programma avviene nell'ambito delle risorse disponibili determinate ai sensi del richiamato art. 13 e conseguentemente non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 35

Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28

Le modifiche introdotte dall'articolo 37 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un intervento normativo ampio e strutturale che ridefinisce il sistema di formazione e certificazione degli operatori nel settore delle energie rinnovabili.

L'intervento si configura, infatti, come un aggiornamento tecnico e qualitativo del quadro regolatorio, volto a garantire competenze elevate e aggiornate per installatori e progettisti di impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'estensione dell'ambito soggettivo della norma, che ora include anche i

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

progettisti, e l'ampliamento dei contenuti formativi, non implicano l'introduzione di nuovi incentivi, né la creazione di nuovi strumenti di finanziamento pubblico.

CAPO V

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014, N. 102

Art. 36

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

Le modifiche apportate all'articolo 3 e all'Allegato I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, nonché all'articolo 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono finalizzate a migliorare la pianificazione e il monitoraggio dell'uso di fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento.

Dal punto di vista tecnico, viene chiarita la possibilità di includere nel calcolo della quota rinnovabile:

il recupero di calore e freddo di scarto (fino a 0,4 punti percentuali), l'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per il riscaldamento e raffrescamento, a condizione che l'efficienza dell'unità di generazione superi il 100%.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 10 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 amplia il contenuto del rapporto nazionale, includendo valutazioni strategiche sul potenziale di recupero termico e sull'individuazione di aree idonee per progetti a basso impatto ambientale.

Le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a introdurre criteri di calcolo e valutazione, senza prevedere nuovi strumenti finanziari o incentivi.

CAPO VI

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 2005, N. 66

Articolo 37

Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La modifica attua quanto previsto dalla direttiva RED III, dove è stato ridefinito l'ambito di applicazione della direttiva 98/70/CE. Di conseguenza viene modificato il decreto legislativo 66/2005 che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 98/70/CE.
L'abrogazione riprende fedelmente quanto previsto dalla direttiva, dove è stato ridefinito esattamente lo scopo della direttiva vale a dire chiarisce che il decreto legislativo n. 66/2005 disciplina le specifiche tecniche dei combustibili destinati all'utilizzo nei motori ad accensione comandata e nei motori ad accensione per compressione per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e, quando non sono in mare, le imbarcazioni da diporto e le altre navi della navigazione interna.
Le modifiche non comportano oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a modificare il campo di applicazione del decreto legislativo n. 66/2005 in aderenza al disposto della direttiva RED III.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Articolo 38

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La proposta si limita a modificare due definizioni del decreto legislativo n. 66/2005, in conseguenza delle modifiche apportate dalla direttiva RED III alla direttiva 98/70/CE.
Per tali motivi la disposizione, avendo natura ordinamentale, non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 39

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La modifica proposta elimina l'ultimo paragrafo del comma 3, articolo 3, del decreto legislativo n. 66/2005, che prevede alcuni obblighi per gli operatori che commercializzavano combustibili benzina con un tenore di etanolo fino al 5% o fino al 10%. La disposizione si era resa necessaria nel 2015 tenuto conto dell'impossibilità di immissione in commercio della sola benzina con un tenore di etanolo fino al 10%, perché alcuni veicoli circolanti risultavano incompatibili con tale combustibile. Ad oggi tale esigenza è superata in quanto tutti i veicoli sono compatibili con la benzina E10 e quindi non risulta più necessario distinguere i due tipi di benzina E5 ed E10 che rientreranno nella categoria E10. L'eliminazione da un lato favorirà l'immissione di circolazione di bio-benzina attuando il disposto della direttiva RED III e dall'altro eliminerà un aggravio per gli operatori che ad oggi non hanno più necessità di distinguere i due tipo di benzina. Pertanto, la disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato, avendo ad oggetto attività poste a carico degli operatori.

Articolo 40

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La modifica di cui all'articolo 42 attua la direttiva RED III (che modifica la direttiva 98/70/CE) introducendo nell'ordinamento italiano un sistema per l'immissione obbligatoria in commercio di combustibile Diesel con un tenore di biodiesel fino al 10%, salvaguardando i veicoli non compatibili con tale combustibile attraverso l'obbligo di commercializzazione anche del diesel con un tenore di biodiesel fino al 7%. Operativamente il sistema replica quanto già fatto nel 2015 per la benzina, per il quale si era mantenuto in commercio un combustibile con un tenore di etanolo fino al 5% per salvaguardare i veicoli non compatibili con la benzina con un tenore di etanolo fino al 10%.
L'articolo non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato in quanto attiene ad attività poste a carico degli operatori, che già le svolgono con riguardo al combustibile benzina.
In relazione agli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni a carico del Ministero dell'ambiente sul proprio sito internet le stesse sono svolte dal personale a disposizione a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 41

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Le disposizioni cui all'art. 43 abrogano i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 7 del D lgs n. 66/2005, funzionali all'articolo 7-bis del predetto decreto, a sua volta abrogato dall'art. 44 del decreto in esame. Pertanto, non comportano oneri per la finanza pubblica.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Articolo 42

Modifiche agli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Le dichiarazioni annuali che qui si abrogano vengono effettuate entro gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e quindi per il 2025 dovrebbe essere effettuata entro il gennaio 2026, ma con la norma attuale si abroga la obbligatorietà di tali dichiarazioni, in quanto la verifica della riduzione delle emissioni dell'uso dei carburanti nei trasporti viene ora, con la direttiva RED III, effettuata in maniera differente considerando una percentuale minima di immissione in consumo di biocarburanti (29%).
Pertanto, la disposizione non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 43

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

L'articolo 45 mira ad adeguare il quadro delle sanzioni alle novità introdotte dalla direttiva RED III. Da un lato sono introdotte sanzioni in relazione agli obblighi di comunicazione a carico degli operatori relativi al sistema di immissione in commercio del diesel con tenori di biodiesel fino al 7% e fino al 10%.
La soppressione del comma 4 si rende necessaria in seguito alla sostituzione dell'articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 66/2005, che ha eliminato l'obbligo di adozione di un decreto attuativo sulla commercializzazione del combustibile diesel B10.
Le modifiche apportate da un lato (comma 3) introducono una nuova sanzione, in virtù dell'obbligo di introduzione sul mercato del combustibile diesel con un tenore di biodiesel al 10% (B10), ma salvaguardando i veicoli incompatibili con tale combustibile (immissione in commercio anche del B7), da un altro lato eliminano la sanzione del comma 4 che in realtà si riferiva ad una fattispecie che non è mai stata attuata. Il decreto ivi richiamato infatti, non è stato mai emanato, in considerazione della mancata emanazione a livello dell'Unione della norma tecnica di riferimento UNI (il decreto era previsto dall'articolo 4 comma 2 del Dlgs 66/2005). Pertanto, le modifiche apportate si limitano ad introdurre una nuova fattispecie e non comportano alcun peggioramento per la finanza pubblica.
L'abrogazione dei commi da 9 a 16 è conseguente all'abrogazione degli articoli 7bis, 7 ter e 7 quater, in quanto riguardava le sanzioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi e obblighi ivi previsti. Le sanzioni abrogate, il cui gettito peraltro è da ritenersi trascurabile rispetto al numero di soggetti sanzionati e agli importi edittali definiti dalla norma, non sono di conseguenza più applicabili.
Conseguentemente, dal momento che, con le modifiche di cui alla lettera *a),* viene introdotta una nuova fattispecie produttiva di introiti in sostituzione della precedente mai divenuta operativa e che, con le modifiche di cui alla lettera *b)*, viene soppressa una sanzione esistente, ma produttiva di modesto gettito, gli effetti complessivi si ritengono compensati e l'articolo, adeguando il quadro delle sanzioni al disposto della direttiva RED III, pertanto non comporta ~~oneri per il bilancio dello Stato~~ nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 44

Modifiche all'allegato I del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

La disposizione di cui all'art. 46 si limita a modificare gli allegati tecnici con riferimento ai metodi di prova da utilizzare per le analisi sulla benzina e, pertanto, non produce effetti per il bilancio dello Stato.

Articolo 45

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La disposizione di cui all'art. 47 si limita a modificare gli allegati tecnici con riferimento ai metodi di prova da utilizzare per le analisi sul combustibile diesel e, pertanto, non produce effetti per il bilancio dello Stato.

Articolo 46

Modifiche all'allegato V del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La disposizione di cui all'art. 48 si limita a modificare gli allegati tecnici con riferimento ai metodi di prova ed ai dati di precisione da utilizzare per le analisi sulla benzina e sul combustibile diesel e, pertanto, non produce effetti per il bilancio dello Stato.

Art. 47

Modifiche agli allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66

La disposizione di cui all'art. 49 abroga gli allegati V-bis, V-bis.1, V-bis.2 e V-bis.3 contenenti modalità attuative sia relative al calcolo degli obblighi di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonché alle modalità di trasmissione dei dati da essi forniti alla Commissione, di cui all'articolo 7, commi 2-bis e 2-ter. Pertanto, la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

Art. 48

Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto legislativo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN - Doc. firmato digitalmente da: DARIA PERROTTA

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (UE)*".

Referente ATN: Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Dipartimento Energia.

***

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La Legge 13 giugno 2025, n. 91, conferisce al Governo la delega per l'attuazione della Direttiva (UE) direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. Ai sensi dell'art. 1, la delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione europea, ossia entro il 10 ottobre 2025.
La Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, si inserisce nel contesto del Green Deal europeo e del piano REPowerEU. Essa mira a ridurre le emissioni di gas serra dell'unione di almeno il 55% entro il 2030, aumentando la quota di energia rinnovabile nel mix energetico dell'Unione.
Tra le principali modifiche introdotte si segnala:

- Innalzamento degli Obiettivi Complessivi: La quota minima di energia da FER nel consumo finale lordo di energia dell'Unione è innalzata al 42,5% entro il 2030
- Semplificazione e Accelerazione delle procedure autorizzative in materia di impianti a fonti rinnovabili
- Obiettivi Settoriali Specifici per le rinnovabili: nei trasporti, nell'industria e negli edifici
- Rafforzamento della Sostenibilità nell'utilizzo delle bioenergie con finalità energetiche

In quest'ottica, l'Italia, che condivide appieno l'impegno per la decarbonizzazione dell'economia, ha aggiornato il proprio "Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima" (nel seguito anche PNIEC) per delineare il mix di soluzioni e strumenti maggiormente compatibile con gli obiettivi al 2030, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, e trasmesso alla Commissione europea nel luglio 2024.
Il provvedimento normativo in esame recepisce la Direttiva (UE) 2023/2413, trova quindi al suo interno l'attuazione delle misure e degli strumenti delineati nel PNIEC per le fonti rinnovabili.
L'intervento normativo *de quo*, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva n. 2023/2413 (RED III) di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari. Tutte le misure e gli strumenti previsti sono ispirati a criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza. I diversi strumenti settoriali previsti, inoltre, guardano in maniera sinergica alle risorse stanziate dal PNRR e REPowerEU, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile del sistema produttivo in coerenza con lo scenario energetico e ambientale di medio e lungo termine.
L'intervento normativo in particolare introduce:

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

- aggiornamento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili;
- principi sull'uso della biomassa per la produzione di energia;
- contributi in termini di combustibili rinnovabili di origine non biologica da utilizzare nell'industria;
- un quadro di cooperazione con altri Stati membri per lo sviluppo di progetti comuni in materia di energie rinnovabili;
- adeguamento delle disposizioni in materia di rinnovabili termiche alla normativa eurounitaria;
- aggiornamento delle misure d'obbligo e dei criteri di sostenibilità per le fonti rinnovabili nell'ambito del settore dei trasporti;
- aggiornamento del sistema delle Garanzie di Origine (GO);
- attuazione delle disposizioni eurounitarie in materia di Banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-*bis* della direttiva (UE) 2018/2001;
- introdotto un sistema più organico di certificazione e qualificazione professionale per installatori e progettisti di impianti a FER
- disposizioni che regolano l'accesso alle informazioni e ai dati in materia di batterie e di reti elettriche.

adeguamento della normativa per consentire la diffusione del diesel B10 (fino al 10% di biodiesel), con l'obbligo di mantenere il B7 come 'protection grade' per i veicoli incompatibili. Alla luce di quanto sopra specificato, l'intervento normativo in esame, pienamente coerente con il programma di Governo, si rende necessario al fine di garantire la corretta e completa attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale in cui si inserisce l'intervento normativo in esame è rappresentato dai seguenti provvedimenti:

- decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.";
- decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE.";
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- legge 23 agosto 2004, n. 239, recante "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, recante "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE";

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

- legge 3 agosto 2007, n. 12, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia”;
- decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201, recante “Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all' istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia”;
- legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
- decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”;
- legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

Inoltre, più nello specifico, la disciplina nazionale in materia è contenuta nel Decreto Legislativo 199/2021 emanato l'8 novembre 2021 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, rispetto al quale l'intervento normativo in oggetto apporta le opportune e necessarie modifiche per il corretto e integrale recepimento della Direttiva UE 2023/2413 (RED III).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

Per dare attuazione a quanto richiesto dal provvedimento UE richiamato, il presente decreto legislativo ha introdotto modifiche al Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 199 (Promozione rinnovabili) d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Mercato Elettrico), d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 (Mercato Interno Energia), d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Promozione rinnovabili), d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Efficienza Energetica), d.lgs. 21 marzo 2005, n. 66 (Qualità Carburanti)
Nel particolare le modifiche introdotte riguardano:

- d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 (Promozione rinnovabili): rafforza il quadro di promozione delle energie rinnovabili, elevando gli obiettivi nazionali (art. 3 e definendo nuovi criteri di sostenibilità per le bioenergie. Sono previsti obiettivi, contributi e obblighi settoriali e relative misure a supporto per integrare le rinnovabili nei trasporti, negli edifici e nell’industria. Sono rafforzati e adeguati i meccanismi di tracciabilità con la revisione delle Garanzie di origine, anche mediante l'attuazione della Banca dati dell'Unione europea. Sono rafforzati progetti di cooperazione tra SM.
- d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Mercato Elettrico): ARERA e MASE devono regolamentare e rendere pubblici i dati orari sulla quota di energia rinnovabile immessa in rete e sul contenuto emissivo per ciascuna zona di mercato. L'obiettivo è aumentare la trasparenza e l'interoperabilità dei dati per supportare la gestione e l'uso dell'energia da FER.
- d.lgs. 1° giugno 2011, n. 93 (Mercato Interno Energia): L'intervento obbliga i gestori di rete a rendere disponibili, in formato aggregato e anonimo, i dati relativi all'energia rinnovabile generata e immessa in rete da autoconsumatori e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Ciò mira a monitorare e facilitare lo sviluppo dell'energia decentrata, assicurandone l'interoperabilità.
- d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Promozione rinnovabili): Viene introdotto un sistema più organico di certificazione e qualificazione professionale per installatori e progettisti di impianti a FER, inclusi fotovoltaico, pompe di calore e punti di ricarica intelligenti. Si ridefinisce l'Allegato IV per estendere la formazione anche ai progettisti, garantendo competenze tecniche adeguate al rapido sviluppo del settore.
- D.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Efficienza Energetica): Si amplia il contenuto del rapporto di valutazione nazionale, includendo l'obbligo di analizzare il potenziale di energia rinnovabile, il calore e freddo di scarto. Le valutazioni devono includere l'analisi delle aree idonee e

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

definire una strategia nazionale a lungo termine per la riduzione delle emissioni nel riscaldamento/raffrescamento.

- D.lgs. 21 marzo 2005, n. 66 (Qualità Carburanti): Il decreto adegua la normativa per consentire la diffusione del diesel B10 (fino al 10% di biodiesel), ma impone l'obbligo di mantenere il B7 come 'protection grade' per i veicoli incompatibili. Inoltre, elimina l'obbligo di distinguere tra benzina E5 ed E10 per i fornitori, liberalizzando l'etichettatura come E10.

Le disposizioni contenute nella RED III relative ai principi di base delle procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili e per le zone di accelerazione sono state recepite con il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante «Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" e il successivo schema di d.lgs. correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, lo scorso 11 settembre 2025, ad oggi il testo è stato trasmesso alla Conferenza unificata per l'acquisizione dell'intesa, per poi essere sottoposto all'esame del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti.

Di seguito si riportano gli articoli e i commi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 oggetto di modifica, integrazione o abrogazione, rispetto ai quali sono evidenziati anche gli interventi incidenti sui decreti richiamati in premessa:

Art. 1 - Modifiche al titolo del D.Lgs. 199/2021

- Sostituisce il titolo del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
- Il nuovo titolo recepisce le modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2023/2413 alla Direttiva (UE) 2018/2001.

Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 (Definizioni), con soppressioni, sostituzioni e l'inserimento di nuove definizioni.
- Le modifiche aggiornano le definizioni per allinearle al recepimento della Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III).
- Per maggiori dettagli si rimanda alla parte III punto 1)

Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica i commi 1 e 2 del D.Lgs. 199/2021 e integra i nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, recependo gli obiettivi della Direttiva RED III in accordo anche con il PNIEC trasmesso alla Commissione Europea a luglio 2024.
- Gli obiettivi recepiti sono relativi a diversi settori di utilizzo tra cui consumi finali, riscaldamento/raffrescamento, edifici, industria e tecnologie innovative.

Art. 4 - Modifiche all'articolo 4 del D.Lgs. 199/2021

- Integra l'articolo 4 del D.Lgs. 199/2021 con l'inserimento del nuovo comma 2-bis.
- Il comma 2-bis prevede che il MASE possa affidare al GSE la gestione di strumenti e misure (anche del PNRR) previsti dal presente decreto.
- Per la copertura dei costi si fa riferimento all'applicazione di quanto già previsto dall'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

Art. 5 - Inserimento dell'articolo 4-bis nel D.Lgs. 199/2021

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

- Integra il D.Lgs. 199/2021 con il nuovo articolo 4-bis (Principi relativi ai regimi di sostegno all'energia da biomassa), recependo quanto previsto dalla Direttiva RED III per l'utilizzo delle biomasse.
- Stabilisce che la produzione di energia da biomassa debba rispettare il principio della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Mira a garantire l'uso sostenibile delle biomasse, non ammettendo nuovi regimi di supporto per l'utilizzo energetico delle biomasse in caso di produzione elettrica non cogenerativa e per tipologie legnami pregiati (tronchi ecc.)

Art. 6 - Modifiche all'articolo 5 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 5 del D.Lgs. 199/2021 introducendo nuovi criteri di erogazione di tariffe incentivanti in linea con quanto già previsto dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 30 Dicembre 2024 (Decreto FER-X transitorio).
- Aggiorna la definizione di "aree idonee" per renderla coerente con le "zone di accelerazione" definite dalla Direttiva (UE) 2023/2413 e rinvenibili nell'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 10 del D.Lgs. 199/2021

- Integra l'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 199/2021 inserendo la lettera b-bis) che prevede che siano stabilite le specifiche tecniche che gli impianti devono rispettare per l'accesso ai regimi di sostegno, recependo la **Direttiva (UE) 2023/2413**.

Art. 8 - Inserimento dell'articolo 11-bis nel D.Lgs. 199/2021

- Integra il D.Lgs. 199/2021 con il nuovo articolo 11-bis che definisce un contributo sottoforma di quota di combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nell'industria rispetto all'idrogeno impiegato al 2030 (42%) e 2035 (60%)
- Le modalità attuative, i criteri e i meccanismi di supporto saranno definiti con uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 16 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 16 del D.Lgs. 199/2021 per definire un quadro di cooperazione con altri Stati membri per progetti comuni in materia di energie rinnovabili.
- I progetti offshore devono essere coerenti con i piani europei elaborati da ENTSO-E e con i piani di gestione dello spazio marittimo.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 17 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica il comma 1 dell'articolo 17 del D.Lgs. 199/2021 per rendere attuabile quanto previsto dall'articolo 11 della Direttiva (UE) 2023/2413 (progetti comuni con Paesi terzi).
- Chiarisce che l'importazione di energia elettrica rinnovabile da Paesi terzi è "contabilizzata" ai fini degli obiettivi nazionali (art. 3 del decreto).
- Stabilisce che gli incentivi sono ammissibili solo se previsti da specifici accordi intergovernativi stipulati dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Art. 11 - Modifiche all'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

- Modifica il comma 1 dell'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021, ampliando l'ambito di applicazione della norma agli interventi di ristrutturazione di un impianto termico.
- Integra l'articolo con il nuovo comma 2-bis, che stabilisce che l'obbligo di uso di fonti rinnovabili negli edifici pubblici può essere assolto anche da terzi mediante installazione di impianti.

Art. 12 - Modifiche all'articolo 27 del D.Lgs. 199/2021

- Integra l'articolo 27 del D.Lgs. 199/2021 con il nuovo comma 2-bis, che specifica le caratteristiche del calore e freddo di scarto conteggiabili a livello nazionale.

Art. 13 - Inserimento dell'articolo 29-bis nel D.Lgs. 199/2021

- Integra il D.Lgs. 199/2021 con l'articolo 29-bis, recependo l'articolo 20-bis, paragrafo 3 della Direttiva UE 2413/23.
- Impone ai produttori l'obbligo di consentire l'accesso a titolo gratuito e in tempo reale ai dati di gestione (capacità, stato di salute, ecc.) delle batterie (domestiche e industriali) e dei veicoli elettrici ai proprietari e a soggetti terzi. La disposizione è volta a sviluppare in modo competitivo i servizi di flessibilità e bilanciamento derivanti dall'aggregazione di mezzi di stoccaggio distribuito.

Art. 14 - Modifiche alla rubrica del TITOLO V del D.Lgs. 199/2021

- Modifica la rubrica del Titolo V del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 15 - Modifiche all'articolo 39 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 39 del D.Lgs. 199/2021 per aggiornare l'obbligo di immissione di rinnovabili nei trasporti (fissato al 29%) ed ampliarne la platea dei soggetti obbligati estendendolo ai fornitori di tutti i tipi di combustibili e di energia elettrica utilizzati nell'intero settore dei trasporti, in recepimento della Direttiva RED III.
- Integra l'articolo con i nuovi commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 4-ter, 7-bis, 7-ter, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-sexies (regime sanzionatorio), abroga i commi 8, 9 e 10 e modifica gli altri commi, introducendo subtarget specifici per i biocarburanti avanzati e i RFNBO e un regime sanzionatorio.

Art. 16 - Modifiche all'articolo 40 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 40 del D.Lgs. 199/2021 per esplicitare i tetti massimi di utilizzo (che in sede di recepimento della RED II erano generici) per biocarburanti e bioliquidi derivanti da colture *food and feed* e da colture ad alto rischio ILUC.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 41 del D.Lgs. 199/2021

- Abroga l'articolo 41 del D.Lgs. 199/2021 per riprodurne i contenuti in altri articoli del medesimo decreto.
- I commi 1 e 2 sono stati inseriti nell'articolo 47-bis del D.Lgs. 199/2021 (relativo alla banca dati unionale), mentre il comma 3 è stato trasferito al comma 12-quinques dell'articolo 39.
  Questa riorganizzazione ha l'obiettivo di armonizzare le disposizioni all'interno del D.Lgs. 199/2021.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

Art. 18 - Modifiche alla rubrica del CAPO II del D.Lgs. 199/2021

- Modifica la rubrica del CAPO II del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 19 - Modifiche all'articolo 42 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 42 del D.Lgs. 199/2021 per aggiornare i criteri di sostenibilità, risparmio emissivo ed efficienza dei biocombustibili, recependo fedelmente la Direttiva RED III.
- Integra il comma 3 per prevedere che gli impianti di digestione anaerobica debbano garantire la copertura delle vasche di digestato per la captazione e recupero di gas, riducendo le emissioni di metano.
- Abroga il comma 17, in quanto rimanda al mantenimento di alcuni articoli del decreto 66/2005 che vengono abrogati in questo stesso testo.

Art. 20 - Inserimento dell'articolo 42-bis nel D.Lgs. 199/2021

- Integra il D.Lgs. 199/2021 con l'articolo 42-bis, che disciplina i criteri di riduzione delle emissioni (soglia minima del 70%) per i RFNBO (combustibili rinnovabili di origine non biologica) e i RFC (carburanti da carbonio riciclato).
- Tali criteri devono essere rispettati per il conteggio negli obblighi/obiettivi e per beneficiare di misure di sostegno, in recepimento della Direttiva RED III.

Art. 21 - Modifiche all'articolo 43 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 43 del D.Lgs. 199/2021 per aggiornare i riferimenti normativi e la portata delle norme relative alla verifica del rispetto dei criteri, estendendola anche alle nuove tipologie di carburanti.
- Integra il comma 10-bis come misura di raccordo con il sistema ETS (Emission Trading System), stabilendo che ai biocombustibili certificati si possano attribuire fattori di emissione nulli.

Art. 22 - Inserimento dell'articolo 45-bis nel D.Lgs. 199/2021

- Integra il D.Lgs. 199/2021 con l'articolo 45-bis, introducendo l'obbligo di funzionalità di ricarica intelligente.
- Dispone che, a partire dal 30 giugno 2026, tutti i punti di ricarica di potenza standard (nuovi o sostituiti, non accessibili al pubblico) devono essere certificati ai sensi dell'Allegato X alla norma tecnica CEI 021.

Art. 23 - Modifiche alla rubrica del TITOLO VI del D.Lgs. 199/2021

- Modifica la rubrica del TITOLO VI del D.Lgs. 199/2021, aggiungendo le parole "E TRACCIABILITÀ".

Art. 24 - Modifiche all'articolo 46 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica il comma 2 dell'articolo 46 del D.Lgs. 199/2021, estendendo la Garanzia di Origine (GO) anche ai combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica.
- Integra il comma 3 prevedendo procedure di qualifica semplificate e corrispettivi ridotti per l'emissione delle GO per impianti di potenza inferiore a 50 kW e per le Comunità Energetiche Rinnovabili.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

- Sostituisce la lettera c) del comma 6 per definire la gestione delle GO del biometano incentivato: se il GSE lo ritira, emette e contestualmente trasferisce le GO a sé stesso per assegnarle con procedure concorrenziali di vendita congiunta (biometano + GO).

Art. 25 - Inserimento dell'articolo 47-bis nel D.Lgs. 199/2021

- Integra il D.Lgs. 199/2021 con il nuovo articolo 47-bis, recependo l'articolo 31-bis della Direttiva (UE) 2018/2001 relativo alla Banca dati dell'Unione europea.
- Stabilisce l'obbligo di partecipazione obbligatoria degli operatori economici (ivi inclusi i fornitori di combustibile) alla banca dati, con l'inserimento di informazioni sulle transazioni e sulle caratteristiche di sostenibilità.
- Per i carburanti per aviazione, si richiede l'inserimento delle informazioni previste dall'articolo 10 del regolamento (UE) 2023/2405; la copertura degli oneri spettanti al GSE è prevista mediante un corrispettivo a carico degli operatori, da definire con decreto del MASE.

Art. 26 - Modifiche all'articolo 48 del D.Lgs. 199/2021

- Modifica l'articolo 48 del D.Lgs. 199/2021, stabilendo che il GSE debba assicurare il monitoraggio della produzione e dell'uso di idrogeno e derivati, inclusi i combustibili rinnovabili di origine non biologica, ai fini del calcolo di cui all'articolo 11-bis.
- Integra il comma 4 (lettera f-bis) prevedendo che il MASE fornisca un quadro delle misure e dei regimi di sostegno per le rinnovabili elettriche e delle barriere che si frappongono al raggiungimento degli obiettivi, inclusi quelli relativi ai regimi amministrativi del decreto legislativo n. 190 del 2024.

Art. 27 - Modifiche all'ALLEGATO I del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 28 - Modifiche all'ALLEGATO III del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 29 - Modifiche all'ALLEGATO IV del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 30 - Modifiche all'ALLEGATO V del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 31 - Modifiche all'ALLEGATO VI del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 32 - Modifiche all'ALLEGATO VII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 33 - Modifiche all'ALLEGATO VIII del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

Art. 34 - Modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. 79/1999

- Integra l'articolo 3 del D.Lgs. 79/1999 (che disciplina il mercato elettrico) con i nuovi commi 2-nonies, 2-decies e 2-undecies.
- Tali commi impongono ad ARERA (entro 180 giorni) di definire criteri affinché il gestore della rete di trasmissione (Terna) renda disponibili informazioni sulla quota di energia rinnovabile e, tramite decreto del MASE (entro 120 giorni), sul tenore di emissioni di gas serra per ogni zona di offerta. L'obbligo è volto a garantire che le informazioni siano rese disponibili con la massima accuratezza (a intervalli orari o sub-orari) per tutti i partecipanti al mercato, inclusi aggregatori e consumatori finali.

Art. 35 - Modifiche all'articolo 38 del D.Lgs. 93/2011

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

- Integra l'articolo 38 del D.Lgs. 93/2011 con il nuovo comma 5-octies.
- Stabilisce che ARERA (entro 180 giorni) adotti criteri affinché il gestore della rete di distribuzione renda disponibili, in modo aggregato e anonimo, i dati sull'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa in rete da autoconsumatori e Comunità Energetiche Rinnovabili. L'obiettivo è garantire l'interoperabilità e la disponibilità non discriminatoria di tali dati per tutti i partecipanti al mercato.

Art. 36 - Modifiche all'articolo 15 del D.Lgs. 28/2011

- Integra l'articolo 15 del D.Lgs. 28/2011 con i nuovi commi 1-ter, 1-quater e 1-quinques.
- Si definiscono, con decreto del MASE, i sistemi di certificazione per gli installatori e i progettisti di sistemi di riscaldamento/raffrescamento, fotovoltaico e punti di ricarica con gestione della domanda, tenendo conto dei criteri dell'Allegato 4. Viene previsto l'obbligo per FIRE di pubblicare l'elenco dei soggetti certificati e di relazionare sull'adeguatezza del loro numero rispetto agli obiettivi del PNIEC, ponendo l'onere a carico dei soggetti certificati.

Art. 37 - Modifiche all'ALLEGATO 4 del D.Lgs. 28/2011

- Modifica la rubrica e i punti dell'Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011, dettagliando i criteri di Formazione e Certificazione di installatori e progettisti di impianti FER.
- Le modifiche estendono l'ambito di applicazione a installatori di sistemi fotovoltaici, stoccaggio energetico e punti di ricarica con gestione della domanda. Introduce requisiti più rigorosi per i programmi di formazione e per il rinnovo della qualificazione, subordinato a corsi di aggiornamento.

Art. 38 - Modifiche all'articolo 10 del D.Lgs. 102/2014

- Integra l'articolo 10 del D.Lgs. 102/2014 con il nuovo comma 2-bis.
- Il comma stabilisce che il rapporto annuale di monitoraggio debba includere una valutazione del potenziale nazionale di energia da fonti rinnovabili e dell'uso del calore e freddo di scarto nel settore del riscaldamento e raffrescamento.

Art. 39 - Modifiche all'articolo 1 del D.Lgs. 66/2005

- Sostituisce il comma 1 dell'articolo 1 del D.Lgs. 66/2005, estendendo l'ambito di applicazione del decreto sulla qualità dei combustibili a veicoli stradali, macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali e imbarcazioni.

Art. 40 - Modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 66/2005

- Modifica il comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs. 66/2005, sostituendo le definizioni di "fornitore" e "biocarburanti" con i riferimenti incrociati alle definizioni stabilite nell'articolo 2, comma 1, lettere pp) e v) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Art. 41 - Modifiche all'articolo 3 del D.Lgs. 66/2005

- Sopprime il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del D.Lgs. 66/2005.

Art. 42 - Modifiche all'articolo 4 del D.Lgs. 66/2005

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

- Modifica il comma 2 dell'articolo 4 del D.Lgs. 66/2005 imponendo alle imprese di produzione/importazione di combustibili di assicurare la commercializzazione di gasolio con un tenore di FAME non superiore al 7% presso almeno il 30% degli impianti di distribuzione in ogni provincia.
- Modifica il comma 3, estendendo l'obbligo per i gestori degli impianti che commercializzano gasolio con FAME superiore al 7% di esporre l'elenco dei veicoli incompatibili, fornito dalle società di produzione veicoli al MASE.

Art. 43 - Modifiche all'articolo 7 del D.Lgs. 66/2005

- Abroga i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 7 del D.Lgs. 66/2005.
- Non sono menzionate esplicitamente modifiche ad altri decreti al di fuori del D.Lgs. 66/2005.

Art. 44 - Modifiche all'articolo 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del D.Lgs. 66/2005

- Abroga integralmente gli articoli 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del D.Lgs. 66/2005.
- Non sono menzionate esplicitamente modifiche ad altri decreti al di fuori del D.Lgs. 66/2005.

Art. 45 - Modifiche all'articolo 9 del D.Lgs. 66/2005

- Modifica il comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. 66/2005 aggiornando i riferimenti alle percentuali e agli elenchi previsti dai precedenti articoli 3 e 4.
- Abroga i commi 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dello stesso articolo 9.

Art. 46 - Modifiche all'allegato I del D.Lgs. 66/2005

Art. 47 - Modifiche all'allegato II del D.Lgs. 66/2005

Art. 48 - Modifiche all'allegato V del D.Lgs. 66/2005

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali in quanto, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, lo Stato ha legislazione concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia di cui è chiamato a determinare i princìpi fondamentali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La modifica avviene mediante novella legislativa al d.lgs. 199/2021, senza introdurre nuove discipline autonome. Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga attualmente all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l 'ordinamento comunitario.

Il provvedimento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario, posto che verte sul recepimento di una direttiva dell'Unione europea. Il provvedimento risulta compatibile con l'ordinamento comunitario, apportando correttivi al decreto legislativo n. 199 del 2021 anche al fine di assicurarne la piena coerenza.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Risultano attualmente aperte le seguenti procedure di infrazione:
- n. 2024/0232 per il mancato recepimento, entro il 1° luglio 2024, dell'articolo 1, punto 6), relativamente all'articolo 15 sexies della direttiva (UE) 2018/2001, e dell'articolo 1, punto 7) relativamente agli articoli 16, 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies e 16 septies della direttiva (UE) 2023/2413;
- n. 2025/0228 per il mancato recepimento della direttiva (UE) 2023/2413.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali. ***13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto***

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia della Comunità Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento in esame introduce le seguenti definizioni al fine di dare compiuta e completa attuazione alla Direttiva:
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 contenente le definizioni utilizzate ai fini del medesimo decreto sono state apportate modificazioni, sia in termini di soppressione che sostituzione di specifiche parole all'interno delle declaratorie ivi contenute. In particolare, le lettere a), d) e r) aggiornano le definizioni già contenute nel D.lgs. n. 199/2021, in coerenza le definizioni della Direttiva (UE) 2023/2413. La lettera dd) ricomprende nella definizione di biogas anche biometano e bioidrogeno, quali tipologie specifiche di combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse, che rappresentano una peculiarità del mercato italiano e che essendo richiamati nell'articolato del decreto richiedevano una loro collocazione all'interno delle tipologie di combustibili definite nella Direttiva. La lettera ll), modifica la definizione già contenuta nel D.lgs. n. 199/2021, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva (UE) 2023/2413. Al fine di garantire una coerenza del Decreto in esame con le disposizioni normative vigenti si è ritenuto equiparare la dicitura "combustibili rinnovabili di origine non biologica" a quella di "carburanti rinnovabili di origine non biologica". Per quanto riguarda la lettera pp), è stata estesa la definizione di fornitore di combustibile anche ad alcuni fornitori di energia elettrica per uso trasporti diversi dal ferroviario in coerenza a quanto previsto dagli obblighi derivanti dall'art. 39 D lgs 199/2021 che recepisce le disposizioni dell'art. 25 della Direttiva (UE) 2023/2413, per i quali è stato individuato il soggetto obbligato come l'operatore del punto di ricarica ai sensi del REGOLAMENTO (UE) 2023/1804 del parlamento europeo e del consiglio del 13 settembre 2023.
Si evidenzia, infine, l'inserimento delle seguenti nuove lettere al comma 1 dell'articolo 2: iii) "legname tondo industriale"; lll) "apparecchiatura per l'energia solare"; mmm) "zona di offerta"; nnn) "tecnologia innovativa per l'energia rinnovabile"; ooo) sistema di misurazione intelligente"; ppp) "punto di ricarica"; qqq) "mercati dell'energia elettrica"; rrr) "batteria per uso domestico"; sss) "batteria per veicoli elettrici"; ttt) "batteria industriale"; uuu) "stato di salute"; vvv) "stato di carica"; zzz) "setpoint di potenza"; aaaa) "ricarica intelligente"; bbbb) "ricarica bidirezionale"; cccc) "punto di ricarica di potenza standard"; dddd) "industria"; eeee) "scopo non energetico"; ffff) "combustibili rinnovabili"; gggg) "efficienza energetica al primo posto"; hhhh) "piantagione forestale"; iiii) "energia osmotica"; llll) "efficienza del sistema"; mmmm) "stoccaggio dell'energia co-ubicato"; nnnn) "veicolo elettrico solare".

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Le norme richiamate sono state modificate facendo ricorso alla tecnica della novella legislativa. A tal proposito si rinvia a quanto già esposto nella PARTE I numero 3.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di definizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi e dei motivi per i quali non è possibile esaurire la disciplina con la normativa proposta e si rende necessario il rinvio a successivi provvedimenti attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo, sono previsti interventi in normativa secondaria da parte delle Amministrazioni competenti la cui tempistica prevista viene considerata congrua.
In particolare, sono previsti i seguenti:

- decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono stabiliti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione del comma 1, secondo periodo, nell'ottica di un bilanciamento tra le esigenze del sistema energetico e quelle di economia circolare (**articolo 5**).

- uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti le modalità, i criteri e gli strumenti per ottemperare agli obblighi relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 8 comma 1, anche attraverso specifici regimi di supporto (**Articolo 8**);

- sono richiesti atti di cooperazione internazionale e piani di gestione dello spazio marittimo. La tempistica (2030, 2033) è congrua (**Articolo 10**).

- entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono disciplinati i criteri e le modalità di attuazione, tenendo conto del diverso grado di contribuzione agli obiettivi di sviluppo dei servizi di flessibilità, bilanciamento e mobilità elettrica di specifiche tipologie di veicoli (**Articolo 13**).

- con uno o più decreti del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le modalità di partecipazione obbligatoria alla banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-*bis* della direttiva (UE) 2018/2001 da parte dei soggetti interessati (**Articolo 25**);

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

- l'ARERA, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, adotta i criteri e le modalità sulla base dei quali il gestore della rete di trasmissione nazionale rende disponibili, in relazione all'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta, le informazioni sulla quota di energia elettrica da fonti rinnovabili (**Articolo 34**);

- con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 120 giorni dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità disciplinate da ARERA, sono disciplinati i criteri e le modalità sulla base dei quali il gestore della rete di trasmissione nazionale rende disponibili, in relazione all'energia elettrica fornita in ogni zona di offerta, le informazioni sul tenore di emissioni di gas a effetto serra (**Articolo 34**);

- l'ARERA, entro 180 giorni dall'entra in vigore della presente disposizione, adotta i criteri e le modalità sulla base dei quali il gestore della rete di distribuzione rende disponibili, in modo aggregato e anonimo, i dati riguardanti l'energia elettrica da fonti rinnovabili generata e immessa nella rete dagli autoconsumatori e dalle comunità di energia rinnovabile, assicurando l'interoperabilità sulla base di formati di dati armonizzati e serie di dati standardizzati affinché possano essere utilizzati in maniera non discriminatoria dai partecipanti al mercato dell'energia elettrica, dagli aggregatori, dai consumatori e dagli utenti finali e che possano essere letti da dispositivi elettronici di comunicazione (**Articolo 38**);

- decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, volto a definire i sistemi di certificazione per installatori e progettisti di sistemi di riscaldamento e raffrescamento nell'edilizia, nell'industria e nell'agricoltura, nonché per installatori di sistemi solari fotovoltaici (compreso lo stoccaggio energetico) e di punti di ricarica che rendano possibile la gestione della domanda. Tale rinvio si rende necessario in ragione della natura tecnica e dinamica della materia, che richiede l'aggiornamento periodico dei criteri di certificazione in funzione dell'evoluzione tecnologica e delle esigenze del mercato. La disciplina di dettaglio non può essere esaurita nella normativa primaria, ma necessita di essere definita e aggiornata con strumenti regolamentari flessibili (**Articolo 36**).

Nel caso del provvedimento normativo in esame, il ricorso agli atti normativi sopra menzionati, i quali consentono di rendere applicabili le disposizioni di legge più generali, risponde alla necessità di dettagliare gli aspetti specifici e tecnici espressi in termini generali dall'intervento normativo in proposta. Il ricorso a tale strumento normativo permette alla norma primaria di rimanere flessibile e di adattarsi a situazioni complesse, affidando al ministero competente l'esecuzione delle norme attraverso regolamenti dettagliati e più agili. Inoltre, si rappresenta che, per integrare la previsione normativa con elementi contingenti o tecnici, che di frequente si rende necessaria la revisione della disciplina (ad es.: aggiornamento delle tariffe incentivante, adeguamento quote d'obbligo, requisiti minimi prestazionali degli elementi tecnici etc.), il rinvio ai decreti ministeriali rappresenta lo strumento più adeguato e funzionale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici allineati alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Non è stato necessario utilizzare dati statistici ISTAT.
Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati dalle società vigilate GSE SpA, RSE SpA.

Camera dei Deputati ARRIVO 10 ottobre 2025 Prot: 2025/0001680/TN

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Provvedimento: Schema di Decreto legislativo recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (UE)*".

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della cultura, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e per la pubblica amministrazione

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di decreto legislativo in oggetto è finalizzato a dare attuazione alla Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (UE).

Secondo i termini, le procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la delega deve essere esercitata entro tre mesi dall'entrata in vigore della Legge 13 giugno 2025, n. 91 (Legge di delegazione europea), ovvero, nel caso di specie entro il 10 ottobre 2025.

L'obiettivo perseguito dalla dal provvedimento in esame è la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione insieme alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza energetica. Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030. Gli obiettivi in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione, a cui ciascuno Stato membro deve contribuire, figura tra gli elementi di importanza fondamentale per la politica energetica e ambientale dell'Unione stessa.

Infatti, l'Italia è pienamente coinvolta nel processo di transizione energetica voluto dall'Unione Europea e, in adempimento al Regolamento 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ha aggiornato il proprio Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (nel seguito anche PNIEC) trasmesso alla Commissione europea il 1 luglio 2024, per delineare il mix di soluzioni e strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Nel PNIEC è stato seguito un approccio realistico e tecnologicamente neutro per conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, lo stesso prevede una pluralità di soluzioni che agiscono sinergicamente con le fonti rinnovabili, comprendenti:

- fonti rinnovabili elettriche;
- produzione di combustibili rinnovabili (biometano e idrogeno);
- ristrutturazioni edilizie ed elettrificazione dei consumi finali (pompe di calore);
- diffusione auto elettriche e politiche per la riduzione della mobilità privata.

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

- CCS (sequestro, trasporto e cattura CO2).

L'intervento normativo *de quo*, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Direttiva n. 2023/2413 (RED III) di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessari. Tutte le misure e gli strumenti previsti sono ispirati a criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza. I diversi strumenti settoriali previsti, inoltre, guardano in maniera sinergica alle risorse stanziate dal PNRR e REPowerEU, in modo da favorire lo sviluppo sostenibile del sistema produttivo in coerenza con lo scenario energetico e ambientale di medio e lungo termine.
L'intervento normativo, in particolare introduce:

- aggiornamento degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili;
- principi sull'uso della biomassa per la produzione di energia;
- contributi in termini di combustibili rinnovabili di origine non biologica da utilizzare nell'industria;
- un quadro di cooperazione con altri Stati membri per lo sviluppo di progetti comuni in materia di energie rinnovabili;
- adeguamento delle disposizioni in materia di rinnovabili termiche alla normativa eurounitaria;
- aggiornamento delle misure d'obbligo e dei criteri di sostenibilità per le fonti rinnovabili nell'ambito del settore dei trasporti;
- aggiornamento del sistema delle Garanzie di Origine (GO);
- attuazione delle disposizioni eurounitarie in materia di Banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-*bis* della direttiva (UE) 2018/2001;
- disposizioni che regolano l'accesso alle informazioni e ai dati in materia di batterie e di reti elettriche.

Per quanto riguarda, invece, le disposizioni contenute nella RED III relative ai principi di base delle procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili e per le zone di accelerazione sono state recepite con il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118" e il successivo schema di decreto legislativo correttivo approvato dal Consiglio dei Ministri, in esame preliminare, lo scorso 11 settembre 2025, ad oggi il testo è stato trasmesso alla Conferenza unificata per l'acquisizione dell'intesa, per poi essere sottoposto all'esame del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari competenti.
Le opzioni prescelte consentono un corretto recepimento della Direttiva RED III nell'ordinamento nazionale, secondo i criteri disposti dalla Legge delega.
Gli impatti economici, sociali e ambientali sono significativi e positivi, in quanto nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, vengono stimolati gli investimenti e l'innovazione con impatti sulla crescita del prodotto interno lordo, l'occupazione e lo sviluppo tecnologico del Paese, tenendo in debito conto gli impatti paesaggistico e ambientale. Avviare questo processo virtuoso, attraverso l'utilizzo sostenibile delle risorse, significa stimolare l'occupazione, la competitività delle imprese ivi comprese le PMI, abbattere nel medio termine i costi dell'energia e promuovere al contempo la partecipazione attiva dei cittadini.
L'AIR è stata redatta dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia
.

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il provvedimento normativo in esame, che recepisce la Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), novella il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.*".

La Direttiva RED III è un pilastro del "Pacchetto Fit for 55", ovvero l'insieme di proposte legislative volte ad allineare l'UE all'obiettivo di riduzione netta delle emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990) e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. La RED III è lo strumento principale per accelerare la transizione energetica, innalzando l'obiettivo vincolante dell'UE per la quota di energia da fonti rinnovabili (FER) nel consumo finale lordo al 42,5% entro il 2030, rispetto al precedente 32% della RED II.

Il contesto della guerra in Ucraina e la conseguente crisi energetica hanno evidenziato la vulnerabilità dell'UE dalla dipendenza dai combustibili fossili importati. La RED III è strettamente legata al piano REPowerEU, che mira a diversificare le fonti di approvvigionamento, aumentare la quota di FER per sostituire rapidamente il gas russo e rafforzare la sicurezza energetica europea e la sovranità energetica.

L'obiettivo fissato dal PNIEC in materia di rinnovabili prevede un obiettivo minimo del 39,4% che richiederà un drastico cambio di ritmo per consentire lo sviluppo delle fonti rinnovabili, tenuto conto del fatto che nell'ultimo triennio (2021-2024) la quota di consumi da rinnovabili cresce mediamente ad un tasso del 0,3% annuo che risulta al di sotto del tasso medio del 2% richiesto nel decennio 2021-2030 per traguardare il 39,4% al 2030 a partire dai livelli del 2021.Il panorama degli incentivi nazionali per la promozione delle fonti rinnovabili, sia elettriche che termiche, è strutturato su diverse misure che mirano a coinvolgere privati, imprese e Pubbliche Amministrazioni. Gli incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili si concentrano principalmente su meccanismi di sostegno a lungo termine e sulle Comunità Energetiche Rinnovabili.

Il principale strumento di sostegno è costituito da decreti ministeriali che definiscono meccanismi di incentivazione come le tariffe Incentivanti per gli impianti classici e innovativi.

- Ad esempio, il decreto dc. FER 2 è Rivolto a tecnologie innovative o con costi di generazione elevati, come impianti a biomasse e biogas, solare termodinamico, eolico off-shore e fotovoltaico flottante. L'accesso avviene tramite procedure competitive (aste e registri) gestite dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) e garantisce una tariffa incentivante per un periodo di 20 anni. Sono previsti anche contributi in conto capitale fino al 40% del costo dell'investimento per specifici impianti, oltre a fondi di garanzia.

Le Comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumo collettivo sono un punto cardine della strategia italiana, con un sistema di incentivi su due pilastri:

- Tariffa Incentivante: Erogata dal GSE sull'energia prodotta, condivisa e autoconsumata all'interno della comunità, valida per 20 anni.
- Contributo a Fondo Perduto: Specificamente previsto dal PNRR, pari fino al 40% dei costi ammissibili, destinato a sostenere i costi di investimento degli impianti nelle comunità situate nei Comuni con meno di 5.000 abitanti (con un contingente di potenza riservato), ma esteso a tutte le CER.

Per i privati e i condomini, l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo può beneficiare di diverse detrazioni:

- Bonus Ristrutturazioni: Permette la detrazione IRPEF del 50% delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ripartita in 10 quote annuali.
- Reddito Energetico Nazionale: Un fondo destinato alle famiglie a basso reddito per l'installazione gratuita di impianti fotovoltaici (tipicamente a fondo perduto).

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

- Queste detrazioni fiscali coprono anche gli interventi termici: l'Ecobonus: Prevede una detrazione IRPEF/IRES del 50% o 65% (a seconda dell'intervento) per lavori che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici, come l'installazione di pompe di calore, scaldacqua a pompa di calore, sistemi ibridi o di generatori di calore a biomassa. La detrazione è ripartita in 10 rate annuali. Il Bonus Ristrutturazioni include interventi per l'installazione di impianti solari termici e sistemi di produzione di acqua calda sanitaria.

Gli incentivi per la produzione di energia termica (calore) si concentrano sull'efficientamento energetico e sulla sostituzione di vecchi impianti con soluzioni più sostenibili.
Il Conto Termico, ad esempio, è un meccanismo di incentivazione che eroga un contributo a fondo perduto per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con:

- Pompe di calore (anche ibride).
- Caldaie a biomassa efficienti.
- Installazione di impianti solari termici.

L'incentivo può coprire fino al 65% della spesa sostenuta (a seconda dell'intervento e del soggetto) ed è erogato direttamente dal GSE in rate annuali o in un'unica soluzione se l'importo è inferiore a 15.000 euro. È accessibile a privati, imprese e Pubbliche Amministrazioni.
In sintesi, il sistema italiano è variegato e offre supporto per le tecnologie rinnovabili, tramite varie tipologie di strumenti (detrazione fiscale, meccanismi a Tariffa Incentivante e Contributo in Conto Capitale.
L'intervento normativo mira a creare un quadro normativo favorevole per incrementare la diffusione delle rinnovabili in tutti gli ambiti energetici (elettricità, termico e trasporti) anche includendo anche tecnologie innovative (quali l'idrogeno rinnovabile - RFNBO), stimolando la crescita economica e l'occupazione. Lo schema di decreto in esame si scontra con una serie di sfide e criticità in parte strutturali per il nostro paese, molte delle quali hanno impedito il pieno conseguimento degli effetti attesi da provvedimenti precedenti (incluso il D lgs. 199/2021).
Di seguito sono illustrate sinteticamente le esigenze di tipo normativo, amministrativo, economico, sociale, ambientale e territoriale constatate nella situazione attuale, che hanno guidato l'aggiornamento e la stesura del provvedimento in esame;

- Normativo e Amministrativo: semplificare e accelerare le procedure autorizzative per le diffusioni di nuovi impianti a fonti rinnovabili. Si rappresenta che le predette finalità di semplificazione delle procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili e per le zone di accelerazione sono in via di recepimento attraverso il correttivo al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 e ulteriori disposizioni che saranno oggetto del DL Energia attualmente in fase di concertazione. Per quanto concerne l'accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee previsto dall'art. 5, comma 5, si rappresenta che questo è stato previsto nei principali nuovi meccanismi di incentivazione delle rinnovabili elettriche ovvero rispettivamente all' articolo 7, comma 6 lettera c) del DM 30 dicembre 2024 (c.d. DM FER-X) e all'articolo 5, comma 4 lettera a) del dm 19 giugno 2024 (cd DM FER 2).
- Economico e Finanziario: necessario rafforzare gli investimenti privati in tecnologie rinnovabili. Il supporto a tali investimenti dovrà essere garantito mediante strumenti di supporto quanto più orientati mercato (es. CfD, meccanismi a quota obbligo) che minimizzino l'onere diretto sui consumatori e massimizzino l'efficacia nell'uso dei fondi pubblici esistenti. A titolo di esempio si rappresenta come per gli impianti di generazione elettrica previsti nello scenario PNIEC corrisponda un costo di investimento complessivo di circa 84 Mld€. Tali investimenti dovranno essere promossi con meccanismi di supporto con un ridotto impatto sugli oneri di sistema che nel 2024 ammontano ad 11 mld €. Ciò al fine di ridurre al minimo gli oneri della transizione a carico delle famiglie e delle imprese.
- Ambientale: è fondamentale favorire uno sviluppo sostenibile delle fonti rinnovabili in una chiave di sostenibilità ambientale in coerenza con i principi dell'economia circolare e della tutela ambientale, assicurando che il sostegno pubblico sia orientato verso gli usi più

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

efficienti e sostenibili e limitando al contempo pratiche che potrebbero incidere negativamente sul mercato delle materie prime (es. criteri di sostenibilità). A riguardo si evidenzia a titolo di esempio i nuovi principi introdotti per la definizione dei regimi di sostegno all'energia da biomassa (art. 5), in conformità a quanto previsto dalla Direttiva RED III per l'utilizzo delle biomasse (art. 3). In particolare per la produzione di energia da biomassa è previsto il rispetto del principio dell'uso a cascata. Inoltre sono esclusi per l'accesso a nuovi regimi di supporto l'impiego di tipologie di legnami pregiati (quali tronchi ecc.) nonché la produzione elettrica non cogenerativa. Tali disposizioni mirano a garantire che l'impiego delle biomasse a fini energetici avvenga in coerenza con i principi dell'economia circolare e della tutela ambientale, assicurando che il sostegno pubblico sia orientato verso gli usi più efficienti e sostenibili e limitando al contempo pratiche che potrebbero incidere negativamente sul mercato delle materie prime e sulla gestione delle risorse forestali. È altresì necessario, che la promozione delle fonti rinnovabili sia disciplinata in modo da contemperare anche ulteriori esigenze e priorità di carattere ambientale. Tra queste, ad esempio, preme ricordare che, stanti le problematiche di qualità dell'aria che affliggono talune zone del territorio italiano, la promozione delle fonti rinovabili termiche deve tener conto delle differenti emissioni inquinanti correlate all'utilizzo delle varie tecnologie. Ciò viene declinato nell'aggiornamento dei requisiti minimi per la promozione degli impianti termici (art. 29) che, per l'appunto, prevedono regole più rigorose per i generatori a biomassa.

- Sociale e occupazionale: limitato coinvolgimento attivo di cittadini e PMI nella produzione energetica rinnovabili (es. CER) e nei consumi in settori che fino ad oggi hanno offerto un apporto limitato alla transizione energetica (civile e trasporti). Colmare gap tra domanda e offerta di professionisti qualificati, disomogeneità nell'accesso e nella qualità della formazione, mancanza di aggiornamento continuo degli schemi di certificazione, scarso riconoscimento delle competenze nel mercato e difficoltà di monitoraggio e valutazione dell'efficacia dei regimi.

Il decreto legislativo in esame consente di procedere all'adeguamento delle disposizioni nazionali agli atti normativi comunitari e, conseguentemente, di armonizzare i diversi aspetti del settore, valorizzandone lo sviluppo.

Oltre alle modifiche al D lgs 199/2021 il provvedimento normativo in esame, al fine di adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni introdotte dalla RED III, ha novellato i seguenti provvedimenti normativi:

- D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Mercato Elettrico): ARERA e MASE devono regolamentare e rendere pubblici i dati orari sulla quota di energia rinnovabile immessa in rete e sul contenuto emissivo per ciascuna zona di mercato. L'obiettivo è aumentare la trasparenza e l'interoperabilità dei dati per supportare la gestione e l'uso dell'energia da FER.
- D.Lgs. 1° giugno 2011, n. 93 (Mercato Interno Energia): L'intervento obbliga i gestori di rete a rendere disponibili, in formato aggregato e anonimo, i dati relativi all'energia rinnovabile generata e immessa in rete da autoconsumatori e Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Ciò mira a monitorare e facilitare lo sviluppo dell'energia decentrata, assicurandone l'interoperabilità.
- D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (Promozione FER): Viene introdotto un sistema più organico di certificazione e qualificazione professionale per installatori e progettisti di impianti a FER, inclusi fotovoltaico, pompe di calore e punti di ricarica intelligenti. Si ridefinisce l'Allegato IV per estendere la formazione anche ai progettisti, garantendo competenze tecniche adeguate al rapido sviluppo del settore.
- D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 (Efficienza Energetica): Si amplia il contenuto del rapporto di valutazione nazionale, includendo l'obbligo di analizzare il potenziale di energia rinnovabile, il calore e freddo di scarto. Le valutazioni devono includere l'analisi delle aree idonee e

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

definire una strategia nazionale a lungo termine per la riduzione delle emissioni nel riscaldamento/raffrescamento.

- D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66 (Qualità Carburanti): Il decreto adegua la normativa per consentire la diffusione del diesel B10 (fino al 10% di biodiesel), ma impone l'obbligo di mantenere il B7 come 'protection grade' per i veicoli incompatibili. Inoltre, elimina l'obbligo di distinguere tra benzina E5 ed E10 per i fornitori, liberalizzando l'etichettatura come E10.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Le disposizioni della Direttiva sono finalizzate al raggiungimento dell'ambizioso obiettivo dell'UE espresso in termini di quota percentuale di energia da fonti rinnovabili, pari almeno al 42,5% entro il 2030 con l'ambizione di incrementarlo al 45%. Per l'Italia è stato fissato dal PNIEC un obiettivo minimo del 39,4% come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo. Tale quota è in linea con il contributo nazionale al target UE risultante dall'applicazione della formula di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 1999/2018 (38,7%, in modo da raggiungere il target UE del 42,5%).

Tale obiettivo generale è declinato per settori così come segue:

- relativamente all' obiettivo da conseguire in termini di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento, il provvedimento in esame aggiorna, ~~incrementando~~, i tassi medi annui di crescita obbligatoria (rispettivamente 0,8% per il 2021-2025 e 1,1% per il 2026-2030). I tassi medi di crescita annuali delle rinnovabili termiche prima riportati sono definiti in conformità a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III) all'art 23(1) e sebbene risultino inferiori a quelli fissati nel vigente art. 3 comma 2 del D lgs 199/2021 (cfr. 1,3% nel 2021-2030) sono di carattere vincolante al contrario di quelli definiti in precedenza che assumevano carattere indicativo;
- relativamente alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze, il provvedimento in esame introduce un obiettivo pari almeno al 40,1% nel 2030;
- relativamente alle rinnovabili nel settore dell'industria, il provvedimento in esame introduce un obiettivo di incremento annuo pari ad almeno 1,6 % nel periodo 2021-2030;
- relativamente alla capacità di energia elettrica rinnovabile da tecnologie innovative al 2030, il provvedimento in esame introduce un obiettivo pari al 5 % della nuova capacità installata;
- relativamente all'energia rinnovabili nel settore dei trasporti, il provvedimento in esame aggiorna l'obbligo di immissione di una quota rinnovabile nel comparto trasporti pari al 29%, di cui un 8% da biocarburanti avanzati e di cui 1% da combustibili rinnovabili di origine non biologica;
- relativamente ai combustibili di origine non rinnovabile da utilizzare in ambito industriale, il provvedimento in esame introduce un contributo pari ad almeno il 42 % entro il 2030 e il 60 % entro il 2035.

Per quanto riguarda il livello di raggiungimento dei target di uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici e nell'industria, nonché la capacità di energia rinnovabile da tecnologie innovative è

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

in corso un aggiornamento ed un'integrazione delle attività di monitoraggio statistico in essere al fine di produrre un riscontro più puntuale su questi ulteriori target introdotti con le nuove disposizione al fine di desumerne il livello di penetrazione attuale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

In termini di sviluppo delle FER nel periodo 2021-2030 la seguente tabella mostra gli obiettivi principali su energia e clima dell'UE e per l'Italia.

Tabella 1 – Dati di Monitoraggio e scenario obiettivo complessivo FER al 2030 (ktep)
[Fonte: Elaborazione MASE su dati PNIEC 2024 e Piattaforma Monitoraggio PNIEC]

	Dati Monitoraggio				**Scenario PNIEC**	
ktep	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2030**
Numeratore – Consumi finali lordi di energia da FER	**22.819**	**22.568**	**22.617**	**23.063**	**29.104**	**43.174**
Produzione lorda di energia elettrica da FER	10.207	10.370	10.300	10.969	13.624	19.585
Consumi finali di FER per riscaldamento e raffrescamento	11.061	10.626	10.578	10.356	12.490	17.634
Consumi finali di FER nei trasporti	1.552	1.573	1.739	1.738	2.990	5.955
Denominatore - Consumi finali lordi complessivi di energia	**120.340**	**117.448**	**114.890**	**116.910**	**114.917**	**109.563**
Quota FER complessiva (%)	**19,00%**	**19,20%**	**19,69%**	**19,73%**	**25,30%**	**39,40%**

I risultati ottenuti a valle dell'applicazione dello schema di decreto in esame potranno quindi fungere da indicatore del raggiungimento degli obiettivi al 2030.
Va evidenziato che la raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti riguardo agli obiettivi attesi dal decreto di recepimento, sarà oggetto di una specifica attività di monitoraggio di cui all'art. 48 nel D lgs 199/2021. Tale attività di monitoraggio è stata ulteriormente ampliata dal provvedimento in esame.
Infine, in senso lato, la riduzione delle emissioni inquinanti e il rispetto dei set di indicatori ambientali di contesto potrà essere considerato un indice di garanzia della correttezza delle scelte normative effettuate.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Nel caso del provvedimento in esame, trattandosi di un atto normativo attuativo di una direttiva europea non sussistono le condizioni di non intervento che si qualifica, pertanto come "necessitato". Il recepimento della direttiva, tra l'altro, è pienamente coerente con il programma di Governo.
Per quanto riguarda le opzioni alternative prese in considerazione nei casi in cui la direttiva recepita ha lasciato un margine di valutazione/scelta agli Stati membri si evidenzia quanto segue per le principali previsioni a recepimento facoltativo:

- l'inclusione nella definizione di biogas di cui all'articolo 2 lettera dd) anche di biometano e bioidrogeno, è stata dettata sia dal fatto che rappresentano delle tipologie specifiche di combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse, sia dal fatto che sono una peculiarità del mercato italiano che potrebbe contribuire al raggiungimento dei *target*.
- Per quanto riguarda le previsioni di cui all'art. 9 sulla promozione dell'interconnessione e della produzione di energia da fonti rinnovabili, sebbene le modifiche proposte non siano formalmente finalizzate al recepimento della direttiva, esse mirano a rendere concretamente attuabile quanto previsto dall'articolo 11 della stessa, relativo ai progetti comuni con Paesi terzi. La modifica si inserisce quindi in un quadro coerente di recepimento, contribuendo in

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

modo diretto e sostanziale alla sua implementazione. Pertanto, si è colta l'occasione per introdurre un adeguamento mirato, con l'obiettivo di dare piena attuazione alle disposizioni della direttiva, favorendo l'avvio dello scambio di energia elettrica con Paesi terzi limitrofi, a beneficio del raggiungimento degli obiettivi sulle fonti rinnovabili al 2030. Questo intervento intende promuovere l'interconnessione e la produzione di energia da fonti rinnovabili, senza necessariamente generare costi sulla bolletta elettrica a carico dei consumatori.

- previste deroghe al principio dell'uso a cascata della biomassa (art. 5 commi 3 e 4) laddove ricorrano esigenze di sicurezza dell'approvvigionamento energetico o nei casi in cui l'industria locale non sia in grado, sotto il profilo quantitativo o tecnico, di utilizzare la biomassa forestale. Tale facoltà è consentita agli Stati membri dalla Direttiva. In sede di redazione dello schema di decreto è stata adottata la scelta di prevedere la summenzionata per garantire maggiore flessibilità all'impiego delle biomasse qualora ricorrano condizioni di emergenza (es. crisi russa) o qualora ciò sia richiesto in particolari contesti locali (es. calamità naturali ecc.)
- Prevista possibilità di conteggiare il calore di scarto ai fini degli obiettivi di cui all'art.3 comma 2 (incremento di energia da fonti rinnovabili nel riscaldamento e nel raffrescamento) e comma 2-*bis* (quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici). Tale facoltà è consentita agli Stati membri dalla Direttiva. In sede di redazione dello schema di decreto è stata adottata la scelta di prevedere la summenzionata per adottare un approccio che contempli la neutralità tecnologica per una maggiore flessibilità nel raggiungimento dei *target*.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Il decreto legislativo in esame si inserisce nella più ampia strategia europea di decarbonizzazione ed introduce una serie di disposizioni dalle quali si attende un effetto ampiamente espansivo sull'economia del Paese e, dunque, sul bilancio dello Stato.
La misura normativa investe principalmente gli operatori del settore elettrico e termico, i cittadini intesi come utenti finali e la Pubblica Amministrazione.
Una quantificazione numerica di tale effetto complessivo è rilevabile facendo riferimento al quadro degli investimenti cumulati aggiuntivi nel periodo 2024-2030, come risultanti dalle elaborazioni scenariali svolte nel PNIEC. Si rappresenta come il provvedimento in esame non aggiunga ulteriori obiettivi rispetto a quelli previsti dal PNIEC in materia di fonti rinnovabili. Si evidenzia che gli obiettivi oggetto dello schema di decreto legislativo risultano quelli minimi per il rispetto della disciplina europea. Il PNIEC definisce un quadro programmatico per massima parte allineato agli obiettivi della Direttiva, ma talvolta più ambizioso (come ad esempio nel caso dei combustibili rinnovabili di origine non biologica impiegati nell'industria) seppur non vincolante.

Tabella 21 - Principali impatti economici ed occupazionali per settore derivanti dall'attuazione degli obiettivi energia e clima PNIEC
[Fonte: PNIEC 2024]

SETTORE		Δ investimenti annui mld€ (2024-2030)	Δ VA medio annuo mld€ (2024-2030)	ΔULA temporanee medie annue (2024-2030)
Residenziale	Riqualificazione edilizia	1,1	0,8	14.000

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

	Pompe di calore (riscaldamento e raffrescamento)	4,1	2,3	32.000
	Riscaldamento e acqua calda sanitaria	-0,2	-0,1	-1.000
Teleriscaldamento	Distribuzione	0,0	0,0	0
Terziario	Riqualificazione edilizia	3,1	2,1	39.000
	Pompe di calore (riscaldamento e raffrescamento)	0,3	0,2	2.000
	Apparecchiature elettriche e illuminazione	0,1	0,1	1.000
Industria	Efficienza energetica	0,3	0,2	4.000
	Acciaio (DRI) e CCS (solo cattura e compressione)	0,3	0,2	2.000
Trasporti	Auto, motocicli, furgoni, bus, camion	8,6	2,7	26.000
Settore elettrico	Bioenergie	0,2	0,1	2.000
	Geotermoelettrico	0,1	0,0	1.000
	Fotovoltaico	2,8	1,2	17.000
	Eolico *on shore*	1,2	0,7	9.000
	Eolico *off shore*	0,8	0,5	7.000
	Fossili	0,0	0,0	0
Sistema elettrico	Sviluppo rete di trasmissione nazionale	0,3	0,2	2.000
	Riqualificazione e sviluppo delle reti di distribuzione	0,8	0,5	5.000
Sistemi di accumulo	Impianti di pompaggio e accumuli elettrochimici	0,6	0,4	4.000
	Elettrolizzatori	0,3	0,2	2.000
Totale		**24,9**	**12,3**	**168.000**

Mediante il modello input/output sono state valutate le ricadute economiche e occupazionali lorde (ossia senza considerare eventuali effetti negativi in settori che potrebbero essere considerati concorrenti) degli investimenti negli interventi previsti nello scenario PNIEC. A tali ricadute sono state sottratte quelle ottenute per gli investimenti nei medesimi interventi ma, secondo quanto previsto nello scenario a politiche correnti; in tal modo si possono apprezzare gli impatti dei maggiori investimenti attivati nello scenario PNIEC, pari a circa 25 mld€ annui nel periodo 2024- 2030.

In sintesi:

- si stima in oltre 12 mld € il contributo addizionale medio annuo nel periodo 2024-2030 alla creazione di Valore Aggiunto rispetto a quanto avverrebbe nello scenario a politiche correnti;
- si stimano in circa 168 mila gli occupati temporanei medi annui (ULA dirette e indirette), aggiuntivi rispetto a quelli calcolati per lo scenario a politiche correnti nel periodo 2024- 2030

Un ulteriore impatto indiretto sugli investimenti può essere ricondotto alla qualificazione delle Aree di Accelerazione come sottoinsieme prioritario delle Zone Idonee. L'impatto atteso dal

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

provvedimento più che sull'entità degli investimenti totali agisce sull'accelerazione del loro impiego. In tal modo si riduce l'incertezza per i capitali privati e si converte più rapidamente gli impegni economici in asset operativi attraverso la semplificazione delle procedure autorizzative e la riduzione dei tempi di rilascio dei permessi. Pertanto, si assicura una fondamentale ottimizzazione e maggiore efficienza della spesa e, agendo come fattore di mitigazione del rischio, facilita l'accesso al credito e la leva finanziaria, elementi chiave che contribuiscono indirettamente a un incremento complessivo più rapido e sostenibile della capacità produttiva rinnovabile nazionale. L'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili può favorire il progressivo disaccoppiamento dai prezzi gas con conseguenze sui costi di generazione e di conseguenza sul prezzo di vendita dell'energia elettrica ai consumatori finali. Tali effetti saranno tuttavia più evidenti nel medio termine (dopo il 2030) dove i livelli di penetrazione delle rinnovabili saranno sufficientemente elevati da ridurre l'attuale larga prevalenza della marginalità delle tecnologie di generazione a gas che tenderanno ad avere un costo sempre maggiore per via dei costi ETS. Ulteriore impatto positivo è legato alla progressiva riduzione dell'onere legato agli incentivi per via delle scadenze dei regimi di incentivazione più datati (quali i diversi Conto Energia del FV) e il ridotto impatto dei nuovi meccanismi di supporto (CfD FER-X, PPA, ecc.). I costi di trasporto dell'energia elettrica sono invece previsti in aumento per via degli sviluppi infrastrutturali necessari ad integrare al meglio la produzione da fonti rinnovabili non programmabili. Nel 2030 le proiezioni sui prezzi dell'elettricità sviluppate da RSE a partire dallo scenario PNIEC mostrano un costo unitario nazionale medio dell'energia elettrica per i consumatori di 19.9 c€/kWh che rappresenta un livello di prezzo in linea al periodo precedente al conflitto russo-ucraino.

4.2 Impatti specifici

Non esistono condizioni o fattori che possano incidere sull'immediata attuazione del nuovo intervento regolatorio. Difatti, dalla sua applicazione non scaturiranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di pubblicazione dei dati e delle informazioni poste a carico del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza energetica sono le stesse sono svolte dal personale a disposizione a legislazione vigente.

A Effetti sulle PMI (Test PMI)

Le misure e gli strumenti proposti hanno un impatto ~~diretto~~ su un ampio spettro di soggetti ivi comprese PMI. I soggetti investiti ~~che~~ beneficeranno del nuovo quadro regolatorio più organico, efficiente ed efficace sia in termini di semplificazione amministrativa – soprattutto sotto il profilo autorizzatorio – sia nel procedimento di concessione degli incentivi per dare maggiore stabilità e favorire gli investimenti nel settore anche alla luce degli obiettivi di sicurezza energetica perseguiti.
Sebbene l'effetto positivo netto sia ampio sia in termini di crescita attesa sia di occupazione, si rileva in ogni caso la necessità di accompagnare la riconversione delle imprese operanti nei settori delle fonti fossili, che come effetto indiretto della crescita delle rinnovabili vedranno progressivamente ridursi il loro mercato (quali ad esempio quelle operanti nel settore della commercializzazione di combustibili fossili e nella realizzazione e tecnologie per il loro impiego), nonché la formazione degli occupati in tali settori per favorirne la reintegrazione nei settori green. A tal fine lo schema di decreto legislativo prevede misure sia in termini di sviluppo tecnologico delle imprese che in termini di formazione professionale.
Per il settore dei combustibili, l'articolo non comporta oneri aggiuntivi rivolgendosi ad attività in carico agli operatori, che già si sono trovati a svolgerle per il combustibile benzina.

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

B Effetti sulla concorrenza

L'intervento europeo mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione del Green Deal nel pieno rispetto del principio della concorrenza e della competitività del tessuto produttivo. La priorità della Commissione, infatti, è perseguire gli obiettivi ambientali in modo tale affinché il Green Deal trasformi l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, garantendo che nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra, la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse e nessuna persona e nessun luogo siano trascurati
Per la sezione dei combustibili non sono previsti impatti sulla concorrenza, in quanto proprio la Commissione UE ha raccomandato con la RED III una maggiore diffusione della benzina E10.
Pertanto, con le modifiche all'art 3 della Direttiva Red III si permette agli operatori di settore di adeguarsi al resto d'Europa, dove infatti nessuna benzina etichettata con E10 deve avere un contenuto minimo di etanolo del 5% v. come in Italia.

C Oneri informativi

L'intervento regolatorio nel settore dei combustibili, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva, prevede i seguenti nuovi obblighi informativi:
Per i depositi commerciali e negli impianti di distribuzione in cui si commercializza il combustibile di biodiesel superiore al 7 per cento è prevista la messa a disposizione degli utenti un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli incompatibili con l'utilizzo di tale combustibile.
Le società di produzione di veicoli stradali trasmettono al Ministero, in via informatica, entro tre mesi dall'entra in vigore della presente disposizione, la lista di tali veicoli che hanno messo in commercio sul territorio nazionale. Per i nuovi modelli la trasmissione deve avvenire prima dell'avvio della messa in commercio.
Il provvedimento disciplina, inoltre, le attività di informazione al Ministero e pubblicazione di dati e informazioni agli utenti, infatti sul sito internet del Ministero sono indicati le modalità di invio in via informatica, nonché gli specifici dati identificativi dei veicoli da trasmettere.
Per quanto riguarda gli oneri informativi, legati alla tracciabilità del gas rinnovabile, l'impatto per gli operatori del gas è atteso essere contenuto, in quanto si tratta primariamente di una estensione di metodologie e sistemi già in uso nel settore energetico: il meccanismo delle Garanzie di Origine (GO) non rappresenta infatti un nuovo meccanismo nell'ambito delle società di vendita del settore energetico. È un sistema ormai maturo e consolidato in Europa per l'energia elettrica rinnovabile e la sua applicazione al settore del gas, pur essendo un ampliamento, sfrutta un framework normativo e operativo già noto e rodato. Per gli operatori che già gestiscono offerte di energia elettrica rinnovabile, l'onere è prevalentemente di adattamento e non di implementazione ex novo. Tale disposizione mira a rafforzare la tracciabilità e la trasparenza delle dichiarazioni ambientali e non a creare una nuova complessa certificazione.

D Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento proposto non prevede l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, in particolare:

- non introduce né mantiene requisiti, standard, obblighi e oneri non necessari per il recepimento della Direttiva;
- non estende l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole;

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

- non introduce né mantiene sanzioni, procedure o meccanismi più gravosi o complessi di quelli necessari per l'attuazione della direttiva

Pertanto, i livelli minimi di regolazione europea esplicitati nella direttiva oggetto di recepimento sono stati rispettati.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'intervento regolatorio adegua l'ordinamento interno a quello unionale.
In generale, i vantaggi dell'opzione prescelta, illustrati nei punti precedenti, possono riassumersi:

- nel raggiungimento dei target di decarbonizzazione con indubbi vantaggi in termini ambientali e sociali;
- nella crescita del PIL grazie all'incremento degli investimenti in impianti di produzione di energia rinnovabile e relativo aumento delle entrate per il Bilancio dello Stato;
- nella crescita occupazionale connessa alla crescita degli investimenti;
- nello sviluppo tecnologico del Paese;
- nell'aumento della sicurezza energetica del Paese.

La normativa introdotta dallo schema di provvedimento agisce all'interno di un sistema già strutturato ed operativo. La parte pubblica e la parte privata sono in grado di dare immediata attuazione alle nuove disposizioni attraverso le strutture e le risorse strumentali e umane già esistenti.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il soggetto responsabile dell'attuazione del presente intervento è il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che opera, per la parte di competenza, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5.2 Monitoraggio

Al fine di monitorare lo stato di conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prevede dei sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le Regioni e Province autonome, avvalendosi a tal fine del supporto di GSE.
Il GSE S.p.A., tenuto conto delle norme stabilite in ambito SISTAN e EUROSTAT, aggiorna e integra la produzione statistica in materia di energia nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale.
In particolare, il GSE assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi, intermedi e al 2030, in materia di quote dei consumi finali lordi complessivi e settoriali coperti da fonti energetiche rinnovabili, di quote dei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento coperti da fonti energetiche rinnovabili e calore di scarto, nonché il raggiungimento complessivo degli obblighi in materia di incorporazione delle rinnovabili nei trasporti. Il monitoraggio di questi indicatori consente di stimare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i medesimi parametri di quote dei consumi energetici coperti da fonti energetiche rinnovabili, garantendone uniformità e coerenza con il dato nazionale e verificando l'andamento degli obiettivi attesi.
Il GSE monitora inoltre gli impianti a fonti rinnovabili realizzati sul territorio e i progetti di investimento che hanno richiesto l'autorizzazione, nonché i tempi dei procedimenti, le ricadute industriali, economiche, sociali, occupazionali, dello sviluppo del sistema energetico secondo una logica di progressiva decarbonizzazione, Rileva i costi attuali delle tecnologie e i costi di produzione dei vettori energetici, da condividere con RSE, ENEA ed ISPRA per le rispettive attività di ricerca e

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

scenariali, valutando i costi, l'efficacia, l'efficienza delle misure di sostegno e il loro impatto sui consumatori, confrontato con quello di altri Paesi europei. Stima, inoltre, i risultati connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica in termini di valutazione delle emissioni evitate di gas a effetto serra e fornisce elementi di input per il piano di monitoraggio ambientale del PNIEC e per gli adempimenti in capo a ISPRA.
Al fine dello svolgimento di questa attività di osservazione periodica, le società del gruppo GSE, Ispra ed ENEA, individuano modalità per la condivisione delle informazioni riferibili a dati o meccanismi da essi gestiti. Per queste finalità il GSE ha realizzato, per conto del MASE in accordo a quanto previsto dall'art. 48 del D lgs 199/2021, un'unica piattaforma informatica in cui confluiscono i dati e le informazioni monitorati per gli obiettivi e le misure del PNIEC consultabile al seguente link:
https://www.pniecmonitoraggio.it/IlPniec/Monitoraggio/Pagine/Piattaforma%20di%20monitoraggio.aspx.
Per quanto concerne le disposizioni inerenti D lgs 66/2005 dovrà essere garantito un costante monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto sarà assicurato, attraverso l'espletamento degli obblighi informativi imposti dal presente intervento regolatorio ai soggetti privati al fine di informare il Ministero dell'ambiente in merito a vari aspetti rilevanti (come la messa a disposizione degli utenti di un elenco, avente dimensioni e caratteri chiaramente visibili e di facile lettura, in cui sono indicati i veicoli incompatibili con l'utilizzo del combustibile con E 10.)

6 CONSULTAZIONI SVOLTE

La normativa introdotta dal presente decreto è di attuazione di una direttiva europea, rispetto alla quale sussiste l'obbligo di attuazione. Non sono state svolte ~~pertanto~~ consultazioni pubbliche. Altresì, sono state svolte una serie di riunioni tecniche, con operatori ed esperti in normativa tecnica nazionale e comunitaria.
Inoltre, molte disposizioni introdotte ricalcano quanto già definito nell'ultima versione del PNIEC del 2024, sottoposta ad ampia consultazione pubblica e con stakeholders
Per quanto attiene al settore trasporti, sono state effettuate consultazioni con le associazioni di categoria del settore nell'ambito di:

- tavolo biocarburanti, istituito presso il MASE nel 2024, dove la consultazione sugli elementi principali della disciplina di recepimento è avvenuta negli ultimi due incontri (14/03/25 e 26/05/25) con le associazioni del settore dei biocarburanti liquidi e gassosi, quali: CONFINDUSTRIA, UNEM, ASSITOL, ASSOCOSTIERI, CONSORZIO MONVISO, ASSOGASMETANO, CIB, ASSOPETROLI, GRUPPO API, FEDERCHIMICA, ASSODISTIL
- riunione sulle altre tipologie di carburanti innovativi (carburanti rinnovabili non di origine biologia e carburanti da carbonio riciclato), avvenuta il 31/03/2025, con le seguenti associazioni: CONFINDUSTRIA, H2IT, ASSOVETRO, ASSOCARTA, FEDERBERTON, FEDERCHIMICA, PROXIGAS, ASSOGASTECNICI, UNEM, ELETTRICITA' FUTURA
- riunione con l'associazione MOTUS-E rappresentativa per il settore elettrico per trasporti, avvenuta il 31/03/2025

La versione di decreto in esame tiene conto anche delle richieste e delle criticità sollevate dalle associazioni di categoria durante le riunioni o pervenute in forma scritta, successivamente a queste.
A titolo esemplificativo, si segnala che:
- è stata accolta la richiesta di prevedere un'ulteriore premialità per i biocarburanti che presentano importanti risparmi emissivi (rispetto alla filiera fossile di riferimento);
- si è tenuto conto della peculiarità del settore marittimo, dove sono previsti obblighi in capo agli armatori e non ai fornitori di combustibili; pertanto, si è deciso di prevedere, nei decreti attuativi, la

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN

possibilità di prevedere degli obblighi differenziati per questo settore, al fine di non creare effetti distorsivi di mercato;
- per quanto riguarda la categoria dei RFNBO, la versione attuale vuole cercare di promuovere anche l'uso diretto di questi nel settore dei trasporti, in linea anche con i regolamenti sull'aviazione e sul marittimo. Infatti, ad oggi sebbene ci siano altre misure volte a incentivare la produzione dei RFNBO non ci sono leve incentivanti sul lato della domanda;
- per quanto riguarda l'utilizzo dell'HVO, è stato esteso il beneficio del regime incentivante anche ai trattori agricoli;
- per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da biomasse, è stata accolta la proposta di prevedere sistemi di certificazione semplificati per i piccoli impianti;
- per quanto riguarda il GpL, è stato previsto un regime transitorio per gli obblighi in capo ai fornitori dello stesso, essendo stato questo settore incluso solo con questa ultima direttiva.
Sono stati inoltre coinvolti altri ministeri competenti, tra cui il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste sui temi riguardanti le filiere agro-forestali e sull'uso delle biomasse nonché associazioni ambientaliste.

7 PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'Ufficio competente nella stesura dello schema di decreto legislativo è il Dipartimento energia al cui interno operano le Direzioni Generali competenti in materia di elaborazione e attuazione di politiche ed interventi per lo sviluppo del settore delle Energie Rinnovabili.

Camera dei Deputati ARRIVO 21 novembre 2025 Prot: 2025/0001993/TN